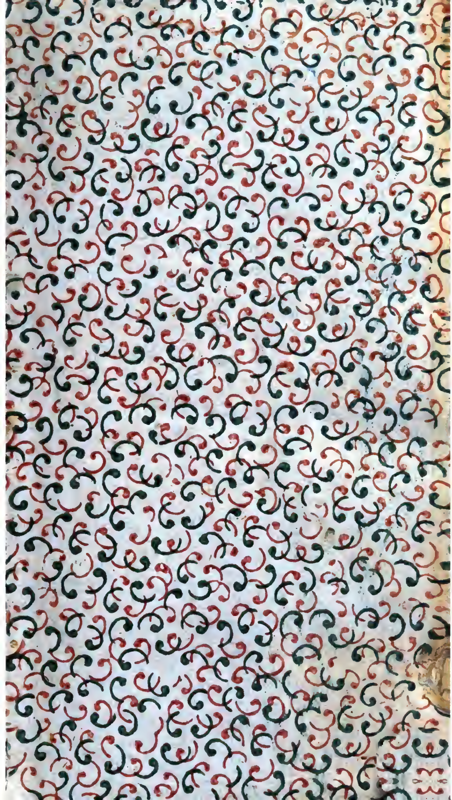
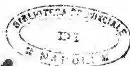




CODICE
DE' DELITTI
E DELLE
GRAVI TRASGRESSIONI POLITICHE.







Vienna,
Appresso Gio. Tommaso Nob. de Trattnern,
Stampatore e Librajo di S. M. Imp. e Reale.

1803.




Officio Topografico

Noi Francesco Secondo per la Dio grazia eletto Imperatore de' Romani, sempre Augusto, Re di Germania, Unghería, Boemia, Galizia e Lodomeria etc. Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna e di Lorena, Gran Duca di Toscana etc. etc.

Persuasi, che la Legislazione in genere, principalmente poi la criminale, debba perfezionarsi secondo i risultati della pratica

delle Leggi esistenti, secondo il progresso delle cognizioni e della Cultura, e secondo i cangiamenti delle circostanze, Ci siamo determinati, sull' esempio di molti Nostri Predecessori, di pubblicare un nuovo Codice intorno a' Delitti e alle Gravi Trasgressioni Politiche.

La Legge generale per i Delitti e le Pene emanata l' anno 1787. ed il general Regolamento Criminale seguito nel 1788. si distinguono già in diversi riguardi sopra le antecedenti Leggi Penali.

Que-

Queste Leggi abbisognarono tuttavia di molte successive dilucidazioni, aggiunte e cangiamenti restrittivi ed estensivi, che senza una collezione ordinata potevano facilmente andare in dimenticanza; oltre di ciò lasciavano tuttora sussistere il desiderio di vedere migliorato qualche articolo anche essenziale.

Ordinammo perciò, che compilatosi un nuovo progetto di Codice penale, questo fosse spedito all' esame delle apposite commissioni nelle varie Nostre provincie. Per la sola Gallizia Occidentale, ove urgeva il bisogno d' introdurvi una nuova

Leg-

Legge penale, il progetto compilatosi, salvo pochi cangiamenti, ebbe subito vigor di Legge.

Con questa sollecitudine si raccolsero le osservazioni fatte sopra il progetto, e dettate da' casi pratici, e nella replicata rivista del totale, si profittò delle riflessioni degli Uomini più istrutti, che Ci furono trasmesse.

La prima Nostra cura fu quella di far che resti stabilita un' esatta linea di confine fra' Delitti e le Gravi Trasgressioni politiche, e che in

que-

questa importante decisione non abbia luogo il Giudizio arbitrario.

Le varie Specie di Delitti marcate sono co' loro caratteri distintivi, accennandosi i gradi di Reità colle circostanze tanto aggravanti che mitiganti, alle quali le Curie criminali dovranno aver riguardo nel determinare le pene, per quanto questo verrà rimesso nel loro arbitrio.

Nello stabilire i Generi delle Pene, necessitati fummo da motivi preponderanti a nuovamente introdurre la pena di Morte per alcune specie di Delitti anche fuori del Giu-

di-

dizio Statario. Questa fu però limitata a que' Delitti, i quali non possono eseguirsi che con piena riflessione, ed i quali, per essere funestissimi alla sicurezza pubblica e privata, costringono la pubblica Amministrazione a tanto rigore.

Ne' Delitti meno pericolosi fummo in grado, seguendo l'impulso del Nostro cuore, di mitigare il rigore delle Leggi anteriori, e, fissando una più esatta gradazione nella durata de' gastighi, di restringere la Sentenza del giudice secondo il grado di Nocimento, onde i delitti sono accompagnati.

Il

Il reo non ha da soffrire un male maggiore di quello, che dev' essere minacciato ed eseguito per impedire i Delitti: e le conseguenze della pena hanno da estendersi il meno possibile sopra gl' innocenti di lui propinqui.

A tale oggetto s' è nuovamente adottata la Prescrizione de' Delitti e delle Pene a condizioni tali, che possono tranquillare la pubblica vigilanza; abolita totalmente la confiscazione de' Beni, e concessa a' Tribunali la potestà di scambiare il genere della pena, con riguardo alla non colpevole famiglia del reo.

Dis-

Disponendo la Procedura Criminale, avemmo in vista, che il reo sia prontamente scoperto e punito, che il Non-reo sia assolto dal sospetto, che l' aggrava, e che resti sotto custodia colui, ch' è sospetto e pericoloso.

Quindi si rese più semplice il corso della perquisizione, s' unirono nella potestà della Curia criminale quelle azioni giudiziali, che separarsi non possono senza produrre ritardo, si sottoposero alla discussione più rigorosa del Tribunal Superiore que' generi di prova, che potrebbero tuttavia soggiacere a qualche dubbio, e si commise

tan-

tanto alle Curie criminali, che alle Istanze politiche d' agire d' intelligenza per invigilare sopra gl' Inquisiti, che restano sospetti.

La Legge penale per le *Gravi Trasgressioni politiche*, onde prevenire i Delitti di Seduzione al vizio, o que' reati, che per le immediate loro conseguenze possono esser mancamenti tanto dannosi che premeditati, ebbe nel presente nuovo Codice, per una più esatta e premurosa manutenzione del Ben pubblico, un Campo più vasto di quello, che non aveva nel Codice fin' ora esistente pe' cosiddetti *Delitti Politici*.

Ma

Ma per osservare esattamente la giusta proporzione fra Gastigo correttivo e *Pene Criminali*, e per non indebolire l' orrore de' delitti col frammischiarvi singoli reati non meno pericolosi, anche rispetto a quelli, che avvezzi sono a desumere la gravezza d' un misfatto dalla pena dettatavi dalla Legge, si stabilì il principio, che la maggior durata d' un gastigo politico non debba oltrepassare il grado più inferiore della pena dettata dalla Legge contro i Delitti.

Non vogliamo però, che nè anche le pene politiche s' infliggano senza una previa procedura ordinata.

Quin-

Quindi le istanze politiche, procedendo ne' casi di gravi Trasgressioni di Polizia, saranno, come le Curie ne' casi criminali, vincolate ad una norma completa ed esatta, con cui, senza che si perda di vista il possibilmente più sollecito disbrigo secondo le circostanze, l' Inquisito si trovi sicuro da qualunque trattamento arbitrario.

Questi sono i punti più essenziali, che si avranno presenti nell' applicare il Codice Penale.

Or-

Ordiniamo perciò, che il presente Codice Penale sia posto in esecuzione in tutt' i Nostri Stati Ereditari Tedeschi, incominciandosi dal dì primo Gennajo 1804, e che tutte le istanze incaricate della giurisdizione sopra i Delitti e le gravi Trasgressioni politiche debban servirsene di sola ed unica norma nel procedere e nel punire.

A' casi altresì, ove l' inquisizione è già incoata, a quelli, che vi vengono ora sottoposti, come anche a' Delitti e alle gravi Trasgressioni Politiche commessi prima dell' epoca stabilita, ma inquisiti dopo passata la medesima, vogliamo che sia este-

so

so l' effetto del presente Codice, in quanto però secondo il tenore di questo dettare si debba una pena più mite di quella determinata dalla Legge anteriore. Quindi la Prescrizione alle condizioni espresse nella presente Legge s' applicherà anche a quelle trasgressioni, le quali secondo la tutt' ora esistente Legge criminale generale non potevano estinguersi mediante la Prescrizione.

Dato

Dato nella Nostra Città Capitale e Residenza di Vienna il dì 3 Settembre Anno Mille ottocento tre, duodecimo del Nostro Impero Romano e Regno degli Stati Ereditarj

Francesco.



Luigi Conte d'Ugarte
Supremo Cancelliere di Boemia e Primo
Cancelliere d' Austria.

Giuseppe Barone von der Mark.

Francesco Conte de Woyna.

Per ordine proprio
di sua sacra Ces. Reg. Apost. Maestà.

Leopoldo Barone de Haan.



INTRODUZIONE
Degli
oggetti di questo Codice penale.

I.

Della violazione della Legge in generale.

Qualunque violazione della Legge va soggetta a responsabilità.

La Legislazione però deve usare maggior rigore per quelle violazioni, che più da vicino, e in maggior grado recano pregiudizio alla comune sicurezza.

Per distinguere tali azioni contrarie, e direttamente opposte alla Legge dalle altre trasgressioni meno dannose, verranno comprese le prime sotto la denominazione di *delitti*, le seconde di *gravi trasgressioni* di Polizia.

II.

Idea generale de' delitti,

Le azioni contro la Legge, o le ommissioni di ciò, che la Legge comanda, quando siano precisamente dirette a ferire la sicurezza della Società, sono delitti; l'entità della violazione, o la qualità più pericolosa delle circostanze le qualifica per la criminale procedura.

III.

e delle gravi trasgressioni di Polizia.

Quelle violazioni, od ommissioni determinate dalla volontà, ma che o per la natura dell' oggetto, o per la qualità dell' Autore, o per altre concorrenti circostanze non sono qualificate per la procedura criminale, vengono trattate come gravi trasgressioni di Polizia.

IV.

Alla classe delle gravi trasgressioni di Polizia appartengono altresì quelle azioni, che senza essere dirette ad un delitto, sono però con-

tra-

trarie alla Legge emanata per prevenirli, o diminuirne le più dannose conseguenze, e le ommissioni altresì delle cose a tal fine ordinate.

V.

Finalmente fra le gravi trasgressioni in materia di Polizia sono annoverate quelle azioni, che feriscono il costume pubblico, giacchè è dimostrato, quanto la morigeratezza pubblica valga a prevenire i delitti.

VI.

Positiva dichiarazione: a) dei delitti, b) delle gravi trasgressioni di Polizia.

Come delitto, o come grave trasgressione di Polizia sarà trattato, e punito soltanto ciò, che nel presente Codice penale viene dichiarato espressamente delitto, o grave trasgressione di Polizia.

VII.

Altre trasgressioni.

Il conoscere delle altre trasgressioni, e il punirle è riservato alle

 Auto-

Autorità destinate a quest' effetto dalle prescrizioni vigenti.

VIII.

Divisione del Codice penale.

Il presente Codice penale si divide in due parti: La prima comprende i delitti, e la procedura per essi: La seconda le gravi trasgressioni di Polizia, e la relativa procedura da osservarsi.

Par-

PARTE PRIMA

DEI

DELITTI.

SEZIONE PRIMA

DEI

DELITTI, E DELLE PENE.

Capo Primo

Dei delitti in generale.

§. 1.

Nel delitto si richiede necessariamente la pravità dell'intenzione. Questa però ricade a colpa non solo allorchè o prima, ovvero nell'atto stesso dell'intrapresa, o dell'ommissione sia stato direttamente premeditato, e determinato quel male, che ne avvenne, ma ben anche allora quando con qualunque altra maliziosa intenzione si sia intrapresa, od ommessa alcuna cosa, dalla quale ordinariamente deriva, o facilmente può derivare il male accaduto.

Nel delitto si richiede il concorso del dolo.

§. 2.

All'incontro non verranno imputate a delitto le azioni od ommissioni

Fondamenti che escludono il dolo.

a) Quando il Reo fosse interamente privo dell'uso della ragione.

b) Quando il fatto sia stato commesso in istato di alienazione di mente,

te, sebben anche l'Autore vi sia alternativamente affetto.

c) Quando il fatto sia stato commesso in istato di piena ubbriachezza contratta senza proponimento diretto all'azione criminosa, o in qualunque altro stato di turbamento di sensi, nel quale il Reo non potesse essere consapevole delle proprie azioni.

d) Quando il Reo non abbia compiuto il decimo quarto anno.

e) Quando il Reo sia stato spinto da una forza insuperabile ad un atto contrario alla Legge.

f) Quando sia intervenuto un tale errore, che non lasciasse all'errante riconoscer il delitto nella sua azione.

g) Quando il male sia derivato dal caso, dalla trascuranza, o dalla inscienza delle conseguenze dell'azione commessa.

§. 3.

Discolpa mal fondata.

Non sarà valutata a propria discolpa l'ignoranza del presente Codice sopra i delitti; giacchè la reità risulta dall'indole intrinseca, e dalla natura di essi.

§. 4.

§. 4.

Il delitto è constituito dalla malizia del Reo, e non dalla qualità della persona contro la quale vien commesso. Da ciò ne deriva, che si commette un delitto verso un malfattore, un fanciullo, un dormiente, un mentecatto, e perfino contro di chi avesse da se medesimo chiesto il danno, che gli si reca, o vi acconsenta.

§. 5.

La reità cade non solo sull'Autore immediato del delitto, ma su ogn'uno altresì che con ordine espresso, col consiglio, coll'istruzione, coll'approvazione vi abbia dato incamminamento, o lo abbia maliziosamente occasionato, che abbia prestato ajuto, od appoggio al Malfattore con somministrazione di mezzi, colla rimozione degli ostacoli, od in qualsivoglia altro modo sia concorso a renderne sicuro, e pieno il successo; e parimenti su colui, che preventivamente al delitto siasi inteso soltanto col Reo sull'assistenza, o favore, che vi dovea prestare dopo la piena esecuzione del delitto o sulla parte del guadagno, ed utile, che dovea ritrarsi. Correi, e complici.

§. 6.

§. 6.

Assistenza dopo il commesso delitto.

Chi senza una precedente intelligenza presta al Reo assistenza, od ajuto dopo il commesso delitto, o chi avendone acquistata notizia, si avrà tirato qualche guadagno, o utilità, non si rende colpevole dell'istesso delitto, ma si fa reo di un altro speciale delitto, determinato in seguito da questo Codice.

§. 7.

Attentato.

Affinchè l'azione sia delittuosa, non è d'uopo che il fatto sia realmente eseguito. Il solo attentato dell'azione criminosa è delitto tostocchè vien intrapreso con quella prava intenzione, che conduce alla reale esecuzione; abbenchè sia rimasta comunque ineseguita per causa soltanto dell'impotenza del delinquente, o per la sopravvegnenza di estranei impedimenti, od altro accidente.

§. 8.

Nessuno potrà essere imputato del pensiero, od interna premeditazione di un delitto, se non vi sarà congiunta una prava azione esterna, o l'ommissione di alcuna cosa, che fosse dalle Leggi prescritta.

Capo Secondo

Delle pene in generale.

§. 9.

La pena del delitto è la morte del Delinquente, o la di lui ritenzione in carcere. Divisione delle pene.

§. 10.

La pena di morte vien eseguita colla forca. Pena di morte.

§. 11.

La pena di Carcere viene distinta in tre gradi determinati dal maggior rigore di essa. Il primo grado vien disegnato dalla semplice denominazione di *Carcere*; il secondo coll'indicazione di *Carcere duro*; l'ultimo con quella di *Carcere durissimo*. Gradi della pena del Carcere a) secondo la differenza nel rigore.

§. 12.

Colla pena del Carcere in primo grado vien rinchiuso il Carcerato in luogo ristretto bensì, ma senza ferri; in quanto alla somministrazione del vitto, si osserverà il regolamento determinato per la Casa di pena destinata a simili delinquenti; non gli si accorderà altra bevanda, che l'acqua; Primo grado.

non

non gli si permetterà veruna società, nè di parlare ad alcuno fuorchè in presenza del Custode del Carcere, nè in altra lingua, che in quella conosciuta dal Custode medesimo.

§. 13.

Secondo grado.

Il Condannato alla pena del Carcere di secondo grado verrà assicurato con ferri ai piedi, nutrito giornalmente con una vivanda calda, esclusa però la carne; il letto consisterà in nude tavole, nè gli sarà permesso colloquio con altre persone, eccettuate quelle, che abbiano immediata relazione alla sua custodia.

§. 14.

Terzo grado.

Il Carcere durissimo, ossia la pena di terzo grado, consiste nel custodire il Condannato in una prigione separata da ogni comunicazione, nella quale vi entri però tanta luce, e siavi altrettanto spazio, quanto possa essere necessario per conservarsi in salute; e nel tenerlo continuamente con pesanti ferri alle mani, ed ai piedi, e un cerchio di ferro intorno al corpo, al quale vien assicurato con una catena, eccettuatone il tempo del travaglio; il nutrimento consiste in pane ed acqua, e nel cibo caldo ogni secondo giorno, escluse sempre

le

le carni. Il suo letto consiste in nude tavole, e non gli verrà accordato alcun colloquio.

§. 15.

Gradi della pena del Carcere b) secondo la durata.

Si potrà condannare il Delinquente alla pena del Carcere in vita, o per un determinato tempo. La più breve durata è di sei mesi, la più lunga di venti anni. Siccome la varietà delle circostanze, dalle quali viene più o meno aggravato il delitto non lascia luogo a determinare precisamente nella Legge i gradi della pena applicabile a ciascun caso isolato, così nè Capi seguenti verrà soltanto fissato per ciascuna specie di delitto il più breve, ed il più lungo spazio di tempo, entro cui dovrà essere misurata la durata della pena in proporzione della gravità del delitto.

§. 16.

Alla pena del Carcere va sempre congiunto il proporzionato lavoro

Alla pena del Carcere è sempre congiunto l'obbligo del lavoro; ogni Condannato dovrà pertanto sottoporsi a quel lavoro, che seco porta il sistema della Casa di forza. Nella Casa di pena si dovrà osservare, per quanto sia possibile, che i Condannati a più grave pena, siano adoperati ai lavori più pesanti.

§. 17.

§. 17.

Esacerbazione della pena del Carcere.

La pena del Carcere può essere anche esacerbata

a) Con l'obbligo del lavoro pubblico —

b) Coll'esposizione alla Berlina —

c) Coll'aggiunta di colpi di bastone, e di verghe —

d) Col digiuno —

e) Col bando dopo la pena sofferta.

§. 18.

Lavoro pubblico.

Non si potranno condannare al pubblico lavoro, che i Delinquenti di sesso maschile, e siccome il lavoro pubblico non può eseguirsi senza le catene, così non potrà essere aggiunto, che a quelli che vengono condannati alla pena del Carcere duro, o durissimo. I Delinquenti però, che avrannno incorsa la pena per un tempo maggiore di dieci anni, potranno essere condannati anche alla Galera.

§. 19.

Esposizione alla Berlina.

Nell'esposizione alla Berlina verrà assicurato il Condannato con pesanti ferri alle mani non meno che ai piedi; verrà in mezzo alle Guardie pubblicamente esposto sopra un palco elevato alla vista del popolo, in un luogo capace del maggior concorso per tre giorni consecutivi,

cutivi, e dovrà rimanervi esposto per un' ora per ciascuna volta; in un Cartello, che gli verrà appeso al petto si esprimerà in modo breve, chiaro, e leggibile, tanto il commesso delitto, quanto la pena, alla quale è condannato. Questo inasprimento avrà luogo soltanto ne' casi, ove sia espressamente prescritto dalla Legge, o quando la pena cui viene aggiunto sia risultata di dieci anni di Carcere almeno.

§. 20.

Correzione colle bastonate.

Con colpi di bastone si puniranno gli Uomini dell'età di 18. anni all'insù; con colpi di verghe le Donne, ed i Giovani, che non hanno compiuto il 18. anno. Questo castigo potrà esser ripetuto più volte durante il tempo della pena. Il determinare il numero de' colpi, e la ripetizione del castigo, dipende dal giudizio del Giudice, il quale in questo caso deve aver riflesso alla gravità del delitto, alla malizia del Reo, ed alla di lui fisica constituzione. Non si potrà eccedere il numero di 50. colpi per ciascuna volta, e l'esecuzione si farà entro i muri del luogo di pena.

§. 21.

Digiuno.

La pena del Carcere duro, e durissimo può essere inasprità col digiuno

in modo, che il Condannato sia tenuto in alcuni giorni a solo pane, ed acqua. Questo modo però di esacerbazione non potrà praticarsi, che tre volte al più per ogni settimana, ed in giornate discontinue.

§. 22.

Bando.

Il Bando potrà soltanto avere luogo contro Delinquenti esteri, e deve essere esteso sempre a tutti i Paesi ne'quali sarà vegliante questo Codice. Quando il Delinquente sarà riputato particolarmente pericoloso, vi si aggiungerà il Bollo; l'esecuzione del Bollo si fa mediante l'impronto nella finistra parte cava del corpo, della lettera *R*, colle lettere iniziali di quella Provincia, nella quale è emanata la Sentenza; dovrà eseguirsi l'impronto in modo di essere facilmente conosciuto, e difficilmente cancellato.

§. 23.

Conseguenze legali della pena di Morte, e del Carcere durissimo, e duro.

Dalle Sentenze, mediante le quali è condannato un Delinquente alla morte, o alla pena dura, o durissima del Carcere, ne risultano in forza di questa Legge anche li seguenti effetti

a) Se il Delinquente sarà ascritto agli Stati della Provincia nella classe de' Conti, Baroni, Cavalieri, o sarà

sarà membro matricolato di un 'Università, o Licèo della Monarchia, o sarà un Militare passato al servizio civile, ritenendo però gli onori, ed il rango, non andrà disgiunta da tale sentenza la cancellazione del suo nome dalla Matricola de' Stati, dell' Università, o Licèo, e la perdita del rango d'onore,

b) Se il Delinquente appartiene alla Classe de' Nobili, si dovrà esprimere nella Sentenza, che egli vien privato della Nobiltà, e che quanto alla di lui persona viene spogliato di tutti i diritti, che secondo la costituzione di queste Provincie Ereditarie possono competere ai Nobili. Questa privazione però non percuote, che il Condannato, e non la Moglie, e Figlj procreati prima della Sentenza,

c) Il Delinquente dal giorno, che gli viene annunciata la Sentenza, e finchè dura la di lui condanna è incapace di veruna obbligazione, nè può disporre per Atti fra vivi, o di ultima volontà. Le precedenti sue obbligazioni, o disposizioni

non perdono però punto della loro validità, per cagione del castigo.

§. 24.

La perdita dell' Arte, o professione non viene determinata come conseguenza del delitto da questa Legge. Non potrà perciò dichiararsene nella Sentenza la privazione dell' esercizio, o la privazione della Cittadinanza. Ma se si presentasse qualche fondato motivo per non permettere al Delinquente, dopo subita la condanna, la continuazione nell'esercizio della primiera sua professione, dopo la pubblicazione della Sentenza si dovrà parteciparlo a quell' Autorità, cui compete la concessione dell' esercizio dell' Arte.

§. 25.

Limitazione della pena al solo Delinquente.

Siccome il solo Delinquente si rende meritevole della pena, così il reale castigo non può cadere che sul Delinquente medesimo.

§. 26.

Arbitrio limitato del Giudice nel determinare la pena.

Il castigo deve essere strettamente determinato dalla Legge, nè può applicarsi più severo, o più mite di quello prescritto dalla Legge, giusta la rilevata qualità del delitto, e del Delinquente.

§. 27.

§. 27.

Parimenti non si potrà infliger verun altro genere di castigo, che quello, che viene dalla Legge determinato; nè il componimento tra l'offeso, e il delinquente lo esimerà dalla meritata pena.

§. 28.

Se un Delinquente si sarà fatto reo di più e diversi delitti dovrà essere punito colla pena determinata per il più grave de' delitti commessi, avuto però riguardo anche agli altri.

Del concorso di più delitti,

§. 29.

Questa prescrizione dovrà pure osservarsi nel caso, che un delitto concorra nello stesso Reo, con una grave trasgressione di Polizia, quando però contro di questa determinasse la Legge una pena d'arresto, od un castigo corporale. Se però la Legge per queste gravi trasgressioni di Polizia determinasse un altro modo di caſtigo, deve questo decretarsi particolarmente dall' Autorità politica a norma di quanto si prescrive nella seconda parte di questo Codice.

o di un delitto con una grave trasgressione di polizia.

§. 30.

Per i delitti da un Suddito commessi in estero Stato, verrà il Delinquente punito al suo ritorno colla pena portata

Dei delitti da un Suddito commessi in estero Stato.

tata dal presente Codice, senza verun riguardo alle Leggi dell' Estero paese, nel quale egli abbia commessi i delitti.

§. 31.

Dei delitti commessi da un Forastiero a) in questi Stati.

Anche contro un Forastiero, che commetta qualche delitto negli Stati, ne'quali sia in vigore il presente Codice, si dovrà proferire la Sentenza puramente a norma di quanto in esso si prescrive.

§. 32.

b) in estero Stato

Se un Estero avrà commesso un delitto fuori Stato, che abbia influenza sulla Costituzione, sulle carte pubbliche di credito, o sulla monetazione di questi Stati, sarà trattato del pari di un Suddito a norma di questa Legge.

§. 33.

Se il delitto commesso nell' estero Stato non ha relazione agli accennati oggetti, l'estero Delinquente verrà bensì arrestato, ma contemporaneamente si prenderanno le intelligenze per la di lui consegna con quello Stato, nel quale sarà stato commesso il delitto.

§. 34.

Se lo Stato estero ricuserà di riceverlo, si procederà contro il Delinquente estero in via ordinaria, secondo il prescritto da questa Legge; se però la Legge vigente nel luogo del commesso de-

delitto determinasse una pena più mite, sarà punito a norma di quella. Dovrà però aggiungersi alla Sentenza il bando da eseguirsi compiuto il tempo della condanna.

§. 35.

Colla punizione del delitto non perde l' offeso, o il daneggiato il diritto di conseguire dal Delinquente, dagli Eredi di esso, o dalla sua sostanza la competetente soddisfazione, e reintegrazione.

Diritto d' indennizzazione contro il Delinquente.

Capo Terzo

Delle circostanze aggravanti.

§. 36.

Il delitto in generale è tanto più grave, quanto più matura è stata la riflessione, e deliberata la preparazione de' mezzi, co' quali è stato intrapreso; quanto maggiore il danno, che ne è derivato, e il pericolo di più dannosi risultati, che vi andava unito; quanto più difficile il modo di cautelarsi contro il medesimo, o quanto maggiori furono i doveri e vincoli lesi col delitto.

Regola generale per valutare le circostanze aggravanti.

§. 37.

§. 37.

Circostanze specialmente aggravanti.

Le circostanze specialmente aggravanti sono

a) L'aver commesso più delitti di una specie diversa,

b) L'aver ripetuto il delitto della medesima specie,

c) L'esser stato il Delinquente già altra volta punito per un eguale delitto,

d) L'aver sedotto altri al delitto,

e) L'essere stato autore, istigatore, motore principale di un delitto commesso da più persone.

§. 38.

È pure una circostanza aggravante, se l'incolpato nell' inquisizione tenta d' ingannare il Giudice coll' invenzione di false circostanze.

Capo Quarto

Delle circostanze mitiganti.

§. 39.

Circostanze mitiganti relative. a) alle qualità personali dell' incolpato,

Le circostanze relative alla persona del Reo, e mitiganti del delitto, sono

a)

a) Quando il Reo non oltrepassa l' età di anni venti, o sia debole d' intelletto, o sia stata molto negligentata la di lui educazione.

b) Se prima del delitto avrà tenuta una condotta irreprensibile.

c) Se avrà commesso il delitto per impulso di un terzo, per timore, o per obbedienza.

d) Se si sarà lasciato strascinare al delitto da una violenta commozione d' animo connaturale all' umano risentimento.

e) Quando sia stato invitato al delitto dall' opportunità occasionata dalla trascuratezza altrui, anzi che esservi determinato da previa meditazione.

f) Quando siasi lasciato indurre al delitto da una stringente povertà.

g) Quando siasi affaticato con uno zelo attivo per riparare il danno cagionato, o per impedirne le ulteriori pregiudizievoli conseguenze.

h) Quando siasi da se medesimo denunciato, ed abbia confessato il delitto, mentre potesse facilmente darsi alla fuga, o tenersi celato.

i) Quando l'inquisito abbia palesato delinquenti tutt'ora ignoti, ed abbia suggerito l'opportunità, e i mezzi di arrestarli.

k) Quando per la inquisizione protratta senza sua colpa, abbia dovuto più a lungo rimanere in Carcere.

§. 40.

b) alle qualità del fatto.

Le circostanze mitiganti relative alla qualità del fatto, sono

a) Quando siasi il Reo trattenuto nell'attentato, a misura, che questo era discosto dal compimento del delitto.

b) Quando nonostante il delitto commesso si è astenuto il Reo volontariamente dal recare maggior danno, benchè se gliene fosse aperta l'opportunità.

c) Quando il danno derivato dal delitto sia piccolo, o che il danneggiato, o la parte lesa ottenga una piena reintegrazione, o soddisfazione.

Ca-

Capo Quinto

Dell' applicazione delle circostanze aggravanti, o mitiganti nel determinare la pena.

§. 41.

Regola generale nel valutare le circostanze aggravanti, e mitiganti.

Alle circostanze aggravanti si avrà soltanto riguardo, in quanto non appariscano dall'altra parte circostanze mitiganti, e del pari si avrà soltanto riguardo alle mitiganti, in quanto non appariscano circostanze aggravanti. A seconda della preponderanza delle une, o delle altre si dovrà farne l'applicazione per inasprire, o mitigare la pena.

§. 42.

Limitazione della facoltà di esacerbare la pena in genere.

Nell'inasprimento non potrà variarsi la qualità della pena stabilita per ciascun delitto, nè prolungarsene la durata oltre il termine prefinito.

§. 43.

In specie ne'casi a) della pena di morte,

Per i delitti ai quali è determinata la pena di morte non avrà luogo alcun' esacerbazione.

§. 44.

§. 44.

b) del Carcere in vita,

Se i delitti pei quali è determinata la pena del carcere in vita saranno accompagnati da circostanze aggravanti si pronuncierà a norma della qualità, e peso delle medesime per l'esacerbazione indicata nel §. 17.

§. 45.

c) del Carcere temporario.

Per gli altri delitti poi, a tenore dell'entità delle circostanze aggravanti si dovrà misurare la pena del carcere secondo la più lunga, o la lunghissima durata stabilita dalla Legge, ed aggiungervi l'esacerbazione proporzionata a norma del §. 17.

§. 46.

Applicazione delle circostanze mitiganti ne' casi a) della pena capitale, e del Carcere in vita;

Se nei delitti pe'quali è stabilita la pena di morte, o carcere in vita concorrono delle circostanze mitiganti, il Giudice dovrà pronunciare la sentenza a norma del prescritto dalla legge; dovrà però conformarsi alla prescrizione contenuta nella seconda Sezione di questa prima parte del Codice penale.

§. 47.

b) del Carcere temporario.

Negli altri delitti si riterrà per regola, che per le circostanze mitiganti non potrà mai variarsi la specie della pena, nè la legale durata, ma soltanto abbreviarsene il tempo entro lo spazio con-

concesso dalle Leggi. Quando però possa avere luogo in casi particolari qualche eccezione, verrà determinato nell'òra accennata seconda Sezione.

§. 48.

In que'delitti soltanto, pe'quali il tempo della pena non oltrepassasse gli anni cinque, si potrà tanto cangiare il modo della pena in un carcere più mite, quanto abbreviarsene la durata prefissa dalla Legge, quando però vi concorrano e in numero, e in qualità tali circostanze mitiganti, che ripromettano con fondamento l'emenda del delinquente.

§. 49.

Commutazione della pena.

Nell'applicare la pena a que'delitti, la di cui punizione secondo la Legge non dovrebbe oltreppassare i cinque anni, si avrà riguardo all'innocente famiglia dell'incolpato; cosicchè, se da una più lunga durata della pena fosse per derivarne alla famiglia un danno ragguardevole per la cessazione de'mezzi di sussistenza, se ne dovrà abbreviare la durata, aggiungendo invece, o il digiuno, o altra sorta di correzione, per modo che la minor durata della pena, venga compensata dal più sensibile castigo.

Ca-

Capo Sesto

Delle diverse qualità dei Delitti.

§. 50.

Divisione dei delitti.

I Delitti o feriscono la comune sicurezza immediatamente nei vincoli della Società, e dello Stato, nelle disposizioni pubbliche, e nella pubblica confidenza, oppure offendono la sicurezza de'particolari individui nella persona, nella sostanza, nella libertà, od altri diritti.

§. 51.

Enumerazione speciale dei delitti.

Dietro gli accennati distintivi rapporti si dichiarano per delitti.

1. L'alto tradimento di Stato, ed altre azioni, che mettono in pericolo la tranquillità pubblica.
2. La sollevazione, e ribellione.
3. La pubblica violenza.
4. Il ritorno di un bandito.
5. L'abuso della podestà d'Ufficio.
6. La falsificazione delle pubbliche carte di credito.
7. La falsificazione delle monete.
8. La perturbazione del Culto religioso.

a).

9. Lo stupro, ed altri delitti di carne.
10. L'omicidio.
11. Il procurato aborto.
12. La pericolosa esposizione degli Infanti.
13. Le ferite, od altre offese di somigliante indole.
14. Il duello.
15. L'appiccato incendio.
16. Il furto ed altri rubamenti.
17. La rapina.
18. La truffa.
19. La bigamia, ovvero matrimonio contratto con più persone.
20. La calunnia.
21. L'ajuto prestato a'delinquenti.

Capo Settimo

Dell'alto tradimento, ed altre azioni, che mettono in pericolo la tranquillità pubblica.

§. 52.

Si commette un delitto di alto tradimento. **Alto tradimento di Stato.**

a)

a) da chi offende la personale sicurezza del Capo Supremo dello Stato.

b) Da chi intraprende qualche cosa diretta a cambiar forzatamente il Sistema dello Stato, o ad attirare, o accrescere un pericolo dall'esterno contro lo Stato, o pubblicamente, o nascostamente, da persone separate o isolate, o riunite con secreti vincoli, sia con macchinazione, consiglio, o azione propria, sia colla forza dell'armi, o senza, colla comunicazione di secreti, o trame conducenti a questo scopo, con istigare, reclutare, spiare, soccorrere, o con qualsivoglia altra sorta d'azione diretta a quest' intento.

§. 53.

Pena dell' alto tradimento.

Questo delitto verrà punito colla pena di morte, sebben anche fosse rimasto senza effetto, e limitato soltanto nel solo attentato.

§. 54.

Correità a) coll' ommettere d'impedirlo,

Chi ommette premeditatamente di porre riparo ad un azione, che abbia rapporto all'alto tradimento, quando senza proprio pericolo avrebbe potuto impedirne il progresso, si fa correo di ques-

questo delitto, e verrà punito colla pena del Carcere durissimo in vita.

§. 55.

(b) Coll' ommettere di denunciare il delinquente.

Sarà pure considerato correo colui che deliberatamente tralascia di denunciare alla Superiorità un Reo di alto tradimento, che siagli noto, a meno che non risultasse dalle circostanze che non ostante l'ommessa denuncia non fossero a temersi dannose conseguenze. Un Reo siffatto sarà punito col Carcere duro in vita.

§. 56.

Condonazione della pena per l'efficace pentimento.

Quegli, che aggregato a segrete combricole dirette all'esecuzione dell'alto tradimento accennate nel secondo Articolo subalterno del §. 52., spinto dappoi dal pentimento, ne avrà scoperto alla Superiorità i membri, le massime, o gli statuti, le mire, i progetti, le intraprese, quando fossero tuttavia segrete, e se ne potesse impedire il danno, verrà assicurato della piena impunità, e del segreto della fatta denuncia.

§. 57.

Perturbazione della tranquillità interna dello Stato.

Chiunque si studia maliziosamente, o con discorsi, con scritti, o pitture, o con altri mezzi d'ispirare a suoi Concittadini sentimenti tali, onde nascer debba avversione alla forma di Gover-

no, all'Amministrazione dello Stato, od al Sistema costituzionale del paese, commette il delitto di perturbazione dell'interna tranquillità dello Stato.

§. 58.

A questo delitto appartengono inoltre le contumelie pronunciate in società, o pubblicamente verso la persona del Principe, e dalle quali possa risultarne una manifesta avversione e cosi pure i scritti, e le pitture dirette a eccitare disprezzo contro la persona dello stesso Principe, nel caso che a qualcuno ne sia stata fatta la comunicazione di essi scritti, o pitture.

§. 59.

Pena.

Il delitto accennato ne'precedenti due paragrafi verrà punito colla pena del Carcere duro da uno fino a cinque anni.

§. 60.

Procedura contro le Spie.

Per le Spie starà fermo, ciò che per la loro condanna e punizione è ordinato dall'Autorità militare nelle Leggi della Guerra.

Ca-

Capo Ottavo

Della sollevazione, e ribellione.

§. 61.

Il delitto della sollevazione consiste nell'attruppamento di più persone per resistere con violenza alla Superiorità, o per ottenere per forza una determinata cosa, o per evitare l'adempimento d'un obbligo, per rendere senz'effetto una disposizione, o turbare in qualsivoglia modo la pubblica tranquillità; e tanto nel caso, che la violenza sia diretta contro la persona stessa, che rappresenta la Superiorità, quantocchè nell'altro, d'essere praticata contro un Impiegato, il Capo di Comune, o Fante, che eseguir debba la pubblica ordinazione. Sollevazione.

§. 62.

Chiunque si unisce all'attruppamento nel principio, o nel progressivo andamento di esso si fa reo del delitto di sollevazione.

§. 63.

Quelli, che avendo presa parte nella sollevazione, al sopravvenire delle per- Pena.

sone, o guardie addette all'autorità pubblica, o delle persone destinate a calmare la turbolenza, persisteranno nell'indocilità, incorreranno la pena del duro carcere con pubblico lavoro da cinque, a dieci anni; se risulteranno in oltre istigatori, suscitatori, o motori saranno puniti colla pena di dieci a venti anni.

§. 64.

Eccettuato il caso indicato nel precedente paragrafo i sollevatori, e suscitatori dovranno condannarsi alla pena del carcere duro col pubblico lavoro dai cinque ai dieci anni. Tutti gli altri correi a misura del pericolo, danno, o della partecipazione avuta nel delitto, da uno a cinque anni.

§. 65.

Se la sommossa si è calmata poco dopo essersi manifestata senza ulteriore pericoloso scoppio, saranno condannati i sollevatori, e suscitatori alla Carcere da uno a cinque anni; gli altri colpevoli da sei mesi ad un anno.

§. 66.

Ribellione.

Se in un attruppamento nato da qualunque siasi motivo la sollevazione, per la resistenza alle previe disuasioni praticate,

cate dalla superiorità, e per l'unione de' mezzi veramente violenti, progredisse a segno tale, che facesse d'uopo impiegare una forza straordinaria per ristabilirvi la quiete, ed il buon ordine, allora essa diventa Ribellione, e chiunque prenda parte nell' Attruppamento, si fa reo di si fatto delitto.

§. 67.

Pena a) nel caso del Giudizio statario,

Se per imporre freno alla ribellione dovrà porsi in opera il Giudizio statario, avrà luogo allora la pena di morte, come si è prescritto nel Capitolo separato del Giudizio statario.

§. 68.

b) nei casi non qualificati per il Giudizio statario.

Eccettuati i casi qualificati per il Giudizio statario, i sollevatori, e sommotori dovranno condannarsi alla pena del Carcere duro col pubblico lavoro dai dieci ai venti anni, e nella concorrenza di sommo grado di malizia, o di grave pericolo nella trama, la pena del Carcere sarà in vita.

§. 69.

Gli altri correi dovranno punirsi col duro Carcere, e pubblico lavoro da uno a cinque anni: ove risulti della concorrenza di maggior malizia, e d una più rea partecipazione si dovrà infligere la pena da cinque a dieci anni.

Ca-

Capo Nono

Della pubblica violenza.

§. 70.

Pubblica violenza.

Il delitto di pubblica violenza si commette ne'casi seguenti:

a) Mediante effettiva violenza, o pericolosa minaccia fatta a qualunque rappresentante la Superiorità in affari d'ufficio.

Primo Caso. Quando taluno da solo, ovvero parecchi, senza attruppamento si oppongono al Giudice, a una persona della Superiorità, a un Delegato di essa in affari d'ufficio, o se taluno con pericolose minaccie, o mediante effettiva violenza, quantunque disarmato, e senza apportare ferite si oppone alla Guardia che eseguir debba un ordine pubblico.

§. 71.

Pena.

Dovrà il Delinquente punirsi col duro Carcere, e pubblico lavoro da sei mesi sino ad un anno, e se la resistenza sarà stata praticata con Armi, o accompagnata dà ferite, o altro danno, dovrà punirsi colla pena da uno a cinque anni.

§. 72.

b) Mediante violento ingresso nel fondo altrui.

Secondo Caso. Quando taluno sorpassando la competente Autorità, con vio-

violenta invasione praticata, mediante unione di più persone, o turbasse il possesso pacifico di un fondo stabile, o altro relativo diritto; così pure se anche da solo entrasse taluno armato nella Casa, o Abitazione altrui, usasse violenza contro la persona, o famigliari, o le sostanze, per vendicarsi di una supposta ingiuria, per conseguire un preteso diritto, per estorquere una promessa, un mezzo di prova, o per soddisfare a qualch'altra animosità.

§. 73.

Pena

L'Autore di tale violenza soggiace alla pena del Carcere duro, da uno a cinque anni. Quelli, che si sono prestati a coadjuvarla saranno puniti col Carcere da sei mesi ad un anno.

§. 74.

Pena per altri danni maliziosamente recati alla proprietà altrui.

Il Reo di danni in altro modo maliziosamente recati alla proprietà altrui sarà punito col Carcere da sei mesi a un anno in proporzione della gravità della malizia, o del pregiudizio arrecato; se risulterà grave la malizia, e rilevante il danno verrà punito col Carcere duro da uno a cinque anni.

§. 75.

c) Mediante violento rapimento di persona.

Terzo Caso. Quando alcuno senza intelligenza, od assenso dell'Autorità com-

competente si sarà assicurato di una persona con mezzi artificiosi, o violenti, per consegnarla, contro sua voglia ad un estera podestà.

§. 76.

Pena

La pena in questo caso sarà del duro Carcere dai cinque ai dieci anni; se però Chi avrà sofferto tal violenza, od artificio sarà stato esposto al pericolo della vita, o di non poter ricuperare la libertà, potrà essa prolungarsi dai dieci ai venti anni.

§. 77.

Procedura contro gl'illegittimi arruolatori

Gli Arruolatori per un estero servizio Militare, o quelli, che soltanto si adopreranno, perchè un uomo addetto al Corpo Militare passi a stabilirsi in esteri stati, dovranno condannarsi, e punirsi secondo le Leggi di Guerra dal Giudizio Militare.

§. 78.

d) Col limitare incompetentemente l'altrui libertà personale.

Quarto Caso. Quando di propria autorità si tiene rinchiuso un Uomo, sul quale non competa veruna legittima podestà, e che non si abbia fondato motivo per ritenerlo come un Delinquente, o Uomo nocivo, pericoloso; o gli si impedisca in qualsivoglia modo l'uso della personale sua libertà: o quand'anche si credesse fondato il

mo-

motivo della praticata detenzione, avvertitamente si ommettesse però di denunciarlo all' Autorità competente.

§. 79.

Questo delitto vien punito col Carcere da sei mesi fino ad un anno. Se però la detenzione arbitraria, avrà durato al di là di tre giorni, o il Detenuto ne avrà sofferto danno, oltre l'impeditagli libertà avrà patito qualche altro disagio, potrà aver luogo la pena del Carcere duro da uno a cinque anni. Pena.

§. 80.

Quinto Caso. Quando venga rapita contro di lei volontà una femmina con forza, o con mezzi di seduzione, tanto per mira diretta al matrimonio, che per soddisfare a una voglia lussuriosa o venga rapita al Marito la Moglie, sebbene col di lei assenso, ai Genitori un Figlio, al suo Tutore o Curatore il Minore o Pupillo, quand'anche non siasi ottenuto nell'uno e nell' altro caso l'intento. e) mediante Ratto.

§. 81.

La pena del ratto contro la volontà della persona rapita, o del ratto di un Minore, o Pupillo sarà quella del Carcere duro dalli cinque alli dieci anni, a misura Pena.

sura

sura dei mezzi impiegati, e della importanza del male o premeditato, o avvenuto. Se però la persona rapita è maggiore di età, e vi fosse concorsa col di lei assenso, la pena sarà del Carcere duro dai sei mesi sino ad un anno.

§. 82.

Delle trasgressioni dei Regolamenti di sanità.

Del trattamento, e della pena per quelli, che infrangono violentemente il cordone della peste, o rendono senz' effetto in altro modo le misure impiegate per tener lontano il contagioso morbo, se ne tratterrà nella Legge particolare su questo proposito.

Capo Decimo

Del ritorno di un Bandito.

§. 83.

Ritorno di un Bandito.

Se taluno esiliato per delitti dalle provincie, nelle quali è in vigore il presente Codice, ardirà sotto qualsivoglia pretesto ritornare in una di esse, questo suo ritorno si riterrà per un delitto.

§. 84.

§. 84.

Il Delinquente dovrà esser esposto alla Berlina, e punito colla pena del Carcere duro da sei mesi ad un anno, terminata la quale verrà nuovamente bandito. Se altra volta sarà stato punito per la contravvenzione al bando, s'inasprirà la pena del Carcere, e se ne raddoppierà l'inasprimento. Pena.

Capo Undecimo

Dell'abuso della podestà d'Ufficio.

§. 85.

Quegli che costituito in ufficio abusa in qualsivoglia modo della podestà affidatagli per recare pregiudizio ad alcuno, commette un delitto, tanto che sia stato spinto all'abuso d'ufficio da proprio interesse, da passione, o altro fine secondario. Abuso della podestà d'ufficio.

§. 86.

Sotto questi rapporti si fa specialmente reo di tale delitto: Casi speciali.

a) Un Giudice, o altro Impiegato della superiorità, e chiunque che

cuo-

cuoprendo un ufficio non adempia a'doveri, che gli sono prescritti.

b) Ogni Impiegato, che in affari d'ufficio attesti una falsità.

c) Quegli che svela pericolosamente un segreto d'ufficio affidatogli, che sopprime un Documento confidato alla cura del suo ufficio, o contro il suo dovere si fa a comunicarlo.

d) Un Avvocato od altro Agente giurato, che con danno del suo Cliente si presta a favore del di lui avversario, assistendolo nella formazione delle scritture legali; o in qualunque altro modo col consiglio, o col fatto.

§. 87.

Pena

La pena determinata per questo delitto è del Carcere duro da uno sino a cinque anni, che secondo la gravità del danno recato, e la qualità del dolo può essere prolungata anche sino a dieci anni.

§. 88.

Prevaricazione d'ufficio.

Un Impiegato, che nell'amministrazione della Giustizia, nel conferire gl' Impieghi, o nelle deliberazioni sugli oggetti pubblici non si scosta già dal

suo

suo dovere d' ufficio nell' esercizio della sua carica, ma per esercitarlo accetta qualche dono, o direttamente, o indirettamente, o si procura altrimenti qualche vantaggio, o se le fa promettere; così pure Chi nel disimpegno delle sue incumbenze d' ufficio si lascia indurre per questo mezzo ad una parzialità, verrà punito colla pena del carcere da sei mesi ad un anno, oltre l'obbligo di consegnare il dono ottenuto, o l' equivalente valore di esso al fondo dei poveri del Luogo ove avrà commesso il delitto.

§. 89.

Chi tenta d' indurre con doni una Superiorità, o un Impiegato ad essere parziale in un affare di Ufficio, in una promozione, e generalmente in tutto ciò, che può ferire il dovere d' ufficio. Con tale tentativo si fa reo di un delitto, o abbiasi avuto in vista il proprio, o l'altrui vantaggio, siasi, o nò conseguito l'effetto propostosi. Seduzione all' abuso d' ufficio.

§. 90.

La pena di questo tentativo, oltre l'obbligo di corrispondere il valore del dono realmente dato, o semplicemente offerto, nella Cassa dei poveri del Luogo, sarà del Carcere fra sei mesi, ed un Pena.

anno

anno in proporzione della maggiore, o minore gravità del danno, che ne sarà derivato.

§. 91.

Quando però risulti grave il dolo, e grave pure il danno realmente cagionato da siffatta istigazione, potrà esser il Delinquente punito col duro Carcere da protraersi anche sino a cinque anni.

Capo duodecimo

Della falsificazione delle Carte di pubblico credito.

§. 92.

I. Imitazione delle Carte di pubblico credito.

Questo delitto consiste nell' imitare con strumenti a tal uopo preparati le Carte di pubblico credito equivalenti alla moneta (Cedole di banco) e le Carte di debito emesse da una pubblica Cassa (pubbliche obbligazioni) tanto venga imitata una Carta pubblica dello Stato, quanto una Carta di simil sorta emessa sotto qualunque denominazione da uno Stato estero, sia essa stata, o nò posta in circolazione, siane o nò derivato pregiudizio.

§. 93.

Si riterrà complice di questo delitto chi imita l' incisione degli stemmi soliti usarsi nelle pubbliche Carte di credito; chi apparecchia la Carta, Bollo, Matrici, Lettere, Torchj, e quant' altro può servire alla fabbricazione di simili false Carte di credito, quand' anche si trattasse di un solo pezzo, e che scientemente ne facesse la somministrazione per effettuarne l' imitazione, o ne intraprendesse la preparazione, e consegna, o finalmente cooperasse in qualunque modo all' imitazione, sebbene l' ajuto prestato fosse rimasto vuoto d' effetto.

Correi di questo delitto.

§. 94.

Tanto l' autore, che il correo dell' effettiva fabbricazione di Carte di pubblico credito, equivalenti a moneta (Cedole di banco) verrà punito colla morte.

Pena a) per la compita imitazione delle Carte di pubblico credito equivalenti a moneta.

§. 95.

La pena di morte avrà luogo parimenti, contro quel complice, che d' intelligenza coll' autore dell' imitazione, o con un correo avrà messo in circolazione le imitate Carte di pubblico credito.

§. 96.

§. 96.

Pena per l' attentato.

Se l' imitazione delle Carte di pubblico credito equivalenti a moneta sarà stata bensì attentata, ma non portata a pieno compimento, ciascuno che vi avrà cooperato dovrà punirsi col duro carcere da dieci, fino vent' anni, ed in caso di un grave pericolo della pubblica causa col duro carcere in vita.

§. 97.

Pena b) dell' eseguita imitazione delle carte di debito pubblico.

L'autore dell' imitazione di una Carta di debito emessa da una pubblica cassa, e ciascun correo verrà punito col carcere duro in vita, che potrà esacerbarsi nel caso che concorrano nel delitto circostanze meritevoli di singolar riflesso.

§. 98.

Incorrerà nell' egual pena quel complice, che d' intelligenza coll' autore dell' imitazione, o col correo avrà messo in circolazione le imitate Carte di debito pubblico.

§. 99.

Pena per l' attentato.

L'attentata imitazione delle Carte di debito pubblico accennata nel §. 97., ma non portata a pieno compimento verrà punita in ciascuno, che vi avrà cooperato, col duro carcere da cinque fino a dieci anni, e concorrendo nel delitto cir-

circostanze specialmente pericolose da dieci fino a vent' anni.

§. 100.

II. Commutazione delle Carte di pubblico credito in una somma maggiore.

Del delitto di falsificazione delle Carte di pubblico credito si rende pure colpevole, chi alterando le carte genuine le porta ad una somma maggiore di quella che ad esse fu originariamente attribuita, o che a tale operazione presti ajuto.

§. 101.

Pena del delinquente.

Il Delinquente dovrà punirsi col duro carcere da dieci fino a vent' anni, e se la falsificazione sarà stata soltanto attentata, ma non perfezionata, da cinque fino a dieci anni.

§. 102.

Pena del complice.

Chi d' intelligenza col falsificatore avrà messo in circolazione le Carte di credito pubblico falsificate sarà punito colla pena del duro carcere da cinque a dieci anni.

Capo decimo terzo

Della falsificazione delle Monete.

§. 103.

Falsificazione di monete.

Del delitto della falsificazione delle Monete si fa reo:

a) Chi senza legittima autorità batte moneta, mediante conio ovunque circolante, quand' anche la lega, o l' intrinseco valore fosse eguale, od anche superiore a quello della moneta genuina.

b) Chi con il conio ovunque circolante batte moneta col vero metallo, ma di minor valore, e bontà; o che con metallo più basso batte falsa moneta, o che dà l' apparenza di vera moneta ad una moneta falsa.

c) Chi in qualunque altra siasi maniera diminuisce l' intrinseco valore, e peso di genuine pezze di danaro, rendendolo inferiore a quello per cui vennero esse coniate, o si studia di darvi l'apparenza di pezze di un valore superiore.

d)

d) Chi somministra strumenti per la falsa monetazione, o in qualunque maniera vi coopera.

§. 104.

La pena dalla Legge determinata a questo delitto è quella del duro carcere dalli cinque fino alli dieci anni. Qualora il delitto sia accompagnato da speciale pericolo, o grave danno si potrà estendere dai dieci fino a vent' anni. Quando però la falsificazione, per la natura di essa, potrà da ciascuno conoscersi, o che la moneta illecitamente coniata equivalga nel valore intrinseco, e lega alla vera genuina moneta, potrà ristringersi la misura della pena fra uno e cinque anni. Pena.

§. 105.

Chi d' intelligenza coll' autore della falsificazione, o con chi vi ha cooperato si assume l'incarico di spargere nel pubblico le monete falsificate, o acquista la materia, di cui è stata scemata la moneta, come si spiegò nel §. 103. c) si fa complice del delitto della falsificazione.

§. 106.

Questa complicità verrà punita col duro carcere da un anno fino a cinque, e qualora il danno cagionatone sia stato grave, potrà estendersi fino a dieci. Pena.

Capo decimo quarto

Della perturbazione della Religione.

§. 107.

Perturbazione della Religione.

Il delitto di perturbata Religione si commette da colui,

a) Che bestemia contro Iddio, sia con parole, sia con scritti, o con fatti.

b) Che disturba le pratiche religiose vigenti nello Stato, o che fa pubblica mostra di disprezzare la Religione, o col vilipendere gli arredi destinati al Divin Culto, o con fatti, parole, o scritti.

c) Che sollecita un cristiano ad apostatare dal Cristianesimo.

d) Che procura di diffondere la miscredenza, e l' ateismo, o di spargere una falsa dottrina, che si opponga alla cristiana Religione, o di suscitare una Setta.

§. 108.

Pena.

Se alla perturbazione della Religione sarà unito lo scandalo pubblico, se si sarà effettuata la seduzione, e se l' intrapresa non sarà stata disgiunta da pericolo

ricolo di pubblico danno dovrà il delinquente punirsi col duro carcere da un anno a cinque, da estendersi sino a dieci nel caso di più grave malizia, o maggiore pericolo.

§. 109.

Non sussistendo il concorso di veruna delle circostanze espresse nel precedente §. sarà punito il perturbatore della Religione colla carcere da sei mesi ad un anno.

Capo decimo quinto

Dello Stupro.

§. 110.

Chiunque con pericolose minaccie, con effettiva violenza, o con artificio diretto ad istupidire i sensi, riduce una femmina fuor di stato di opporre resistenza alle di lui voglie, e in tale stato ridotta, la viola, si fa reo del delitto di stupro. Stupro.

§. 111.

La pena di questo delitto è del carcere duro da cinque a dieci anni. Se colla violenza si avrà recato un rilevan- Pena.

te

te pregiudizio alla salute dell' offesa, od anche alla di lei vita, si dovrà prolungare la pena alla durata di dieci fino a venti anni.

§. 112.

Violazione di una persona minore di anni 14.

La violazione intrapresa di una persona, che non abbia per anco compita l'età di anni 14; verrà considerata, e punita come lo stupro.

§. 113.

Delitto di libidine contro natura, e d'incesto.

Come delitto vengono punite anche le seguenti specie di libidine

I. La libidine contro natura.

II. L'incesto commesso fra ascendenti, e discendenti, siano essi provvenienti da legittima, od illegittima nascita.

§. 114.

Pena.

La pena è del carcere fra sei mesi, e un anno.

§. 115.

Seduzione alla libidine, e ruffianesimo.

III. La seduzione, mediante cui taluno induce alla libidine una persona affidata alla sua educazione, o cura.

IV. Il ruffianesimo in quanto sia stata sedotta una persona innocente.

§. 116.

Pena.

La pena è del carcere duro da uno fino a cinque anni.

Ca-

Capo decimo sesto

Dell'Omicidio, e dell'Uccisione.

§. 117.

Quegli, che colla risoluzione d'ucciderlo tratterà un Uomo in modo che ne derivi necessariamente la di lui morte, si fa reo del delitto d'omicidio. Omicidio.

§. 118.

Le specie dell'omicidio sono: Specie dell' omicidio.

1. Omicidio proditorio procurato con propinazione di veleno, o con altro insidioso modo.

2. Il latrocinio, o l'omicidio con rapina, che si commette coll'intenzione di appropriarsi roba altrui mediante violenza alla persona.

3. L'omicidio per mandato, al qual' effetto sia stato appostato alcuno per l'esecuzione, od in altro modo mosso, e determinato da un terzo.

4. L'omicidio semplice che non appartiene a veruna delle sopraccennate più gravi specie.

§. 119.

Il reo d'omicidio portato al suo compimento, tanto si tratti dell'uccisore Pena del commesso omicidio.

im-

immediato, quanto di chi lo abbia ordinato, o prestato ajuto nell'esecuzione, deve condannarsi alla pena di morte.

§. 120.

Pena della complicità remota.

Quelli, che avessero presa parte nell' omicidio in uno de'modi meno prossimi già accennati nel §. 5. dovranno punirsi nel caso d'omicidio semplice colla pena del carcere duro da cinque fino a dieci anni. Se però l'omicidio sarà stato commesso in una persona congiunta di sangue in linea ascendente, o discendente, o nel conjuge tanto del reo, che di altro de'complici, mentre ai delinquenti fossero noti questi rapporti, o l'omicidio sarà stato proditorio, o si tratterà di latrocinio, dovranno condannarsi dai dieci ai venti anni.

§. 121.

L'attentato omicidio, e non portato a compimento verrà punito nell' autore, e correi col duro carcere da cinque fino ai dieci anni. Nei complici rimoti da uno fino a cinque anni. Se però sarà stato attentato un latrocinio, un omicidio proditorio, un omicidio con mandato, un omicidio nei congiunti accennati nel precedente §. la pena con-

contro l'autore, e i correi sarà del carcere duro dai dieci fino a vent'anni, e concorrendovi circostanze specialmente aggravanti sarà del duro carcere in vita; contro i complici rimoti la pena sarà del carcere duro da cinque fino ai dieci anni.

§. 122.

La madre, che uccide il proprio figlio nel parto, o il lascia morire, ommettendo avvertitamente la necessaria cura verrà punita colla pena del carcere durissimo in vita, se si tratterà di un figlio legittimo. Nel caso d'illegittimità della prole la pena sarà del carcere duro da dieci a vent'anni. Se la causa della morte del figlio fosse da ripetersi da ommissione premeditata delle necessarie cure, avrà luogo in questo caso la pena del carcere duro da cinque fino a dieci anni. Pena dell'infanticidio.

§. 123.

Nell'atto mediante il quale l'uomo perde la vita, se anche non sarà stato commesso colla risoluzione di ucciderlo, ma però con qualsivoglia altra nemica intenzione, consiste il delitto d'uccisione. Uccisione.

§. 124.

§. 124.

Pena dell' uccisione con rapina.

Se nell'intrapresa di una rapina un uomo sarà stato trattato in modo sì violento, che ne sia necessariamente derivata la di lui morte, tutti quelli, che avranno avuta parte nell'omicidio verranno puniti colla morte.

§. 125.

Pena dell' uccisione semplice.

Negli altri casi l'uccisione dovrà punirsi col duro carcere dai cinque ai dieci anni; ma se l'uccisore trovavasi in vicino grado di parentela coll'ucciso, o gli corresse verso il medesimo un obbligo particolare, verrà punito colla pena dai dieci ai venti anni.

§. 126.

Se alcuno verrà ucciso in una rissa, cui abbia preso parte un maggior numero di persone, si riterranno rei di uccisione tutti quelli, che gli avranno portato una mortale ferita. Se però la morte fosse occasionata dal complesso delle ricevute ferite, o non fosse possibile il determinare l'autore della mortale ferita, nessuno potrà ritenersi colpevole di uccisione, ma tutti quelli che avranno portata la mano sull'ucciso saranno ritenuti colpevoli del delitto di grave ferimento.

§. 127.

§. 127.

Quegli, che in opporre una necessaria difesa toglie ad un altro la vita non commette delitto, semprecchè sia provato, o risulti fondatamente dalle circostanze del tempo, del luogo, e dalle persone che l'uccisore abbia usato della necessaria difesa per preservare la propria, o l'altrui vita, la sostanza, o la libertà. Necessaria difesa.

Capo Decimo settimo

Del procurato aborto.

§. 128.

Quella femmina, che premeditatamente intraprenda qualche atto, o impieghi qualunque altro mezzo, per cui derivar possa l'aborto, o sortirne il feto senza vita, si rende colpevole di delitto. Procurato aborto.

§. 129.

Se l'aborto procurato non avrà avuto effetto, dovrà punirsi colla pena del carcere fra li sei mesi ed un anno. Se sarà seguito avrà luogo la pena del carcere duro fra uno, e cinque anni. Pena.

§. 130.

§. 130.

Alla pena suindicata, ma però sempre congiunta all'esacerbazione dovrà sottoporsi il genitore dell'abortito parto, quando sia complice del delitto.

§. 131.

Aborto procurato insciente la Madre.

E parimente colpevole di questo delitto chi insciente la Madre, e contro di lei volontà per qualunque sua mira dà causa all'aborto, o ne fa il tentativo.

§. 132.

Pena.

Questo Delinquente sarà punito col duro carcere da uno a cinque anni, ma se ne fosse derivato un pericolo nella vita della Madre, o un pregiudizio alla salute di essa la durata della pena sarà dai cinque ai dieci anni.

Capo Decim' ottavo

Della esposizione degl'Infanti.

§. 133.

Esposizione degli Infanti.

Quegli, che espone un Infante d'età incapace a procurarsi i mezzi della propria sussistenza, o per esporlo al pericolo della morte, o per abbandonar

sol-

soltanto al puro caso la di lui salvezza, qualunque sia la causa, che ve lo abbia determinato, commette un delitto.

§. 134.

Se l'Infante sarà stato esposto in luogo rimoto, e non comunemente frequentato, o in modo, che non fosse agevole lo scuoprirlo sollecitamente, e salvarlo, la pena da determinarsi sarà del duro Carcere da uno a cinque anni, e in caso di morte dalli cinque alli dieci. Pena.

§. 135.

Se all'incontro sarà stato esposto l'Infante in luogo comunemente frequentato, ed in guisa di potersi fondatamente attendere, che venisse tosto scoperto, e posto in salvo; sarà punita l'esposizione col carcere da sei mesi ad un anno, ma se ciò nonostante ne fosse seguita la di lui morte, la pena sarà da commisurarsi da uno a cinque anni di carcere.

Ca-

Capo Decimo nono

Del ferimento, e altre offese corporali.

§. 136.

Delitto di ferimento, ed altre corporali offese.

Quegli, che coll'intento di recar danno ad alcuno, lo ferisce, o lo offende, e gli reca pregiudizio nella salute, si fa reo di un delitto.

§. 137.

Pena.

La Legge determina la pena del carcere da uno a cinque anni a questo delitto, quando

a) dall'offesa fatta risulti pericolo della vita, o sia tale, che l'offeso ne soffra grave pregiudizio nel suo corpo:

b) siasi recata l'offesa con uno strumento tale, e in tal modo, da cui comunemente non soglia andar disgiunto il pericolo della vita:

c) l'aggressione sia stata dolosa, e la persona sia stata violentemente lesa, anche soltanto con battiture.

A

A norma della gravità del dolo, della violenza usata, e dell'offesa recata, potrà eziandio punirsi questo delitto col duro Carcere da uno a cinque anni.

§. 138.

Gli altri gravi ferimenti, ed offese non espresse nel precedente paragrafo, si puniranno col carcere fra sei mesi ed un anno.

§. 139.

Quelli che per l'uccisione accaduta in una rissa, si saranno resi colpevoli del delitto di grave ferimento a norma del §. 126. verranno puniti col duro carcere da uno fino a cinque anni.

Capo Ventesimo

Del duello.

§. 140.

Chi per qualunque siasi titolo provoca alcuno a combattere con armi di loro natura atte ad uccidere, e quegli, che dietro siffatta provocazione si presenta alla pugna, commette il delitto del Duello. **Duello.**

§. 141.

§. 141.

Pena. Questo delitto, quand'anche sia rimasto senza conseguenza sarà punito col duro carcere da uno fino a cinque anni.

§. 142.

Se nel duello sarà stata riportata ferita, la pena sarà del duro carcere dai cinque ai dieci anni.

§. 143.

Se dal Duello ne sarà risultata la morte di una delle parti, verrà l'uccisore punito col duro carcere dalli dieci sino a vent' anni. Il Cadavere dell'ucciso, se sarà rimasto sul colpo, verrà accompagnato dalla Guardia per essere sepolto in un luogo fuori del solito Cimiterio.

§. 144.

È da punirsi in ogni caso più rigorosamente il provocante del provocato, e dovrà quindi essere condannato a più lungo tempo di quello lo sarebbe stato nella condizione di provocato.

§. 145.

Pena contro li correi. Chiunque sarà concorso in qualsivoglia modo alla provocazione, o accettazione del Duello, o che avrà esternato disprezzo verso Chi avesse tentato d'esimersi dalla provocazione, verrà punito

nito col carcere da uno a cinque anni; se però l'influenza sua sarà stata assai importante, e ne sarà seguita la morte, o il ferimento, verrà punito col duro carcere da uno a cinque anni.

§. 146.

Quelli, che si saranno presentati al duello come Padrini, o così detti Secondanti per altro dei Combattenti, verranno, a misura dell'influenza, e del male derivatone, puniti col duro carcere da uno fino a cinque anni.

Capo Ventesimo primo

Delitto d'appiccato incendio.

§. 147.

Il delitto d'appiccato incendio si commette da chi intraprende un'azione dalla quale, secondo il di lui progetto debba nascere l'incendio della proprietà altrui, quand'anche il fuoco non abbia preso, o non abbia cagionato danno. Appiccato incendio.

§. 148. Pena.

La pena si misura secondo la distinzione seguente,

a) quando il fuoco avrà preso, e che nel medesimo vi abbia perduta qualche uomo la vita, e che ciò potesse prevedersi dall'Incendiario; se l'incendio realmente eccitatosi sia stato replicatamente appiccato, o che l'incendio siasi effettuato mediante speciale ammutinamento diretto a produrre devastazione, e rovina; dovrà il Delinquente condannarsi alla pena di morte—

b) quando l'incendio avrà avuto effetto, e ne sarà risultato un grave pregiudizio al danneggiato—

c) cosi pure, quando l'incendiario avrà più volte appiccato il fuoco, sebbene sempre senza effetto, dovrà punirsi col carcere duro in vita; concorrendovi però una particolare malizia, o un grave danno della parte lesa, verrà punito col Carcere durissimo —

d) quando sollevatosi l'incendio non sarà stato accompagnato dalle circostanze finora accennate, la pena sarà del Carcere duro dalli dieci ai venti anni. —

e) quando il fuoco non si sarà sollevato, ma fossevi stato appiccatò

o

o di notte tempo, o in luogo, ove sollevandosi avrebbe potuto facilmente dilatarsi, o fosse accompagnato da circostanze tali, che ponessero ad evidente pericolo la vita di alcuno, deve allora punirsi il Reo col Carcere duro da cinque a dieci anni —

f) se il fatto sarà stato intrapreso durante il giorno, e senza speciale pericolo, ed il fuoco appiccatovi si fosse estinto prima, che si sollevasse l'incendio, od anche dopo, ma fosse stato estinto senza danno veruno; la pena sarà quella del Carcere duro da uno a cinque anni —

g) se l' Incendiario stesso per effetto di pentimento, ed in tempo abile si sarà adoperato in modo d'impedire ogni danno, si proporzionerà la pena del Carcere duro da sei mesi fino ad un anno.

§. 149.

Chi incendiando con qualunque prava intenzione la roba propria, espone al pericolo anche la proprietà altrui, si fa reo del delitto di appiccato incendio, e dovrà punirsi dentro le misure fissate nel paragrafo precedente. Pena per Chi incendia i proprj effetti.

 §. 150.

§. 150.

Chi incendia la roba propria senza, che l' altrui proprietà corra pericolo d' essere attaccata dal fuoco, non è reo del delitto di appiccato incendio, ma bensì del delitto di frode, in quanto egli abbia voluto con ciò ledere i diritti di un Terzo, o fare cadere sopra altri il sospetto di questo delitto.

Capo Ventesimo secondo

Del furto, ed altri rubamenti.

§. 151.

Furto

Il furto si commette da chi toglie l' altrui proprietà mobile al possessore senza il di lui consenso per trarne profitto.

§. 152.

Circostanze qualificanti il furto per la procedura Criminale,

Il furto diventa delitto o per il valore, o per le circostanze del fatto, o per la qualità della cosa rubata, o per le qualità dell' Autore.

§. 153.

a) maggior valore,

Il valore costituisce delitto il furto quando l' estimabilità di ciò che in una o più volte sia stato rubato sorpassa il va-

valore di 25 fiorini valuta Viennese. Il valore però non deve desumersi dal vantaggio ritrattone dal Ladro, ma bensì dal danno sofferto dal Derubato.

§. 154.

b) la più pericolosa qualità del fatto,

Le circostanze del fatto costituiscono delitto il furto

I. Senza riguardo al valore della cosa rubata,

a) quando il furto è stato commesso durante un incendio, inondazione, o altra sorta di calamità, sia generale, sia particolarmente sopravvenuta al derubato,

b) quando il ladro fosse stato provvisto di qualche arma od altro strumento pericoloso alla personale sicurezza.

II. Quando il furto sorpassa il valore di cinque fiorini, e nel tempo stesso

a) sia stato commesso in società di uno o più socj,

b) in un luogo consacrato al Divin Culto,

c) l' oggetto rubato fosse rinchiuso,

d) si trattasse di legna nei boschi riservati, o con rilevante danno del bosco,

e) di Pesci in uno Stagno, o Peschiera,

f) di Selvaggina ne' predetti boschi riservati, o con singolare temerità, o da un reo che ne facesse una specie di ordinario mercimonio.

§. 155.

c) la qualità dell' effetto rubato,

La qualità dell' effetto rubato costituisce delitto il furto,

I. Senza riguardo alcuno al valore della cosa rubata, quando il furto cade con offesa insultante la Cristiana Religione su d' un arredo immediatamente dedicato al Divin Culto.

II. Nel caso che oltreppassi il valore di fiorini cinque, e cada

a) sui prodotti della campagna, o degli alberi,

b) sopra bestie, che trovinsi al pascolo, o nella mandra,

c) sopra strumenti d' agricoltura in campagna.

§. 156.

d) la più pericolosa qualità dell' autore del furto.

La qualità del reo costituisce delitto il furto,

I. Senza alcun riguardo al valore, quando il reo è già stato punito due volte per furto.

II.

II. Con riguardo al valore di cinque fiorini

a) quando è stato commesso da persone di servigio a pregiudizio del padrone, o della padrona,

b) dagli artigiani, o giornalieri verso il loro maestro, o chi abbia accordato il lavoro.

§. 157.

Se il furto non sarà accompagnato da circostanze ulteriormente aggravanti, oltre le qualità accennate ne' precedenti quattro §§., sarà punito colla pena del carcere duro da sei mesi a un anno. Pena del delitto di furto.

§. 158.

Se però oltre gli estremi, che si richiedono per costituir delitto un furto vi concorrerà una seconda circostanza espressa ne' mentovati §§., la pena del duro Carcere si determinerà da uno a cinque anni.

§. 159.

Quando l' estimabilità dell' oggetto rubato oltrepassasse la somma di trecento fiorini, o se al derubato ne fosse derivato un danno sensibile secondo le sue circostanze, o il furto fosse stato commesso con temerità singolare, violenza, o dolo, o il reo avesse contratta l' abitudine di rubare, verrà condannato

nato alla pena del duro Carcere da cinque fino a dieci anni.

§. 160.

Un furto commesso di notte tempo trae seco una pena maggiore, o nella durata, o nell' esacerbazione di quella, che in parità delle già specificate circostanze vien determinata per un furto commesso di giorno.

§. 161.

Il rubamento diventa delitto a) per la qualità dell' autore, Sarà pure riguardata come delitto anche la mancanza di fedeltà nel trattenere, o nell' appropriarsi la roba altrui affidata o in forza del pubblico ufficio esercitato, o in conseguenza di particolare incarico della Superiorità, quando il valore di essa sorpassi la somma di cinque fiorini.

§. 162.

Pena. Siffatta infedeltà verrà punita con pena del duro Carcere da uno a cinque anni; ma qualora la roba trattenuta, o appropriatasi ecceda il valore di cento fiorini si potrà estender la pena ai cinque, dieci, e vent' anni.

§. 163.

b) per il maggior valore. Parimente si rende colpevole di grave infedeltà colui, che oltre il caso riferito nel §. 161. trattiene, e si appro-

pria

pria un effetto affidatogli di estimabilità maggiore di fiorini cinquanta.

§. 164.

Siffatta infedeltà verrà punita colla pena del carcere da sei mesi sino ad un anno; se l' importo però non oltrepasserà il valore di fiorini trecento, la pena sarà del duro Carcere da uno a cinque anni, da protrarsi fino ai dieci nel caso che vi concorrano circostanze particolarmente aggravanti. Pena.

§. 165.

Chiunque con partecipazione al furto o al rubamento nasconda, acquisti, o venda un effetto rubato è reo di complicità nel furto o nel rubamento. Complicità nel furto, o nei rubamenti.

§. 166.

Se a) dal valore dell' effetto, o dal complesso dell' emergenza avrà potuto conoscere, che il furto sia stato commesso in una maniera che lo qualifica per delitto, Pena.

b) o il valore dell' effetto in replicate volte nascosto, acquistato, o venduto sorpasserà la somma di venticinque fiorini, la partecipazione verrà punita colla pena del Carcere da sei mesi sino ad un anno; a tenore della maggior entità del valore, del dolo, del danno

pro-

procurato si potrà estendere fino a cinque anni.

§. 167.

Caso per cui non si fa luogo alla pena.

Qualunque furto o rubamento cessa di essere un delitto, quando dal reo, non pervenuta alla Superiorità la notizia del furto, sarà stato reintegrato tutto il danno derivato dalla sua azione; lo stesso avrà luogo anche nella complicità.

§. 168.

Furti da trattarsi come gravi trasgressioni di polizia.

In quanto poi debbansi trattare come gravi trasgressioni di polizia i furti leggieri, e i rubamenti, e la complicità ne' medesimi, le sottrazioni fra i conjugi, genitori, e figli viventi in società famigliare, verrà prescritto nella seconda parte di questo Codice.

Capo Ventesimo terzo

Della Rapina.

§. 169.

Rapina.

Chiunque fa violenza ad una persona per impadronirsi degli effetti mobili di sua, o pertinenza altrui si fa colpevole di

di rapina, segua la violenza con offesa reale, o soltanto con minaccia.

§. 170.

Tal minaccia quand' anche provenga da un solo individuo, e sia rimasta senza effetto, dovrà punirsi colla pena del duro Carcere da cinque a dieci anni. Pena.

§. 171.

La minaccia d' un individuo accompagnata da uno, o più socj, o sostenuta con armi di sua natura atte ad uccidere verrà punita col duro Carcere da dieci a venti anni. Pena, che avrà luogo anche nel caso, che dopo la minaccia, la rapina sia stata portata a compimento.

§. 172.

Questa pena avrà pur luogo nel caso in cui siansi portate violentemente le mani su una persona, quantunque la rapina non abbia avuto effetto.

§. 173.

Se poi si sarà realizzata la rapina, accompagnata dalla violenza, la pena sarà del duro Carcere in vita.

§. 174.

Se la rapina sarà stata accompagnata da ferite o da offese in guisa, che ne sia risultato a taluno un grave pregiudizio nel corpo, o se con incessante mal-

maltrattamento, o con gravi minaccie sarà stato posto in una situazione assai penosa, ciascuno che vi avrà preso parte dovrà punirsi col Carcere durissimo in vita.

§. 175.

Complicità nella rapina.

Si fa parimenti reo del delitto di complicità nella rapina, chi nasconde, vende, o acquista un effetto anche di poco momento, quando gli sia noto essere stato rapito: e questo delitto verrà punito col duro Carcere tra uno e cinque anni.

Capo Ventesimo quarto

Della Truffa o Stellionato.

§. 176.

Truffa.

Colui che con detti o fatti artificiosi, e menzogneri trae un altro in errore, in modo che debba soffrir danno nella sua proprietà, o in altri diritti, o chi con tale mira approfitta dell' altrui errore, o inscienza, si fa reo di Truffa, o Stellionato.

§. 177.

§. 177.

La Truffa diviene delitto o per la qualità del fatto, o per la quantità del danno recato.

Circostanze qualificanti per la criminale procedura,

§. 178.

Per la natura, ed indole del fatto diviene la Truffa delitto ne'casi seguenti:

a) l'indole del fatto,

a) quando siasi procurata, o chiesta una falsa testimonianza da deporsi in giudizio; quando in giudizio viene offerta, o deposta una falsa testimonianza; quando in causa propria uno si offre a prestare un falso giuramento, o effettivamente lo abbia prestato,

b) quando alcuno si assume falsamente il carattere d'impiegato pubblico, finge d'aver ricevuto un incarico dalla Superiorità, od una particolare autorizzazione dalla pubblica podestà,

c) quando nel commercio si fa uso di una falsa misura, o peso,

d) quando alcuno contraffà, o falsifica un pubblico Documento ovvero un marchio, o contrassegno introdotto per pubblica instituzione con bollo od impronta,

e) quando si levano, o si traslocano le pietre o segnali posti per determinare i confini,

f) quando alcuno, con improvida prodigalità siasi inabilitato a soddisfare i suoi creditori, o abbia con raggiri cercato di sostenersi più lungamente in credito, o che col presentare fittizj creditori, o con altre fraudolenti intelligenze, o coll'occultare una parte delle proprie sostanze, stravolga lo stato vero della Massa.

§. 179.

b) il maggior valore.

Anche le altre truffe ricadono nella classe dei delitti, quando il danno per mezzo di esse cagionato, o al quale era diretta la prava intenzione de'truffatori oltrepassa il valore di venticinque fiorini.

§. 180.

Specie principali, nelle quali ritenuto il maggior valore la truffa diventa delitto.

Non è possibile di precisare nel presente Codice tutte le diverse, e moltiplici specie di Stellionato, e Truffa. Spécialmente però si farà Reo di questo delitto, avuto riguardo al succennato valore

a) Chiunque forma Documenti falsi privati, altera i genuini, pone in circolazione le immitate o falsifi-

ficate carte di pubblico credito, o monete false, sebbene senza intelligenza col falsificatore.

b) Chiunque abusa dell'altrui debolezza di mente, tentando di abbagliarlo a di lui proprio, o altrui danno, medianti astuzie o superstizioni.

c) Chiunque maliziosamente nasconde effetti ritrovati, e li appropria a se medesimo.

d) Chiunque assume un falso nome, stato, o carattere, si asserisce proprietario della sostanza altrui, o in qualunque altro modo si ricopre di una falsa apparenza per appropriarsi un indebito guadagno, per recar danno alle altrui sostanze, o diritti, o per indurre taluno a qualche azione pregiudizievole, cui non si sarebbe determinato, senza esservi tratto dall' inganno.

e) Chiunque adopera nel giuoco dadi, o carte adulterate, o pratica artifiziose intelligenze, o altri maliziosi raggiri.

§. 181.

La pena ordinaria della truffa è quella del Carcere da sei mesi fino ad un an- Pena.

anno, estensibile però fino a cinque anni in proporzione del pericolo, della difficoltà di evitarlo della più frequente reiterazione, e della maggior entità del valore.

§. 182.

Se il valore appropriatosi colla truffa dal delinquente sorpasserà la somma di fiorini trecento, o avrà recato un sensibile pregiudizio all'ingannato relativamente alle sue circostanze, o se il delinquente avrà commesso la truffa con singolare ardimento, o avrà contratto l'abito d'ingannare, dovrà determinarsi la pena del duro Carcere da cinque fino a dieci anni.

§. 183.

Quando la Truffa sia accompagnata da un giuramento falso, offerto in giudizio, o effettivamente prestato, il delinquente, oltre la pena del Carcere duro, verrà esposto alla Berlina, e se mediante il falso giuramento avrà cagionato un danno assai rilevante, verrà punito col Carcere duro fino a vent'anni, ed anche perpetuo a misura delle circostanze.

§. 184.

Truffe da trattarsi come gravi

Quelle Truffe, nelle quali non concorra alcuna delle circostanze precisate

nei

nei §§. 178. e 179. saranno trattate come gravi trasgressioni di polizia, a norma del prescritto nella seconda parte di questo Codice. trasgressioni di Polizia.

Capo Ventesimo quinto

Della Bigamia.

§. 185.

Quando una persona già maritata contrae matrimonio con un'altra, commette il delitto di Bigamia. Bigamia.

§. 186.

Quegli che sebbene non maritato sposa scientemente una persona maritata commette un eguale delitto.

§. 187.

La pena della Bigamia è quella del Carcere da uno fino a cinque anni. Se il delinquente avrà tenuto celato il proprio stato matrimoniale alla persona colla quale contrasse il secondo matrimonio, sarà condannato alla pena del duro carcere. Pena.

Capo Ventesimo sesto
Della Calunnia.

§. 188.

Calunnia.

Chi accusasse taluno dinanzi alla Superiorità di un delitto immaginato, e non sussistente, o lo incolpasse per modo, che potesse dar motivo a inquisizioni, o informazioni per parte della Superiorità contro l'incolpato, si rende colpevole del delitto di Calunnia.

§. 189.

Pena.

La pena ordinaria della Calunnia sarà del duro carcere da uno a cinque anni; questa però dovrà prolungarsi sino a dieci, quando

a) il calunniatore avrà posta in opera una singolar malizia per render credibile l'accusa,

b) avrà esposto l'accusato ad un più grave pericolo, o

c) sarà addetto al servizio, coabiterà, o sarà dipendente dal calunniato, o quando un Impiegato avrà fatta la calunnia in oggetti del suo ufficio.

Ca-

Capo Ventesimo settimo
Dell'ajuto prestato nel delitto.

§. 190.

Nel §. 5. si è già spiegato come si faccia reo della stessa specie di delitto, di cui si rende colpevole il reo principale, chi vi concorre coll'opera propria; ma colpevole pur si rende del delitto chi presta ajuto ad un delinquente ne'seguenti casi. Ajuto prestato nel delitto.

§. 191.

Primo caso. Quando alcuno maliziosamente ommette d'impedire un delitto, sebbene avrebbe potuto facilmente riuscirvi, e senza esporsi a pericolo. a) quando ommette dolosamente di impedirlo.

§. 192.

Nel delitto di alto tradimento siffatta ommissione è considerata come una complicità, e deve punirsi nel modo determinato al §. 54. Negli altri delitti il colpevole sarà punito colla pena del carcere, da sei mesi sino ad un anno; quando però la pena determinata per il delitto sia quella di morte, o del carcere perpetuo, Pena.

la pena del colpevole di questa classe sarà del duro carcere da uno fino a cinque anni.

§. 193.

b) coll'occultazione, *Secondo caso.* Quando alcuno tenga celati alla investigante Superiorità gli indizj che servir possono allo scoprimento del delitto, o del delinquente, o occulti il delinquente, o dia ricovero a ben noti malviventi, o favorisca le loro unioni, quando le potrebbe impedire.

§. 194.

Pena. Il reo d'aver occultato il delinquente quando non vi si aggiunga il caso dell'ommessa denuncia di cui nel §. 55. sarà punito colla pena del carcere da sei mesi sino a tre anni, secondo la più pericolosa qualità dell'occultato delinquente, ed il maggior pregiudizio recato mediante il suo ajuto. Nel caso di dato ricovero, o di favorita unione di malviventi la pena sarà del duro carcere fino a cinque anni.

§. 195.

Saranno immuni da gastigo per l'ommessa denuncia soltanto, i congiunti del Delinquente in linea ascendente e discendente, i cognati in primo

mo grado, i fratelli, e le sorelle, i loro figli, e il consorte.

§. 196.

Terzo caso. Quando alcuno con artificio, o con forza agevola ad un Delinquente detenuto l'occasione di fuggire, o frappone ostacoli alla Superiorità indagante a riaverlo nelle forze. c)coll'ajuto all'evasione di un Arrestato,

§. 197.

Se l'ajuto verrà prestato da chi ha il debito, e la cura della custodia, o il cooperatore avrà saputo, che il detenuto era incolpato, o condannato in punto di alto tradimento, di falsificazione di carte di credito, o monete, di omicidio, rapina, od incendio, il delinquente dovrà gastigarsi colla pena del duro carcere da uno a cinque anni; anzi quando l'ajuto sarà stato prestato ad uno detenuto per alto tradimento, o per falsificazione di carte di credito la pena si misurerà dai cinque ai dieci anni. Pena.

§. 198.

Quando il detenuto fosse inquisito o condannato per un titolo diverso dagli indicati nel §. superiore, e quando a quegli che avrà prestato l'ajuto alla fuga non incumbesse un obbligo speciale per la custodia del fuggitivo, la

pe-

pena sarà quella del carcere fra sei mesi ed un anno.

§. 199.

d) coll'assistenza alla diserzione.

Quarto caso. Quando alcuno assiste o persuade alla diserzione col fatto o col consiglio un soldato che abbia giurato alla bandiera, o un servo appartenente al corpo militare, o porge soccorso a un disertore comperando la montura, o le armi, indicandogli la strada, travestendolo, celandolo, accordandogli ricovero presso di se, o in qualunque altro modo, che faciliti al soldato la diserzione, e si renda più difficile il rinvenirlo, e l'arrestarlo.

§. 200.

Pena.

Dovrà il delinquente condannarsi alla pena del carcere fra sei mesi ed un anno, oltre il pagamento alla cassa di guerra di fiorini cinquanta per un disertore d'Infanteria, e di fiorini cento per un disertore di Cavalleria. Nel caso d'incapacità al pagamento verrà aggravata la pena con più lunga durata, o coll'esacerbazione. La circostanza dell'arresto del Disertore non sarà valutabile per variare l'applicazione di quanto rimane prescritto da questo §.

Ca-

Capo Ventesim'ottavo

Dell'estinzione de'Delitti e delle pene.

§. 201.

Il Delitto si estingue: Come s'estingua il delitto,

a) colla morte del delinquente,

b) colla pena sofferta,

c) colla remissione,

d) colla prescrizione.

§. 202.

La morte del reo, accada essa prima o dopo essersi intrapresa l'inquisizione, prima o dopo la pronuncia della sentenza, toglie bensì la persecuzione del delinquente, e l'applicazione della pena, ma la già pronunciata sentenza deve sortire il suo effetto quanto alla privazione di disporre liberamente della propria sostanza a norma del prescritto dal §. 23. sotto c.) a) colla morte del delinquente,

§. 203.

Se un delinquente si sarà tolta la vita per sottrarsi alla pena meritata per un delitto che sia legalmente provato, ed abbia fatta grand'impressione nel pubblico dovrà pubblicarsi il

di

di lui nome, e la descrizione del suo delitto nel modo prescritto dal §. 498. della seconda Sezione.

§. 204.

b) col compimento della pena,

Quando il Delinquente ha espiato il delitto colla pena decretatagli, il delitto è estinto; il punito rientra in tutti i sociali, e civili diritti in quanto la perdita di questi non sia compresa nelle conseguenze della condanna espresse nel §. 23; o non vi sia annessa a norma del disposto dal §. 22. Non potrà quindi venir impedito o molestato da alcuno nel godimento di siffatti diritti, nè potrà farglisi verun rimprovero sul passato sino a che continuerà a vivere con una morigerata condotta, nè esser in verun altro modo tenuto in disprezzo.

§. 205.

c) colla condonazione,

In quanto la pena decretatagli sarà stata condonata, la condonazione sortirà l'effetto medesimo come il gastigo sofferto.

§. 206.

d) colla prescrizione.

Colla prescrizione si estingue il delitto, e la pena, quando il Reo contando dal giorno del commesso delitto non vienne sottoposto ad inquisizio-

zione entro il tempo stabilito dalla Legge presente.

§. 207.

Il tempo di questa prescrizione resta determinato Tempo prefisso.

a) a vent'anni per i delitti pe'quali è stabilita la pena di Carcere perpetuo :

b) a dieci anni per quelli, che secondo la Legge dovevano condannarsi dai dieci a vent'anni di Carcere; ed a cinque per tutti gli altri delitti.

§. 208.

La prescrizione però libera soltanto quegli:

a) che non tenga tutt'ora presso di se alcun profitto proveniente dal delitto, e

b) che in quanto la natura del delitto, e la capacità del delinquente lo abbiano permesso siasi prestato all'indennizzazione del danneggiato,

c) che non si sia assentato da questi Stati,

d) che non abbia commesso ulterior delitto nel tempo fissato alla prescrizione.

§. 209.

§. 209.

Effetto. L'effetto della prescrizione è che per il commesso delitto non possa più aver luogo inquisizione nè pena.

§. 210.

Nei delitti per i quali è determinata la pena di morte, la prescrizione non libera dall'inquisizione, nè dalla pena; se però dal tempo del commesso delitto sarà decorso lo spazio di vent'anni, e si verificheranno le condizioni accennate nel §. 208. dovrà applicarsi il disposto dal §. 431 della seconda Sezione.

SEZIONE SECONDA

DELLA

PROCEDURA LEGALE

CONTRO

I DELITTI.

Capo primo
Della giurisdizione Criminale.

§. 211.

In tutti que' casi, che nella prima Sezione di questo Codice penale vengono dichiarati per delitti, debbono esercitare la giurisdizione Criminale quelle Autorità, cui secondo la costituzione di ogni Provincia spetta di procedere, e di giudicare nelle materie Criminali. Queste Autorità vengono nel presente Codice denominate Giudizj criminali. A chi spetti la giurisdizione sopra i delitti Criminali ?

§. 212.

Ogni Giudizio criminale esercita la sua giurisdizione sopra tutto il suo Distretto. Non avrà più luogo pertanto veruna eccezione, nè riguardo a Comunità, nè riguardo ai singoli Individui esistenti nel circuito del rispettivo Giudizio criminale, se non in quanto verrà nel presente Codice espressamente eccettuato. Estensione della medesima.

§. 213.

In che consista?

L'esercizio della giurisdizione importa l' obbligo d' inquirere contro li delitti, rintracciare i Delinquenti, e procedere legalmente contro di essi.

§. 214.

Effetto della medesima in generale.

Ognuno citato innanzi il Giudizio criminale del Distretto in cui si trova, è tenuto a comparire, a rispondere alle interrogazioni, che gli verran fatte, ed a conformarsi a quanto gli sarà dal medesimo precettato.

§. 215.

Dovrà esercitarsi a) ex officio, b) con prontezza,

Il Giudizio criminale dovrà esercitare la sua giurisdizione per dovere d' uffìcio (ex Officio), e con particolar sollecitudine e prontezza. Tutte le altre Superiorità dovranno prestare l' immediata loro assistenza a richiesta del medesimo.

§. 216.

c) da Giudici approvati, e non altrimenti.

L' esercizio della giurisdizione non potrà affidarsi, che a quegli Individui, che avranno provato di avere l' età di anni 24. compiti, di essere di buona, e morigerata condotta, d' aver appresa la giurisprudenza, d' aver acquistata una sufficiente pratica nelle materie criminali, e che avranno riportato il Decreto di abilitazione dal Tribunale d' Appel-

lo,

lo, dopo un rigoroso esame sulle materie contenute in questo Codice. Chiunque dopo questo esperimento sarà dichiarato abile, dovrà prestare innanzi il Tribunale d' Appello il giuramento, che: nell' occasione, che gli venisse affidata la giurisdizione criminale, amministrerà la giustizia secondo il dettame delle Leggi.

§. 217.

Condizioni ulteriori.

Ogni Giudizio criminale dovrà avere un numero di Fanti, e di Carceri proporzionato all' estensione del suo distretto, mantenere le Carceri nello stato prescritto dalla Legge, e provvedere generalmente a tutto ciò, che può essere necessario alla retta amministrazione della giustizia affidatagli. Non sarà però permessa l' esposizione di alcun segno giurisdizionale, ossia contrassegno di supplizio, o di luogo a tal uso destinato.

§. 218.

A qual giudizioCriminale appartenga la verificazione del fatto?

Il prendere cognizione del fatto, e il rilevarne le circostanze spetta per dovere d' uffizio a quel Giudizio criminale, nel di cui Distretto è stato commesso il delitto.

§. 219.

§. 219.

A qual giudizio spetti la procedura contro l'imputato?

La procedura contro una persona imputata di un delitto, spetta a quel Giudizio criminale, nel di cui distretto essa si ritrova.

§. 220.

Se entro lo Stato sul confine di due giudizj criminali viene commesso il delitto, o fermato chi n' è imputato, avrà luogo il diritto di prevenzione.

§. 221.

Eccezioni.

Da quanto è stato prescritto negli antecedenti §§. 219 e 220. sono eccettuati i casi seguenti:

1) Un Individuo attualmente addetto al R°. Servizio, un membro degli Stati della Provincia, una persona nobile, un membro di stato ecclesiastico della Cristiana Religione, un membro matricolato di un' Università, o di un Liceo dello Stato, se verrà arrestato come imputato di qualche delitto dovrà esser consegnato al Magistrato della Capitale di quella Provincia, nella quale sarà stato arrestato, perchè vi venga processato, e sentenziato.

2) L'imputato di delitto di alto tradimento dello Stato, di falsificazione di Carte di credito pubblico, di

di falsificazione di Monete, dovrà essere consegnato al Giudizio criminale della Capitale della Provincia, nella quale sarà stato arrestato per esser ivi legalmente processato.

3) Le persone appartenenti ad un Corpo militare dello Stato, qualora vengano artestate per qualche delitto, dovranno esser consegnate al Comando militare più vicino.

4) I Ministri esteri, e le persone propiamente spettanti alla Missione Diplomatica dovranno trattarsi secondo il diritto delle genti, e non sono soggetti alle autorità del Paese. Anche i loro domestici, e le persone di loro servizio, qualora siano sudditi immediati di quella Potenza, cui appartiene il Ministro, non soggiacciono alla giurisdizione ordinaria. Qualora pertanto nascesse a carico di questi qualche emergenza, dovrà bensì la superiorità assicurarsi della persona dell' imputato, ma darne immediatamente notizia al Ministro, acciò egli possa prendere in consegna l' arrestato.

5) Quegli, che fugge dalla Giurisdizione di un Giudizio criminale, che lo fa inseguire, venendo arrestato, dovrà rilasciarsi al Giudizio, che lo insegue, qualunque sia il luogo, ove venga raggiunto in questi Stati.

6) Quegli, che per causa di delitto sarà stato citato per Editto, e sia stato fermato nella Giurisdizione di un altro Giudizio criminale, dovrà essere consegnato a quel Giudizio, dal quale emanò l'Editto di citazione.

§. 222.

Responsabilità per negligenza di dovere di uffizio.

Poichè l'amministrazione della Giustizia punitiva vien particolarmente affidata ai Giudizj criminali per l'oggetto importante di conservare la pubblica sicurezza, così ogni trascuranza in officio sarà soggetta ad una rigorosa responsabilità. Qualora pertanto risulti, che un Delinquente siasi sottratto alla giustizia punitiva per lentezza, o inerzia del Giudizio criminale, questo sarà non solo tenuto a risarcire quelli, che colla fuga del Reo, e dell'imputato avessero perduti i mezzi di conseguire la loro indennizzazione, ma dovrà altresì rifundere tutte quelle spe-

spese, che potesse per tal causa aver incontrato un altro Giudizio criminale. L'Individuo poi, a di cui carico speciale cadesse la colpa di tal lentezza, verrà punito particolarmente.

§. 223.

I Giudizj criminali sono subordinati al Tribunale d'Appello della Provincia, nella quale si trovano, e questo è soggetto al Tribunale supremo di giustizia. Dipendenza de'Giudizj criminali.

§. 224.

In alcuni casi particolari è autorizzato il Tribunale d'Appello a sostituire all'ordinario Giudizio criminale un altro Giudizio per delegazione, e ciò quando vi fossero dei rapporti fra l'incolpato, ed il Giudizio criminale, o gli Individui, che lo compongono; o quando una connessione di oggetto per se richiedesse un sollecito, ed esatto esaurimento, che fosse incompatibile colle circostanze dell'ordinario Giudizio criminale; o quando finalmente qualunque altro motivo importante esigesse somigliante disposizione. Facoltà del Tribunale superiore di delegare un altro Foro, in vece dell' ordinario.

§. 225.

Qualora un Giudizio criminale si arrogasse la giurisdizione sopra qualche Imputato, che dietro la norma prescrit- Conseguenze derivanti dall'eccesso ne'Li-

miti di giurisdizione. ta da questo Codice dovesse spettare ad un altra Giurisdizione, gli atti da esso praticati saranno invalidi, e nulli. Dipenderà soltanto dal Tribunale superiore il determinare in quanto possano ritenersi per operativi quelli, che fossero già stati mandati ad esecuzione.

Capo Secondo

Dell'investigazione del Delitto, e della verificazione del fatto.

§. 226.

Motivi per l'investigazione del delitto.

Il Giudizio criminale sarà in obbligo di esercitar la sua giurisdizione ogni volta, che per mezzo della vociferazione, di denunzie, e della scoperta in qualunque modo da esso medesimo fatta venga in cognizione essersi commesso qualche delitto nel di lui Distretto.

§. 227.

Vociferazione, e fama pubblica.

La vociferazione, ossia fama pubblica, si propaga colla comunicazione, ma non lascia di avere una causa, ed un primo autore. Nasce quindi il dove-

vere nel Giudizio criminale di farsi rendere ragione da quegli, per cui mezzo gli pervenne notizia del vociferatosi delitto, e di seguire le traccie di questa vociferazione di bocca a bocca, fino alla prima origine, per convincersi possibilmente della verità o della falsità di essa.

§. 228.

Il Giudizio criminale è in diritto di esigere da tutte le Superiorità, e dagli uffizj esistenti nel suo Distretto, che gli vengano giusta il dover comune denunciati i delitti da essi medesimi scoperti, o in qualunque altro modo venuti in lor cognizione. Denunzie. A chi ne spetti l'obbligo.

§. 229.

Chiunque abbia notizia di un delitto commesso, quand'anche non abbia l'obbligo di denunciarlo per incumbenza d'ufficio, è autorizzato a portarne la denunzia al Giudizio criminale, oppure alla Superiorità più vicina. Il Giudizio criminale è per conseguenza nell'obbligo di accettare ogni denunzia che gli pervenga. Diritto di denunziare.

§. 230.

La denunzia dovrà regolarmente contenere una precisa notizia del fatto, su cui cade la denunzia stessa, non Tenore della denunzia.

che

che il nome, carattere, ed abitazione del Denunziante. Questi però potrà pretendere, che il di lui nome rimanga celato, eccettuato il caso contemplato dal §. 188. di questo Codice.

§. 231.

Effetto della denunzia anonima.

Se perverrà al Giudizio criminale una denunzia anonima, ma che contenga precise circostanze indicanti la probabilità del delitto, che vien denunciato, potrà il Giudizio criminale passare a rilevare la verità delle medesime.

§. 232.

Fondamento per passare alla verificazione del fatto.

In qualunque modo venga in cognizione il Giudizio criminale di un delitto commesso entro il suo Distretto, o ne abbia fatto esso medesimo la scoperta, dovrà sempre ed indilatamente passare a rilevare legalmente il fatto, e lo stato della cosa.

§. 233.

Scopo di questa verificazione.

Lo scopo di questa verificazione si è di accertarsi così dell'esistenza del delitto, e di venire in chiaro quanto sia possibile di tutto ciò, che possa servire all'ulteriore procedura.

§. 234.

Oggetto della verificazione in generale.

Ottenutasi la certezza del fatto commesso, si dovrà proseguire accura-

ratamente il filo delle rilevate circostanze per riconoscere,

a) se il fatto sia delitto?

b) da quali circostanze aggravanti, o mitiganti sia esso accompagnato?

c) per scuoprirne i Rei se sono tutt'ora ignoti;

d) per rinvenire fra queste circostanze anche quelle, che come indizj guidano a scuoprire l'autore, o i correi, e complici, e chiunque altro abbia contezza del fatto;

e) per rinvenire quelle, che servir possono di pruova per la sussistenza, o insussistenza del delitto;

f) finalmente per determinare la quantità del danno recato dal delitto, seppur si tratta di un danno, che ammette risarcimento.

§. 235.

La verificazione del fatto deve intraprendersi dall'Individuo destinato all'Amministrazione del Giudizio criminale. Nel caso però che nell'epoca, in cui giunge la denunzia, esso fosse assente, o altrimenti impedito, vi supplirà quell'Impiegato già stabilmente destinato, nel quale concorrano li necessari requisiti di abilità, onde

Da chi debba essa intraprendersi?

onde sperar si possa una procedura diretta a conseguire lo scopo.

§. 236.

Ne'casi urgenti, in cui per la distanza del Giudizio criminale non potesse eseguirsi l'investigazione, con quella sollecitudine, senza la quale mancherebbe l'occasione opportuna di eseguirla, si muterebbe la qualità delle circostanze, e verrebbe arenata la procedura, incumberà l'obbligo di rilevare il fatto alla Superiorità del luogo, ove sarà stato commesso il delitto, o portata la denunzia. Fra le diverse superiorità spetterà a quella, che è specialmente destinata a vegliare sulla tranquillità, buon ordine, e pubblica sicurezza, col carico di rimetter poscia tutti gli atti al competente Giudizio criminale.

§. 237.

Sia il Giudizio criminale, sia la Superiorità locale, che si occupi nell'intraprendere la verificazione del fatto, dovranno sempre intervenire due Individui del Giudizio criminale, o due probe persone chiamate a tale oggetto.

§. 238.

§. 238.

Se il delitto ha lasciate alcune traccie, e segni in qualche luogo, o nella persona offesa; la visita, o perquisizione dovrà farsi mediante un'ispezione oculare sul luogo, o sulla persona stessa.

Luogo, ove rilevare le circostanze del corpo di delitto permanente.

§. 239.

Si avrà quindi cura, che in pendenza della denunzia al Giudizio criminale, e prima che non sia fatto l'atto legale di visita, si conservino le traccie, ed i segni, che possano schiarire la vera qualità del fatto, e in quanto è possibile senza pericolo di un danno maggiore, si lascino nello stesso stato, in cui si trovarono all'atto dello scoprimento del delitto.

Precauzione per conservare le traccie, o segni.

§. 240.

Se per rilevare dalle traccie, e dai segni di un delitto il vero suo stato, occorrono cognizioni scientifiche, o dell'arte, si dovrà chiamare un perito del mestiere, e qualora sia possibile, senza un rimarchevole ritardo, anche due.

Quando si debbano chiamare i Periti.

§. 241.

Se la persona assunta in perito sarà giurata, gli si dovrà rammentare, che

Giuramento di essi.

che essa sotto l'obbligo del suo giuramento deve esaminare accuratamente l'oggetto per il quale è assunta, ed accennare con verità, e precisione le ciscostanze, che al Giudizio criminale importa di sapere; se poi non fosse persona giurata, le si dovrà far prestare il giuramento dietro queste viste.

§. 242.

Oggetti speciali da rilevarsi ne'casi di lesioni, e ferite corporali.

Qualora una persona sia stata offesa, ferita, od uccisa, l'offeso, ferito, od ucciso dovrà essere visitato con tutta l'accuratezza; si rileverà, e si descriverà sì il numero, che la qualità delle lesioni, o ferite; aggiungendo, se, ed in quanto ogni lesione, o ferita possa esser pericolosa o mortale; individuando per quanto sarà possibile lo strumento, col quale sarà stata fatta la lesione, ferita, od arrecata la morte, dichiarando anche, se la morte sia stata una conseguenza necessaria del fatto, oppure abbia avuto causa da circostanze accessorie, od anche estranee; rimarcando il grado della violenza impiegata, o della crudeltà manifestata, in quanto si potrà rilevarlo dalle traccie rimaste.

§. 243.

Ne'casi di lesioni recate alla proprietà.

In que'delitti, ne'quali fu arrecato, o s'intraprese di recare con violenza o dolo un danno alle sostanze, si dovrà prendere un'esatta cognizione della qualità, e grado della adoperata forza, o dolo, e de'mezzi impiegativi; l'informazione dovrà estendersi anche a rilevare la quantità del danno cagionato. Si dovrà nel tempo stesso investigare, se il delitto abbia potuto commettersi da un solo reo, o se dalle circostanze risulti, che possa esservi stato da altri coadjuvato, ed in qual modo.

§. 244.

Cautela in caso di rinvenuti strumenti.

Gli strumenti, con cui è stato commesso il delitto, gli oggetti materiali del medesimo, gli effetti rubati, o rapiti, che si rinvenissero, quelli, che fossero trovati nel luogo del commesso delitto appartenenti all'autore del medesimo dovrannosi rilevare in elenco dal Giudizio criminale all'atto della perquisizione, e prendersi sotto custodia per quanto sia possibile, facendone un'esatta descrizione pezzo per pezzo, e rilasciandone la ricevuta a chi n'era in possesso.

§. 245.

Modo di rilevare i delitti, che non lasciano traccie o segni.

Se la qualità del delitto non ammette un'ispezione oculare, l'investigazione del fatto potrà farsi bensì nel luogo ordinario del Giudizio criminale, ma dovranno però rilevarsi con eguale esattezza tutte le circostanze relative, e coincidenti col medesimo; esaminandosi a tal fine le persone accennate nel §. 248. nel modo dalla Legge prescritto.

§. 246.

Modo di registrare a Protocollo lo stato del fatto rilevato.

Sulla investigazione del fatto praticatasi o mediante l'ispezione oculare, o con qualunque altro modo si deve erigere un Protocollo. Questo enuncierà nel suo ingresso la causa, che diede luogo alla investigazione, indi vi si enuncieranno tutte le circostanze emerse, o rilevate nell'atto dell'investigazione, osservando per quanto è possibile la serie progressiva di esse.

§. 247.

Siccome l'ordine del Protocollo esige, che vi si abbiano a rilevare gli oggetti, che a norma del §. 244. furono presi sotto custodia giudiziale, così vi si dovrà annettere la specifica fattane non meno, che la descrizione

avu-

avutane dal Perito, circa lo stato, in cui fu ritrovata la cosa. Se il Perito volesse di preferenza farne il rapporto a voce, si dovrà registrarlo al medesimo Protocollo parola per parola, ed egli dovrà apporvi la sua sottoscrizione.

§. 248.

Esame de' Testimoni.

Subito dopo si esamineranno dettagliatamente tutte quelle persone, dalle quali si può probabilmente promettersi una precisa informazione intorno alle circostanze del fatto, o allo scoprimento dell'autore; e così pure dovrà circostanziatamente esaminarsi quello, che dal commesso delitto risentì qualche danno. Le loro deposizioni saranno ricevute a Protocollo, e per l'esame diquelli, che si trovassero sotto di un altro Giudizio criminale, si rilasceranno le necessarie ricerche.

§. 249.

Preventiva ammonizione.

Chiunque viene per tale oggetto assunto ad esame dovrà essere preventivamente ammonito: ch'egli rifletta bene a quanto è per deporre, che dica la pura verità, che per conseguenza non ecciti mal fondato sospetto, nè ingrandisca le imputazioni; come

pure

pure non passi sotto silenzio veruna delle circostanze, che fosse a di lui scienza, nè cerchi di diminuire i veri rapporti.

§. 250.

Interrogatorj Generali.

Gli veranno quindi proposti gl'interrogatorj generali per risapere il suo nome, cognome, l'età, il luogo della sua nascita, la sua Religione, la sua condizione, e quanto potrà essere necessario di rilevare relativamente alla di lui persona, a tenore delle circostanze.

§. 251.

Interrogatorj speciali.

Nel caso che si abbiano a costituire domestici, od altre persone, che possono deporre intorno al fatto accaduto, convien regolarsi dietro le circostanze particolari, che avranno accompagnato il delitto commesso. Le interrogazioni di regola generale, dovranno darsi per modo, che l'interrogato non venga dalle medesime condotto a deporre circostanze singole ed isolate; ma che gli apran l'adito a raccontare tuttociò che è a di lui notizia, coll'avvertenza solamente di procurare colle interrogazioni speciali di far integrare, ciò che mancar potesse alla perfezione del racconto

fat-

fatto dal costituito. Si dovrà poi sempre indagare dalla bocca dell'interrogato il modo, col quale egli venne in cognizione di quanto depose.

§. 252.

Interrogatorj speciali per il danneggiato.

Quegli che sarà stato danneggiato dal delitto commesso dovrà essere esaminato sopra quanto siegue:

a) in che consista l'oggetto, e la vera somma del danno.
b) in qual modo siagli stato recato il danno.
c) cosa egli abbia fatto dal canto suo per evitarlo.
d) cosa egli possa addurre per l'ulteriore indagine, o conseguimento della sua indennizzazione.

§. 253.

Se il vero ammontare del danno non si può rilevare dalla deposizione del danneggiato per essere questi assente, imbecille, o per qualunque altro ostacolo, oppure avendosi motivo di sospettare, che esso ne esageri la manifestazione; come in que'casi, ne' quali la differenza, e diversità del danno abbia rapporto sulla differenza, e qualificazione del delitto, si dovrà rilevare il vero valore, coll'esame di quelle persone, che hanno cognizione dell'

dell'oggetto, su cui cade il danno; oppure col mezzo di stimatori imparziali, in quanto lo permettano le circostanze.

§. 254.

Confetma della deposizione de' testimonj,

Non solo a quello, che dal delitto risentì danno, ma anche ad ogni altro Testimonio, che nella investigazione depose qualche cosa relativa al fatto, dovrà venir riletta a chiara voce la sua deposizione, quale fu registrata in Protocollo, col ricordo, che deve anche corroborarla col giuramento.

§. 255.

I rilievi, che all'atto della lettura venissero fatti dal Testimonio, si dovranno aggiungere al Protocollo, e l'esaminato dovrà sottoscrivere la deposizione in tal modo compita; se esso non sapesse scrivere, dovrà apporvi un segno di propria mano, e questo dovrà essere autenticato dalla sottoscrizione di due altri Testimonj espressamente a tal fine chiamati.

§. 256.

con giuramento.

Poscia si farà prestare al Testimonio il giuramento d'aver egli deposto sinceramente e conformemente alla pura verità. Ostando però al Testimo-

timonio alcuna delle eccezioni espresse da questo Codice, il giuramento dovrà essere ommesso, o diferito almeno sino a che non sia ulteriormente schiarita o tolta l' eccezione.

§. 257.

Il Protocollo così compito verrà riletto interamente agli Assessori, che avranno assistito alla perquisizione del fatto. Se avranno a rimarcarvi qualche cosa, se ne farà l'aggiunta come osservazione, senza correggere il Testo; e il Protocollo del pari, che ogni allegato annessovi dovrà essere da tutti sottoscritto. *e colla sottoscrizione del Protocollo.*

Capo terzo

Dell' investigazione del commesso delitto, e della imputazione legale.

§. 258.

Nessuno potrà essere chiamato a discolpa per un delitto se non vi concorreranno indizj legali sopra li quali deve essere fondata l'imputazione. *Fondamento per investigare contro una determinata persona.*

§. 259.

Nozione sugl' indizj legali.

Indizj legali chiamansi quelle circostanze, le quali costituiscono una tale connessione fra il delitto, ed una persona, che dietro una imparziale ponderazione renda verosimile, che quella stessa persona abbia commesso il delitto.

§. 260.

Fonti dai quali si possono derivare indizj legali.

Siccome dall' inquisizione su di un fatto già noto emergere possono indizj legali, che conducano allo scoprimento dell' autore; così all' opposto dalle circostanze relative ad una persona potranno pure scaturire indizj legali di un delitto dalla medesima commesso, sebben tutt' ora ignoto, purchè queste siano di natura tale, che secondo tutta la verosimiglianza abbiano relazione soltanto col delitto.

§. 261.

Indizj prossimi, e remoti.

Secondo, che dalle circostanze, avuto riguardo all' ordinario corso delle cose, più o meno stretta risulterà la connessione tra il delitto commesso, e la persona indiziata, più vicini, o più remoti si riterranno gli indizj contro la medesima militanti.

§. 262.

§. 262.

Si riterrà prossimamente indiziato quegli che, Indizj prossimi comuni;

a) spontaneamente si sarà denunziato avanti la Superiorità come autore del fatto,

b) che avrà esternato una viva animosità contro il danneggiato, ed abbiagli minacciato il male poscia avvenutogli,

c) che abbia prima del fatto manifestata la disposizione di commetterlo, o che poscia abbia egli narrato o confessato d' averlo commesso,

d) quegli, che sul luogo, e nel tempo del commesso delitto siasi veduto occupato in operazioni connesse, o relative al delitto, o suo compimento,

e) quegli presso del quale si saranno trovate lettere, o scritti di altra sorte, dal di cui senso ovvio, e naturale si rilevi, ch' esso sia l'autore del delitto,

f) quegli, che con simulazione, o raggiro siasi studiato di allontanare da se il sospetto del commesso delitto, o di farlo cadere su altri,

g) quegli, che abbia cercato dei mezzi, od abbiasi procurati od ordinati dei strumenti, che hanno un immediato rapporto col delitto commesso, o col modo di eseguirlo,

h) quegli presso cui si saranno trovati strumenti tali, che non potessero servire alla di lui professione, ma fossero invece atti ad eseguire il delitto commesso,

i) od altri effetti portanti visibilmente i caratteri, o segni del delitto,

k) o che derivano dal delitto medesimo,

l) quegli, che avesse già commesso un egual delitto, ed accompagnato dalle medesime speciali circostanze, che concorrono di nuovo nel caso di cui si tratta,

m) quegli, che subito dopo il fatto, o la di lui divulgazione siasi dato alla fuga, senza che di questa appaja altra causa,

n) quegli col quale concordasse esattamente la pubblicata descrizione de' connotati personali.

§. 263.

In que' delitti, che hanno per base, o causa movente la cupidigia di appropriarsi la roba altrui si avranno per speciali indizj legali i seguenti: Speciali nei delitti di cupidigia;

a) quando alcuno, altronde di cattiva fama, faccia delle spese, oltrepassanti le forze del proprio stato,
b) quando faccia vedere, o spenda monete della qualità, o specie di quelle, che siano state rubate o rapite,
c) quando un vagabondo, od altri di una classe sospetta abbia seco, od offra alla vendita effetti, il di cui possesso legittimo è apertamente incombinabile colle circostanze proprie.

§. 264.

Un prossimo indizio legale del delitto d' infanticidio, scaturirà dalla combinazione delle seguenti circostanze, cioè: quando sia seguito un improvviso rimarchevole cambiamento del corpo, senza che appaja la Creatura, che ne doveva essere la causa, e che dalla visita, da queste circostanze occasionata, siasi rilevata la certezza di un parto poc' anzi accaduto. d' infanticidio.

§. 265.

§. 265.

Quando la manifestazione fatta da un complice,

La manifestazione di un complice si riterrà per indizio prossimo legale, allora soltanto, quando venga fatta spontaneamente dal correo, senza che siaglisi fatto alcun cenno determinatamente della persona, e che venga la denunzia stessa accompagnata da circostanze, che furono verificate nel progresso dell'inquisizione.

§. 266.

quando fatta da un'altra persona nota,

Acciochè una Denunzia vocale, od in iscritto portante il nome del Denunziante formar possa un indizio legale contro dell' imputato, dovrà esser accompagnata da circostanze, che abbiano relazione coll' autore del delitto.

§. 267.

o quando fatta da una persona ignota formi un indizio legale?

Sull' appoggio di una Denunzia anonima, od anche sottoscritta da una persona non conosciuta, o che non si rinvenga, non si potrà mai procedere contro d' alcuno. Nel caso però, che la denunzia contenesse circostanze tali, atte per se stesse a formare un indizio legale, e che queste realmente siano risultate vere nell' atto dell' investigazione del fatto, allora si potrà in forza di questi indizj procedere all' inquisizione contro quello, che fu disegnato nella denunzia anonima come autore del delitto.

§. 268.

§. 268.

Il linguaggio confuso, ed interotto, il cambiarsi di color nel volto, il tremore, o qualsisia altro esterno segno di trepidazione, un' indole fiera, la parentela, o famigliarità con delinquenti, e simili circostanze, che sono un' incerta scorta d' interpretare, e conducono a vaghe sospicioni, non possono per se ritenersi come indizj legali, benchè avvalorino la verosimiglianza dell' imputazione, qualora siano congiunte con circostanze, che si riferiscano al fatto medesimo.

Indizj amminicolativi.

§. 269.

Li suespressi, ed altri prossimi indizj bastano da se soli per fondare legalmente un' imputazione. Ma potranno bastare anche i rimoti per appoggiare un' imputazione legale, quando essi concorrano in maggior numero, in una sola persona, e vi concorrano per modo, che ne risulti una connessione fra essi, senza che la medesima venga infievolita da alcuna circostanza ripugnante.

Indizj remoti, e valore di essi.

§. 270.

Ogni indizio diverrà di regola generale più urgente, ed il sospetto, per se debole, diverrà maggiore, quando l' in-

l'incolpato sia persona di cattiva fama, cui a ragione possa attribuirsi il commesso delitto.

§. 271.

Esatta verificazione degli indizj mediante l'esame di Testimonj.

Se vi saranno perciò de'legali indizj contro una determinata persona, si dovrà rilevare con tutta l'esattezza possibile la verità di tutte le circostanze, dalla quale scaturiscono gl' indizj, e verificare indubitatamente ciò, che serve di fondamento all'incolpazione. A questo fine non si lascerà intentato alcun mezzo, che possa servire alla verificazione di queste circostanze, esaminando le persone, che hanno cognizione di esse, o notizia, ed impiegando ogn'altra convenevole ricerca per riuscirvi come fu prescritto nel precedente Capitolo per lo scoprimento del delitto.

§. 272.

mediante perquisizione in casa.

Se dalle informazioni rilevatesi emerge con fondato sospetto, che presso l'incolpato si trovino oggetti, che abbiano rapporto col delitto, e che si possano scoprire dei contrassegni di tal sorta, si dovrà in di lui presenza, ovvero in presenza del Capo di famiglia visitare la sua abitazione, gli effetti, e i ripostiglj, e in caso che il

bi-

bisogno lo richiegga, si dovrà fare la visita anche al di lui vestiario, o alla persona medesima. In questo caso non si potrà però trascurare la necessaria decenza, e circospezione, e la precauzione non meno, perchè il visitato abbia a soffrire il meno possibile nella riputazione, e buona fama, ed affinchè non venga turbata la quiete domestica, se non in quanto sia indispensabile per la conservazione della pubblica sicurezza, e per l'esatto adempimento delle incumbenze d'ufficio, che vi hanno rapporto.

§. 273.

Nel caso, che alcuno fosse aggravato da qualche indizio legale, ma apparissero altresi delle circostanze, che ne infievolissero gli indizj stessi, si dovranno queste prendere in esame con eguale esattezza. Nel caso poi, che militando contro di alcuno un fondato sospetto di delinquenza, si fossero indagati diligentemente gli indizj contro del medesimo insorti, e si fosse indi rilevata l'insussistenza del concepito sospetto, si dovrà tralasciare immediamente l'inquisizione contro di esso.

mediante investigazione delle circostanze, che escludono il delitto, o ne sgravano l'imputato.

§. 274.

§. 274.

Valore delle deposizioni dei Testimonj.

Per confermare la legalità d'un indizio, non si richiede sempre, che esso venga comprovato da due Testimonj superiori ad ogni eccezione, ovvero dall'ispezione giudiziale, basterà anche un solo testimonio degno di fede, sia egli il dannegiato stesso, od un terzo, purchè la di lui testimonianza percuota l'attualità del fatto medesimo, o le circostanze del fatto, che fossero necessariamente con esso congiunte.

§. 275.

Cooperazione delle Superiorità politiche, per scoprire i delinquenti.

Se per la distanza del Giudizio criminale dal luogo della dimora de'Testimonj, che dovrebbero essere assunti ad esame, fosse a questi gravoso il recarvisi, o vi si frapponesse qualche altro impedimento che apportasse ritardo al sollecito esaurimento dell'affare, incumberà all'Ufficio criminale di richiedere quella Superiorità politica, cui spetta la conservazione dell'ordine, e della sicurezza pubblica, perchè si presti a rilevare gl'indizj, che gli verranno additati.

§. 276.

Essendo lo scoprimento sollecito de'Delinquenti uno de'mezzi più utili,

ed

ed importanti per conservare la comune sicurezza, tutte le Superiorità politiche saranno tenute di cooperare a questo scopo. S'ingiunge pertanto a qualsisia Superiorità, Giudizio, ed Ufficio di comunicare al Giudizio criminale, od alla sovracitata Superiorità politica del suo distretto, sulla prima notizia del commesso delitto, tutti gli indizj, che condur potrebbero allo scoprimento del Delinquente, o quelle circostanze tutte, che servir possono per giungere ad avverare tali indizj.

§. 277.

In questi casi, e generalmente, quando la Superiorità politica venisse in cognizione di un commesso delitto, dovrà, senza punto aspettare la richiesta del Giudizio criminale indagare secondo il metodo prescritto gl'indizj, e consegnare l'operato al Giudizio criminale, il quale avrà poi l'obbligo di rettificare le mancanze, qualora ve ne fossero incorse.

§. 278.

Mezzi riprovati per avvalorare l'imputazione.

A niun Giudizio criminale, od altra delle Superiorità politiche sarà permesso, o per essi medesimi immediatamente, o mediatamente per mezzo di persone a ciò segretamente incaricate, d'in-

d'indurre in qualsisia maniera qualcuno, che già si fosse reso sospetto, a metter ad esecuzione la sceleraggine divisata, a compier l'intrapreso delitto, od a farne la ripetizione, ad oggetto di ottenere per tal modo indizj, e pruove più stringenti contro dell'Autore. Per tutte queste istigazioni, e per tuttociò, che ne potesse risultare dovrà il Giudizio criminale, o la Superiorità chiamarsi alla più severa responsabilità, e assoggettarsi a gastigo.

§. 279.

Conseguenze di un imputazione trovata priva di fondamento.

Quanto importa alla comune sicurezza l'indagare i delitti per scoprirne gli autori, altrettanto importar deve alle pubbliche cure il proteggere la buona fama di coloro, che per una sventurata combinazione di circostanze fossero caduti in sospetto di aver commesso qualche delitto. Epperò se alcuni apparenti indizj avessero fatta nascere una investigazione contro alcuno, senza che questi dal risultato della medesima venissero confermati, si dovrà a di lui richiesta rilasciargli per sua quiete, e giustificazione una testimonianza d' uffizio.

§. 280.

§. 280.

Facoltà di far constare per via di processo della propria innocenza.

Quegli parimenti, cui importa che venga posto in chiaro, od una vociferazione contro di esso insorta, od una denunzia fatta dinanzi a qualche Superiorità, od un sospetto comunque eccitatosi contro di esso, che siasi reso colpevole di qualche delitto, avrà il diritto di domandare una regolare inquisizione sul delitto, che gli viene imputato, sia per non perdere nel frattempo le pruove atte alla sua giustificazione, sia, che non voglia, che rimanga a di lui carico un pari sospetto. In tal caso il Giudizio criminale sarà tenuto d'incominciare l'inquisizione secondo l'ordine generalmente prescritto quand'anche non credesse sufficienti gl'indizj già noti, e dovrà finalmente esaurita l'inquisizione, rilasciare all'Inquisito l'attestazione d'ufficio.

Capo quarto

Dell'arresto, e del costituto sommario dell'Incolpato.

§. 281.

Motivi e fondamenti dell'arresto.

Quegli che è indiziato legalmente come reo di un delitto, o che fu sorpreso in attualità del delitto stesso, dovrà esser posto nelle Carceri destinate dal Giudizio criminale alla custodia degli Inquisiti.

§. 282.

A chi ne spetti l'esecuzione.

Il Delinquente, che verrà sorpreso nell'attualità del delitto, dovrà essere arrestato da qualunque Superiorità, che lo abbia sorpreso, o cui venga presentato, e verrà indi immediatamente consegnato al Giudizio criminale, od a quella Superiorità, cui in quel luogo spetta la vigilanza sul buon ordine, e pubblica sicurezza, acciò questa l'inoltri al Giudizio criminale.

§. 283.

Se l'imputazione si fonda sopra indizj legali, sarà obbligo della Superiorità, che ha l'ispezione del buon ordine, e della sicurezza di quel luogo, ove emergo-

gono gli indizj, di carcerare l' incolpato se egli si trova nel suo distretto, o di rilasciarne l' avviso a quella Superiorità, nel di cui distretto egli si trovi, o di inseguirlo fuggitivo, ove se ne abbia la certa traccia, e fondata speranza di raggiungerlo; ed arrestato, che sarà, in uno od altro di questi modi, dovrà consegnarlo immediatamente al Giudizio criminale con tutto ciò, che relativamente al medesimo sarà stato rilevato, ed operato.

§. 284.

Precauzione da usarsi, a) all' atto dell' arresto,

L' arresto e la custodia dell' incolpato dovrà bensi eseguirsi con tutta la cautela per evitarne la fuga, ma altresi perchè il più possibilmente venga risparmiato nell' onore, e nella persona. Sarà soltanto permesso di usare d' una proporzionata forza, quando egli frapponga resistenza all' arresto, o tenti di sottrarsi colla fuga.

§. 285.

b) subito dopo l' arresto.

Tosto, che l' incolpato sarà stato carcerato dal Giudizio criminale, o gli verrà presentato, dovrà il Giudizio criminale

a) depositare a Protocollo la causa dell' arresto, ed accennare gli indizj, che ne formano il fondamento, e

b) inserire una descrizione esatta della figura, e degli abiti dell' arrestato,

c) visitare tutte le parti del vestiario, e tutto ciò, che si trova presso il medesimo sì esattamente per modo, che nulla possa rimanere celato.

§. 286.

Se all' atto della visita si troveranno presso l' arrestato, documenti, denari, o altri metalli, armi, o strumenti atti a procurarsi la libertà, o ad attentar alla propria vita, oggetti di delitto, o contrassegni di esso, dovranno tutte queste cose essere tolte all' arrestato, e conservate dal Giudizio criminale.

§. 287.

Dopo la visita dovrà l' arrestato immediatamente, e senza il menomo indugio essere sottoposto al costituto sommario.

§. 288.

Persone componenti il giudizio criminale per il costituto sommario.

Ad ogni costituto dovranno essere presenti, oltre il Cancelliere giurato, due Uomini probi, ed imparziali come Assessori, e se non saranno giurati, si dovrà far loro prestare il giuramento, che invigileranno, perchè le interrogazioni, e le risposte vengano esattamente registrate, e far possano testimonianza della verità, e legittimità del Protocollo, e che fino al-

la

la pubblicazione della sentenza manterranno il silenzio su tutto ciò che avranno inteso.

§. 289.

Si dovrà incominciare il costituto da un ammonizione seria all' arrestato di deporre la pura verità, per essere questo il di lui obbligo; di evitare ogni raggiro, o mendacio, che lo esporrebbe a gastigo, ed a misura della risultante malizia gli aggraverebbe anche la futura punizione dovutagli per il delitto. Introduzione del costituto.

§. 290.

In seguito si dovrà ricercarlo del suo nome, cognome, e casato, della sua età, patria (Luogo di nascita), e religione, de' suoi genitori; s' egli sia ammogliato, ed in questo caso anche del nome della di lui Consorte e Figli, del suo mestiero o professione, d' onde tragga la sua sussistenza, delle sue facoltà, dell' ultimo suo domicilio, se egli sia stato altre volte carcerato, della causa dell' attuale suo arresto. Interrogazioni generali.

§. 291.

Se ricusasse di rispondere alle domande fattegli, o che dirigesse le risposte ad oggetti totalmente estranei alla domanda, si dovrà rappresentargli di nuovo seriamente, che il di lui ostinato si- Prosecuzione del costituto a) in caso di risposte denegate,

 len-

lenzio, o restio contegno non farà che peggiorare la sua causa. Se ciò non ostante l' esaminato persiste nel silenzio, o nell eludere le interrogazioni, dovrà esser condotto in Carcere.

§. 292.

b) nel caso, che l' esaminato sia negativo.

Se l' arrestato sostenesse asseverantemente d' ignorare affatto la causa del suo arresto si dovrà indicargli il delitto, del quale vien incolpato, in un cogl' indizj, che militano contro di esso, ma soltanto però in quanto ciò sia immediatamente necessario per metterlo in chiaro della imputazione.

§. 293.

Se l' incolpato nega il delitto, che gli vien imputato, si dovrà interrogarlo, sopra di che possa egli fondare la prova della sua innocenza, o specialmente se possa provare, in quanto al tempo, e al luogo, ove fu commesso il delitto, l' impossibilità, che egli ne sia l' autore.

§. 294.

c) nel caso che l' esaminato si rende confesso dell' imputato delitto

Se egli confesserà il delitto, si dovrà senza più interrompere il costituto ricevere la sua deposizione e registrarla a Protocollo per modo, che contenga un circostanziato racconto dell' occasione, e della di lui determinazione a commet-

ter

ter il delitto, ed a portarlo a compimento.

§. 295.

Se l' arrestato confessasse anche delitti, de' quali non esistessero per anche gli indizj, si dovrà tuttavia ricevere a Protocollo la sua confessione integralmente quale egli l' avrà fatta. o di altri delitti;

§. 296.

Se le circostanze del fatto faranno palese, che più persone possano aver presa parte al delitto, si dovrà interrogarlo anche sui complici. d) nel caso di sospetto che abbia complici nel delitto.

§. 297.

Ogni interrogazione, ed ogni relativa risposta del costituito dovrà esser registrata in un Protocollo con numeri progressivi. Modo di registrare a Protocollo il costituto.

§. 298.

È facoltativo al costituito di dettare egli medesimo al Cancelliere le sue risposte. Se egli non si prevale di questa facoltà, il Giudice, o l' individuo del Giudizio criminale dovrà non solo dettare al Cancelliere tutte le risposte date sovra ogni domanda dal costituito in modo ch' esso possa intender chiaramente ogni parola, ma dovrà ritenere altresì le espressioni usate dal costituito. Ogni risposta tosto che sarà stata

scritta al Protocollo, dovrà essere letta al costituito, interrogandolo, se sia in tal modo ben scritta, o gli dovrà essere comunicata a sua richiesta, acciò egli la possa leggere. Se egli richiederà, che vi si faccia qualche cangiamento, lo si dovrà pure registrare a Protocollo nel modo da esso richiesto, ma senza cancellare, o mutare ciò, che prima eravi stato scritto.

§. 299.

Forma del Protocollo.

Ogni foglio del Protocollo dovrà essere sottoscritto dal costituito, e qualora esso non sappia scrivere, dovrà apporre in fine di ciascun foglio un segno di proprio pugno: questa sua sottoscrizione, o segno da esso fatto, dovrà in fine del Protocollo essere confermato dalla sottoscrizione degl' impiegati del Consesso giudiziale, e degli Assessori, che furono presenti al costituto.

§. 300.

Regole generali da osservarsi dal giudice nei costituti sommarj.

Nel costituto sommario non si dovrà entrare nella natura delle risposte date alle proposte interrogazioni, in conseguenza non si avrà da rilevare, se quelle vadan conformi agli indizj, che si hanno; non sarà parimente lecito di metter in bocca all' inquisito le risposte, il minacciarlo, castigarlo, il fargli pro-

mes-

messe od adoperare qualunque altro artifizio, benchè diretto a buon fine, per ridurlo a far una deposizione diversa da quella, ch'egli è disposto a far spontaneamente.

§. 301.

Se il Luogo, ove seguì l'arresto fosse lontano dalla sede del Giudizio criminale, che non vi si potesse tradurre l'arrestato nello spazio di dodici ore, quella Superiorità, cui spetta la vigilanza sul buon ordine, e la sicurezza del luogo, ove seguì l'arresto, dovrà rilevare il costituto sommario secondo la norma suindicata, e far tradurre l'arrestato al Giudizio criminale, trasmettendogli contemporaneamente anche il Protocollo con quegli effetti tutti, che avesse preso in consegna. In questo caso dovrà il Giudizio criminale leggere sull'istante al consegnato quella parte del Protocollo, che riguarda la sua deposizione, interrogarlo se abbia ad aggiungere, o variare alcuna cosa, e rilevare al Protocollo le sue risposte, secondo la forma prescritta ne' §§. 298. e 299.

Quando Costituto sommario spetti alla Superiorità politica?

§. 302.

Se risulterà, che l'arrestato avesse un domicilio stabile, e che non appa-

A quali Superiorità si debba par-

ris-

tecipare l'arresto di alcuno ed il suo costituto sommario?

rissę d'altronde dalla procedura, che la di lui istanza civile sia informata dell' arresto di esso, il Giudizio criminale gliene dovrà fare la partecipazione, acciò essa possa dar i necessarj provvedimenti nel caso, che l'arrestato avesse degli obblighi, o incumbenze personali.

§. 303.

Anche nei casi, ne'quali a norma del prescritto del §. 221. dovrà l'arrestato essere consegnato ad un altro Giudizio criminale, si avrà prima della consegna a costituirlo sommariamente: colla consegna dell'arrestato dovrà eziandio comunicarsi il costituto sommario al detto Giudizio criminale.

§. 304.

Se l'arrestato sarà una persona in pubblico ufficio costituita, un membro di stato ecclesiastico della cristiana Religione, un membro matricolato di qualche Università, o Licèo dello Stato, dovrà il Giudizio criminale, subito dopo il costituto sommario, farne il rapporto alla seconda istanza criminale: sarà obbligo di questa il rendere avvisata la Superiorità, sotto la quale serve l'arrestato, il Vescovo, o il Capo ecclesiastico nella provincia, gli Stati del-

li

la provincia, li Direttori dell'Università, o del Licèo.

§. 305.

Se l'arrestato verrà incolpato del delitto di alto tradimento, della falsificazione di Carte di pubblico credito, o di monete, o di un delitto tale, che per la quantità de' complici possa metter in pericolo la pubblica sicurezza, dovrà il Giudizio criminale far subito un rapporto al Capitaniato del circolo, perche possa compartire li provvedimenti, che si rendessero necessarj, e a tenore delle circostanze inoltrarne anche il rapporto al Governo.

§. 306.

Quando l'accusato debba essere esaminato a piè libero?

Se a) l'imputazione dell'accusato riguarderà un delitto, il quale secondo la Legge potrebbe esser punito colla pena d'un anno al più, e

b) se l'incolpato sarà una persona nota, non sospetta di fuga, e di buona fama, e

c) se non si avrà a temere, che dal rimaner esso in libertà si renda più difficile l'inquisizione; si dovrà risparmiargli la carcerazione, ed incaminare contro di esso l'inquisizione a piede libero; egli dovrà promettere però solennemente al Giudizio criminale di

non

non allontanarsi dal suo domicilio, e di non nascondersi sino a tanto che la pendenza non sia pienamente esaurita.

Capo quinto

Delle Carceri.

§. 307.

Prescrizioni a) circa la separazione degli arrestati;

Gli arrestati dovranno tenersi separati non solo secondo il loro sesso, ma ognuno generalmente per quanto sarà possibile dovrà essere chiuso in una distinta carcere. Principalmente dovranno tenersi separati i sospetti di complicità. A questo fine vi dovrà essere presso ciascun Giudizio criminale un sufficiente numero di carceri proporzionato al suo distretto, e corrispondente all' osservanza di queste prescritte separazioni.

§. 308.

b) circa l'interna qualità delle carceri a possibile sollievo dè detenuti,

Ogni Carcere dovrà essere bastantemente lucida, e ventilata, e sarà per lo meno spaziosa in modo, che l'arrestato vi possa caminare. Dovrà esser inoltre asciutta, monda, e costrutta per regola generale in guisa, che

la

la salute dell'arrestato non vi corra verun pericolo, e che non sia esposto ad un patimento maggiore di quello, che si richiede dalla necessità della di lui custodia, e d'impedirne la fuga.

§. 309.

Le precauzioni generali da praticarsi per la sicurezza delle carceri, in quanto siano compatibili colla loro situazione, e colle altre circostanze, saranno le seguenti — c) circa le necessarie cautele contro la fuga.

a) La finestra per ove passa l'aria, e la luce, non dovrà riguardare una strada pubblica, ma un cortile, o andito, e dovrà esser aperta ad una tale altezza, che nessuno possa dall'esterna parte guardare entro la carcere, nè l'arrestato possa guardare, o corrispondere con gente al di fuori per evitare qualunque abboccamento. All'oggetto poi di prevenire il pericolo della fuga dell'arrestato, o che gli possa essere comunicata veruna cosa, dovrà la carcere essere assicurata medianti strette e solide ferrate.

b) Ove le muraglie non siano bastantemente grosse, od interamen-

te

te asciutte, dovranno essere foderate di grosse tavole.

c) La porta dovrà essere formata di doppie tavole grosse, munita esteriormente da due lastre di ferro, ben assicurate superiormente, ed inferiormente, e da due toppe ben forti. Nel mezzo della porta vi si dovrà formare una piccola apertura, che possa essere chiusa, ed aperta soltanto dalla parte esteriore, acciò per questa si possa qualche volta procurare alla carcere un libero passaggio dell'aria, e per cui possa il Carceriere in ogni tempo osservare l'arrestato senza aprire la porta.

d) Si dovrà a norma del bisogno fornire le carceri di stuffe: queste però dovranno internamente assicurarsi medianti stanghe di ferro, per impedire la fuga dell'arrestato. Nella stessa maniera si guernirà il cammino; e dovrà pur con ogni cautela tenersi ben chiusa l'imboccatura di esse stuffe.

e) Dovrà esservi un letto di tavole, che servir possa all'arrestato per coricarvisi, ma dovrà esser costrutto in modo, che ove il bisig-

sogno il richiegga possa il medesimo esservi legato.

f) Nelle carceri destinate alla detenzione di arrestati pericolosi dovranno trovarsi o pietre del peso di un centinajo almeno, o grossi anelli di ferro incastrati fortemente nella parete oppure nel pavimento, ad effetto di potervi in ogni caso incatenare il carcerato.

g) Ad ogni carcere sarà apposto un numero, perchè si possa conservare un'esatto ordine nella assegnazione, nella visita delle carceri, e nell'adempimento delle altre discipline ad esse relative.

§. 310.

Il modo col quale debb'essere trattato l'arrestato nella carcere, cioè se abbiasi a lasciar libero dai ferri di giorno, e di notte, se debba esser incatenato soltanto la notte al letto di tavole, se gli si debbano sempre tener incatenati i piedi, od anche le mani, o se abbia ad esser incatenato alla grossa pietra, od all'anello, che esister deve nella carcere, si determinerà dal Giudizio criminale secondo la natura delle circostanze. Il Giudizio criminale dovrà aver presente per regola gene-

rale

rale della sua determinazione, che gli arrestati incolpati di un delitto molto grave, che secondo la Legge dovrebb'essere punito colla pena di morte, o col Carcere perpetuo, quelli, che già da più volte soffersero l' arresto criminale, quelli, che avessero tentato di prendere la fuga, debbono essere tenuti in ferri, ed ove il bisogno il richiegga anche legati alla catena. Rispetto poi agli altri arrestati dovrà il Giudizio criminale prender in esame la gravità del delitto, il peso maggiore, e minore degl' indizj, che militano contro l' arrestato, le di lui qualità fisiche, e morali, e la condotta da esso tenuta alla consegna fattane al Giudizio criminale. Si dovrà però sempre ritener per norma, che come non si deve ommettere precauzione veruna, che sia necessaria ad impedire la fuga dell' arrestato, così dev' esser egli risparmiato il più possibile, quando possa esser altronde assicurata la di lui persona.

§. 311.

Se durante l' inquisizione, o per le circostanze, che scaturissero dal processo, o dietro i veridici rapporti del Carceriere sui diporti dell' arrestato, si trovasse necessario dal Giudizio crimi-

nale

nale di cambiar di tempo in tempo la carcere dell' arrestato, o i mezzi di precauzione, ciò sarà del tutto in di lui facoltà. Si dovrà anzi cambiar il carcere specialmente ogni volta, che due arrestati vicini fossero entrati in qualunque modo in una intelligenza, che riuscir potesse dannosa alle operazioni, e viste dell' inquisizione, o se si scuoprisse, che l' arrestato avesse fatto de' preparativi per la fuga.

§. 312.

d) circa la concessione de comodi compatibili colle necessarie cautele;

Durante l' inquisizione sarà permesso all' arrestato di procurarsi per mezzo delle sue facoltà quel vitto, che più gli aggrada, e di ricever soccorso anche da altre persone, o procurarsi qualche guadagno col lavoro per impiegarlo al miglior suo sostentamento. Soltanto

a) non si dovrà permettergli intemperanza nel mangiare o bere;
b) gli si permetteranno soltanto que' cibi preparati nella casa di arresto;
c) non gli si permetterà, che passi alle di lui mani alcuna benchè minima somma di denaro, ma tutto ciò, che gli perverrà, o dalla sua propria facoltà, o da soccorsi esteri, o dal prodotto de' proprj la-

lavori, dovrà esser immediatamente consegnato al Giudizio criminale, che con questo mezzo lo provvederà del vitto.

§. 313.

e) circa il vitto,

Se l'arrestato sarà privo de' soccorsi accennati nel precedente §. il Giudizio criminale dovrà somministrargli giornalmente pane, acqua, ed una vivanda calda.

§. 314.

f) circa il vestito;

Sarà parimenti permesso all' arrestato per quanto converrà alla di lui situazione di far uso dei proprj abiti, o di provvederne col prodotto delle proprie facoltà, de' proprj guadagni, o di altri soccorsi. Saranno però da praticarsi non solo le cautele già prescritte nel §. 312 rispetto al danaro, ma sarà eziandio d' avvertirsi, che non gli pervenga verun vestito, se prima non sia stato diligentemente visitato dal Giudizio criminale, prevenendo per tal maniera il pericolo di nascoste somministrazioni all' arrestato.

§. 315.

L' indigente riceverà dal Giudizio criminale il vestiario più necessario. In generale trattandosi di arrestati poveri avrà cura, che gli abiti seco loro portati

tati non vengano durante l' arresto affatto logorati per modo, che finito il processo abbiano a trovarsi privi de' necessarj vestimenti. A tal fine si dovranno loro levare quelli, che non sono indispensabili, e serbarsi intanto presso il Giudizio criminale, fattane prima un' esatta specifica, a scanso di qualunque dispersione, o cambiamento.

§. 316.

g) circa il letto;

Se l' arrestato non avrà letto proprio, di cui servirsi nel carcere, sarà tenuto il Giudizio criminale fornirgli un Pagliariccio, ed una coperta grossa, così detta *Schiavina*.

§. 317.

h) circa l' occupazione dell' arrestato;

Si concederà all' arrestato di applicarsi a qualunque lavoro manuale, o occupazione combinabile colla qualità dell' arresto, e che non lasci temere, che possa servirsene per procurarsi mezzi di fuga, o di attentato alla propria vita.

§. 318.

Non si accorderà all' arrestato di fumar tabacco, nè di aver lume, o tutt' altro capace di eccitare la fiamma. Gli verrà però somministrato tutto il necessario alla mondezza del corpo.

§. 319.

i) circa il trattamento in istato di malattia.

Se l' arrestato cadrà malato, od un' arrestata s' avvicinasse al parto, dovrà il Carceriere farne immediato rapporto al Giudizio criminale, perchè possa sull' istante procurargli quell' assistenza consigliata dall' umanità. Si dovrà pertanto chiamar quel Medico, o quell' Ostetrice destinati a tal incumbenza, non perdendo giammai di vista le necessarie precauzioni contro la fuga.

§. 320.

k) in pericolo di morte.

Se il Medico dichiara, che l' arrestato trovasi in pericolo di vita, si dovrà permettergli che venga assistito dal Sacerdote, o Parroco a questo uffizio già destinato.

§. 321.

l) comunicazione cogli esterni.

Non è permesso a veruno di visitare l' arrestato, e di parlargli se non colla speciale permissione del Giudizio criminale, ed in presenza di un' ufficiale impiegato nel Giudizio criminale, che intenda la lingua, della quale si vorrà usare. Non potrà parimenti l' arrestato dare giammai notizia di se a qualcuno, o riceverne fuorchè vocalmente, e per mezzo soltanto del Giudizio criminale.

§. 322.

Il Carceriere costituito dal Giudizio criminale non dovrà mai lasciarsi uscire dalle mani le Chiavi delle Carceri affidategli. Se fosse per qualche tempo impedito, o da altri affari d' ufficio, o da malattia, potrà solo consegnarle a quella persona destinata a tal incumbenza dal Giudizio criminale, che sarà tenuta all' osservanza delle stesse discipline, e degli obblighi spettanti al Carceriere. m) obblighi del Carceriere.

§. 323.

Se si sarà ordinato di metter in ferri l' arrestato, o di porgli le catene, ciò dovrà eseguirsi in presenza del Carceriere, e con tutta la precauzione: non potrà servirsi a tal fine d' altri ferri, o catene, fuorchè di quelle, che avranno impresso il nome del Fabbro, che le fece.

§. 324.

Dovrà il Carceriere visitar giornalmente tutte le Carceri, ove esistono arrestati, ed esaminare attentamente i muri, le stuffe, le porte, le finestre, ed i tavoloni per rilevare se vi siano orme di preparativi disposti dall' arrestato per la fuga; come pure dovrà giornalmente osservare le catene, e i fer-

ri per rilevare se vi appajano segni di violenza intentata onde liberarsene. In qualunque caso, che si scoprisse alcuna della suaccennate circostanze, dovrà subito farne circostanziato rapporto al Giudizio criminale.

§. 325.

Quando si rechi il cibo al Detenuto il Guardiano delle Carceri dovrà starvi presente, per invigilare, che in quest'occasione non si somministri al Carcerato di nascosto alcuna cosa.

§. 326.

Quando il Guardiano entrerà in una Carcere, specialmente se vi si troverà un Detenuto ardito, o che per necessità vi si trovassero più Carcerati insieme, dovrà sempre aver seco un'Assistente. La presentazione del Carcerato innanzi al Giudizio criminale dovrà parimenti eseguirsi colla stessa cautela. Occorrendo di entrare in una prigione di notte tempo non sarà mai permesso andarvi con un lume scoperto, ma dovrà servirsi sempre di una Lanterna.

§. 327.

E vietato al Guardiano delle Carceri sotto le pene più severe di entrare in colloquio co'detenuti sulle mate-

terie, che abbian relazione alle loro circostanze, e al loro delitto, e di accettare il menomo regalo sotto qualsivoglia pretesto, come pure di metter le mani addosso ai medesimi, e far loro alcuna violenza, eccettuato quando venisse da essi loro assalito. Dovrà però indicare subito, e circostanziatamente al Giudizio criminale l'avvenuto, tanto rispetto ai discorsi, che al contegno del Carcerato.

§. 328.

Siccome incumbe generalmente il dovere tanto al Giudizio criminale, quanto al Carceriere di trattare il Carcerato colla maggiore dolcezza possibile, e decenza, risparmiandogli ogni inutile patimento, così al contrario sarà dall'altra parte tenuto anche il Carcerato di condursi con tutta la morigeratezza, prestandosi obbedientemente a tutto ciò, che concerne il buon ordine, e la pulizia della Casa d'arresto.

§. 329.

Se il diportamento del Carcerato fosse caparbio, o disobbediente, dovrà il medesimo essere punito dal Giudizio criminale in un modo proporzionato al suo fallo, o con basto- n) in caso di ostinatezza, o restio del carcerato.

nate, che non eccedano però il numero di venti — o col digiuno a pane ed acqua per un giorno — o coll'imporgli ferri più pesanti — o coll'incatenarlo più strettamente. La correzione però colle bastonate non potrà mai essere ordinata, ed eseguita se prima il Carcerato non sia stato visitato da un Medico, o da un Chirurgo, dalla di cui ispezione risulti, che la di lui complessione fisica non ne corra pericolo.

§. 330.

o) di attentata fuga;

Se il Carcerato avesse tentata la fuga, dovrà il Giudizio criminale recarsi sull'istante a rilevar i segni, che vi si manifestano, chiederne di ciò la ragione, e punirlo immediatamente a tenore delle diverse circostanze, in uno, od altro de' modi indicati nel §. antecedente. In questo caso il numero delle bastonate potrà esser aumentato fino a 50., ed il digiuno potrà esser ordinato per più giorni, ma ripartitamente. Nello stesso tempo si dovranno compartire gli opportuni provvedimenti diretti a prevenire, e a rendere inutili i disegni del Carcerato. Come, e di qual delitto si rendano per altro colpevoli quei Carcerati, che

che o con scaltrezza, o con violenza tentano reciprocamente la fuga, viene disposto nel Capitolo 27. della prima Sezione.

§. 331.

Sulla procedura accennata nei due §§. antecedenti dovrassi formare un Protocollo, ed aggiungerlo agli atti rispettivi d'inquisizione dell'Arrestato medesimo.

§. 332.

p) circa la forma del Registro dei Carcerati.

Il Guardiano delle Carceri dovrà tenere un registro esatto di tutti li Carcerati sottoposti alla sua custodia. Le rubriche di questo Protocollo sono;

a) Il numero sotto il quale seguì la consegna dell'Arrestato. Questi numeri verranno tenuti progressivamente dal principio sino alla fine di ciascun anno. Finito l'anno, quelli che saranno rimasti nelle Carceri, dovranno riportarsi nel registro dell'anno susseguente, secondo l'ordine col quale saranno stati registrati l'anno precedente.

b) Il giorno nel quale fu consegnato l'arrestato.

c) Il nome della Superiorità, che lo avrà fatto arrestare.

d) Il nome e cognome dell'Arrestato.

e) Il numero della prigione, coll'indicazione delle cautele particolari sotto le quali deve continuarsi il suo arresto.

f.) La condotta dell'Arrestato tenuta in Carcere.

g) Il giorno, e la maniera con cui l'Arrestato avrà cessato d'esser in Carcere: se per la di lui morte, o fuga, se per decreto di dimissione, o per sentenza.

§. 333.

q) circa la visita delle carceri;

Il Giudizio criminale coll'intervento di un Assessore giurato dovrà di tempo in tempo, od almeno una volta il mese visitare improvvisamente le Carceri, e in quest'occasione esaminare se i veglianti regolamenti sieno esattamente eseguiti, corregere le mancanze scoperte, ed ordinare tutto ciò, che potrà contribuire all'introduzione, e manutenzione della sicurezza, della buona disciplina, regolarità, ed ordine, e mondezza delle Carceri; procurando per quanto sia possibile di raddolcire la sorte de'Carcerati.

Si

Si dovrà principalmente in ciascuna di dette visite interrogarli da solo a solo sul trattamento, che loro viene usato dal Carceriere, ed in caso di qualche fondata doglianza, punirlo rigorosamente. Sopra la visita delle Carceri dovrà formarsi un Protocollo, sottoscriversi dal Capo, e dall'Assessore, e conservarsi negli atti d'ufficio.

Capo Sesto

Del processo ordinario d'inquisizione.

§. 334.

Lo scopo principale di ogni procedura Giudiziaria contro un Incolpato, è di metter in vista la sua colpa, o la sua innocenza in guisa, che si possa giudicarne colla maggior possibile certezza. Fine principale della procedura Criminale.

§. 335.

Perciò dovrà il Giudizio criminale mediante l'inquisizione rilevare con eguale imparzialità, ed attività tanto ciascuna circostanza relativa al delitto, di cui è imputato l'Inquisito, quanto Mezzi legali per arrivare a questo fine.

to tutto ciò, che potrà servire alla sua giustificazione; e così pure le relazioni aggravanti il delitto, non meno che quelle atte a scemare i gradi della reità, studiandosi di farne risultare una piena prova. Il Giudizio criminale dovrà egualmente proseguire l'inquisizione tanto contro quei delitti, che si palesano nel corso della procedura, come contro quelli, che sono stati denunziati al tempo dell' arresto dell'Incolpato.

§. 336.

In quanto dunque il delitto, e la reità dell'incolpato, ovvero ciò che appoggiar possa la sua giustificazione, non fosse già colla procedura prescritta nei Capi antecedenti stato portato al grado di certezza, dovrà il Giudizio criminale condurre a compimento la regolare inquisizione cogli esami dell'incolpato, e dei testimonj, colle visite giudiziali, col raccogliere i necessarj documenti, e finalmente con tutti que'mezzi, che tendono a mettere le cose nella più chiara luce possibile.

§. 337.

Difesa dell' Inquisito.

Essendo una parte del dovere d'ufficio del Giudizio criminale di farsi ca-

carico nella condotta dell' inquisizione, di tutto ciò, che può servire alla difesa dell' incolpato, non sarà per conseguenza al medesimo permesso di chiedere un difensore, nè di domandare la comunicazione degl' indizj contro di esso militanti. Siccome però a norma del §. 292 dovrà esser immediatamente notiziato, in quanto sia necessario, della qualità della sua imputazione, così egli avrà anche per tutto il decorso della procedura il diritto illimitato di somministrare tutti i mezzi che crederà opportuni a comprovare la sua giustificazione.

§. 338.

Fini ulteriori dell' inquisizione.

Il fine ulteriore dell' inquisizione è

a) di scoprire i complici, o correi, che abbian presa parte al delitto,

b) di procurare l' indennizzazione a quelli che furono danneggiati, mediante il delitto. Dunque anche sopra di ciò si estenderà l' obbligo imposto al Giudizio criminale dal §. 336.

§. 339.

Regola per il sollecito esaurimento dell' inquisizione criminale.

Sarà obbligo del Giudizio criminale generalmente, e specialmente in quelle cause, che avranno occasionato un più grave scandolo nella popolazione, di

Specialmente a) nel caso di delitti, che avranno occasionato un particolar scandalo;

di portare a termine l' inquisizione, e la compilazione del processo nel periodo di tempo il più breve possibile, e che sia però compatibile collo scopo essenziale dell' inquisizione medesima.

§. 340.

b) nel caso di delitti di minor rilievo;

Dovrà parimenti il Giudizio criminale sollecitare principalmente il disbrigo della procedura; ove si trattasse di un' inquisizione sovra delitti leggieri, ed ove il lento corso dell' inquisizione potesse assoggettar l' Inquisito ad una prigionia, che avesse a rendersi più grave della pena, che si avrebbe meritato nella sentenza.

§. 341.

c) nel caso di semplice sospetto di altri delitti;

Se non vi saranno indizj, che l' Inquisito abbia commesso altri delitti, oltre quello per cui fu chiamato innanzi il Giudizio criminale, e che egli medesimo non abbia confessato altri delitti, oltre quelli di cui sia stato incolpato, non si potrà protrarre il compimento dell' inquisizione, per il sospetto soltanto, che il delinquente sia autore di qualche altro delitto tutt' ora ignoto.

342.

d) nel caso che concorrano delitti maggiori con altri minori;

Tosto che l' Inquisito si sarà reso confesso di un delitto grave, cui secondo le leggi venga imposta la pena di mor-

morte, od almeno quella della prigionia per un decennio, non dovrà esser protratta l' inquisizione per verificare altri delitti minori, quallora questa verificazione esigesse un lungo tratto di tempo, e non si trattasse dell' indennizzazione di un terzo perchè esclusa dalla natura del delitto, o dall' impotenza del detenuto.

§. 343.

Quantunque debbansi adoperare i mezzi più serj, ed opportuni per giungere allo scoprimento de' correi, particolarmente quando le circostanze comprovino, che il delitto non abbia potuto commettersi senza la cooperazione di altri delinquenti, o quando consti che l' arrestato fosse associato ad una banda di scelerati, non si potrà giammai interrompere la procedura contro l' arrestato per l' oggetto di scoprire i correi, eccettuato il caso, in cui questi correi medesimi si trovassero già nelle forze, e solamente quando la prova da ricavarsi contro l'arrestato, non si possa conseguire, se non mediante la deposizione de' correi. e) nel caso de'correi;

§. 344.

In que' delitti, ne' quali la legge decreta la pena di morte, o la prigionia f) nel caso di delitti gravi.

per-

perpetua, ed allora solamente, che importi al bene dello Stato, che si giunga con ogni diligenza allo scoprimento di delitti tutt' ora occulti, o di correi, si potrà ritardare l' ultimazione dell' inquisizione, fin a tanto che le circostanze presentino una fondata lusinga di poter giungere a rilevare li suenunciati delitti, od a scoprirne i correi.

§. 345.

Obbligo di tutte le Autorità di concorrere al sollecito disbrigo del processo.

Il Giudizio criminale è autorizzato per tutte le occorrenze spettanti all' esercizio della sua Giurisdizione criminale di entrare in diretta corrispondenza per mezzo di requisitoriali con ogni podestà politica, e giudiziale; qualunque di esse sarà tenuta di dar pronta mano al Giudizio criminale requirente, e di eseguire *ex Offitio* tutto ciò di cui verrà richiesta, in quanto dipenderà dalla rispettiva sua autorità, riscontrando il Giudizio criminale il più sollecitamente possibile dell' operato sopra la requisitoriale, ed indicando le cause, e le circostanze, dalle quali fosse per avventura stata impedita a prestarvi esecuzione. Se il Giudizio criminale rilevasse da questo canto qualche negligenza, o ritardo sarà tenuto farne rapporto al Tribunale superiore, affinchè il

il medesimo possa per mezzo delle Superiorità, da cui dipende l' Autorità, che si è mostrata negligente farla costringere al pronto adempimento del suo obbligo, chiederne la giustificazione, e punirla a norma delle risultanze. Qualora il Giudizio criminale trascurasse di adempire a questo suo preciso dovere non potrà mai in seguito la negligenza di un terzo servirgli di scusa, o discolpa.

§. 346.

Giornale da tenersi sopra ogni inquisizione.

Sopra ogni arrestato dovrà il Giudizio criminale tener un separato giornale marcato collo stesso N°., sotto il quale sarà registrato l' arrestato nel Protocollo de' Carcerati eretto a norma del §. 332. In questo giornale, incominciandosi dall' arrestato, dovrà riportarsi di giorno in giorno tutto ciò, che sarà accaduto, che si ha ricevuto, o disposto nel corso dell' inquisizione. Secondo l' ordine cronologico di questo giornale si dovranno conservare nella Cancelleria dell' Ufficio criminale in un ben ordinato fascicolo tutte le requisitoriali, le risposte, li documenti, i Protocolli, e tutto ciò che in qualunque modo aver possa relazione al processo, facendone un esatto elenco.

§. 347.

§. 347.

Anche sopra le inquisizioni incamminate senza che siavi una determinata persona incolpata del delitto, o dove l' Incolpato si fosse sottratto colla fuga, o che si procedesse contro di lui a piede libero, si dovrà sempre tenere il giornale nella suindicata maniera, marcarlo col numero sotto il quale in quest' anno fu incominciata l' inquisizione, e custodire in buon ordine tutti gli atti della procedura.

Capo Settimo

Del costituto ordinario ossia esame articolato dell' incolpato.

§. 348.

Oggetto del costituto ordinario.

Tutto ciò, che l' incolpato nell' esame sommario avrà deposto di relativo al delitto, o in suo favore, od in aggravio proprio dovrà, in quanto non sia già stato rilevato, esser posto in chiaro senza indugio, e nel modo già nei Capitoli precedenti prescritto per l' investigazione del delitto, e verificazione degl' indizj.

§. 349.

§. 349.

Se l'Incolpato avrà già dimostrato nell'esame sommario la sua innocenza, od avrà confessato circostanziatamente il delitto, e che, o la sua giustificazione, o la sua confessione concordi pienamente colle informazioni già assunte per modo, che più non rimanga alcun dubbio sull'esistenza del fatto, e della sua imputazione, sopra i Correi, e sull'indennizzazione; non potrà l'inquisizione esser più oltre prolungata colla ripetizione di superflui esami, ma dovrà esser tantosto ultimata. Nel primo caso si dovrà rilasciare l'innocente, contro la di lui solenne promessa, di non allontanarsi dal luogo del suo domicilio prima che non venga emanata la sentenza; nel secondo dovrà avvertirsi il delinquente, di riflettere alla sua deposizione, e di produrre tutto ciò, che egli riputerà opportuno alla sua discolpa, il che si eseguirà nel modo medesimo, che verrà qui sotto prescritto nell'ultimazione dell'esame ordinario.

Se debbasi sempre assumere oltre il sommario?

§. 350.

All'incontro se l'affare non trovasi esaurito nell'esame sommario, o perchè

chè l'Incolpato lo rese frustatorio nella maniera accennata al §. 291., o perchè la deposizione fattavi dall'Incolpato sia a fronte delle altre circostanze oscura, mancante, od insufficiente alla confutazione degl'indizj, o perchè le informazioni in seguito rilevate non si verifichino interamente, o perchè dalla connessione delle circostanze emergano motivi importanti per sospettare, che l'arrestato abbia avuto parte in più delitti tutt'ora occulti, od appartenga a qualche società di delinquenti, si dovrà progredire dal Giudizio criminale al costituto ordinario (ossia esame articolato)

§. 351.

Preparativi per il costituto ordinario.

Prima d'intraprendere quest'esame dovrà quell'Individuo, che conduce l'inquisizione, prendere in considerazione tutte le circostanze, che scaturiscono dalla anteriore procedura, esaminare con esattezza gli oggetti, che devono porsi in chiaro, e ben riflettere sul modo più confacente per rilevare dall'Incolpato la verità. In seguito con queste viste estenderà in iscritto le domande, onde poter così ben preparato passare all'esame.

§. 352.

Gl'interrogatorj generali sono que' medesimi, che già furono indicati nel §. 290. Qualora, e in quanto gli oggetti dai medesimi contemplati siansi indubitatamente verificati nell'esame sommario, se ne potrà ommettere in questo la ripetizione. Se però alcuna delle risposte date nell'esame sommario fosse sospetta, o se per il rapporto, che può esistervi con delitti, o indizj già emersi importasse di aver informazioni più prossime alle circostanze dell'incolpato — de' suoi parenti — del suo modo di vivere — dell'abituata sua società — del di lui domicilio interpolato — de' mezzi della sua sussistenza — della provenienza delle di lui facoltà, si dovranno regolare le interrogazioni per modo, che in seguito si possa pronunciare sopra di lui la sentenza colla maggiore possibile certezza; o che nel caso, ch'egli ricorresse alla negativa, o cercasse con insussistenti mendicate scuse di discolparsi, abbiano a scoprirsi le traccie, e conseguir si possano i mezzi atti a stringerlo più da vicino, ed a convincerlo colle sue proprie deposizioni. Interrogatorj generali.

§. 353.

Qualità essenziali caratteristiche sugli interrogatorj speciali.

Gli articoli interrogatorj speciali dovranno formarsi secondo le particolari circostanze di cadaun caso d'inquisizione. Lo scopo dev'essere di ridurre l'interrogato, o a confessare il fatto colle vere sue circostanze; od a poter allontanare l'imputazione contro di lui militante.

Le essenziali avvertenze d'aversi presenti nella formazione degli interrogatorj speciali sono le seguenti —

a) Che ciascun interrogazione sia pertinente all'oggetto, e nulla siavi introdotto d'inutile, o inopportuno,

b) Che gl'interrogatorj presi in complesso esauriscano pienamente tutte le circostanze appartenenti al fatto, cioè lo scopo, li motivi, che lo avranno determinato, il luogo, il tempo, il modo, i mezzi, la reiterazione, e l'assistenza, e la cooperazione d'altri,

c) Che le domande non siano per avventura dirette a sorprendere l'interrogato con equivoci, o ad inviluparlo, ma che ciascuna di esse sia concepita con brevità, chiarezza, e sopra una sola cir-

cos-

costanza, affinchè l'interrogato la comprenda chiaramente, e vi possa dare una determinata risposta,

d) Che un interrogazione derivi dall'altra, come appunto si concatenano le idee l'una coll'altra, e come si succedono le circostanze,

e) Che l'interrogazione non contenga, od insinui preventivamente quelle circostanze, che, qualora l'imputato volesse fare una sincera esposizione, dovrebbe egli narrare spontaneamente,

f) Che qualora l'interrogato dimostri nelle sue risposte astuzia, finezza, vengano successivamente introdotti nelle interrogazioni quegli indizj o prove, che si avranno contro di lui, in maniera che le interrogazioni diventino sempre gradatamente più stringenti, affinchè l'interrogato abbia con ciò a convincersi dell'inutilità delle sue negative a fronte delle manifeste prove già palesi alla Giustizia; sarà soltanto necessario il riportarsi espressamente negl'interrogatorj alle prove già

acquistate prima quando esse saranno impugnate dal reo nelle sue risposte. Nel caso di siffatta contraddizione si dovranno opporre all'interrogato le prove contro di esso militanti, nominargli i testimonj, e preleggergli le più essenziali deposizioni fatte da questi ne'loro esami,

g) Che negli interrogatorj tendenti allo scoprimento de'complici debbano comprendersi tutte quelle domande, che possano far conseguire la più esatta descrizione delle loro persone.

Secondo i principj prescritti alli §§. 335. e 336. dovranno

h) dirigersi egualmente gli interrogatorj a rilevare tutto ciò, che potrà porre in chiaro, e dimostrare o la piena giustificazione ed innocenza dell'interrogato, o almeno la minore di lui imputabilità,

i) A norma del §. 338. si dovrà far pure entrare negl'interrogatorj tutto ciò, che potrà aprire, o agevolare almeno alla parte lesa, o danneggiata la via, onde conseguire la sua soddisfazione.

§. 354.

§. 354.

Formazione del Consesso giudiziale per assumere il costituto ordinario.

L'esame ordinario (ossia articolato) dovrà farsi in presenza delle persone medesime, che secondo il disposto dal §. 288. saranno intervenute all' esame sommario.

Solo dietro gravi motivi si potranno cambiare gli Assessori.

§. 355.

Proseguimento sollecito del medesimo.

Il Giudizio criminale dovrà incominciare l'esame ordinario, tostocchè si troverà munito del materiale occorrente, ma intrapreso che sia non potrà interromperlo per lungo tempo, senza esservi costretto da un grave impedimento. Le cagioni per cui l'esame articolato venga intrapreso più tardi, o siasi interrotto per un tempo notabile dovranno registrarsi ogni volta fedelmente al Protocollo: all'incontro sarà facoltativo al Giudizio criminale di continuare l'esame in qualunque giorno, in qualunque ora, ed ogni qualvolta, e per qualunque spazio di tempo, che gli sembrerà utile, e confacente. Non si potrà segnatamente interrompere l'esame, quando l'interrogato faccia una sincera confessione del delitto, od una coerente deduzione delle prove della sua innocenza, ovvero

quan-

quando possa accorgersi il Giudizio criminale, che il Reo si trovi talmente stretto dagl'interrogatorj, che non possa declinare dal confessare la verità, o che si presenti un'occasione opportuna a poter rintracciare indizj, che più si approssimino allo scoprimento della verità.

§. 356.

Cautele da osservarsi quando il delinquente parla una lingua forestiera.

Se l'Incolpato non parlasse, che una lingua non posseduta dall'inquirente, si dovrà far intervenire all'esame un Interprete, che sappia legger e scriver bene l'idioma, di cui si serve l'Incolpato, e presceglier per l'assistenza a questi esami almeno un'Assessore, che conosca la medesima lingua. L'Interprete dovrà preventivamente prestare il giuramento, „ch'egli tradurrà fedelmente ed esattamente senza verun cambiamento, e senza ommissione od aggiunta di cosa alcuna, tanto le interrogazioni, ch'egli avrà sentito dalla bocca dell'impiegato, quanto le risposte, che avrà rilevato dalla bocca dell'interrogato, ma ch'egli porrà tutto in iscritto, quale lo avrà inteso.„ Qualora non fosse possibile il rinvenire nel distretto del Giudizio criminale l'Interpre-

prete, e per lo meno un'Assessore, che possegga l'idioma dell'inquisito, si dovrà indicare il caso al Tribunale superiore, affinchè lo stesso provveda il Giudizio criminale di un tal Interprete, ed Assessore, ovvero disponga, perchè l'Incolpato venga tradotto innanzi un altro Giudizio criminale fornito d'impiegati intelligenti di quella lingua.

§. 357.

Se l'interrogato sarà muto, ma sapesse però scrivere, gli si dovranno fare tutte le interrogazioni a voce, od in iscritto, ed esigere da esso le risposte in iscritto. Se egli sarà sordo, ma sappia però leggere, ed abbia l'uso della loquela, le interrogazioni gli saranno proposte in iscritto, affinchè le legga, e vi risponda. Se finalmente un Incolpato muto non saprà scrivere, o sordo non saprà leggere, oppure se sarà sordo e muto, si dovrà indicare il caso alla seconda istanza criminale, ed attendere le ulteriori deliberazioni.

Quando esso è muto, e sordo.

§. 358.

L'esame tutto dovrà essere assunto con placidezza, e decenza.

Regola generale per il costituto.

§. 359.

§. 359.

Protocollo, e forma del costituto.

Per ogni inquisizione si dovrà tenere un Protocollo da estendersi sù foglj piegati a due colonne, e continuando progressivamente, quand'anche l'esame venga proseguito in sessioni interrotte. Tanto nel proemio di questo Protocollo, quanto anche nel principio d'ogni ulteriore sessione, dovrà registrarsi l'annotazione del giorno, e dell'ora in cui essa avrà avuto principio, come pure i nomi delle persone, che vi furono presenti, ed annotare egualmente in calce l'ora, in cui la stessa sessione si sarà terminata. Sulla colonna sinistra del foglio si registrerà ciascuna interrogazione, e sùlla opposta colonna la risposta dell'interrogato, ambidue letteralmente. Nel caso, che a norma del §. 356. intervenisse all'esame un Interprete si dovrà registrare in primo luogo l'interrogazione nella lingua, in cui sarà stata concepita dal Giudizio, scrivendo immediatamente sotto alla medesima, e senza intervallo la letterale traduzione dell'Interprete, e cosi pure si scriverà la risposta dell'interrogato nella sua lingua, con mettere parimenti sotto di

essa

essa la traduzione letterale nella lingua usata dal Giudizio criminale. Ogni interrogatorio sarà numerizato con numeri aritmetici progressivi, e senza interruzione per tutto l'esame; e ad ogni risposta si darà lo stesso numero col quale sarà contrassegnata l'interrogazione relativa.

§. 360.

Tutte le risposte dell'interrogato dovranno registrarsi a Protocollo, o servano esse ad aggravare la colpa dell'imputato, o servano alla di lui giustificazione. Per il di loro registro si osserverà lo stesso metodo indicato al §. 298., e prescritto per l'esame sommario.

§. 361.

Norme speciali. a) per accordare all' inquisito il necessario raccoglimento.

Non si dovrà affrettare l'interrogato a rispondere. Se apparirà ch'egli non abbia perfettamente inteso l'interrogazione glie la si dovrà ripetere. Questa ripetizione sarà specialmente da farsi allorchè la riposta non sarà adequata all'interrogazione, e solamente la seconda risposta benchè non adequata dovrà registrarsi a Protocollo. Se la domanda abbraccia circostanze particolari, o percuota cose accadute già da tempo remoto do-

dovrà accordarsi all'esaminato qualche intervallo di riflessione, affinchè possa sovvenirsi di quanto sarà realmente accaduto, e se perciò venisse interrotto l'esame per un tempo notabile, questa circostanza dovrà pure rilevarsi a Protocollo.

§. 362.

Se l'esaminato si troverà talmente oppresso dal timore, o dall'interna angustia fino a smarrirne la presenza di spirito, e potendosi l'Inquirente accorgere, che questa angustia derivi principalmente dai movimenti d'una rea coscienza, dovrà decentemente insistere perchè l'esaminato palesi la verità; in questo caso, e generalmente se al proporre d'una domanda, o durante la risposta si scorgesse nell'esaminato una singolare agitazione di animo, ovvero dei segni marcati di commozione interna, si dovrà fare un esatta annotazione a Protocollo di questa osservazione, descrivendo la qualità precisa dei segni rilevati.

§. 363.

b) quando l'inquisito dimostri un apparente alienazione di sensi,

Se l'esaminato rispondesse in modo, che si avesse a crederlo impazzito o fuor di senno, dovrà il Giudizio criminale farlo visitare da due Medici,

o

o Chirurghi, e si farà dare il loro giudizio sul punto, cioè; se l'apparente demenza sia un vero accesso di pazzia, oppure un effetto di simulazione. Se dal loro giudizio si ricaverà essere simulata la malattia, dovrà l'arrestato, premessa un'opportuna ammonizione, tenersi per tre giorni a pane ed acqua; indi dopo una reiterata ammonizione, dovrà essere castigato col bastone di tre in tre giorni, in modo, che cominciando con dieci colpi, se ne aumenti il numero progressivamente di cinque, finchè si arrivi al numero di trenta colpi. Qualora l'arrestato persista null'ostante nella finzione, si dovrà indicare il caso alla seconda istanza criminale, aggiungendo tutti gli atti, ed attenderne su di ciò la determinazione. Se però i Medici, o Chirurghi dichiareranno, che l'arrestato è realmente in istato di demenza, o che non possano in coscienza farne un sicuro giudizio, o saranno fra essi discordi di parere, si dovrà parimenti indicare il caso circostanziatamente al superior Tribunale criminale, ed aspettare da esso le determinazioni. A quest'informazione si dovrà aggiunge-

re

re anche tuttociò, che tanto al Giudizio criminale medesimo, quanto al Guardiano delle Carceri sarà sembrato meritevole di rimarco, osservando la condotta del carcerato.

§. 364.

c) si ostini nel silenzio; Se l'arrestato sarà ostinato per modo, che non dii risposta alcuna alle interrogazioni, che gli verranno fatte si dovrà seriamente ammonirlo dell'obbligo che gli corre di rispondere al Giudizio, e rappresentargli, che colla sua ostinazione va ad esporsi ad una certa punizione. Qualora quest' ammonizione non ottenga il suo effetto col ridurlo a dovere, e continui nell'ostinato suo silenzio verrà trattato nel modo prescritto nel §. antecedente per quelli, che simulano la pazzia.

§. 365.

d) o risponda con palese mendacio; Un proporzionato castigo con colpi di bastone, o con digiuno, si potrà adoperare anche allora quando l' esaminato durante il costituto si contenesse maliziosamente in modi impetuosi, ed insultanti, oppure mediante l'asserzione di qualche circostanza manifestamente falsa si studiasse di tirar in lungo l'inquisizione, o d'ingan-

gannare il Giudizio criminale, e persistesse nella sua menzogna a fronte della chiara prova, che gli si mostrasse in contrario. In tal caso però il gastigo non potrà eccedere il numero di venti colpi di bastone, o di tre giorni di digiuno nella settimana.

§. 366.

Qualunque punizione, che verrà inflitta a norma dei tre precedenti §., dovrà col relativo motivo esser esattamente registrata nel Protocollo del costituto.

§. 367.

e) nel caso di domande occasionate dalle risposte del reo.

Nell' esame dovrà il Giudizio attenersi alle domande preventivamente estese, fino a che queste possano addattarsi alle ottenute risposte; a tal effetto, se una risposta aprisse l' adito, o dasse causa a nuove interrogazioni, si dovranno tosto concepire in un modo, che sieno conducenti allo scopo, proporle all' esaminato, ed inserirle a suo luogo fra le altre interrogazioni.

§. 368.

Mezzi illeciti, e riprovati per estorcere la verità.

È vietato al Giudizio criminale di servirsi contro l' incolpato di indizj supposti, di finte prove, di promesse di mitigazione di pena, o di impunità, di minacce, o di qualsivoglia altro at-

to

to di violenza. In pari modo dovrà il Giudizio criminale nel dettar a Protocollo le risposte, astenersi dal torcere arbitrariamente le deposizioni dell' esaminato ad un senso non corrispondente alla sua intenzione, o all' intelligenza ovvia e naturale delle sue parole. Qualunque trasgressione di questa sorte anderà soggetta alla più rigorosa responsabilità.

§. 369.

Non sarà parimenti lecito negl' interrogatorj di metter in bocca all' esaminato il nome di qualcheduno, come correo, contro il quale non esistano già in processo legali indizj di complicità. Si potrà però qualora risulti, che l' inquisito sia già da gran tempo famigliarizzato coi delitti, interrogarlo generalmente, anche mancando d' ogni speciale indizio di correlazione, se siagli nota qualche banda di malviventi, o ricettatori di delinquenti, o di cose rubate, ovvero se non conosca altra gente comunemente perniciosa, onde prepararsi la via di poter investigar più da vicino contro tale infesta canaglia.

§. 370.

Forma del Protocollo,

Alla fine di ogni costituto il Protocollo dovrà sottoscriversi da tutte le

per-

persone, che vi avranno assistito. Se il Protocollo si estendesse a più foglj dovranno questi unirsi tutti insieme con un filo, o mediante una cordicella, le di cui estremità dovranno assicurarsi con cera di spagna, e colla impressione del sigillo di tutte le persone astanti, affinchè non possa disperdersi, od introdurvisi alcun foglio. Per la sottoscrizione dell' esaminato medesimo si osserverà ciò, che fu prescritto nel §. 299 per l' esame sommario.

§. 371.

Quando si debba chiudere il Protocollo?

Tosto che il Giudizio criminale avrà esaurito quanto è in obbligo di verificare a tenore dei §§. 335 e 336, e che non gli rimarrà speranza di compitamente integrare ciò, che vi mancasse, dovrà finire l' esame.

§. 372.

Termine d' accordarsi al reo prima dell' ultimo costituto.

Chiuso l' esame si dovrà avvertire il costituito, che gli vengono accordati ancora tre giorni, onde potere riflettere a ciò, ch' egli credesse tuttavia di poter allegare per sua giustificazione, e difesa: scorsi così questi tre giorni, si dovrà nuovamente sentirlo una volta, e registrare fedelmente nel Protocollo dell' esame tutto quello, che per avventura egli adducesse, o in via di

os-

osservazione, o di amminicolo, o di prova per sua difesa, o per ottenere una mitigazione della sua condanna, e si dovrà nel registrare a Protocollo queste nuove deduzioni osservare fedelmente quanto è prescritto ne' §§. antecedenti rapporto alla legatura, e sottoscrizione del Protocollo. Questa prescrizione si osserverà anche nel caso, che a norma del §. 349 l' esame sommario si fosse chiuso in forza della confessione dell' arrestato.

§. 373.

Annotazione d' ufficio sulla costituzione fisica e morale dell' inquisito.

Il Giudizio criminale dovrà aggiungere nello stesso Protocollo d' inquisizione tutto ciò, che avrà rimarcato durante l' inquisizione sulle qualità fisiche, e morali dell' arrestato, in quanto questi rilievi possano influire sulla pronuncia, o sull' esecuzione della sentenza. Dovrà parimenti l' arrestato essere visitato da un Medico-Chirurgo, l' arrestata da una Mammana; e la dettagliata loro relazione sulla complessione e sulle forze corporali delle visitate persone si registrerà negli atti del processo.

Capo Ottavo

Dell' esame de' Testimonj.

§. 374.

Egli è dell' essenza di ogni inquisizione il rilevare dalle deposizioni de' Testimonj tutte le qualità proprie, si intrinseche, che estrinseche di un delitto commesso, e i mezzi praticati, il verificare, o confutare le deposizioni dell' incolpato, il mettere in chiaro la sua reità, o la sua innocenza, la maggior o minor sua imputabilità. Si dovranno perciò esaminare tutte quelle persone le quali, o per mezzo della deposizione di altri Testimonj, o dell' Incolpato medesimo, o dalla natura della cosa, o degli indizj avuti nel decorso della procedura si crederanno informate a poter deporre circostanze, che servano allo scopo dell' inquisizione. Nel caso che la deposizione di un Testimonio non fosse bastantemente chiara, o che in seguito la si trovasse imperfetta, si dovrà nuovamente assumere ad esame il Testimonio, acciò rischiari il dubbio, o compia le circostanze mancanti.

Quali persone siano da chiamarsi a dare testimonianza?

§. 375.

Obbligo de' Testimonj di comparire innanzi il Giudizio criminale.

Qualunque Testimonio dovrà fare la sua deposizione vocalmente innanzi il Giudizio criminale. S' egli ricusasse di prestarvisi dovrà esservi costretto dal Giudizio criminale colla forza giudiziale, con pene pecuniarie, o anche corporali. Nel solo caso però, in cui non potesse il Testimonio per malattia presentarsi al Giudizio criminale, o emergesse qualche altra rilevante causa, dovrà questi ricevere la sua deposizione nella di lui abitazione. Rispetto ai Testimonj sordi, o muti, come per quelli, che non parlassero, che in un idioma non conosciuto dal Giudizio criminale, si dovrà attenersi a quanto fu prescritto nei §§. 356 e 357.

§. 376.

Quali persone siano escluse di regola generale dal far testimonianza?

Non si potranno esaminare quelle persone, che al tempo in cui si avesse a ricevere la loro deposizione si trovassero in uno stato, o di corpo, o di mente, che le rendesse incapaci a deporre la verità.

§. 377.

Se debbano escludersi i parenti prossimi dell' accusato?

I consanguinei dell'Incolpato in linea ascendente, e discendente, le sorelle, e i fratelli del medesimo, e i loro figlj, e quelli, che gli sono imparentati ancor più

più da vicino, il conjuge, e quelli che gli sono congiunti per affinità in primo grado, saranno in libertà di far testimonianza, o di rifiutarsi. Tutti questi potranno bensì citarsi innanzi il Giudizio criminale per rilevare in ogni evento la loro deposizione, ma dovranno esser avvertiti espressamente della libertà loro accordata dalle Leggi di potersi astenere dal deporre la loro testimonianza, e questo avvertimento dovrà registrarsi al Protocollo. Non potranno però le persone suindicate esimersi dal deporre la loro testimonianza nel solo caso, che si tratti di un delitto di lesa Maestà, o di alto tradimento dello Stato, e che possansi fondatamente attendere dalla loro deposizione, indizj, e lumi per iscoprire più da vicino qualche relazione tutt'ora ignota.

§. 378.

Da qual giudizio debbansi esaminare i Testimonj.

I Testimonj dovranno generalmente esaminarsi da quel Giudizio criminale, nel di cui Distretto essi si troveranno. Se il Testimonio si trovasse nel Distretto di un altro Giudizio, dovrà il Giudizio criminale inquirente dirigergli si con requisitoriale perchè venga esaminato il Testimonio, trasmetten-

dogli li rispettivi Articoli interrogatorj, ed unendovi contemporaneamente sull'oggetto dell'inquisizione quella informazione, che possa essere necessaria per abilitare il Giudizio criminale requisito a far rischiarare la deposizione, in quanto le risposte del Testimonio lo esigessero.

§. 379.

Se però il domicilio del Testimonio fosse distante più di due leghe tedesche dalla sede del Giudizio criminale dovrà assumersi il di lui esame per mezzo della Superiorità locale del Distretto, nel quale si trova il Testimonio. Dovrà quindi il Giudizio criminale nel modo prescritto dal §. antecedente richiederne direttamente la Superiorità locale, se essa ritrovasi nel circuito della sua Giurisdizione, o richiederne quel Giudizio criminale, nel di cui circuito si troverà la Superiorità del Distretto ove dimora il Testimonio.

§. 380.

Se vertesse un dubbio sulla identità della persona dell'Incolpato, e che per toglierlo di mezzo si rendesse necessaria la ricognizione oculare de' Testimonj, saranno questi obbligati a com-

comparire innanzi il Giudizio criminale presso il quale esiste l'arrestato, qualora però essi non siano più di sei leghe distanti dal luogo, ove è trattenuto l'arrestato. Se i Testimonj però si troveranno ad una distanza maggiore dell'indicata, dovrà il Giudizio criminale enunziare il caso alla seconda istanza criminale, affinchè la stessa provveda al modo di poter effettuare la presentazione dell'Incolpato in una maniera, che non sia dannosa nè ai Testimonj, nè all'inquisizione.

§. 381.

Confronto de'testimonj.

Se i Testimonj non fossero concordi nelle loro deposizioni sopra circostanze rilevanti, si dovrà sulle medesime esaminare individualmente ciascuno di essi in confronto l'uno dell'altro; e le loro deposizioni si registreranno in Protocollo, contrapponendo l'una all'altra sulla medesima pagina.

§. 382.

Metodo da osservarsi nell'esame de'Testimonj.

Per quanto spetta all'esame de'Testimonj, agli interrogatorj da farsi loro, ed alla forma colla quale deve esser esteso il Protocollo, si procederà nel modo precisato ai §§. 249. 250. 251. 254. 255. 298. 299. 356. 357. 359. e 370.

§. 383.

§. 383.

Si dovrà pure nella maniera medesima prescritta ne' §§. 254. e 256. per la prima perquisizione far prestare il giuramento sulle loro deposizioni a que'Testimonj, che durante l'inquisizione saranno stati esaminati.

§. 384.

Delle persone, cui non si può far prestare il Giuramento.

Alle persone in seguito descritte, non si potrà fare prestare il giuramento,

a) Tutte quelle persone, che si sono rese sospette di aver esse medesime commesso il delitto, sul quale vengono esaminate,

b) Quelle, che sono sospette di esserne corree, e complici,

c) Quelle, che sono in istato d'inquisizione, o di condanna per qualche delitto.

d) Tutte quelle, che non hanno per anco compito l'età d'anni quattordici.

e) Che vivessero in grave inimicizia coll'Incolpato, qualora deponessero contro il medesimo.

f) Che avessero già deposte alcune circostanze sostanziali, provate false in appresso, senza che esse

pos-

possano far constare dell'innocente errore, in cui incorsero.

§. 385.

Per quali attestazioni non si renda necessaria la giurata conferma?

I Certificati ricavati dai registri di nascita, di matrimonj, di morte, ovvero le testimonianze rilasciate da ufficj pubblici, o anche da un solo impiegato, che però sia autorizzato all'edizione de'medesimi, ed abbia dichiarato espressamente nel Documento di averlo fatto per dovere, e sotto il giuramento d'officio, non avranno bisogno d'esser corroborate dal giuramento. Qualora si trattasse però di attestazioni rilasciate da ufficiali non autorizzati benchè estese sopra affari d'Ufficio, dovranno equipararsi agli altri Testimonj. Rispetto alli Periti si osserverà generalmente tutto ciò che fu prescritto nel §. 241.

§. 386.

Cautele per la custodia del costituto originale de'Testimonj.

Se l'esame dei Testimonj è stato intrapreso in forza d'una lettera requisitoriale, dovrà il Giudizio criminale, o il Giudice locale requisito, ritener presso di se una copia del Protocollo degli esami onde potersi in ogni evento giustificare, e trasmettere l'originale immediatamente al Giudizio criminale, che ne avrà rilasciata la richiesta.

Ca-

Capo nono

Del confronto dell'Incolpato co' Testimonj.

§. 387.

Quando si faccia luogo al confronto coi Testimonj?

Se i Testimonj avessero deposte contro l'Incolpato circostanze sostanziali, che dal medesimo venissero impugnate, e che esso a fronte di ciò, che gli si fosse rinfacciato a norma del §. 353. f) persistesse nella sua negativa, senza addurre verun obietto fondato contro i testimonj, e le loro deposizioni, dovranno confrontarsi i testimonj personalmente coll'Incolpato.

§. 388.

Qualora le deposizioni de' testimonj già manifestati all' Incolpato, sulle quali fosse stato redarguito, formassero da se sole una prova legale, ed egli non domandasse il confronto con essi testimonj, dipenderà dal discernimento del Giudice inquirente, l'intraprenderlo o l'ommetterlo.

§. 389.

Ove debbasi eseguire.

Il confronto di regola generale dovrà eseguirsi presso quel Giudizio cri-

mi-

minale innanzi il quale pende il processo d'inquisizione. Se però la comparsa del Testimonio avanti al Giudizio criminale soggiacesse per la lontananza a troppo grave difficoltà, si dovrà indicare il caso alla seconda istanza criminale, e questa dovrà provvedere in modo, che, o venga indennizzato il Testimonio, ossia l'arrestato tradotto colle opportune cautele in un luogo, che riesca a portata per la verificazione del confronto.

§. 390.

Se il Testimonio, o per essere complice dello stesso delitto, o per qualunque altro misfatto, si trovasse detenuto presso un altro Giudizio criminale, dovrà il Giudizio inquirente prender gli opportuni concerti col Giudizio, che lo ritiene in carcere, affinchè gli sia presentato sotto la necessaria custodia.

§. 391.

Qualora si trattasse del confronto di un complice si dovrà prima di confrontarlo cerziorarsi dietro un'espressa domanda, se esso possa, e voglia confermare la sua testimonianza in faccia dell'Incolpato. Preparativi per il confronto.

§. 392.

§. 392.

Prima d'intraprendere il confronto, si dovrà ammonire nuovamente l'Incolpato di desistere dalla negativa, per evitare di vedersi confrontato con Testimonj, che sapranno sostenergli in faccia la verità.

§. 393.

Metodo da tenersi nel confronto.

Se malgrado l'ammonizione fattagli l'Incolpato si mantenesse tuttavia negativo, si dovrà chiamare il Testimonio, e qualora il medesimo avesse di già prestato il giuramento, si dovrà ricordargliene l'importanza. Non sarà necessario far ripetere al Testimonio tutta l'intera deposizione da esso precedentemente fatta, ma basterà riassumere punto per punto le circostanze principali, che direttamente aggravano l'Incolpato. Dopo che il Testimonio avrà confermato il primo punto, si dovrà tosto interpellare l'Incolpato se abbia qualche eccezione ad opporre contro la persona del Testimonio, o contro la sua deposizione; in seguito nella ripetizione degli altri punti non avrà ad interpellarsi il Reo se non, se abbia qualche eccezione contro il detto del Testimonio. Se l'Incol-

colpato non ne adduce di veruna sorte, o ne adduce alcuna, che non sia fondata, si dovrà proseguire il confronto, fino che vi resta qualche circostanza aggravante.

§. 394.

Metodo di registrare a Protocollo il confronto.

Tutta questa procedura verrà inserita nel Protocollo degli esami, come una continuazione di esso. Ciò che il Testimonio avrà deposto in faccia dell'Incolpato, e ciò che l'Incolpato vi avrà replicato si dovrà registrare in Protocollo, contrapponendo l'una all'altra deposizione sulla stessa pagina, e si annoterà od ogni punto il contegno tenutosi tanto dal testimonio, che dall'Incolpato.

§. 395.

Se saranno più i Testimonj da confrontarsi coll'Incolpato, il confronto si farà con ciascuno separatamente.

Capo Decimo

Della forza legale delle prove.

§. 396.

Fondamento di una legale decisione.

Portatasi l'inquisizione al termine per poter passare alla sentenza, dovrà il Giudice prender in esatta considerazione tutte le prove, che ne risultano. Nel giudicare si può ritener per vero soltanto ciò, che legalmente è provato.

§. 397.

Prova legale dell'innocenza.

Si riterrà legalmente provata l'innocenza dell'Incolpato, quando gli indizj contro di esso militanti verranno per modo snervati, che non vi rimanga verun motivo di dubbio.

§. 398.

Prove legali della colpa. I.) la confessione.

All'incontro la confessione propria dell'Incolpato formerà una prova legale del delitto, che gli stà a carico.

§. 399.

Requisiti di una legal confessione.

La confessione però dovrà avere le sequenti qualità,

a) che l'Incolpato l'abbia fatta nell' esame avanti il Giudizio criminale

le, o ve l'abbia almeno confermata,

b) che la deposizione sia stata fatta quando si trovava in uno stato di mente perfettamente libera,

c) che la confessione non sia stata esternata con equivoche espressioni, o con semplici gesti, ma con parole chiare, e determinate,

d) che la confessione non sia concepita in un modo puramente affermativo della proposta interrogazione, ma che consista in un racconto proprio dello stesso Incolpato,

e) che la confessione si accordi alle qualità, che sopra le circostanze del delitto sono già state verificate.

§. 400.

Una confessione accompagnata da questi requisiti non scemerà nulla della forza attribuitale dalla Legge, se non fosse ben anche più possibile di pienamente investigare il fatto confessato in tutte le sue circostanze, ma basterà, che ne siano rilevate alcune, che confermino la realtà del delitto commesso; e che non appa-

ris-

risca cosa alcuna, che possa render dubbia la verità della confessione. Se poi fosse assolutamente impossibile l'ottenere, oltre la confessione, un'orma ulteriore del commesso delitto, la sola confessione non avrà giammai forza di una prova legale.

§. 401.

La confessione, che contra il prescritto dalla Legge fosse stata estorta medianti promesse, minaccie, violenze, o altri simili illeciti mezzi, non potrà mai formare una prova legale. Ma se in appresso l'Arrestato libero da ogni somigliante illecita influenza, e sicuro di non averla più a temere, deponesse la confessione medesima, e fosse corredata con tali circostanze di fatto, che s'accordassero colla verificazione giudiziale rilevata sulla qualità del delitto, e che non potessero essere altrimenti note all'Arrestato, se non fosse egli stato réalmente l'autore del delitto; questa confessione avrà la forza di una prova legale.

§. 402.

La prova della confessione non verrà punto scemata dalle successive negative, o ritrattazione dell'Arrestato, se non qualora egli faccia con-

sta-

stare di un motivo degno di fede, che lo abbia indotto a deporre il falso, o adduca circostanze tali, dalla di cui verificazione il Giudizio inquirente abbia a dubitare fondatamente della verità dell'antecedente confessione.

§. 403.

II.) Le deposizioni de'Testimonj.

Requisiti d'una deposizione legale de'testimonj.

Acciò la deposizione de'Testimonj far possa una prova legale, vi dovranno concorrere i seguenti requisiti,

a) dovrà esser ingenua, e non messa ad arte in bocca al Testimonio, mediante intelligenza, istigazione, stravolgimento di parole, corruzione, e premio, nè estorta con minacce, o violenza,

b) dovrà contenere chiaramente, e determinatamente il fatto, o la circostanza, della quale sarà per confermarne la verità,

c) dovrà esser fondata sulla propria, e certa scienza del Testimonio, e non sull'udito, o sul detto altrui, su congetture, sulla verosimiglianza, o qualunque altro raziocinio,

d) dovrà esser giurata,

e) tanto le relazioni personali del Testimonio, come anche il tenore

re della sua deposizione, non dovranno prestare alcuna occasione a qualche dubbio, o sospetto, che imparzialmente esaminato potesse scemare la credibilità della deposizione.

f) La deposizione de'Testimonj dovrà concordare con tutto ciò, che fu giudizialmente rilevato, in guisa che non appaja alcuna contradizione sulle circostanze almeno sostanziali.

§. 404.

In quanto la deposizione d'un solo testimonio possa fare una prova legale?

Per formar una prova legale di regola generale si richiede la deposizione di due Testimonj. Si eccettuano però i casi seguenti:

a) Se non si pòtrà ottenere la prova del fatto altrimenti per provare la qualità del delitto, basterà la deposizione di quello, a danno del quale fu commesso,

b) l'importo del danno cagionato col delitto, in quanto si tratti del risarcimento, potrà legalmente provarsi anche mediante la testimonianza del danneggiato, o di quello in di cui custodia si trovava l'oggetto del danno, se anche

anche si realizzasse l' effettiva indennizzazione, e soddisfazione.

c) Per procurarsi quella verificazione di fatto sulle circostanze del delitto voluta, onde rendere legalmente provante la confessione dell' Incolpato, basterà la corrispondente deposizione di un Testimonio.

§. 405.

Tutto ciò, che sarà stato registrato al Protocollo degli esami o dal Giudizio criminale, o da qualche altra Superiorità, e riguarderà una procedura d' ufficio connessa coll' inquisizione, dovrà aversi per legalmente provato: ma l' attestazione, o testimonianza isolata di un Impiegato criminale fatta sopra circostanze presentatesi nel decorso dell' inquisizione, dovrà esser equiparata alle altre testimonianze, eccettuato il caso contemplato dal §. 385.

§. 406.

I documenti pubblici, de' quali si parla nel §. 385, faranno generalmente una prova legale di ciò che contengono, eccettuato il caso, in cui l'autore di un tal documento ne ritraesse utile dal medesimo, o si esonerasse da qualche responsabilità, o danno, e per

conseguenza avesse interesse nell' esito dell' inquisizione.

§. 407.

Nei casi, ne' quali la legge richiede la testimonianza di un perito, il di lui Giudizio, se verrà pronunciato giusta la forma prescritta, farà una prova legale sopra ciò che sarà risultato dalla perizia.

§. 408.

Mezzi di convinzione.

Se l' Incolpato nega il delitto imputatogli potrà essere convinto o direttamente colle prove per mezzo de' testimonj, o mediante il concorso delle circostanze.

§. 409.

Requisiti della convinzione per mezzo della prova per Testimonj.

Per convincere l' Incolpato mediante la prova testimoniale, vi si richiede la deposizione conforme di due Testimonj giurati, che entrambi al tempo del commesso delitto abbiano compiuta l' età di anni 18., che essa sia fatta di propria, e certa scienza, e come fu prescritto al §. 403, che la loro deposizione si riferisca immediatamente al delitto commesso dall' inquisito, e che i Testimonj, caso che fosse stato ordinato il confronto, abbiano confermata la loro deposizione in faccia all' Incolpato, senza che, o dalla giustificazione di es-

esso, o dal rimanente dell' inquisizione sia scaturito motivo alcuno di dubitare della loro fede.

§. 410.

Le deposizioni de' complici potranno esse pure formare una prova legale della convinzione dell'Incolpato, quando due complici faranno una concorde deposizione sul delitto da essi commesso unitamente all' altro correo, e che avranno non solo ripetuta nel confronto giudiziale la loro deposizione in faccia all' Incolpato correo, ma l'avranno anche confermata sovra domanda espressa da farglisi in questi casi, dopo che sarà loro stata intimata la condannatoria sentenza. Dovranno però queste loro deposizioni contemporaneamente

In quanto sia legale la convinzione per mezzo della deposizione de' corre?

a) essere accompagnate dai requisiti specificati nel §. 403 a, b, c, e, f.
b) le loro risposte dovranno andar perfettamente concordi con quelle domande, che concernono le circostanze speciali del loro comune delitto, sulle quali loro non era possibile il prevedere prima dell' arresto, di dover essere interrogati,

c) le deposizioni di essi dovranno essere confermate con prove chiare e determinate sopra ciascuna delle circostanze sostanziali che aggravano i complici medesimi per modo, che un Giudice imparziale non possa assolutamente sospettare, che la loro doposizione proceda da qualche intelligenza preventivamente passata, o dubitare in modo alcuno della verità della loro deposizione.

§. 411.

Sotto le medesime cautele si potrà legalmente convincere l' Incolpato anche colla sola deposizione di un testimonio giurato, avente gli altri caratteri voluti dalli §§. 403 e 409, e con quella di un complice, che vi sia conforme, e che abbia i requisiti del §. 410.

§. 412.

III. Pruova, che nasce dalla combinazione delle circostanze.

Affinchè un delinquente negativo possa esser convinto legalmente colla prova nascente dal concorso delle circostanze si dovranno verificare congiuntamente gli estremi seguenti.

I. Dovrà essere legalmente provata l' esistenza del fatto, e che questo sia stato accompagnato dalle determinate sue circostanze. Se dunque

que non sarà possibile di provare pienamente il fatto con tutte le sue circostanze, non avrà pur luogo la convinzione nascente dal concorso di circostanze.

II. Dalla combinazione delle relazioni rischiarate mediante l' inquisizione dovrà scaturire un si stretto, e chiaro rapporto fra la persona incolpata, e il delitto commesso, che secondo almeno il corso naturale e consueto delle umane azioni riesca impossibile il credere, che un altro, fuorichè l' incolpato medesimo, possa essersi trovato in una occasione sì vicina, in una tale situazione, o posizione, ed in questa precisa determinazione.

III. Ove si tratti di un omicidio, o lesione corporale d' altra sorte, dovrà chiaramente constare dall' inquisizione della preesistenza dell' odio, inimicizia, gelosia, ira, sdegno, o somigliante veemente passione nodrita dall' Incolpato contro la persona o uccisa, o lesa; della precedente minaccia di morte, o di ferite, o almeno dell' esternato desiderio per parte dell'

In-

Incolpato, sia per avidità di guadagno, o per qualunque altra vista di privato interesse, o per rimuoversi un qualche impedimento. Oltre tutto ciò dovranno concorrere, e provarsi legalmente contro l' Incolpato almeno due delle qui sotto espresse circostanze; cioè

a) che l' uccisione, o lesione siasi commessa con uno strumento posseduto in quel tempo dal solo Incolpato,

b) che l' Incolpato sia stato veduto nel luogo del commesso delitto, e in quell' epoca precisa, senza che egli possa con verisimiglianza dimostrare un altro affare, o causa, che ve lo abbia condotto,

c) che dopo la divulgazione del delitto abbia l' Incolpato senza qualche altro plausibile motivo presa la fuga, o siasi tenuto nascosto,

d) ch' egli sia stato sorpreso con strumenti atti a commettere il delitto scopertosi, de' quali egli non fosse per altro solito servirsi,

e) che precedentemente al delitto siasi esso veduto celato, o come

in

in aguato nel luogo solitamente frequentato dall' ucciso, o dal ferito,

f) Che sianglisi scoperti, o nella persona, o ne' vestimenti, de' contrassegni del commesso delitto, o della resistenza da esso incontrata nel commetterlo,

g) Che siasi ritrovato presso l' Incolpato, o che in seguito nella fuga abbia gettato qualche cosa, che fosse presso dell' ucciso, o ferito, allorchè fu commesso il delitto.

Se sarà provato legalmente nel processo il contrario di ciò, che sarà stato addotto dall' Incolpato per giustificarsi, e per ismentire gli indizj contro di lui militanti, e che perciò la sua giustificazione si renda apertamente falsa, basterà per convincerlo anche una sola delle qui rimarcate circostanze.

IV. In delitti di altra specie dovrà chiaramente risultare dall' inquisizione, che l' Incolpato sia una persona riputata capace a commettere il delitto, che gli viene imputato, o per essere già stata altre volte criminalmente inquisita, e non dichiarata innocente, o per

non

non, essere in grado di additare qualche mezzo onesto, onde ritragga là di lui sussistenza, o perchè abbia vissuto in compagnia, e famigliarità con delinquenti famigerati.

Oltre di ciò dovranno concorrere, e provarsi legalmente contro l' Incolpato, due almeno delle qui appresso rimarcate circostanze,

a) che siansi trovati presso di lui, o nella sua abitazione, o in qualche ripostiglio ad esso accessibile, strumenti atti a commettere il delitto, che gli viene attribuito, e che siano affatto superflui al suo stato, ed estranei alla sua professione,

b) che presso di lui, o nella sua abitazione, o in qualche luogo di deposito, o ripostiglio, da esso trascelto, siansi trovati oggetti di qualunque sorte, o vestigj del delitto,

c) nel luogo ove sarà stato commesso il delitto, o prima, o dopo, o nel tempo, che fu commesso, siasi veduto l' Incolpato entrar di soppiatto, o sortirne, o tenervisi appiattato,

d)

d) che dopo essersi divulgato il delitto egli abbia presa la fuga, o siasi altrimenti nascosto senza che vi fosse determinato da altro plausibile motivo,

e) che l' Incolpato siasi rivolto ad un artefice, od a chiunque esercita arte meccanica, perchè gli faccia un lavoro non consentaneo a qualche altro lecito uso, e non corrispondente alla sua professione, ma inserviente alla esecuzione dell' imputatogli delitto.

f) Si trovino riscontri del delitto commesso, o lavori fatti di mano dell' Inquisito per esercitarsi nel delitto,

g) che tutto il di lui esteriore nel sembiante, nelle armi, ne' vestimenti convenga esattamente colla descrizione fattane da quello, a di cui pregiudizio fu commesso il delitto, o dalle persone, che vi fossero state presenti.

Se sarà legalmente provato, che la giustificazione dell' Incolpato sopra gli indizj contro di esso militanti sia falsa, allora potrà in qualunque specie di delitto bastare per la convinzione una sola delle qui marcate circostanze, nel

mo-

modo appunto, come si detto di sopra parlando del delitto di omicidio, e lesione corporale.

§. 413.

Prova in caso del negato dolo

Se l' Incolpato confessasse bensì il fatto, ma negasse però di avervi avuto un reo disegno, si dovrà esaminare, se dalle circostanze rilevate nell' inquisizione emerga, che il fatto sia accaduto repentinamente, ovvero se il Reo abbia impiegato de' mezzi per prepararsi al fatto, o abbia procurato di allontanarne gli impedimenti. Nel primo caso potrà aver luogo la sua discolpa, in quanto il male accaduto, non dovea secondo il corso naturale delle cose derivare necessariamente dall' azione dell' Incolpato; nel secondo caso poi, cioè, se l' Incolpato avrà preparato l' occasione, ed i mezzi per eseguire il fatto, dovrà ritenersi convinto anche della reità del disegno, eccetto, che scaturissero dall' inquisizione circostanze tali, che ragionevolmente dinotassero nell' Incolpato una diversa intenzione.

§. 414.

Valutazione delle prove.

Si dovrà ritenere per norma generale, che non si ha a considerare una prova per se sola, ed isolatamente,

ma

ma dovrà misurarsene il peso in complesso, ed in combinazione con tutte le altre risultanze del processo d'inquisizione. Epperò a misura che l'imparzialità delle deposizioni testimoniali si rendesse dubbia a cagione delle relazioni personali, o che la fede di qualunque altra prova, venisse diminuita da risultanze opposte, perderà anche la prova del suo valore, e della sua forza, ed una prova per tal modo indebolita non potrà più essere ritenuta come prova legale.

Capo Undecimo

Della Sentenza.

§. 415.

Compiuta l'Inquisizione, dietro la quale alcuno sia stato citato a render conto di un delitto imputatogli si dovrà sempre pronunciare una sentenza. *Quando si debba pronunciare la sentenza?*

§. 416.

Quel Giudizio criminale, cui spetta la procedura contro la persona incolpata di un delitto, dovrà anche pronunciare sovra di essa la sentenza. *Qual Giudizio la debba pronunciare?*

§. 417.

§. 417.

La sentenza dovrà pronunciarsi in una sessione regolare del Giudizio criminale, e previa la dovuta deliberazione.

§. 418.

Formazione del Consesso Criminale.

La sessione del Consesso criminale dovrà esser composta almeno da tre persone dichiarate abili dalla superiore istanza criminale a giudicare le materie criminali, e da due Assessori giurati con un Cancelliere.

§. 419.

Qualunque Giudizio criminale, che non sia a portata di radunarsi in Consesso nella forma sovra prescritta potrà prevalersi della facoltà di trasmettere gli atti dell'inquisizione al Giudizio criminale della Capitale della Provincia, o ad un altro Giudizio criminale della Provincia medesima, che sia composto secondo il prescritto dal §. precedente, affinchè dall'uno, o dall'altro di detti Giudizj criminali si pronuncii la sentenza in nome del Giudizio criminale, che avrà trasmessa l'inquisizione.

§. 420.

Quegli, che avrà colla persona dell' Incolpato una relazione tale, che in una causa civile basterebbe a rendere la di lui testimonianza non irrefragabile contro, o a favore della persona medesima, non potrà pure venir ammesso al Consesso criminale.

§. 421.

Non si dovrà ommetter alcuna diligenza per passare al più presto possibile alla deliberazione, ed alla pronuncia della sentenza, e questa dovrà di regola emanare nell'intervallo di giorni 8. da computarsi dall'epoca dell' ultimazione dell'inquisizione. Sulle inquisizioni importanti, e voluminose si potrà estendere il termine a 30. giorni.

Termine per la deliberazione.

§. 422.

La sessione per deliberare sulla inquisizione, e pronunciare la sentenza dovrà sempre tenersi in un giorno di lavoro, e nelle ore della mattina, ed in un Consesso regolarmente adunato dal Giudizio criminale. Il voto trasmesso in iscritto da un assente non avrà alcun valore.

§. 423.

Ordine nel proporre il processo.

Nella deliberazione dovrà servire di guida il giornale, di cui si è parlato al §. 346. Si dovranno leggere nella sessione tutti li Protocolli, e le altre Carte secondo il loro intiero contenuto, e nello stesso ordine come saranno sopravvenute nel corso dell'inquisizione, restando vietato il farne un estratto. I votanti saranno obbligati a prestar esatta, e continua attenzione per esser a portata di dare sovra il complesso della cosa un voto ben fondato, e conforme al dettame della loro coscienza. Se si rilevasse una mancanza nell'inquisizione, che impedisse la pronuncia di un accertato giudizio, dovranno darsi immediatamente i necessarj provvedimenti per la relativa emenda.

§. 424.

Regole per una giusta Votazione.

Ognuno, che deve pronunciare il suo Voto, deve ricordarsi, che non il proprio arbitrio, ma la sola Legge determina ciò, che è giusto; che l'applicazione della Legge al fatto, alla persona, ed alle prove costituir deve la sentenza; che l'innocente non dee giammai soffrire, e che il colpevole stesso non dee trattarsi con rigore mag-

maggiore di quello, che vien dalla legge prescritto; ma che è altresi importante essenzialmente alla comune sicurezza, come prospera base della civile società, che i delitti vengano puniti, e che perciò rimane violata la giustizia tanto con una malintesa pietà, quanto con un indiscreto, ed incompetente rigore.

§. 425.

L'Assessore destinato alla relazione da farsi in consesso, dovrà leggere il suo voto già d'innanzi preparato in iscritto, ed il Capo, che vi presiederà, dovrà indi raccogliere gli altri voti. Il cancelliere dovrà registrare esattamente in Protocollo ogni voto colle ragioni rispettive. La sentenza si formerà colla pluralità de'Voti. Il Capo che presiede al Consesso non ha che un solo, e l'ultimo Voto, che sarà decisivo della sentenza nel caso di parità degli altri voti preceduti. Se in caso di parità di Voti il Capo che presiede esternasse una terza opinione, si pronuncierà la sentenza dietro l'opinione di que'votanti, ai quali più si avvicina l'opinione del Capo. Se poi questa opinione del Capo fosse dall'uno e dall'altro de'pareri de'votanti

Modo di rilevare i voti, e di formar la sentenza.

ti totalmente diversa, dovrannò raccogliersi nuovamente i Voti, e se anche dopo questo esperimento non ne risultasse una pluralità per alcuna delle opinioni, dovrà seguirsi nella sentenza l'opinione di que'Votanti, che avranno proposto il parere più mite.

§. 426.

Contenuto della sentenza in genere.

Nella sentenza criminale dovranno esprimersi le seguenti indicazioni.

I. Il nome, e cognome dell'Incolpato, ed anche il sopranome, sotto il quale fosse comunemente noto, o venisse distinto in qualche truppa di malviventi.

II. La denominazione dei delitti sui quali verserà la sentenza, dovendosi precisare se siano stati soltanto intentati, o se si tratti soltanto di correità, e complicità, e partecipazione. La denominazione del delitto si dovrà fare in pochi cenni, senza una dettagliata descrizione del fatto, e colle espressioni adottate dalla legge in guisa però, che le diverse specie contenute nella Nozione generale di un delitto siano espresse colle medesime distinte denominazioni usate dalla leg-

ge, nel caso che questa gli desse una denominazione propria, e distinta.

III. Il giorno in cui l'Incolpato sarà stato costituito dal Giudice criminale per la prima volta; quello in cui sarà stata ultimata l'inquisizione; quello in cui verrà proferita la sentenza.

IV. Il tenore preciso della sentenza, nella quale verrà determinato

a) Se l'Incolpato venga dichiarato innocente, o colpevole, o se venga assoluto dall'istanza;

b) La quantità in cui verrà condannato il Reo per la rifusione del danno; o se sia riservata l'azione al danneggiato;

c) Se il sentenziato debba portare il peso delle spese criminali, o ne sia assolto.

§. 427.

Condizione, e tenore della sentenza a) assolutoria.

Se il Giudizio criminale avrà trovato, che l'Incolpato siasi interamente spurgato dagl'indizj, e che dall'inquisizione siasi resa manifesta la di lui innocenza, si dovrà esprimere nella sentenza, che l'Incolpato viene assoluto dal delitto imputatogli, e che è riconosciuta la di luí innocenza.

§. 428.

b) assolutoria dall'istanza,

Se dagli atti dell'inquisizione non apparirà una prova legale, che l'Incolpato sia l'autore del delitto commessosi, ma che vi siano fondamenti, che lo rendano soltanto verisimile, si dovrà concepire la sentenza colla formola seguente „si dichiara sospeso il processo per difetto di prove legali.„

§. 429.

c) condannatoria,

Se l'Incolpato verrà in forza di prove legali riconosciuto reo di uno, o più delitti, si dovrà commisurare la pena con legale riguardo ai rapporti del fatto, dell'autore, delle circostanze aggravanti, e mitiganti. Indi si dovrà nella sentenza esprimere la determinata condanna, e perciò in casi di pena del carcere il grado, il tempo della durata, come anche l'aggiuntavi eventuale esacerbazione, la privazione della nobiltà, o l'esilio, con tanta chiarezza, che nella esecuzione della stessa sentenza nascer non possa il menomo dubbio.

§. 430.

specialmente quando importa la pena di morte.

Non potrà la pena di morte venir inflitta nella sentenza, che nel caso, in cui il delitto, pel quale la Legge prescrive la pena di morte, sia legalmen-

mente provato, o colla confessione del Reo, o con testimonianze corroborate dal giuramento, e che insieme sia legalmente provata la sussistenza del fatto con tutte le circostanze rilevanti. Se la sussistenza del fatto non sarà in tal guisa provata, o se l'Incolpato sarà stato convinto legalmente col mezzo soltanto della deposizione de'complici, o del concorso delle circostanze, non potrà esser condannato tutt'al più, che alla pena di venti anni di prigionia.

§. 431.

Così pure nel caso, che il Delinquente all'epoca del commesso delitto non avesse peranco compiuta l'età di anni venti, o che dal tempo del commesso delitto fossero decorsi venti anni, e concorrano le circostanze precisate nel §. 208., in luogo della morte si pronuncierà la pena del duro carcere da dieci a vent'anni.

§. 432.

Protocollo della sentenza, e sua spedizione.

La sentenza che risulterà adottata a pluralità di voti, dovrà dettarsi letteralmente al Protocollo dal Presidente. Il Cancelliere ne farà immediatamente la spedizione, e tutti i membri

del Giudizio criminale la sottoscriveranno.

§. 433.

Quando la sentenza debba inoltrarsi al Tribunale superiore prima della pubblicazione, a) per l'importanza del delitto,

Se l'inquisizione avrà avuto per oggetto uno de'seguenti delitti, cioè, di alto tradimento, sedizione, tumulto, pubblica violenza, abuso della magistratura, falsificazione di Carte di pubblico credito, o delle monete, perturbazione del Culto religioso, omicidio, duello, appiccato incendio, rapina, o ajuto prestato ai delinquenti, siano questi delitti stati soltanto intentati, siansi consumati, qualunque fosse la sentenza adottata dal Giudizio criminale, dovrà sempre rimettersi prima della pubblicazione alla superiore istanza criminale.

§. 434.

La sentenza condannatoria in un delitto di frode, nel quale concorrano le circostanze marcate nel §. 178. lett. a, b, d, o l'oggetto sorpassi la somma di mille fiorini, dovrà parimenti trasmettersi al superiore Giudizio criminale.

§. 435.

b) per li mezzi coi quali vien provato, o c) per l'importanza della pena, che vien niflitta.

Negli altri delitti si dovrà sottomettere la sentenza al superior Giudizio criminale soltanto ne'casi,

a)

a) che la condanna si appoggi alla legale convinzione del reo negativo,
b) che la pena del carcere oltrepassi gli anni cinque, o
c) che venisse inasprita la pena legale coll'esposizione del reo alla Berlina, col di lui esilio, o
d) col bastone.

§. 436.

Metodo, e forma della trasmissione della sentenza al Tribunale superiore.

Nei casi precisati nei tre precedenti §§. si dovrà trasmettere al superior Giudizio criminale, insieme colla sentenza adottata, anche il giornale dell' inquisizione, con tutti gli atti e col Protocollo della deliberazione. I Giudizj criminali lontani dalla sede del Giudizio criminale superiore ne eseguiranno la trasmissione per mezzo della posta nell'ordinario prossimo successivo, annotando nel Protocollo Giudiziale il giorno della fatta consegna. La ricevuta ritirata dall'Ufficio di posta dovrà conservarsi accuratamente dal Giudizio criminale.

§. 437.

Epoca, e metodo col quale il Tribunale superiore deve esaurire il processo inoltrato.

Tosto che saranno pervenuti gli atti al Giudizio criminale superiore, dovrà il medesimo passare alla sollecita diffinizione della causa, perchè ne se-

segua la deliberazione nello stesso termine, che fu prefisso al §. 421. Per quanto riguarda il Consesso, ossia l' aula da radunarsi, l'elaborare la relazione, il proporla in sessione, la deliberazione stessa, la decisiva conclusione, e la spedizione della sentenza, dovrà il Tribunale criminale superiore attenersi al metodo prescritto nelle istruzioni generali alli Tribunali di Giustizia.

§. 438.

Come debba procedere il Tribunale superiore nel caso che scopra nell' inquisizione mancanze essenziali.

Il Giudizio criminale superiore dovrà primieramente rivolgere la sua scrupolosa attenzione sull'ordine tenuto nella procedura. Se si manifestasse in questa alcun sostanziale difetto, che influir potesse sulla formazione della sentenza, si dovranno tosto ritornare gli atti al Giudizio criminale, aggiungendovi la direzione occorrente per il riparo alle scoperte mancanze, ed ingiungendo al Giudizio medesimo, che nell'ulteriore trasmissione degli atti debba dichiarare — se persista nel primo giudicato, o come intenda adesso di riformarlo? In questo secondo caso il superiore Giudizio criminale prenderà in deliberazione soltanto la mutata sentenza.

§. 439.

§. 439.

Se si venissero a scoprire soltanto difetti di minor rilievo, che non mutassero l'entità dell'affare, si procederà alla decisione sul merito; nella spedizione però si dovrà sempre fare una separata osservazione, in cui vengano espressi i rilievi occorsi sulla procedura, riguardino essi la causa stessa, od anche il semplice ritardo.

Nel caso, che si scoprano mancanze meno essenziali.

§. 440.

Quando segue la trasmissione degli atti processuali al Tribunale superiore criminale per la qualità dei delitti specificati ne' §§. 433. e 434. avrà il medesimo la facoltà di riformare la sentenza proferita dal Giudizio criminale, esacerbandone la pena secondo il prescritto della Legge.

Facoltà del Tribunale superiore di riformar la sentenza del primo Giudizio criminale.

§. 441.

Avrà innoltre la facoltà il Giudizio criminale superiore tanto, quando gli si trasmettono gli atti per il caso contemplato nel §. precedente, quanto per il caso contemplato nel §. 435. di mitigare la sentenza proposta. Questa mitigazione però per causa delle circostanze mitiganti, in quei casi, ne'quali la pena legale dovrebbe determinarsi di regola fra i dieci, e i

ven-

venti anni; non potrà cadere sul modo della pena, ma soltanto sulla durata, la quale non potrà mai essere minore di cinque anni; come pure ne' casi per i quali la legge prescrive la pena da cinque a dieci anni, non potrà mai diminuirsi a meno di due anni. La pena di morte, o di carcere in vita non potrà mai dal Giudizio superiore venir commutata in altre pene meno dure.

§. 442.

Quando si debba proporre la sentenza al supremo Tribunale di Giustizia. a) per l'importanza del delitto,

Ne' delitti di alto tradimento, di abuso della magistratura, e di falsificazione delle carte pubbliche di credito, anche la Criminale istanza superiore non potrà spedire immediatamente la sentenza al Giudizio criminale, ma dovrà innoltrare la sentenza con tutti gli atti processuali al supremo Tribunale di Giustizia per attendere la risoluzione.

§. 443.

b) per la gravità della pena, c) per la difformità delle prime sentenze, d) per la mitigazione.

Negl'altri delitti il superiore Giudizio criminale dovrà sottoporre la propria sentenza cogli atti al supremo Tribunale di Giustizia soltanto ne' casi

a) Ove la sentenza prescriva la pena di morte, o la Carcere perpetua,

b)

b) Ove la sentenza del Giudizio superiore criminale imponga una pena di Carcere, che sia cinque anni più lunga di quella che dettò il Giudizio inferiore,

c) Ove il Giudizio criminale avesse opinato per la dimissione del Reo, ed il Giudizio superiore pronunciar volesse per la di lui condanna,

d) Finalmente ove il Giudizio superiore opinasse, che il delinquente possa meritare una mitigazione di pena, che ecceda i limiti della facoltà concedutagli.

§. 444.

In que'casi, ne'quali secondo la legge deve essere inflitta la pena di morte, dovrà il Supremo Tribunale di Giustizia insieme colla sua sentenza corredata dagli atti tutti rassegnare i motivi, che per avventura militassero per la mitigazione della pena al Sovrano, cui soltanto spetta il diritto di accordare la grazia.

Ca-

Capo duodecimo

Della pubblicazione, ed esecuzione della Sentenza.

§. 445.

Epoca della pubblicazione della Sentenza, e sua esecuzione.

La sentenza, che non sarà soggetta ad ulterior revisione, dovrà pubblicarsi, ed eseguirsi indilatamente.

Limitazione a) quando vi si oppone la disposizione di mente, o di corpo del Sentenziato.

Se però la persona condannata ad una pena si trovasse al tempo della pronunziata sentenza in uno stato di alienazione di mente, o di grave malattia, od essendo femmina in istato di gravidanza, l'intimazione, ed esecuzione della sentenza dovrà differirsi, fino a che la persona paziente abbia ricuperato l'uso della ragione, o la sanità, o siasi sgravata. Ad una delinquente gravida si dovrà però intimare la sentenza, e sollecitarne l'esecuzione nel caso, in cui la continuazione dell'arresto fino all'epoca del parto le riuscisse più grave della pena impostale colla sentenza.

§. 446.

§. 446.

Si dovrà del pari differire la pubblicazione, ed esecuzione della sentenza, quando il sentenziato b) Quando vi si oppon- ga la di lui condizione.

a) fosse un nobile,

b) un membro di stato ecclesiastico della cristiana Religione,

c) un membro degli Stati di una provincia ereditaria,

d) un matricolato di una Università, o Licèo dello Stato.

In questi casi, se anche la sentenza non dovesse innoltrarsi per gli altri indicati rapporti al Giudizio criminale superiore, dovrà essergli trasmessa con tutti gli atti, ed il Tribunale superiore, giusta la rispettiva qualità del sentenziato, parteciperà la notizia del delitto, e della Sentenza emanata al Governo della Provincia, al Vescovo Diocesano, o al Capo ecclesiastico nella Provincia, agli Stati della Provincia, all'Università o Licèo, onde possano darsi le corrispondenti provvidenze per la degradazione del Sentenziato dalla sua dignità, o condizione. Qualora il Tribunal superiore non ricevesse il relativo riscontro entro giorni trenta dall'epoca della fatta partecipazione, dovrà pubblicarsi, ed eseguirsi la Sentenza.

§. 447.

§. 447.

Precauzione da osservarsi sentenziando un pubblico Impiegato.

Se il Sentenziato sarà in pubblico Servizio il processo, e la sentenza, di qualunque tenore essa siasi dovrà trasmettersi al Tribunal superiore e da questo innoltrarsi a quella Autorità, sotto di cui serve il Sentenziato.

§. 448.

Metodo per la pubblicazione, ed esecuzione della Sentenza I) nel caso, che sia difinitivamente assolutoria,

Se la Sentenza dichiara innocente il Detenuto, gli si dovrà farne l'intimazione per mezzo di una persona d'Ufficio il più presto possibile, anche in giorno di Domenica, o altrimenti festivo di pieno precetto, metterlo immediatamente in libertà, semprechè esso in vigore del §. 306. non si trovasse per avventura già a piede libero, e consegnargli una copia della Sentenza giudizialmente autenticata.

§. 449.

II) nel caso che sia assolutoria dall' istanza,

Se l'inquisizione verrà dichiarata tolta per mancanza soltanto di prove legali, si dovrà presentare l'incolpato innanzi il Giudizio criminale nella mattina del prossimo giorno di lavoro; il Cancelliere dovrà leggergli la sentenza, gli consegnerà di essa una copia, ed il Giudizio criminale, passerà ad ammonirlo seriamente, perchè ab-

abbia in futuro una migliore condotta, indi verrà dimesso.

§. 450.

III) nel caso, che sia condannato-ria a) specialmente se importa la pena di morte.

Se la Sentenza importerà la pena di morte, nella mattina del prossimo giorno di lavoro, quando sia agevolmente fattibile, dovrà da prima intimarsi al delinquente nella Curia criminale, e quindi solennemente pubblicarsi nel modo seguente. Si erigerà a questo fine un palco sulla piazza, ove è situata la casa del Giudizio criminale, vi si dovrà condurre il condannato in ferri, accompagnato dalle Guardie, leggergli dal Cancelliere ad alta e chiara voce un succinto estratto degli atti d'inquisizione a tal'uopo preparato, che contenga in complesso il commesso delitto, e la Sentenza. Vi dovranno essere presenti almeno due Impiegati del Giudizio criminale, e gli si dovrà intimare, che nel terzo giorno susseguente si passerà all'esecuzione della sentenza. Dopo che il Condannato sarà ricondotto alla Casa di Giustizia, gli si dovrà assegnare un Sacerdote in cura d'anime a sua scielta, ma non si permetterà alcun altro pubblico accesso. Nella susseguente mattina del terzo giorno si dovrà esegui-

gui-

guire il supplizio, nè potrà essere differito menomamente, o perchè il Condannato non abbia voluto prepararsi alla morte, o per il pretesto, che siasi già incamminata la supplica per il perdono. Le sentenze di morte che verranno eseguite nelle Capitali delle Provincie dovranno pubblicarsi colle stampe, unitamente all'estratto già letto all'atto della pubblicazione della Sentenza, e verranno distribuite tra il popolo nel giorno dell'esecuzione. Il cadavere del Giustiziato dovrà all' avvicinarsi della notte esser levato dal patibolo, e sepolto presso il luogo del supplicio, rimuovendo contemporaneamente il patibolo.

§. 451.

b) Quando la condanna oltrepassi la pena di cinque anni di Carcere.

Se la Sentenza stabilirà la pena del Carcere per la durata di oltre cinque anni, dovrà parimenti intimarsi pubblicamente al Condannato nel giorno stabilmente prefisso per queste pubblicazioni. Sarà condotto a questo fine il Condannato in ferri sul palco già preparato a tale oggetto innanzi la Casa del Giudizio criminale, e gli si farà leggere dal Cancelliere la Sentenza chiaramente per modo, che tutti gli astanti la possano intendere.

§. 452.

§. 452.

Le Sentenze, che importeranno una pena minore di cinque anni di prigionia, verranno intimate dal Giudizio medesimo al Sentenziato nella Curia criminale nel prossimo giorno di Sessione.

c) Quando la pena è al di sotto di cinque anni.

§. 453.

Se la sentenza fosse aggravata anche coll'esilio, si dovrà dichiarare espressamente al condannato, nell'atto, che gli si fa l'intimazione della Sentenza, che anche il solo ritorno nelle Provincie della Monarchia Austriaca lo renderebbe colpevole di un delitto, esprimendogli in pari tempo la pena determinata dalla Legge a questa contravvenzione.

d) Quando alla pena vi è aggiunto l'esilio.

§. 454.

Tutte le Sentenze, che dichiareranno sospesa l'inquisizione per mancanze di prove legali, o che infligeranno la pena del Carcere, dopo la pubblicazione fattane dal Giudizio criminale, si dovranno in copia trasmettere insieme coi connotati personali del Sentenziato al Capitaniato Circolare, acciochè quell'Ufficio venir possa in cognizione dell'Incolpato, o del Condannato.

Cautela speciale.

§. 455.

Qualora il Giudizio criminale dietro le risultanze dell' inquisizione riconoscesse, che l' assoluta dimissione dal carcere di un Incolpato assolto dall' istanza per difetto di prove legali, o la dimissione dalla casa di gastigo di un Condannato, che ha compiuta la sua pena potesse riuscire non indifferente alla pubblica sicurezza, dovrà esso nel primo caso avanti di pubblicar la sentenza, e nel secondo caso prima del termine della condanna, rassegnare le circostanze insieme cogli atti al Tribunal superiore. Questo rappresenterà l' affare al supremo Tribunal di Giustizia, il quale col proprio parere ne darà l' ulteriore notizia all' aulico Dicastero politico, affinchè da esso si prendano le convenienti politiche misure.

§. 456.

Quando debba eseguirsi l' aggiunta esacerbazione della pena?

Se la sentenza importasse un' esacerbazione, o coll' esposizione del condannato alla Berlina, o con colpi di bastone all' ingresso della pena, o coll' aggiunta del Bollo all' esilio, si dovrà dopo la pubblicazione della sentenza passare dal Giudizio criminale all' esecuzione di queste esacerbazioni.

§. 457.

§. 457.

Se la sentenza non importerà, che la pena di dura prigionia per sei mesi, e non ecceda quella d' un anno di carcere in primo grado, potrà detenersi il condannato nelle carceri del Giudizio criminale a compirvi la sua pena.

Ove debba espiarsi la pena del carcere a breve durata?

§. 458.

Se poi la sentenza importerà la pena della prigionia dura al di là di mesi sei, o al di là di un anno per la prigionia di primo grado, si avrà a determinare il luogo, ove il sentenziato debba subire il suo castigo secondo le distinzioni seguenti

Ove, quando la pena è protratta a lungo tempo?

a) I delinquenti condannati alla pena del carcere per delitti di alto tradimento, falsificazione di Carte di credito pubblico, dovranno subirlo in una fortezza,

b) quelli, che per qualunque altro delitto saranno stati condannati a più di dieci anni, si dovranno trasportare a quel luogo di castigo, che dal Tribunal superiore verrà destinato per l' esecuzione della pena,

c) i condannati poi a dieci anni, o meno subiranno il loro castigo nella Casa generale di correzione di quella Provincia, ove fu fatto il loro processo.

§. 459.

Consegna del sentenziato all'ufficio circolare per inoltrarlo al luogo della pena.

Il trasporto del condannato al luogo determinato dalla Legge per subirvi il castigo, dovrà eseguirsi dall' ufficio circolare, non rimanendo al Giudizio criminale verun altro obbligo, che di consegnare il sentenziato all' ufficio circolare. Se però la casa di gastigo della Provincia cui a norma del precedente §. dovrebbe consegnarsi il condannato si trovasse più vicina al Giudizio criminale che al Capitaniato, dovrà quello semplicemente ricercare a questo il rilascio dell' ordine all'Ispettore della casa medesima perchè vi riceva il condannato, ed ottenuto l'ordine suddetto vi farà immediatamente tradurre il delinquente. Fuori di questo caso nell' atto di accompagnare al Capitaniato in vigore del §. 454 una sentenza da eseguirsi in uno de' luoghi determinati dal §. 458, dovrà il Giudizio criminale nello stesso tempo, chiedere al Capitaniato l' indicazione del giorno in cui

gli

gli si debba consegnare la persona del condannato per l' ulteriore trasporto.

§. 460.

Obbligo dell' ufficio circolare.

Se l' ufficio circolare si troverà in istato di tener ben custodito il condannato, finchè siano dati i necessarj provvedimenti per trasferirlo al luogo della pena, dovrà il medesimo ingiungerne al Giudizio criminale la pronta consegna. Se presso l' ufficio circolare non vi sarà luogo, o mezzo opportuno per la di lui sicura custodia, resterà bensì il condannato nelle carceri del Giudizio criminale, ma l' ufficio circolare dovrà il più presto possibile determinare al Giudizio criminale il giorno della consegna. Sarà cura in generale dell' ufficio circolare di far trasferire al luogo della pena i condannati nel modo più spedito, e più cauto; di rivolgersi al più vicino Comando militare per ottenerne la scorta, e dar, occorrendo le disposizioni per le somministrazioni de' carri per la condotta. Si dovrà per quanto sia possibile combinare i trasporti in modo, che nella stessa occasione vengano trasportati più delinquenti al luogo della pena; questa combinazione però non dovrà avere per oggetto l' e-

conomia, o il comodo, ma lo scopo principale, ed unico, quello cioè dell' amministrazione della giustizia, e la cura della pubblica sicurezza. Non si dovrà per conseguenza differire il trasporto anche di un solo condannato, per aspettare un incerto concorso di più condannati, ma lo si dovrà instradare al luogo della pena nel termine al più di 30 giorni dalla fattagli intimazione della sentenza.

§. 461.

Cautele da osservarsi prima, e all' atto della consegna.

Il Giudizio criminale sarà tenuto sotto la più grave responsabilità di custodire esattamente il condannato, e cautelarlo contro ogni pericolo di fuga, finchè dall' ufficio circolare sarà ricevuto in consegna, che dovrà eseguirsi colle medesime precauzioni.

Ca-

Capo decimo terzo

Del Ricorso.

§. 462.

Avrà luogo il ricorso, si potrà cioè implorare il sussidio del Tribunale superiore contro due sorta di sentenze. a) Contro quelle sentenze del Giudizio criminale, che possono essere pubblicate, ed eseguite senza la previa cognizione del Tribunale superiore; b) e contro quelle del Tribunale criminale superiore, che o riformino col dichiarare tolta l' inquisizione per mancanza di prove legali, le sentenze del Giudizio criminale, che avrà pronunciato per l' intera assoluzione del Reo, o accrescano la pena pronunciata dal medesimo, sia coll' estenderne la durata, sia in qualunque altro modo. Dovrà il ricorso appoggiarsi ad uno degli infradescritti fondamenti, cioè che il sentenziato sia stato incolpato, ed inquisito senza che vi concorresse un motivo dalla Legge approvato; o che l' Incolpato in vigore delle notizie, e rischiarimenti rilevati nel processo d' inquisizio-

Contro quali sentenze abbai luogo il ricorso?

zione sopra gli indizj, contro di esso militanti, avrebbe dovuto dichiararsi assolutamente innocente, o secondo il prescritto dalla Legge trattarsi con minor rigore. Contro la sentenza del supremo Tribunale di Giustizia, o contro quelle del Tribunale criminale superiore, che non abbiano riformato, od esacerbato quella del Giudizio criminale in uno de' modi accennati in b) non avrà luogo alcun ricorso. Dovrà perciò il Tribunale criminale superiore esprimere sempre, e con chiarezza nella di lui sentenza se venga confermata la sentenza del Giudizio criminale, o mitigata, o esacerbata, o se la sentenza proposta come interamente assolutoria venga riformata col dichiarare soltanto sospesa l' inquisizione per mancanza di prove legali.

§. 463.

Chi possa interporre il ricorso?

Il diritto di appigliarsi alla via del ricorso competerà a) al sentenziato stesso b) ai consanguinei del medesimo in linea ascendente, e discendente c) al conjuge d) al tutore e) ed alla Signoria per il proprio suddito. Affinchè però il Giudizio criminale venga assicurato, che il ricorso è presentato da una persona, cui la Legge attribuisce que-

questo diritto, e non sotto un nome usurpato, sarà tenuto il ricorrente di legittimarsi col mezzo di un attestato degno di fede, che realmente egli abbia una delle qualità qui sopra indicate. Ma anche le persone abilitate a presentar il ricorso non dovranno sotto la propria responsabilità promoverlo senza fondamento, e forse al solo oggetto di frapporre un ritardo all' esecuzione della sentenza.

§. 464.

Mezzi dalla Legge accordati per appoggiar il ricorso.

Nessuno per formare il ricorso potrà domandar l' ispezione degli atti d' inquisizione. Acciocchè però la persona abilitata ad interporlo possa accertarsi, che siavi qualche fondamento di gravame, le sarà permesso di domandare la comunicazione de' motivi della proferita sentenza, e sarà tenuto il Giudizio criminale di soddisfare alla domanda entro lo spazio di 24 ore. Si estenderanno pertanto i motivi in modo, che contengano le circostanze sostanziali, sulle quali si appoggia la sentenza, la qualità della prova, che risultò dall' inquisizione, e la chiara disposizione della Legge. Perciò anche dal Giudizio criminale superiore si dovranno sempre aggiungere i motivi del-

la decisione a quelle Sentenze, contro le quali può aver luogo il ricorso a norma del §. 462. b)

§. 465.

Il ricorso si dovrà insinuare dopo l'intimazione della Sentenza, e prima dell'esecuzione di essa, e farne la presentazione reale al più tardi entro 8. giorni a quel Giudizio criminale, che ha intimata la Sentenza, passato questo termine non sarà più ammesso. Sarà perciò in libertà del ricorrente di presentare a tal fine una supplica per iscritto, ovvero di esporre la domanda a voce per essere contemporaneamente estesa al Protocollo giudiziale. Se il ricorso sarà stato insinuato dal Condannato stesso, si dovrà sopra sua ricerca accordargli l'assistenza di una persona onesta ed intelligente, e gli si permetterà di conferire con essa, non altrimenti però, che alla presenza di una persona dell'Ufficio criminale, ed in una lingua, che sia dalla persona d' ufficio intesa. La persona assunta in assistenza dal condannato sarà tenuta sotto la propria responsabilità, e pena di presentare il ricorso entro giorni otto, solamente in qualche caso sommamente involuto, gli si potrà

trà sovra sua istanza accordare la proroga di altri giorni otto.

§. 466.

Trasmissione del ricorso al Tribunale superiore.

Il ricorso, tostochè ne sarà stata presentata la scrittura, oppure l'insinuazione protocollata del ricorso, in caso che fosse già spirato il termine per la presentazione della scrittura, dovrà dal Giudizio criminale inoltrarsi con tutti gli atti al Tribunale criminale superiore, esponendo nella relazione accompagnatoria i fondamenti, coi quali esso crede di confutare il ricorso. Fratanto, e sino a che non sarà emanata la decisione del Tribunale criminale superiore sul ricorso interposto, si terrà in sospeso l'esecuzione della Sentenza.

§. 467.

Evasione del ricorso.

Il Tribunale criminale superiore prenderà in esame il ricorso esattamente, e tutti gli atti della causa, e trovando consentanea alla Legge tanto la procedura tenutasi, quanto la Sentenza pronunciata, rigetterà il ricorso. In caso contrario casserà la procedura se l'avrà trovata difforme dalla legge, farà avere un'indennizzazione, e soddisfazione alla persona ingiustamente aggravata, oppure mitigherà la pe-

pena decretata dalla Sentenza, come lo richiederà il prescritto dalla Legge. Non potrà però mai prevalersi dell'occasione dell'interposto ricorso per esacerbare il castigo del Sentenziato.

§. 468.

Metodo del ricorso contro la Sentenza del Tribunale superiore.

Se il ricorso verrà interposto contro una Sentenza del Tribunale criminale superiore, dovrà il medesimo rimettere tutti gli atti processuali al supremo Tribunale di Giustizia, e si procederà qui colla norma medesima già prescritta per i ricorsi interposti contro le Sentenze de'Giudizj criminali.

§. 469.

Se il tempo, che trascorre in pendenza del ricorso debba impetarsi nella pena?

Se verrà rigettato il ricorso, non si potrà computare nella pena l'intervallo di tempo trascorso tra il giorno dell' intimazione della Sentenza fino a quello, in cui gli sarà stata intimata la decisione emanata sopra il ricorso. Se al contrario in seguito al ricorso vien mitigata la sentenza, si dovrà computare nella pena anche il tempo durante il quale soffrì il delinquente l'arresto in pendenza della decisione.

§. 470.

Remissione della pena dopo eseguita la Sentenza.

L'esecuzione della Sentenza intimata non potrà mai alterarsi, fuorchè per la via del ricorso. Allora soltanto potrà

trà il Giudizio criminale superiore accordare una proporzionata remissione della pena, quando la Sentenza proferita non avesse importato più di anni cinque di prigionia, e durante il tempo del gastigo fossero emerse nuovamente tali circostanze, che ove fossero state note, e prese in considerazione nell'atto della deliberazione, avrebbe importata una pena minore nella Sentenza. Delle Sentenze che infliggono una pena maggiore di anni cinque, o che sono emanate dal supremo Tribunale di Giustizia, non si potrà ottenere remissione, se non dal medesimo Tribunale di Giustizia.

Capo decimoquarto

Della riassunzione del Processo sopra nuove circostanze.

§. 471.

Quando si possa riassumere l'inquisizione? I. dopo l'assoluzione dall'istanza.

Se emergeranno nuove prove contro un Incolpato, la di cui inquisizione sia stata levata per mancanza di prove legali, si dovrà riassumere l'inquisizione, semprechè il delitto non fos-

fosse stato cancellato in grazia della prescrizione dopo il tempo della emanata Sentenza.

§. 472.

Condizioni.

Prima però che si passi alla riassunzione di un'inquisizione sospesa precedentemente per mancanza delle legali prove, dovrà esser provato indubitatamente a) che le nuove emerse circostanze, o prove non fossero note durante la precedente inquisizione, o che non si abbiano potuto allora rischiarare debitamente — b) che queste circostanze, o prove sussistano realmente — c) che esse siano di natura tale, da poter prevedere con fondamento, che verificate possano avere tanto di forza per costringere l'Incolpato alla confessione, o per effettuare col mezzo di essa la convinzione, se non per se sole, amminicolate almeno con quelle rilevate già nell'inquisizione precedente.

§. 473.

Qualora concorrano tutti li tre requisiti suenunciati si potrà riassumere l'inquisizione anche mediante l'arresto dell'Incolpato; all'incontro mancando anche un solo de'requisiti, quegli a di cui favore fu levata con Sentenza l'inqui-

quisizione, non si potrà chiamare neppure ad esame, anche fuori di Carcere, nè si potrà intraprendere alcun atto contro il medesimo all'effetto di rinovare l'inquisizione.

§. 474.

II. Quando l'Incolpato sia stato dichiarato innocente

Chi avrà riportata a suo favore una Sentenza assolutoria dal delitto imputatogli, e sarà stato dichiarato innocente, non potrà esser fatto responsabile del medesimo delitto, che nel caso, che questo dall'epoca dell'emanata assolutoria sentenza non sia stato per anco estinto mediante la prescrizione, e che emergano contro il medesimo nuove prove di tal genere, dalle quali debba con fondamento attendersi la di lui condanna. Prima però d'intraprendere questa nuova inquisizione, si dovrà farne rapporto al Tribunale criminale superiore, ed aspettarne la decisione.

§. 475.

III. Quando emergano nuove circostanze aggravanti.

Contro un Delinquente già condannato alla sua pena non potrà parimenti aver luogo una nuova inquisizione per causa di emerse nuove circostanze risguardanti lo stesso delitto, se non nel caso, che le circostanze siano accompagnate dai requisiti indicati nel §. 472.,

e

e risultino esse di tale natura, che, in vece della condanna inflitta al di sotto di anni cinque, si dovesse in forza di legge determinare la pena almeno di un decennio; ovvero pronunciare per la morte, o per il Carcere in vita, in luogo della stabilita pena di Carcere temporario.

§. 476.

IV. Quando emerga un delitto della stessa specie ignoto al tempo della sentenza.

Essa avrà però luogo contro un delitto della specie medesima di quello, per cui fu già il reo condannato, quando sia stato commesso dal sentenziato, prima che fosse emanata la sentenza, ma nel caso soltanto che le nuove emergenti circostanze portino seco i requisiti voluti dal §. 472, che insieme la scopertasi reiterazione del delitto sia di natura tale, che la Legge v'imponga una pena almeno di dieci anni, e che nella prima sentenza la condanna sia stata minore di cinque anni, perchè allora non fosse nota, o provata la ripetizione del delitto. Per una dinanzi ignota reiterazione di un delitto di minor rilievo, non potrà mai aver luogo una nuova inquisizione all' oggetto di determinare una pena più severa, ma soltanto per l' oggetto dell' indennizzazione, ove però dal confronto degli atti antecedenti col-

le nuove emerse circostanze appaja una fondata speranza di poterla conseguire.

§. 477.

V. O di specie diversa.

Se il delitto prima commesso non apparterrà alla specie di quello, sul quale fù già pronunciata la sentenza, o se relativamente ad un già sentenziato delitto si scuoprissero in conformità del §. 475 circostanze di tal sorta, per cui appartenesse ad una diversa, e più grave specie di delitto, si potrà allora riassumere l' inquisizione, semprecchè a) la pena già determinata non abbia oltrepassato l' anno di durata, ed al contrario il nuovo emergente delitto dovesse punirsi colla pena legale di cinque anni almeno b) o fosse legalmente qualificato per la pena di morte, o per il carcere perpetuo, e la precedente sentenza all' incontro non avesse importato, che una pena temporaria di carcere c) o il nuovo delitto emergente avesse recato danno ad alcuno, e vi fosse fondata speranza di far conseguire la reintegrazione al danneggiato mediante l' inquisizione.

§. 478.

Almeno per facilitare l' inquisizione contro i correi.

Se contro un Reo già sentenziato emergessero nuovi indizj di un delitto commesso avanti la di lui condanna in so-

società di altre persone non ancora note al Giudizio criminale, potrà il medesimo esser costretto nell' inquisizione a deporre quanto sia d' uopo per lo scuoprimento de' complici, benchè a norma de' precedenti §§. non si possa pronunziare contro di esso una nuova sentenza condannatoria per il nuovo emerso delitto.

§. 479.

VI. Per provare l'innocenza del sentenziato.

Ogni sentenziato, che nella prima sentenza non sia stato dichiarato innocente, e chiunque per esso, potrà domandare la riassunzione dell' inquisizione, somministrando quelle prove che non fossero risultate nella prima inquisizione; e dalle quali qualora si verificassero, ne potesse nascere una fondata speranza di metter al disopra di ogni dubbio la di lui innocenza. Se il sentenziato si troverà nel luogo della pena, dovrà indicare al Soprastante della casa di pena tutti gli amminicoli nuovamente emersi, e i mezzi per verificarli. Il Soprastante dovrà registrare tutto quanto verrà dal petente esposto, in un Protocollo da formarsi in presenza di due Testimonj, e da trasmettersi al Giudizio criminale, previa la soscrizione degli intervenuti. Se il Giudizio criminale do-

dopo una matura ponderazione troverà fondate le nuove emerse circostanze, dovrà far subito tradurre avanti di se dal luogo della pena il condannato, affine di riassumere l'inquisizione.

§. 480.

A qual Giudizio criminale competa la riassunzione dell' inquisizione?

La nuova inquisizione dovrà generalmente assumersi da quel Giudizio criminale, che avrà pronunciata la prima sentenza. Gli dovranno perciò esser comunicate le nuove circostanze, e prove, e così pure gli si consegnerà il sentenziato, se si trovasse ancora nel luogo della pena, o fosse stato nuovamente arrestato. Se poi il sentenziato si trovasse in libertà, ed egli istesso instasse per la nuova inquisizione all' effetto di dimostrare la propria innocenza, dovrà costituirsi innanzi il Giudizio criminale, da cui fu pronunciata la prima sentenza. Allora soltanto, che la nuova inquisizione si dovrà intraprendere a norma del §. 477 per un delitto diverso da quello per cui già fu sentenziato il reo, la nuova inquisizione spetterà a quel Giudizio, nel di cui distretto si troverà in quell' epoca l'Incolpato.

§. 481.

Metodo della procedura.

In ogni inquisizione riassunta si dovrà osservare scrupolosamente nel corso intero della procedura, e nella sentenza quanto è prescritto ne' Capi precedenti di questo Codice. Sopra siffatte inquisizioni si dovrà pronunciare una separata sentenza. Nel valutare le prove si dovranno confrontare, e combinare le nuove circostanze con quelle già rilevate nella prima inquisizione. La sentenza, che importa la pena dovrà pronunciarsi come a tenore della Legge avrebbesi dovuto pronunciare nel caso, che i delitti nuovamente scoperti, e le prove emerse, fossero state note all' epoca della prima condanna. Nel misurare la pena temporaria del carcere dovrà però computarsi nel nuovo gastigo la pena già sofferta in vigore della prima pronunciata sentenza; e se dalla legge fosse determinata la pena di morte, dovrà invece pronunciarsi per quella del Carcere durissimo in vita.

Ca-

Capo decimo quinto

Della procedura contro i fuggitivi, e gli assenti.

§. 482.

Se verrà portato a cognizione del Giudizio criminale un delitto, di cui ne sia per anco ignoto affatto l' autore, o non sia possibile il di lui arresto, dovrà ciò non per tanto il Giudizio criminale mettere in pratica quanto vien prescritto per rilevare il fatto colle sue circostanze, per procurare le prove convincenti, e quant' altro avrà potuto scoprirsi coi mezzi legali di relativo al delitto commesso, onde custodir tutto diligentemente per poterne far uso in appresso, se venisse fatto di trovare il reo.

Necessità dell' inquisizione anche quando l'autore del delitto è ignoto.

§. 483.

Quando l' imputazione del commesso delitto cade sopra un assente, che verosimilmente non si è sottrato colla fuga, dovrà usarsi tutta la precauzione, acciò colla pubblicità delle misure, e de' preparativi non gli venga tolta la supposta persuasione, che alla Giustizia nulla sia noto a di lui carico, nè sia

Cautela quando l' Incolpato fosse assente.

disanimato dal ritornare, nè venga indotto alla fuga, nè determinato altrimenti a sottrarsi alle indagini giudiziali. Ne' casi ove abbiasi a temere, che ciò accada, si dovrà piutosto chetamente investigare il di lui soggiorno, e disporre l'esecuzione dell'arresto col mezzo di segrete ricerche presso le Autorità, nel di cui distretto potrebbe trovarsi il reo.

§. 484.

Mezzi per fermare l' Incolpato fuggitivo a) coll' inseguirlo per mezzo delle Guardie;

Qualora risulti dalle circostanze, che il delinquente siasi dato alla fuga, ma che possa però venire con effetto inseguito, sarà dovere del Giudizio criminale di porre in opera tutti i mezzi, che vagliano ad assicurarsi dell' autore del fatto: così pure tutte le Superiorità locali dovranno prestare ajuto in questi casi al Giudizio criminale. Nell' inseguire un delinquente fuggitivo, l'Autorità, che ne viene richiesta non dovrà limitarsi al solo suo distretto giurisdizionale, ma potrà inseguirlo immediatamente fino all' estremità del Confine di queste Provincie ereditarie senza che si possano frapporre ostacoli dalle Autorità de' distretti intermedj, per li quali si debba passare, anzi saranno tutte tenute a prestare la più efficace assistenza.

§. 485.

§. 485.

b) per mezzo di lettere requisitorie.

Qualora dalle succennate provvidenze attendere non si possa il contemplato effetto, e la persona del reo sia nota per contrassegni indubitati, o per indizj tali, che a norma di quanto la Legge prescrive siano bastanti per passar all' arresto, dovranno diramarsi sollecitamente le lettere requisitoriali.

§. 486.

In quali casi debbano egualmente rilasciarsi lettere requisitorie?

Le requisitoriali si spediranno altresì per l' arresto di coloro, che avessero trovato il mezzo di sottrarsi dall' arresto durante l' inquisizione, o dal luogo della pena.

§. 487.

Contenuto, e modo di diramarle.

Nelle requisitoriali dovranno nel più chiaro modo indicarsi i connotati per riconoscere agevolmente la persona, per cui vengono spedite. Il Giudizio criminale dovrà stendere, e consegnare le lettere requisitoriali al competente Ufficio capitaniale, il quale con una espressa circolare da diramarsi agli opportuni distretti, e da spedirsi sollecitamente tanto di giorno, che di notte, ne farà la comunicazione a tutti i Giudizj criminali e Superiorità politiche esistenti nella sua Provincia, e contemporaneamente ne spedirà una copia al Gover-

verno, acciò ne venga eseguita la pubblicazione in tutto il Paese, ed occorrendo anche nelle altre Provincie tanto col mezzo de'rispettivi Governi, che de'pubblici foglj a misura delle circostanze.

§. 488.

Il Giudizio criminale, e la Superiorità politica cui perviene la Requisitoriale, deve renderla nota a tutti gli Ufficiali cui spetta la pubblica vigilanza, ed ai Capi delle Comunità comprese nel suo distretto, acciò essi non solo impieghino la necessaria avvertenza, ma perchè ognuno, e specialmente ogni padre di famiglia venga avvertito col loro mezzo di dover tosto dar avviso, se si presentasse una persona, nella quale concorressero i connotati precisati nella descrizione.

§. 489.

c) Per mezzo della descrizione de'corpi di delitto, e sua pubblicazione.

Quanto è prescritto da praticarsi nelle lettere requisitoriali, si dovrà anche osservare nella descrizione, e pubblicazione degli effetti rubati, o rapiti, del soggetto di una commessa frode, dell'intrapresa falsificazione di Carte di Credito pubblico, o monete. Quando siffatta descrizione riguarda oggetti di considerabile valore, o di

ta-

tale qualità, che colla pubblicazione si possa sperare di scoprire l'autore del delitto, d'impedire ulteriori mali, e di ottenere la reintegrazione del danneggiato, si potrà eseguirne immediatamente la pubblicazione. Ma se la descrizione riguardar dovesse la falsificazione di Carte di pubblico Credito, o di monete, se ne farà previo rapporto al superiore Tribunale criminale, il quale dovrà prender sull'argomento gli opportuni concerti col Governo. La pubblicazione si effettuerà col metodo prescritto per le requisitoriali. Nel caso di siffatte descrizioni è dovere di ciascuno di riferire alla Superiorità, quanto venisse a scoprire di relativo all'oggetto descritto.

§. 490.

Condizioni della procedura contro Assenti.

Qualora dopo aver esperimentato tutti i mezzi possibili non sia riuscito l'arresto dell'Incolpato, si dovrà di regola generale differire la procedura speciale, in quanto sia diretta alla regolare di lui condanna, fino all'arresto dell'Incolpato. Ma se il delitto avesse fatto una grave sensazione nel popolo, o l'intiera esenzione dal gastigo lasciasse temere ulteriori dannose conseguenze, e non soggiacesse ad alcun dub-

dubbio la sussistenza del fatto, nè la persona del malfattore, si potrà devenire contro l'assente, e fuggitivo a quella condannatoria sentenza, che valga almeno a metter sotto gli occhi del popolo, un qualche salutare esempio.

§. 491.

Citazione mediante Editto.

Il Giudizio criminale ne'casi, ne' quali crede di dover intraprendere questa procedura, ne dovrà far rappresentanza al superiore Tribunale criminale, e riportarne l'adesione, ottenuta la quale verrà citato l'assente o fuggitivo a presentarsi innanzi il giudizio per mezzo di Editto. In questo si esprimerà il nome, cognome, e condizione del Citato, il delitto imputatogli, ed il precetto di comparire al piu tardi entro 60. giorni avanti al Giudizio criminale per giustificarsi sopra l'imputazione.

§. 492.

Seconda citazione.

Se il Citato non comparirà entro il prescritto termine si replicherà la citazione per mezzo di un secondo Editto. Questo Editto, oltre il nome, cognome, e condizione del Citato, dovrà contenere anche il delitto, di cui viene incolpato, colle circostanze più rimarchevoli, che ne renderebbero la

con-

condanna più rigorosa, e nel tempo stesso il comando di comparire avanti il Giudizio criminale entro giorni 60., colla comminatoria, che diversamente si riterrà per confesso del delitto, che gli viene imputato.

§. 493.

L'uno e l'altro Editto di citazione dovrà pubblicarsi, mediante affissione nel modo praticato per tutte le altre citazioni giudiziarie, tanto nel luogo ove fu commesso il delitto, quanto in quello, ove l'Incolpato teneva il suo Domicilio, ed anche ove risiede il Giudizio criminale. Durante il termine portato dall'Editto, se non venisse frattanto arrestato il Reo, dovrà l'Editto medesimo inserirsi almeno una volta il mese ne'pubblici foglj della Provincia, nella quale vien fatta la citazione. Se ne dovrà pure trasmettere una copia al Giudizio criminale superiore, onde ne'casi segnatamente di maggior rilievo, ed ove l'effettuazione dell'arresto si rende molto importante, possa dar le occorrenti disposizioni, acciò la pubblicazione venga inserita anche ne'foglj pubblici delle altre Provincie, od anche de' paesi esteri.

Metodo per la diramazione di questi Editti.

§. 494.

§. 494.

Metodo di procedere nel caso, che il Reo si presenti.

Se il Citato si presenterà al Giudizio criminale, che lo ha citato, sulla prima o seconda citazione, si procederà contro il medesimo giusta il regolamento generalmente prescritto. Se si presenterà avanti un altro giudizio, dovrà questi farne la consegna a quel Giudizio criminale, dal quale sarà emanata la citazione, acciò proceda a metodo di legge.

§. 495.

Concessione del Salvocondotto.

Qualora il Citato desiderasse di ottener un Salvocondotto, non si potrà concederlo in modo, che lo renda esente dal processo d'inquisizione, dalla Sentenza, o che non possa mai esser arrestato; si potrà tuttavia accordargli la sicurezza, che resterà libero durante l'inquisizione, sin che risultino contro di lui prove legali del delitto attribuitogli, e dell'insussistenza delle sue giustificazioni. Il Salvocondotto, anche per tal maniera circoscritto, non si potrà accordare dal Giudizio criminale, se non coll'assenso del Tribunale criminale superiore, cui dovrà farne rapporto, e quand'anche venisse accordato coll'assenso del Tribunale criminale superiore, non andrà esen-

esente il Giudizio criminale dall'obbligo di usar quelle cautele, che vagliano ad impedire la fuga dell'Incolpato, in quanto sia possibile, senza passare ad un effettivo arresto.

§. 496.

Se per motivi specialmente gravi importasse sommamente al ben essere comune l'arresto del Citato, e non si potesse ciò ottenere, che mediante la volontaria sua presentazione, e se questi altrimenti non volesse presentarsi, che sotto la condizione di esser immune da qualunque gastigo, dovranno queste circostanze tutte essere riferite al superior Giudizio criminale, e da questo al Tribunal supremo di giustizia per attendere dal medesimo l'ordine, se, ed in quanto possa aver luogo la promessa dell'impunità.

Come, ed in quanto accordarsi possa l'impunità?

§. 497.

Spirato infruttuosamente anche il secondo termine della citazione, il Giudizio criminale dovrà passare contro il Citato a pronunciare la sentenza secondo le risultanze dell'inquisizione formatasi durante la di lui assenza. Nella Sentenza si considereranno le prove emerse contro il Citato, come se non potessero essere dal medesimo confuta-

Metodo per procedere nel caso di perseverante assenza.

tate, o come non gli fosse possibile di giustificarsi, e dovrà ritenersi confesso del delitto a norma delle circostanze espresse nel secondo Editto di citazione. La deliberazione sull'inquisizione, e la condanna dovrà precisamente seguire collo stesso metodo, come se la procedura si fosse tenuta contro un Delinquente realmente arrestato. La Sentenza proferita deve prima della pubblicazione esser rassegnata al Giudizio criminale superiore, e da questo col proprio parere al supremo Tribunale di giustizia il quale, in caso di proposta pena di morte, dovrà sottoporla col suo sentimento al Sovrano.

§. 498.

Metodo della pubblicazione, della sentenza.

La pubblicazione della sentenza condannatoria proferita contro un Reo assente o fuggitivo eseguir devesi nel modo seguente. Nel luogo destinato all'esecuzione delle pubbliche pene, si dovrà erigere un palo, e se si tratterà della pena di morte un patibolo; a questo si affigerà la sentenza in modo, che possa esser facilmente letta da tutti, ma non possa esser strappata, o cancellata. Si lascerà affissa la sentenza per tre giorni consecuti-

vi;

vi, ed inoltre verrà inserita per tre volte ne' pubblici foglj della Provincia, nella quale è emanata.

§. 499.

Questa sentenza in quanto tragga seco la perdita della nobiltà, ed in quanto essa importi gli effetti dichiarati nel §. 23. dovrà anche mandarsi ad esecuzione, durante l'assenza del sentenziato. Venendo in appresso il condannato nelle forze, ad onta della sentenza già pronunciata durante la di lui assenza dovrà instituirsi una regolare procedura presso quel Giudizio criminale, da cui emanarono gli Editti, e si proferirà sull'inquisizione una nuova sentenza. Effetto.

Capo decimo sesto

Del Giudizio statario.

§. 500.

Le emergenze urgenti possono dare occasione alla straordinaria procedura del Giudizio statario, il quale consiste nella più breve inquisizione del delitto, nella pronta condanna del colpe- Nozione del Giudizio statario

pevole, e nell'immediata esecuzione della pena.

§. 501.

I. caso del Giudizio statario.

Il Giudizio statario non potrà aver luogo per regola generale, che per una sollevazione, quando, cioè secondo il §. 66. in un movimento popolare, o in una tumultuosa riunione le cose arrivano ad un punto, che per ripristinare la tranquillità, non bastino gli ordinarj mezzi coattivi, e faccia d'uopo d'impiegare una forza straordinaria. È riservata al Governo, d'intelligenza col Giudizio criminale superiore la dichiarazione che vi sia sollevazione, e che risulti la necessità del Giudizio statario: Quando vi sia pericolo nella dilazione, la dichiarazione spetta all'Ufficio circolare. Sopito il movimento, non può incominciarsi il Giudizio statario, nè esser continuato, se fosse tuttavia in corso.

§. 502.

Disposizioni del processo statario.

Dall'Ufficio circolare dovrà incamminarsi il Processo statario, e il Giudizio statario si terrà sul luogo dell' insorto tumulto. Deve percio il Capitano circolare, dopo aver rilevata la natura precisa della sollevazione, e ri-

riconosciuta la necessità di devenire al processo statario,

a) Fissare l'ora, in cui vi comparirà nel giorno medesimo, e se non fosse possibile, nel giorno susseguente,

b) nominare per la formazione del Giudizio statario cinque Individui versati nelle giudicature criminali, e che non abbiano relazione coll'oggetto di cui si tratta, coll'assegnare ad uno fra essi la presidenza, e col farvi intervenire un Cancelliere,

c) prender i concerti col più vicino Comando militare, affinchè venga destinata la necessaria soldatesca per garantire in ogni evento il Giudizio statario,

d) ordinare all'autorità politica del luogo ove si tiene il Giudizio di trovarsi presente, o delegarvi un Individuo impiegato, e di disporre, che trovinsi pronti i generi d'ufficio occorrenti nel luogo adattato per tenervi il Giudizio: se si rendesse necessario dovrà erigersi anche un patibolo, col tener pronto in questo caso

so un Religioso, ed il Carnefice.

§. 503.

Ognuno che venga chiamato dall' Ufficio circolare a formare il Giudizio statario, è tenuto sotto la più stretta responsabilità di trovarvisi al tempo prefisso, e nel luogo destinato, ommettendo tutti gli altri affari.

§. 504.

Pubblicazione, ed effetto del processo statario.

Tosto che sarà tutto debitamente disposto, verrà pubblicato a suono di tamburro ne'contorni della sollevazione, che il Giudizio statario si trova nella sua attività, che ciascuno debba rimettersi in calma, allontanarsi dalle tumultuose riunioni, e sottomettersi alle disposizioni, che saranno per emanare all'oggetto di sopire il tumulto, e che altrimenti verrà punito giusta il rigor del Giudizio statario colla pena di morte chiunque verrà colto nel tumulto. Dopo di questa pubblicazione si daranno le disposizioni per l'arresto di coloro, che si saranno distinti come principali motori, o suscitatori della sollevazione, o che siansi resi meritevoli di rigoroso castigo colla loro maliziosa, o violente condotta, e perchè vengano trat-

tratti avanti al Giudizio statario per mezzo della Guardia, che il Capitano del circolo avrà cura di far accompagnare da prudenti Commissarj.

§. 505.

II. caso del Giudizio statario.

La necessità di un Giudizio statario può esser anche suggerita da una insolita, e soverchia frequenza di aggressori, assassini, e incendiarj, rappresentata dall'autorità. Il giudicare però della necessità di usar di questo rimedio, è riservato al supremo Tribunale di giustizia, d'intelligenza coll'Aulico Dicastero politico. Ordinata la procedura del Giudizio statario, il Giudizio criminale superiore dovrà dare le disposizioni, perchè ne sia fatta pubblica la minaccia in quel Distretto, nel quale la moltitudine de'commessi delitti avrà dato motivo di praticare questa misura. Se dopo avviso siffatto si ripete nel Distretto un delitto della specie, per cui vien minacciato il processo statario, e venga alcuno arrestato, contro il quale militano indizj legali, che sia reo di tal delitto, qualunque superiorità dovrà tosto riferirlo all'Ufficio circolare. Il Capitano deve ordinare immediatamente il processo statario nel

luogo, ove fu commesso il delitto denunziato, e dare le provvidenze prescritte nel §. 502.

§. 506.

Metodo di procedere nel giudizio statario.

Ogni Giudizio statario dovrà attenersi a quanto rimane prescritto da questo Codice per la generale procedura sì rapporto all'esame delle circostanze, alla vera qualità del fatto, alla ricerca delle prove, e forza legale di esse, come rapporto all'esame dell' Incolpato; ma i più essenziali distintivi del processo statario sono i seguenti:

a) Che tutta la procedura dalla sua origine fino al compimento deve senza interruzione eseguirsi innanzi l'unito Giudizio,

b) che in questo caso non si tratta, che della prova di quel fatto, per cui si unisce il Giudizio statario, che quindi non si ha a riflettere a particolari circostanze, o ad altri delitti di cui l'Arrestato possa venir incolpato; ciò non pertanto non si ommetterà l'esame per scoprire i correi senza, che però abbia a ritardarsi la pronuncia della sentenza, e l'esecuzione contro l'Arrestato;

c)

c) che la Sentenza nel Giudizio statario deve proferirsi, ed eseguirsi nel termine di 24. ore dall' epoca dell'arresto dell'Accusato.

§. 507.

La procedura nel Giudizio statario non è perciò vincolata all'usato corso, e formalità dell'inquisizione. Deve soltanto l'Assessore anziano proporre alla Consulta ciò, che egli secondo la qualità delle circostanze intende d'intraprendere, e come creda di condurre la procedura. Il Giudizio statario ha l'autorità di citare sul momento il testimonio, qualunque egli siasi, e sul di lui rifiuto, costringerlo colla forza a comparire, e ritenerlo fino a che possa essere necessario pel confronto cogli altri testimonj, o cogli Incolpati all'oggetto di porre in chiaro la verità. L'Assessore anziano deve fare le interrogazioni, e dettarle unitamente alle risposte al Cancelliere per metterle al Protocollo. Nel Consiglio il preside deve raccogliere i voti degli assessori secondo la loro anzianità nella Giudicatura, e formare il *Conclusum* giusta la pluralità de'voti; e in parità di opinioni rimettere l'Incol-

pato alla procedura del Giudizio criminale ordinario.

§. 508.

Pena.

Nel Giudizio statario la pena del delinquente è il supplizio del patibolo. Quelli soltanto, che avranno presa minor parte nella sommossa, o nel tumulto, si potranno condannare alla pena corporale ordinata nel §. 69., che dovrà inasprirsi colla correzione pubblica, quando però colla morte di uno o l'altro de'Capi sollevatori si sarà ottenuto l'esempio, che valga a frenare l'ardire de'sollevati.

§. 509.

Ulteriore procedura in mancanza di una piena prova.

Se entro lo spazio prefisso delle ore 24 non fosse legalmente comprovato il delitto a carico dell'Incolpato, e non fosse altresì abbastanza comprovata la di lui innocenza, dovrà consegnarsi cogli atti d'inquisizione al Giudizio criminale competente, perchè contro il medesimo venga intrapresa la regolare procedura.

§. 510.

Esecuzione della Sentenza.

Ma ottenutasi la prova legale del delitto, e pronunciata la sentenza, dovrà essa senza indugio pubblicarsi; si daranno le disposizioni, perchè venga eretto sollecitamente il palco nel luo-

go

go più opportuno per l'applicazione della pena, e per la pronta esecuzione della sentenza.

§. 511.

Se la Sentenza del Giudizio statario risulta per la pena del laccio, si accorderanno di regola al condannato due ore di tempo per disporsi alla morte, e sopra di lui espressa preghiera si potrà accordargli anche la terza. Un più lungo termine non potrà aver luogo.

§. 512.

Non ha luogo alcun ricorso.

Contro la Sentenza pronunciata dal Giudizio statario non ha luogo ricorso, nè impetrazione di grazia.

§. 513.

Protocollo da tenersi sul processo, e sua trasmissione al Tribunale superiore.

Sopra la procedura del Giudizio statario si dovrà tenere un regolare Protocollo, nel quale si registrerà tutto l'essenziale, e segnatamente ciò, che riguarda la vera natura del fatto, e le prove in un co'voti rilevati, e colla sentenza. Il Protocollo sarà firmato da tutti quelli che assistono al Giudizio statario, e si rimetterà al Tribunale criminale superiore al più tardi entro tre giorni dopo, che sarà terminato il Giudizio statario.

Ca-

Capo Decimo settimo

Dell'indennizzazione, e della soddisfazione.

§. 514.

Dovere del Giudizio criminale di procurar l'indennizzazione al danneggiato: I. Colla restituzione della roba sottratta.

Il Giudizio criminale è obbligato per dover d'Ufficio di far restituire i proprj effetti a quelli che furono danneggiati mediante il commesso delitto, in quanto questi effetti siansi trovati all' atto dell'inquisizione presso del delinquente, o di un complice nel delitto, ovvero in un tal luogo ove fossero stati rimessi dal Delinquente, o dal complice, anche a solo oggetto di custodia.

Questa restituzione si farà direttamente dal Giudizio criminale, se avrà ricuperati gli effetti, o per mezzo di ricerca a quel giudice, nella di cui giurisdizione si trovano. Il Giudizio criminale per propria giustificazione riterrà una ricevuta degli effetti che avrà rilasciati al Proprietario.

§. 515.

II. Coll'amichevole interposi-

Se gli effetti altrui si troveranno in mano di un terzo per nessun modo

reo

reo di complicità, ed in forza di un titolo generalmente valido a trasferir la proprietà, o che siangli anche pervenuti a titolo di pegno, dovrà il Giudizio criminale interporsi, perchè dal Possessore vengano amichevolmente rilasciati al Proprietario; qualora ciò non possa ottenersi, dovrà il Giudizio medesimo indicare al Proprietario la persona del Possessore, affinchè esso possa conseguire ciò, che gli spetta nella via ordinaria di Giustizia.

zione presso il possessore di buona fede, o colla di lui indicazione.

§. 516.

Prima che il Giudizio criminale restituisca ad alcuno ciò, che pretende essergli stato sottratto mediante il delitto, dovrà essere provato, ch'egli ne fosse il Proprietario, o il Possessore. Questa prova, quando esista la confessione del Delinquente diverrà completa mediante la giurata conferma del Proprietario, o del Possessore. In mancanza della confessione del Reo basterà per questa prova — a) che siasi rilevato dall'inquisizione, che il delitto fu commesso contro la persona, che s'insinua come Proprietario o Possessore, — b) che questa somministri degli effetti pretesi una descrizione esatta, ed accompagnata da con-

Deve però precedere la prova del Dominio.

tra-

trassegni distintivi, che al solo proprietario o possessore possono esser noti, c) e che venga confermata tale asserzione col giuramento.

§. 517.

Misure per iscoprire l'ignoto proprietario,

Quando sarà provata la proprietà, o possesso di questi effetti, dovranno essere restituiti, o si dovranno far pervenire al Proprietario o Possessore, quand'anche non fosse ancora finita l'inquisizione. Sarà anzi obbligo del Giudizio di scoprire subito quali possano essere i proprietarj degli effetti perquisiti, ed assisterli, onde possano ricuperarli. Se quindi mediante l'inquisizione verrà scoperto qualche effetto, che secondo tutte le apparenze sia di altrui proprietà, e l'incolpato non voglia, o non possa indicarne il proprietario, e dentro il periodo di due mesi dopo l'arresto del Delinquente non siasi presentato alcuno come Proprietario per ripeterlo, il Giudizio criminale dovrà compilare una descrizione dell'effetto medesimo in modo che facilmente possa venire riconosciuto dal Proprietario, sopprimendo però alcuni segni essenzialmente più distintivi, de'quali ne verrà riservata la

dichiarazione al Proprietario in prova del suo diritto.

§. 518.

Questa descrizione dovrà pubblicarsi con Editto ne'luoghi ove ha dimorato l'Incolpato, o dove fu commesso il delitto imputatogli, e nell'Editto si ordinerà a chi pretende d'esserne il Proprietario d'insinuarsi entro il termine d'un anno a provare la sua ragione, sotto comminatoria, che scorso il termine senza che nessuno siasi insinuato, verrà alienato l'effetto; e custodito frattanto il denaro ricavato appresso il Giudizio criminale.

§. 519.

Se in questo termine nessuno s'insinuerà con qualche pretesa sopra gli effetti descritti, dovrà il Giudizio criminale dare le convenienti disposizioni, perchè questi vengano venduti al pubblico incanto dalla Superiorità civile del luogo, ove si trovano, e gli sia consegnato il ricavato danaro. Fino allo spirare del termine prefinito alla legale prescrizione, potrà il Proprietario chieder il rilascio della somma ricavata dalla vendita, qualora sia in istato di comprovare validamente la sua proprietà: scorso questo termine prefinito alla

e per la custodia del ricavato danaro.

pre-

prescrizione la somma apparterrà a quella Cassa, dalla quale vengono generalmente erogate le spese del Giudizio criminale.

§. 520.

Se gli effetti fossero di natura tale, che non si potessero custodire durante un anno senza pericolo di deperimento, o che la custodia di essi ne fosse dispendiosa, si dovranno vendere all'asta pubblica anche prima della decorrenza dell'anno.

§. 521.

In qualunque caso di effetti spettanti ad un proprietario tutt'ora ignoto, si dovrà porre a registro il nome del compratore, descrivere circostanziatamente ogni pezzo venduto, annotare il prezzo ricavato nella vendita, ed inserire il relativo elenco negli atti d'inquisizione.

§. 522.

III. Indennizzazione mediante l'aggiudicato importo.

Se gli effetti tolti ad un danneggiato, non si potranno ricuperare, dovrà bensì il Giudizio criminale rilevare nell'inquisizione per dovere di ufficio la qualità, e quantità del danno derivato dal delitto; ma nella sentenza dovrà farsi carico del punto d'indennizzazione soltanto nel caso, che l'am-

l'ammontare del danno, e la persona del danneggiato risulti evidentemente, ed indubitatamente dagli atti dell'inquisizione. In questo caso deve il Giudizio criminale nella sentenza condannatoria pronunciare a chi, ed in qual somma debbasi rifondere il danno dal delinquente; e questa sentenza dovrà dal Giudizio criminale intimarsi ad ognuno, cui fu aggiudicata una indennizzazione.

§. 523.

Effetti.

Questa sentenza ha gli effetti di ogni altra decisione legale passata in giudicato per modo, che quegli cui fu dichiarato spettare un'indennizzazione può invocare immediatamente il Giudice civile del condannato per ottenerne l'esecuzione. Ma non verrà dalla medesima impedito a domandare una più estesa indennizzazione, se potrà provare, che il di lui danno fu maggiore di quello determinato nella sentenza dal Giudizio criminale.

§. 524.

IV. col rimetterlo alla via giudiziaria.

Nel caso che il Giudizio criminale non si trovasse abilitato a determinare precisamente a chi spettar debba l'indennizzazione da prestarsi dal Delinquente, o in quanto consista, dovrà

vrà aggiungere soltanto alla sentenza portante la pena afflittiva, che quelli, cui il Delinquente avrà recato danno, possono presentare le loro pretese al Giudice competente in via ordinaria. Se quindi alcuno per far uso di questo riservatogli diritto si presentasse al Giudizio criminale per rilevarne le prove, gli si dovrà bensì permettere l'ispezione degli atti d'inquisizione, ma in quelle parti soltanto, che hanno rapporto al delitto contro di lui commesso, e che possano servire di fondamento alle sue pretese. Di questi atti, nelle parti già precisate se ne dovrà anché rilasciargli copia sopra sua domanda.

§. 525.

La parte offesa mediante un delitto non potrà domandare la sua soddisfazione, che nella ordinaria via Giudiziaria; al qual fine l'offeso, compita l'inquisizione, e pronunciata la sentenza, è autorizzato a rilevare le prove dal Giudizio criminale nel modo accennato nel §. precedente.

Ca-

Capo Decimo ottavo

Delle spese del Giudizio criminale.

§. 526.

Tutte le operazioni negli oggetti criminali, che occorrono presso qualunque superiorità, debbono farsi ex officio. Non si potrà pertanto esigere per la medesima alcuna bonificazione, tassa, o prestazione di sorte, che non sia espressamente permessa da questa Legge. Tutti gli atti formati per causa di queste operazioni saranno esenti dall'uso della carta bollata, e dalle spese di Posta per la trasmissione di essi, a norma degli ordini speciali vigenti in questa materia. Funzioni esenti da tassa.

§. 527.

Tutte le Comunità saranno tenute a somministrare senza alcun rimborso le vetture occorrenti al trasporto degli arrestati.

§. 528.

I Medici parimenti, i Chirurghi, e le Ostetrici sono tenute nelle occorrenze criminali a richiesta della superiorità competente a prestarsi alle visite,

e

e presentare la loro relazione, e parere gratuitamente. Quando però essi non dimorassero nel luogo del Giudizio criminale, si dovranno loro compensare le spese di vitto, e vettura.

§. 529.

Tassa a) per l'indennizzazione de Testimonj;

A un testimonio, che viva col prodotto delle giornaliere sue fatiche, e che venga impedito a procurarsi la mercede a cagione della di lui citazione innanzi il Giudizio criminale, si dovrà sborsare la consueta sua mercede.

§. 530.

b) per le Guardie, che scortano gli arrestati;

A ognuno che venga destinato dal Giudizio criminale alla custodia di qualche arrestato, che debba esser tradotto, e consegnato in qualche luogo, si dovrà corrispondere la somma di 10. kr. per ogni Lega tedesca, sì per l'andata, che per il ritorno, sia questi appartenente al Militare, o al Civile. Se dovrà poi trattenersi in qualche luogo per una intera giornata, dovrà soddisfarsi con 20. kr., se per la metà di una giornata, con 10. kr.

§. 531.

c) per l'Interprete;

All'Interprete, che verrà assunto a norma del §. 356. per assistere a qual-

qualche esame, si dovrà corrispondere tutt'al più un fiorino per una giornata, qualora non sia già addetto al Giudizio criminale, o altrimenti al pubblico servizio.

§. 532.

d) per i viaggj di un messo;

Li viaggi di un messo non addetto al servizio del Giudizio criminale saranno compensati con 10 kr. per ogni Lega tedesca, tanto per l'andata, che per il ritorno.

§. 533.

e) per l'esecuzione di una pena corporale.

Al Carnefice per l'esecuzione di una pena di morte competerà la somma di 15. fiorini. A quello che dovrà eseguire la pena del Bollo prescritto al §. 22. spetterà la mercede di fiorini tre.

§. 534.

Anticipazione del pagamento della spese;

Le mercedi stabilite ne' §§. precedenti si dovranno corrispondere dal Giudizio criminale immediatamente, dopo che l'opera corrispondente sarà stata prestata. Al Giudizio poi competerà dopo la pronunciata sentenza il diritto di ripeterne la rifusione dall' Incolpato in quella parte, nella quale esso venisse condannato, ed in quanto legalmente possa supplirvi la di lui sostanza.

§. 535.

§. 535.

f) Tassa per il vitto, e g) per la sentenza;

In pari modo è autorizzato il Giudizio criminale ad addebitare il condannato a) della spesa giornaliera di cinque Carantani per il mantenimento che gli si fosse prestato a norma del §. 313 durante il di lui arresto b) e della somma di fiorini dodici per tassa della sentenza.

§. 536.

Risarcimento di spese da prestarsi dal falso denunziante;

Se l' Incolpato verrà dichiarato innocente, dovrà pure esser assoluto dal rimborso delle spese. Nel caso che l' inquisizione avesse avuto origine da una falsa accusa, potrà il Giudizio criminale ripetere il rimborso dal denunziante.

§. 537.

o dall' Inquisito non dichiarato innocente;

Quando un Incolpato venisse dichiarato reo, o si sospendesse il corso dell' inquisizione per mancanza soltanto di prove legali, dovrà il Giudizio criminale esprimere nella sentenza l' obbligo incumbente all' incolpato di risarcire le spese criminali; ma questo compenso potrà ripetersi sulle sue facoltà nel solo caso, che l' importanza di esso non giunga a scemare la sorgente principale de' mezzi di sussistenza, e non lo renda inabile a soddisfare agli obbli-

ghi,

ghi, che gli incumbono per qualche indennizzazione, e del mantenimento della sua famiglia. A motivo del non verificato pagamento delle spese non potrà essere differita l' esecuzione della sentenza negli altri articoli.

§. 538.

Nel caso, che si faccia luogo al processo statario, le spese dovranno essere a carico della Comunità, che vi ha dato motivo; in queste debbono comprendersi le spese di vettura, e di mantenimento di tutte le persone di ufficio, che avranno dovuto intervenirvi. Il Capitano circolare dovrà con tutta esattezza, e moderazione formarne la specifica, e sarà riservato alla Comunità il diritto di ripeterne la refusione dai veri colpevoli.

o dalla comunità in caso di Giudizio statario.

§. 539.

Tutto ciò, che ha relazione alle spese dovrà come una parte degli atti essere riportato al giornale, che deve tenersi sopra ogni inquisizione a norma di quanto si è prescritto nel §. 346 acciò in questo modo sia abilitato il Giudizio criminale a giustificare in ogni tempo, che non sonosi alterate le prescritte misure, e che realmente sono

Legittimazione sopra il conto delle spese criminali.

state soddisfatte le partite esposte, a quelli, cui spettavano.

Capo decimo nono

Della connessione de' Giudizj criminali, e de' Tribunali criminali superiori nelle materie criminali.

§. 540.

Provvidenze generali per la manutenzione della punitiva giustizia: I. reciproca assistenza frà i Giudizj criminali, e cooperazione delle altre Superiorità, specialmente a) per la scoperta d' ignoti delitti di un pericoloso delinquente, o de' suoi correi;

Per promuovere la pubblica sicurezza dovranno i Giudizj criminali tenersi fra loro in una stretta relazione, e prestarsi mano reciprocamente con tutta l' attività. Ciò sarà particolarmente da praticarsi, quando venga nelle forze di un Giudizio criminale un delinquente pericoloso, che dalla investigazione sulla di lui condotta, appaja esser già stato detenuto presso qualche altro Giudizio criminale, o quando emerga, che siansi scoperti da un altro Giudizio criminale alcuni indizj di un delitto, che disegnino per autore alcuno, che assomiglj a quello, che trovisi attualmente in inquisizione, o che siansi scoperti alcuni Correi, o partecipi del delitto, di cui vien incolpato l' arrestato.

§. 541.

§. 541.

Sarà parimenti obbligo de' Giudizj criminali a norma delle circostanze locali di comunicarsi vicendevolmente le notizie loro pervenute de' luoghi, ove si radunano i delinquenti, ove formano i loro concerti, ove traggono la loro dimora, oppure ove sogliono celare gli oggetti del delitto, gli strumenti atti ad eseguirlo o dove per commissione di essi vengono fabbricati; finalmente ove facciano smercio degli effetti procuratisi col delitto.

o b) dè luoghi destinati a celare i malviventi oppure gli oggetti del delitto;

§. 542.

Dovranno egualmente i Giudizj criminali cooperare allo scopo di comune concerto, quando vien rimarcata in qualche luogo, o Distretto, una maggior frequenza di delitti, e che questi si accumulino forse perchè la Superiorità politica manchi dall' adoperare gli opportuni mezzi di vigilanza, o rimangano ineseguiti gli ordini, e le provvidenze dirette a prevenire i delitti medesimi, o perchè alcune circostanze particolari facilitino l' occasione di commettere simili delinquenze.

c) per l'investigazione delle cause della maggior frequenza de' delitti;

§. 543.

d) per la comunicazione dei scoperti segnali o altri perniciosi artifizj dei malviventi;

Quando si verranno a scoprire i segnali, o i distintivi, di cui servonsi i malviventi per l' esecuzione de' loro progetti, o per riconoscersi fra di loro, o quando si venga in cognizione di particolari ritrovati, artifizj, o mezzi co' quali si facilitano i malviventi l' esecuzione de' loro misfatti, dovranno i Giudizj criminali comunicarseli vicendevolmente, onde poter approfittare della cognizione di questi indizj per lo scoprimento de' delinquenti, metter in avvertenza le Superiorità, e garantire il pubblico dalle dannose conseguenze. Queste particolari scoperte dovranno essere contemporaneamente riferite al Tribunale superiore, quando si tratti di prendere misure, e di preparare disposizioni dirette a prevenire i delitti, o a scoprire i delinquenti.

§. 544.

e) e degli atti processuali.

In questi e somiglianti casi i Giudizj criminali non solo della stessa Provincia, ma anche quelli degli altri Paesi ereditarj, in quanto il bisogno lo richiegga, dovranno impiegare attivamente le loro forze per conseguire il comune scopo, e somministrarsi vicendevolmente i schiarimenti, e le immediate

diate dilucidazioni occorrenti colla spedizione, al caso, degli atti già fatti, o in originale, se non fa disappunto al Giudizio, o altrimenti in copia esatta.

§. 545.

Mezzi diretti a questo fine a) il Protocollo degli esibiti.

A questo fine dovrà tenersi presso ciascun Giudizio criminale un Protocollo degli Esibiti, nel quale tutte le pezze, che perveranno, in quanto non appartengano ai giornali particolari prescritti dal §. 346 verranno esattamente registrate, annotando innoltre la disposizione presa sopra ciascuna di esse.

§. 546.

b) l'Indice protocollare,

Dovrà il Giudizio criminale tenere di tutti gli atti, che vengono rimessi alla registratura un indice protocollare: in questo dovranno separarsi gli oggetti nel modo seguente a) Quelli che risguardano denunzie portate al Giudizio criminale di delitti, di cui siano ignoti gli autori b) Quelli, medianti i quali si sarà fatto palese al Giudizio criminale il delinquente, o secondo la semplice descrizione, o anche col nome, e sua propria indicazione, senza che abbia potuto assicurarsi della persona c) Quelli, sui quali, compiuta l' inquisizione, è stata pronunciata la sentenza d) Quel-

Quelli, rispetto ai quali l' inquisizione è stata interrotta, o ineseguita la sentenza per la morte, o fuga del detenuto e) finalmente quelli, sui quali resta tutt' ora pendente il processo all' oggetto di scoprire i correi, o partecipi del delitto. Nel rimanente deve l' indice protocollare contener compendiosamente tutte le circostanze, che giovar possono ad un Giudizio criminale per dar mano all' altro a norma di quanto fu indicato ne' §§. precedenti, e riferirsi anche a quegli atti della registratura, dai quali rilevar si possano ad ogni occorrenza le più precise circostanze.

§. 547.

a) l' esatta custodia degli atti nella Registratura.

Nella Registratura si dovranno conservare gli atti in fascicoli separati, ed ogni inquisizione avrà un distinto fascicolo. Li rimanenti atti appartenenti al Giudizio criminale, si ripartiranno per materie. Ogni pezza compresa in un fascicolo dovrà avere esteriormente il numero del fascicolo, cui appartiene, ed il numero sotto il quale sarà progressivamente riposta nel fascicolo. Quando un atto avrà più allegati, ognuno di questi riceverà il numero della pezza cui appartiene, annotando sulla pezza principale il numero degli allegati,

ti, che contiene; fuori dei casi espressi nel Codice presente non sarà ad alcuno permesso di veder gli atti, nè di averne alcuna pezza.

§. 548.

d) esatti indici di essi.

Per facilitare l' esito delle ricerche gl' indici protocollari, e gli atti di registratura dovranno munirsi di esatti registri in ordine alfabetico, ne' quali la medesima cosa dovrà essere registrata sotto diversi aspetti: vale a dire a) sotto il nome del delinquente, col non omettere quegli altri nomi, o sopranomi, sotto i quali veniva per l' addietro distinto, aggiungendovi le speciali indicazioni necessarie per allontanare il pericolo di qualche equivoco nel caso di somiglianza di nomi, o cognomi b) sotto la denominazione de' luoghi ne' quali sarà stato commesso il delitto, c) sotto la denominazione del delitto stesso.

§. 549.

II. Sopraintendenza del Tribunale criminale superiore. Sua efficacia a) nell'istruire i Giudizj criminali inferiori.

Sarà dovere del Tribunale criminale superiore, l'invigilare, che dai Giudizj criminali provinciali da esso dipendenti sia scrupolosamente osservato il dovere d'ufficio; il somministrare ne'casi dubbj, che gli verranno proposti gli opportuni schiarimenti, ed assiste-

re

re il Giudizio criminale, quando da qualche autorità gli venisse rifiutata la necessaria cooperazione, e il chiamare alla debita responsabilità i Giudizj criminali riconosciuti negligenti nel dovere d'ufficio, coll'assoggettarli al meritato gastigo.

§. 550.

b) coll'invigilare sulla trasmissione delle Tabelle trimestrali degli Inquisiti,

Affinchè il Tribunale superiore possa esercitare continuamente la sua sopraveglianza sulli dipendenti Giudizj criminali, dovrà ognuno di questi rimettere di trimestre in trimestre una Tabella dimostrativa di tutte le occorse inquisizioni all'Ufficio capitaniale per l'ulteriore trasmissione di essa al Tribunale superiore, e potere perciò in ogni occorrenza legittimarsi di avere rimessa la Tabella entro tre giorni dopo la scadenza del trimestre. La Tabella dovrà essere compilata precisamente a norma della formola aggiunta in fine al presente Capitolo. Gl'Incolpati, la di cui inquisizione non sia per anco ultimata con sentenza dovranno esser trasportati ogni volta nella prossima successiva Tabella trimestrale.

§. 551.

Nella consulta accompagnatoria della Tabella dovrà il Giudizio accennare tutte le denunzie pervenute de'delitti, il di cui autore non sia per anco nelle forze, aggiungendo, se, e quali mezzi siansi posti in opera per ottener l'arresto del Delinquente. e) o degli ignoti delinquenti;

§. 552.

Se anche durante il trimestre non si fosse presentata alcuna denunzia, o intrapresa alcuna inquisizione, dovrà ciò nonostante farsene la relazione nel termine prescritto.

§. 553.

Nella relazione accompagnatoria delle Tabelle dell'ultimo trimestre tanto de'Giudizj criminali, che degli Ufficj circolari, si dovrà rimarcare l'aumento, o il decremento de'delitti co' motivi, e co'mezzi di porvi riparo, desumendoli dalle osservazioni occorse sulle inquisizioni, e sulla praticata sopraveglianza ai distretti. e delle cause della maggior e minore frequenza de' delitti;

§. 554.

Il Tribunale criminale superiore dovrà esaminare le Tabelle, e le relazioni accompagnatorie; se osserverà qualche ritardo, dovrà sollecitarne l'esaurimento, e chiedere un più circo- c) coll'esatta disamina di queste tabelle, e relazioni;

costanziato rapporto, se gli occorreranno più precisi schiarimenti per porre rimedio in tempo ove il Giudizio criminale non avesse incaminate regolarmente le cose. Sarà però da ritenersi l'avvertenza, che non ne risulti un inutile prolissità, e voluminosa scritturazione, che non sia frattanto arrenato il corso dell'inquisizione, e che non vengano richiesti al Giudizio criminale quegl'atti, di cui può aver bisogno.

§. 555.

d) colla trasmissione di esatte Tabelle annuali al supremo Tribunale di giustizia;

Colle Tabelle trimestrali di tutti i Giudizj criminali il Tribunale criminale superiore formerà alla fine di ciascun anno una Tabella generale giusta la formola prescritta al §. 550, che dovrà innoltrarsi al supremo Tribunale di Giustizia entro i primi trenta giorni dell'anno nuovo. Nella consulta accompagnatoria si dovrà con esattezza, e ponderazione rimarcare, se, e di quali specie di delitti risulti in quell' anno aumento, o decremento in confronto del precedente, quali siano i motivi principali di questa differenza, se i Giudizj criminali adempiano ai loro obblighi, o se emergano mancanze a carico di qualcuno di essi, e

qua-

quali altre osservazioni siano occorse per migliorare l'amministrazione della Giustizia, onde l'aulico supremo Tribunale possa aver di tutto fondata contezza, e venga posto in grado di emanare per quanto gli spetta le relative disposizioni.

§. 556.

e) colla visita de' giudizj dipendenti.

Ogni Giudizio criminale dovrà essere di tempo in tempo, e almeno una volta l'anno visitato; si dovranno perlustrare le carceri; interrogare li detenuti senza la presenza del Giudice sulla sollecitudine, colla quale vengono esaminati, sul modo col quale sono trattati; si dovranno esaminare i giornali di ogni inquisizione, i Protocolli, e le Registrature, e particolarmente la precisione, e l'esattezza delle trasmesse Tabelle trimestrali, e confrontarsi colle prescrizioni dettate dalla Legge il contegno del Giudizio criminale tanto in complesso, che ne' singoli casi isolati. Questa visita ove abbia ad eseguirsi nel luogo, in cui risiede il Tribunale criminale superiore dovrà farsi da un Consigliere del medesimo da nominarsi espressamente, il quale farà la sua relazione circostanziata coll'addurre tutti i difetti osser-

servati, e col proporre i mezzi per ripararvi. Presso li Giudizj criminali distanti verrà la prescritta visita eseguita col mezzo dell'Ufficio capitaniale in occasione della visita generale del circolo. Ma intorno quest'argomento dovrà, oltre la relazione risguardante gli altri oggetti della sua visita, rassegnare uno speciale rapporto, che dal Governo verrà comunicato al Tribunale d'appello.

§. 557.

f) con providenze dirette all'emenda de' scoperti difetti.

Queste relazioni, che presenteranno il resultato della visita, dovranno attentamente esaminarsi dal Tribunale criminale superiore, ed ove risultino difetti, che esigano immediate providenze, dovrà accorrervi colle relative opportune disposizioni; per tutti gli altri oggetti sottoporrà il proprio parere al supremo Tribunale di Giustizia, e ne attenderà la risoluzione.



rzo 1804.

Nro	e c… Inc…	Procedura giudiziaria:
1.	e N…	In data 8. Gennaro 1804. è stata giudicata colpevole di Truffa, e condannata alla pena di 6. mesi di carcere.
2.	N…	Siccome è passato soltanto in data 27. Marzo alla confessione della rapina si continua l'inquisizione per l'omicidio contemporaneamente commesso e così pure per scoprire i complici, e per la restituzione degli effetti rubati.
3.		La procedura è in corso.



INDICE.

Introduzione.

Sezione Prima.

Dei Delitti e delle pene.

Indice.

Ca-

Indice.

I n d i c e.

S e z i o n e S e c o n d a:

Della procedura legale contro i Delitti

Ca-

Ca-

PARTE SECONDA

DELLE

GRAVI TRASGRESSIONI POLITICHE

E

DEL PROCEDERE RELATIVO ALLE MEDESIME.

SEZIONE PRIMA

DELLE

GRAVI TRASGRESSIONI POLITICHE

E

DELLE PENE AD ESSE DOVUTE.

Capo primo

Delle gravi Trasgressioni Politiche in generale.

§. 1.

Le gravi Trasgressioni politiche sono in generale quelle azioni, o quelle ommissioni, che ognuno già da se può riconoscerle per illecite; oppure quelle, ove la condizione, il mestiere, la professione, o i rapporti del trasgressore involvono l' obbligo d' essere il medesimo informato dell' ordinazione particolare, cui egli ha trasgredita. Quindi nelle gravi Trasgressioni Politiche l' ignoranza non può scusare.

Il Codice è generalmente obbligatorio riguardo alle gravi Trasgressioni politiche.

§. 2.

Anche gli esteri dimoranti in questi stati possono rendersi colpevoli di gravi Trasgressioni politiche, incombendo ad essi in massima non solo d' informarsi de' regolamenti generali relativi

Obbligo per gli esteri.

alla pubblica sicurezza ed al buon' ordine, ma d' istruirsi eziandío delle ordinazioni speciali, allorchè essi intraprendono un' affare, che abbia rapporto colle medesime.

§. 3.

Reati commessi in uno stato d' ubbriachezza accidentale sono gravi Trasgressioni politiche.

Quantunque le azioni, che altrimenti sarebbero Delitti, non possano come tali risguardarsi per essere state commesse nello stato d' ubbriachezza accidentale; nulla di meno secondo la qualità delle circostanze si puniranno come gravi Trasgressioni Politiche.

§. 4.

Azioni punibili de' fanciulli.

Reati degl' Impuberi d' età d'undici anni sino a quattordici.

Le azioni punibili commesse da fanciulli, che non abbiano compito il decimo anno, si rimettono alla correzione domestica, qualora però essi entrati siano nell' undecimo anno sino che compito abbiano il decimo ottavo, quelle loro azioni, che solo per l' impubertà del delinquente non possono imputarsi come Delitti, si puniranno come gravi Trasgressioni politiche.

§. 5.

Azioni contrarie alla legge anche senza cattiva intenzione, e

Un' azione commessa contro un Divieto, oppure un' ommissione fatta contro un Comando è già per se stessa una grave Trasgressione politica, ancorchè

non

non vi sia concorsa intenzione maliziosa, e non ne sia insorto danno o pregiudizio.

conseguenze dannose sono gravi Trasgressioni politiche.

§. 6.

Anche il tentativo d' una grave Trasgressione politica rende colpevole, quando il compimento del reato non sia stato interrotto per volontà del reo, ma per il solo concorso di circostanze accidentali.

Anche il tentativo, se il compimento è stato accidentalmente impedito.

§. 7.

Sebbene per circostanze locali o personali alcuni oggetti di gravi Trasgressioni politiche non esistessero in qualche luogo, non per questo il presente Codice cessa d' esser generale; anzi ne seguirà l' applicazione, qualificandosi il cangiamento delle circostanze.

Applicazione di questa legge Secondo le circostanze locali e personali.

Capo secondo

Delle pene contro le gravi trasgressioni politiche in genere.

§. 8.

Le gravi trasgressioni politiche si puniranno:

Qualità di pene per le gravi Trasgressioni politiche.

a) con Multe, o sia pene pecuniarie;

b)

b) colla confiscazione di merci, generi alla minuta, od attrezzi;
c) colla perdita di diritti e licenze concedute;
d) coll' arresto;
e) con pene afflittive di percosse;
f) coll' allontanamento o sfratto da un dato luogo;
g) da una provincia
h) da tutt' i paesi dello Stato austriaco.

§. 9.

Il danaro, le merci, od utensili vanno al fondo de' poveri.

La pena, in cui taluno incorrerà per gravi Trasgressioni politiche, consistente in danaro, merci, generi alla minuta, o attrezzi confiscati, andrà a beneficio de' poveri del luogo, ove fu commesso il delitto.

§. 10.

Contro chi venga inflitta la confiscazione di diritti e licenze?

La perdita di diritti e licenze concedute si stabilirà contro persone graduate, od altre, che coprono un' uffizio, o ch' esercitano qualche professione sotto la pubblica autorità, e contro quelli, ch' esercitano arti e mestieri, essendone ascritti a' rispettivi corpi, oppure con licenza di chi spetta. Questa pena verrà dettata per un dato tempo o per sempre.

§. 11.

§. 11.

La pena d' arresto ha due gradi, il primo verrà marcato colla parola *Arresto* senz' aggiunta, e consisterà nel doversi custodire il reo in prigione senza ferri, dove gli verrà concesso di sciegliersi un' occupazione, qualora egli possa provvedersi il mantenimento del proprio, o coll' ajuto de' suoi. Arresto in primo grado.

§. 12.

L' arresto in secondo grado vien distinto coll' aggiunta; *Arresto rigoroso.* In questo il condannato avrà ferri leggieri a' piedi, il di lui vitto giornaliere consisterà in un solo cibo caldo, e non avrà altra bevanda che acqua. Non gli si permetterà di ricever visite, nè di parlare con chiunque, fuorchè alla presenza d' una persona d' ufficio, e gli si assegnerà un dato lavoro. In secondo grado.

§. 13.

Fuori di questi due gradi d' arresto si potrà dare l' arresto in casa verso promessa solenne di non absentarsi, ovvero col mettervi la guardia. L' arresto in casa involve l' obbligo del condannato di non uscire da casa per qualunque pretesto, sotto comminazione d' esser tradotto nella prigione pubbli- Arresto in casa.

blica per restarvi tutto il resto del tempo determinato per la condanna.

§. 14.

Maggior, e minor durata dell' arresto.

La minor durata dell' arresto sarà di ventiquattr' ore, e la maggiore non potrà oltrepassare il termine di sei mesi.

§. 15.

Chi vada soggetto alla pena di percosse?

La pena afflittiva di percosse non potrà dettarsi che contro la servitù, lavoranti d'artigiani, e quella classe di gente, che vive del lavoro giornaliero, giacchè per questi anche l' arresto di soli pochi giorni sarebbe dannoso alla loro sussistenza, ed al mantenimento delle loro famiglie.

§. 16.

Modo d' eseguirla contro il sesso maschile, e femminile, non che contro i giovani.

Questa pena consisterà in colpi di bastone pe' maschi, ed in vergate per le femmine, non che per que' giovani, che non hanno ancor compiti diciotto anni. Il numero de' colpi non eccederà quello di venticinque per volta, nè mai questa pena potrà essere inflitta pubblicamente.

§. 17.

Allontanamento, o sfratto.

L' allontamento, o sfratto da un luogo, o da una provincia si darà a' sudditi austriaci per un tempo determinato, ovvero anche indeterminato secondo la qualità del reato e delle circostanze,

che l' accompagnano. Lo sfratto da tutte le provincie degli stati austriaci non potrà darsi che a' soli esteri.

§. 18.

Inasprimento delle pene.

Le diverse pene quì annoverate possono essere anche inasprite. Generalmente le pene vengono inasprite, allorchè più pene s' uniscono a formarne una sola; ciò però non avrà luogo se non che ne' casi, pe' quali la presente legge ha provveduto, e colle misure in essa determinate.

§. 19.

Inasprimento dell' arresto.

L' arresto in ispecie potrà essere inasprito:

a) colla pena afflittiva di percosse;
b) col digiuno;
c) coll' esposizione al pubblico;
d) con lavori più penosi, o
e) pubblici di comunità.

§. 20.

Inasprimento dell' arresto: in primo grado; in secondo grado.

Inasprendosi la pena d' arresto in primo grado coll' aggiunta del digiuno, il detenuto non avrà che il cibo stabilito dal §. 12. per l' arresto in secondo grado. Trattandosi poi d' inasprire l' arresto in secondo grado, il condannato in alcuni giorni non avrà che pane e acqua; il che però non potrà succedere più di due volte per settimana.

§. 21.

§. 21.

Esposizione pubblica.

L' esposizione al pubblico seguirà dinanzi alla Curia in un circolo formato dalla guardia, e talora con una tavola appesa, la quale indichi il motivo di tal' esposizione. Quest' inasprimento di pena non avrà luogo che nell' arresto rigoroso, e ne' soli casi, ov'è stabilito dalla legge, e contenuto espressamente nella sentenza.

§. 22.

Universalmente li generi di pena non possono scambiarsi, nè l'aggiustamento toglie la pena.

Universalmente mai potrà scambiarsi il genere di pena stabilito per ogni sorte di trasgressione, nè cesserà il gastigo per essersi il reo convenuto col danneggiato.

§. 23.

Eccezioni.

Si scambierà però la pena stabilita dalla Legge in vista delle seguenti circostanze particolari:

a) quando la pena pecuniaria recasse un pregiudizio notabile alle sostanze, o alla sussistenza del reo, ovvero alla di lui famiglia;

b) quando la durata dell' arresto destinata dalla Legge potesse produrre la decadenza o lo sconcerto della professione del reo, o della di lui famiglia;

c)

c) quando la Legge determina la pena afflittiva di percosse, e questa fosse incompatibile colla complessione o colla salute del condannato.

Nel primo caso si scambierà la multa in un' adeguata pena d' arresto; nel secondo s' abbrevierà la durata dell' arresto, sostituendovi lavori più penosi, pene afflittive di percosse, o digiuno secondo le circostanze e la complessione della persona; nel terzo caso poi la pena afflittiva di percosse si muterà in quella d' arresto, avendosi riguardo alla professione del condannato.

§. 24.

In confronto del §. 23. secondo la qualità de' rapporti, che si verificassero, l' arresto in primo grado può cambiarsi in una pena pecuniaria proporzionata alle facoltà del condannato.

§. 25.

Quando possa darsi l' arresto in casa?

Si potrà inoltre dare l' arresto in casa in vece dell' arresto in primo grado, quando il condannato fosse persona d' ottima fama, o quando l' es-

l' esser lontano dalla propria casa gl' impedisse d' accudire al suo uffizio, a' suoi affari, od alla sua professione.

§. 26.

Intervallo per l' arbitrio del giudice.

Riguardo ad oggetti, pe' quali il presente Codice dispone, la pena non potrà dettarsi che nel modo in esso stabilito; in nessun caso però si dovrà stabilire un gastigo maggiore di quello, che quivi è fissato come il più grande, nè un minore di quello, che quivi è il minimo, e così in ogni specie di delitto. Il solo intervallo resta rimesso nell' arbitrio del giudice per farne l' applicazione secondo le circostanze.

§. 27.

Pena subitasi.

Subita essendosi la pena d' una grave Trasgressione politica, non ne nascono effetti ulteriori. Al danneggiato però restan sempre riservate le proprie ragioni.

Ca-

Capo Terzo

Della Punizione degl' Impuberi.

§. 28.

Gl'impuberi possono in doppio modo divenir colpevoli: Gl'impuberi sono colpevoli:

a) Di reati, che di lor natura sarebbero Delitti; ma che per esser commessi da Impuberi, a senso del §. 4. puniti sono come gravi Trasgressioni politiche. Di delitti, che in vece d'esser tali divengono gravi trasgressioni Politiche.

b). Di quelli, che già da per se stessi altro non sono che gravi Trasgressioni politiche. Di gravi trasgressioni politiche propriamente tali;

§. 29.

I Reati della prima specie commessi dagl'Impuberi si puniranno col rinchiuderne il colpevole in un separato luogo di Custodia per il termine d'un giorno sino a quello di sei mesi secondo le circostanze. Questa pena potrà essere inasprita con Digiuno, percosse, e lavori penosi. Punizione de' primi.

§. 30.

Le Circostanze, alle quali si dovrà aver riguardo nello stabilire la durata Circostanze da considerarsi nell' infliggere la pena.

ta della pena, ed il modo d'inasprirla, sono:

a) La quantità e la qualità della Trasgressione;

b) L'età del colpevole, di quanto sia più prossima alla pubertà;

c) Il di lui animo, secondo la propria determinazione, indole cattiva, malizia ed incorreggibilità manifestatasi in lui tanto nell' azione, di cui si tratta, quanto nel contegno di prima.

§. 31.

Vi si unirà un'adattato lavòro e l' istruzione mediante il Curato.

A questa punizione degl' Impuberi si dovrà sempre unire anche un lavoro adattato alle loro forze, e si faranno anche opportunamente istruire dal curato o dal catechista.

§. 32.

Le gravi trasgressioni politiche degl'Impuberi si rimettono alla disciplina domestica, e in certe circostanze alla superiorità.

I Reati della seconda specie commessi da Impuberi restano generalmente rimessi alla disciplina domestica; però in mancanza di questa l'istanza politica dovrà redarguirli e disporre secondo l'esigenza delle circostanze particolari, che si manifestassero.

Capo Quarto

Delle varie specie di gravi Trasgressioni Politiche.

§. 33.

Le azioni ad ommissioni, che a misura della loro importanza e del dannoso loro influsso son quì dichiarate gravi Trasgressioni politiche, si dividono nelle seguenti specie; Divisione delle gravi trasgressioni politiche.

§. 34.

Gravi Trasgressioni politiche contro la pubblica sicurezza; cioè quelle contro la sicurezza del vincolo comune dello Stato e la pubblica tranquillità; quelle contro le disposizioni e gl'instituti pubblici tendenti a mantenere la pubblica sicurezza; e quelle contro i doveri d'un pubblico uffizio. 1. Trasgressioni contro la pubblica sicurezza;

§. 35.

Trasgressioni, le quali cimentano o pregiudicano in qualunque modo la sicurezza de'Privati, cioè: la sicurezza personale riguardo alla vita, alla salute od al corpo in generale; quelle, che attentano alla sicurezza della proprietà o della sussistenza; alla si- 2. Contro la sicurezza de'privati.

 cu-

curezza dell'onore e del buon nome; o alla sicurezza de'Diritti.

§. 36.

3. Contro la pubblica costumatezza.

Finalmerte quelle Trasgressioni, che offendono la pubblica costumatezza.

Capo Quinto

Delle gravi Trasgressioni politiche contro la sicurezza del comun vincolo dello stato e la pubblica Tranquillità.

§. 37.

Gravi Trasgressioni politiche contro il comun vincolo dello stato, e contro la pubblica sicurezza.

Gravi Trasgressioni politiche contro la sicurezza del comun vincolo dello stato e la pubblica tranquillità sono: a) l'aver parte nelle società segrete. b) l'ammutinamento; c) la stampa, la vendita di libri e figure stampate, o il divulgarli contro le leggi di censura; d) le stamperie clandestine; e) l'indurre altrui ad emigrare; f) l'istigare i sudditi contro le loro superiorità.

§. 38.

§. 38.

Viene proibita qualunque unione di società segrete, qualunque sia il fine per cui queste fossero erette, e qualunque ne sia la denominazione o la forma, sotto la quale han potuto esistere od esistono. Chi ha parte in una società segreta, è reo di grave Trasgressione politica. Società segrete.

§. 39.

Siccome le unioni, che non sono nocive, non hanno alcun motivo d' occultarsi a' Superiori, così verrà generalmente risguardata come società segreta qualunque unione: a) la cui esistenza viene celata a' superiori; b) essendone bensì cognita l'esistenza, ma venendone occultate la costituzione e le regole, o presentandosene una falsa costituzione o falsi statuti; c) qualora i membri d' una società anche conosciuta venissero celati alla superiorità; d) qualora i membri d'una società per l'addietro permessa o tollerata, ma ora abolita o non più tollerata, si radunassero, o continuassero a radunarsi. Quali unioni si risguardino come società segrete.

§. 40.

L'aver parte in una società segreta.

Sarà colpevole come partecipe d' una società segreta ogni suddito: a) che tenta di fondare o fonda effettivamente una tale società; b) che arruola de'membri per una società segreta esistente nello stato o fuori d' esso; c) che è capo o membro d'una società segreta del paese ovvero estera; d) che tiene corrispondenza con una tal società; e) che assiste alle radunanze di tali società in qualunque qualità o carattere; f) che scientemente loca o presta la propria Casa, o la propria abitazione per le loro radunanze; g) finalmente quell' impiegato obbligato dal dovere della sua carica a farne la denunzia, il quale avesse cognizione dell'esistenza, o delle radunanze d'una società segreta, ed ommettesse di denunziarlo ufficialmente a chi spetta.

§. 41.

Pena contro i fondatori d'una società segreta; arruolatori, Capi.

La pena della Trasgressione varierà secondo la natura della parte, che uno vi avrà avuta. I fondatori d'una società segreta, gli arruolatori, quelli che come capi tengono delle unioni, si gastigheranno colla pena d'arresto da tre mesi sino a sei mesi.

§. 42.

§. 42.

Quelli, che intervengono alle radunanze d'una società segreta, o vi prendono parte per via di corrispondenza, si puniranno la prima volta con arresto d'una settimana fino ad un mese, e reiterando la trasgressione, con arresto rigoroso da un mese sino a tre mesi.

Contro quelli, che assistono alle radunanze, o vi prendono parte col mezzo della corrispondenza;

§. 43.

Chi loca o presta scientemente la propria casa o abitazione per li conventicoli d'una società segreta, senza esserne membro, sarà condannato alla pena d'arresto d'un mese sino a tre mesi. Inoltre, essendosi locata la casa o l'abitazione, il danaro dell'affitto sarà confiscato.

Che prestano o locano la loro casa, od abitazione, senza esser membri della società;

§. 44.

Se que', che nella propria casa od abitazione dà adito alle radunanze di società segrete, è nel tempo stesso membro della società, verrà condannato oltre alla perdita dell'affitto stipulato anche ad un'arresto rigoroso d' un mese sino a tre mesi.

Essendone membri.

§. 45.

La pena d'un impiegato, che, avendo avuta notizia d'una società segreta o delle di lei radunanze, contro il dovere

Pena dell' impiegato, che non ne dà il rapporto.

vere del proprio ufficio ommettesse di farne la denunzia, consisterà in un rigoroso arresto d'un mese sino a tre mesi.

§. 46.

Casi d'aggravare la pena.

Qualora le radunanze d'una società segreta a lui note fossero state continuate per un lungo spazio di tempo, e che ciò ponesse in pericolo il pubblico ordine, l'arresto rigoroso verrà prolungato sino a sei mesi secondo la lunghezza del tempo e la qualità delle circostanze.

§. 47.

Gli esteri sono punibili.

Anche gli stranieri sono rei di questa Trasgressione, allorchè durante il loro soggiorno in questi stati; a) si mettono ad erigere una società segreta b) o ad arruolare membri per una società segreta nello Stato o fuori stato; c) tengono presso di loro radunanze di società segrete; d) prestano le loro abitazioni per società di tal genere; e) contribuiscono con lettere o con altri mezzi ad unire società segrete esistenti nello stato e i loro commembri con quelle, o quelli di fuori stato.

§. 48.

Punizione.

Il gastigo per questa trasgressione nel caso a) è arresto rigoroso d'un mese sino a sei mesi, ne'casi b) e c) arresto rigoroso d'un mese sino a tre mesi; gli altri casi saranno puniti coll' arresto d'un mese sino a tre mesi. Finito il tempo della pena, lo straniere dovrà sempre essere sfrattato da tutt'i paesi austriaci.

§. 49.

Punizione, quando un estero erige una società segreta, attirandola dall' estero, o vi arruola de' commembri.

Anche nel Caso, in cui uno straniero abbia tentato o d'erigere una società segreta in questi paesi, attirandola dall' estero, ovvero d'arruolare de'membri per una società segreta, s'infliggerà contro di lui la pena stabilita nel §. 48. per ambidue questi casi.

§. 50.

Obbligo de' capi, impiegati etc. riguardo a ciò, che appartiene alla società.

Scoprendosi una società segreta, i di lei capi ed impiegati sono in dovere di mostrare e d' indicare tutt' i documenti e tutta la Corrispondenza spettante alla società. Chiunque trattiene o trafuga cosa spettante alla società, verrà punito coll'arresto d' una settimana fino ad un mese. Le Casse e gli utensilj della società saranno confiscati.

§. 51.

§. 51.

Ammutinamento, chi ne divenga reo?

Reo d'ammutinamento si rende colui, che incita più persone a prestargli ajuto, ovvero ad opporsi contro un'impiegato od un Subalterno pubblico occupato dell'esercizio del suo uffiçio o servigio.

Pena.

La pena ne sarà arresto rigoroso d'un mese sino a sei mesi, secondo la qualità delle circostanze.

§. 52.

Complici.

Ugual pena avrà colui, che, secondando un tale incitamento, s'unisce all'istigatore nel prestargli ajutò, o nell'opporsi.

§. 53.

Dovere del capo di famiglia nel caso d'ammutinamento.

Tostochè ne'casi di turbolenza pubblica esce l'ordine, che ognuno debba restare a casa, e tenervi la gente di sua famiglia, chiunque esce senza motivo rilevante, e specialmente il Capo di casa o chiunque presiede alla famiglia, diviene reo d'ammutinamento, quando egli non tenga, per quanto sarà possibile, in casa gl' individui da esso dipendenti.

§. 54.

Pena del padre di famiglia, o capo di casa;

La pena d'un padre di famiglia o Capo di casa sarà arresto d'una settimana sino ad un mese.

Egual-

Egualmente saran puniti quelli, che usciranno dalle loro case in tale circostanza, quantunque non prendano parte nel disordine.

Per chi s'allonta da casa in tali circostanze.

§. 55.

Nascendo un'affollamento di popolo cagionato anche da tutt' altro motivo che da quello, che lo qualifica Delitto, chi non ubbidisce l'Impiegato o la guardia, allorchè ordina alla moltitudine di doversi separare, sarà punito secondo i rapporti della persona con arresto d'una settimana sino ad un mese, o con dieci sino o venticinque colpi di bastone.

Pena per chi in caso d'ammutinamento non ubbidisce l'Impiegato, e la guardia?

§. 56.

Se il Trasgressore, ricusando d'ubbidire, fosse entrato in contesa, o in dispute di parole coll'impiegato o colla guardia; la pena consisterà in arresto rigoroso d'un mese da essere inasprito secondo le circostanze.

Di chi entra in contese o dispute coll' Impiegato, e colla guardia.

§. 57.

Riguardo alla censura de'Libri i seguenti casi saranno trattati come gravi Trasgressioni politiche:

Primo caso. Quando uno stampatore o librajo stampa o vende senza censura un'opera, libricciuoli od alcuni fo-

Stampa, vendita o divulgamento di libri o figure contro le leggi di Censura. Quivi spettano: I. Lo stampa-

re o vendere senza Censura. foglj volanti, qualunque ne sia il contenuto o il complesso.

§. 58.

Pena. La pena di questa trasgressione sarà, oltre il guasto della composizione delle lettere e la confiscazione di tutta l'edizione, o delle copie, che si troveranno ancora in essere, per la prima volta una multa di fiorini duecento sino a cinquecento; la seconda volta oltre alla multa arresto per un mese sino a tre mesi; ricadendovi poi la terza volta, sarà perduto il diritto, o sia il permesso della Stamperia o del negozio di Libri. Procedendosi contro questo reato, si dovrà avere in vista il contenuto dell'opera, ed il numero delle copie, che ne saranno state sparse.

§. 59.

Vendita, Stampa, o Ristampa d'un libro del tutto rigettato. *Secondo caso.* Quando uno stampatore stampa o ristampa un'opera totalmente rigettata dalla censura; quando un librajo vende, sparge o fa in qualunque modo circolare un tale libro nello Stato o nell'estero.

§. 60.

Pena. Generalmente questa trasgressione verrà punita subito per la prima volta, oltre alla confiscazione delle copie esis-

esistenti, con una multa di fiorini duecento sino a cinquecento, e con arresto d'un mese sino a tre mesi; la seconda volta poi colla perdita eziandio del diritto di tener stamperia, o negozio di Libri.

§. 61.

Quando si rimettono i passi o le parole scancellate dalla Censura, o si fanno delle aggiunte.

Questa pena verrà parimenti inflitta, allorchè la censura avesse scancellati alcuni passi, od alcune parole in un'opera, e che le parole scancellate fossero state rimesse nella stampa, oppure allorchè con aggiunte o con ommissioni si fosse cangiato il sensò d'un manoscritto già censurato.

§. 62.

Inasprimento della pena.

Qualora l'opera stampata o venduta contro il divieto della Censura tenda a corrompere i costumi, il Reo sarà punito non solo colla perdita della stamperia o del negozio di Libri, ma quale strumento di seduzione anche con arresto rigoroso d'un mese sino a sei mesi secondo la quantità, che ne sarà stata divulgata.

§. 63.

Quando una simile Trasgressione degeneri in Delitto?

Se il contenuto dell'opera divulgatasi fosse atto a perturbare il buon ordine e la pubblica tranquillità; la tras-

trasgressione diviene Delitto, la cui pena è stabilita nella prima parte.

§. 64.

Il mercantar per le case: il trafficar senza licenza o clandestinamente con libri o altre cose stampate.

Terzo caso. Chi gira per le case spacciandovi libri o altre cose stampate, ovvero chi ne fa commercio, in qualunque maniera esser si voglia, senza permesso o clandestinamente. La pena in generale è oltre alla confiscazione de'Libri un mese d'arresto. Se poi i libri od altre cose stampate divulgatesi in cotal modo fossero articoli proibiti, il trasgressore verrà oltre alla perdita delle copie condannato ad una penale di fiorini duecento sino a cinquecento, non che a tre mesi d'arresto; qualora però i libri fossero nel tempo istesso anche nocivi a'costumi, vi sarà oltre alla multa un'arresto rigoroso da un mese sino a tre mesi. Se il trasgressore sarà estero, negli ultimi casi dopo terminato il gastigo verrà sfrattato da tutti gli Stati ereditarj.

Pena.

§. 65.

Il gridare senza permesso de' superiori ed ispacciare orazioni, canzoni, noti-

Quarto caso. Quando uno stampatore o librajo fa annunziare con pubblico grido ed effettuare la vendita d'orazioni, canzoni, poesie, notizie di guerra, descrizioni ed'altri fogli volanti di tal ge-

genere senz'averne da volta in volta impetrato il permesso della Superiorità. zie di guerra, descrizioni etc.

§. 66.

Quello stampatore o librajo, che trasgredisce questo divieto, sarà punito per la prima volta con una multa di duecento fiorini ed un mese d'arresto; la seconda volta colla pena del doppio; la terza volta gli verrà levato il negozio di libri, o la stamperia. Se questi fogli volanti contenessero delle notizie del tutto false ed inquietanti sopra affari delle Provincie ereditarie, o tendessero a corrompere i costumi, ovvero a turbare il buon'ordine e la tranquillità pubblica, la pena verrà dettata secondo i §§. 62. e 63. Pena degli Stampatori e Libraj.

§. 67.

Coloro, che si saranno lasciati adoperare come gridatori per vendere simili fogli, saranno puniti con tre giorni d'arresto, e per ogni trasgressione ulteriore con venticinque bastonate. Di chi fa da Gridatore.

§. 68.

Tutt'i casi di trasgressione annoverati riguardo a Libri, libricciuoli ed altri fogli volanti, saranno applicati anche riguardo alle stampe di rame o di legno, qualunque sia l'oggetto in essi con- Tutto ciò s'estende anche alle incisioni in rame, o legno.

contenuto, e puniti co'medesimi gastighi secondo la qualità del caso e delle circostanze.

§. 69.

Stamperia clandestina o torchio a mano con composizione di lettere.

Pena.

Chi senz'essere autorizzato ad avere stamperia ne terrà una clandestina, ovvero un Torchio a mano con composizione di lettere da stampa, sarà condannato per simile trasgressione a dover perdere tutt'i requisiti da stamperia ed inoltre ad una multa di cinquecento fiorini; constando poi, che da questa stamperia clandestina sia stato posto in circolazione qualche libro o libricciuolo, secondo la qualità de' medesimi verrà inflitta contro di lui la pena stabilita ne' §§. 62. e 63.

§. 70.

Instigamento all'emigrazione.

Pena.

Chi cerca d'indurre i sudditi di questi Stati a stabilirsi in paesi esteri, sarà punito coll'arresto d'un mese sino a sei mesi. Se il trasgressore è estero, si dovrà aggiungere nella sentenza lo sfratto da tutti gli Stati ereditarj dopo terminato il tempo del gastigo.

§. 71.

Incitamento de'sudditi contro le Superiorità.

Chi con critiche e discorsi ingiuriosi procura d'irritare i subalterni contro i loro Superiori, incitandoli a produrre delle doglianze malfondate, sa-

sarà punito come Istigatore contro la Superiorità con un mese sino a tre mesi d'arresto. S'esso avrà raccolte delle sottoscrizioni o fatte collette di danari per effettuare il consenso, sarà punito con arresto più rigoroso, digiuno e pene afflittive, con percosse o lavori di Comunità a misura che gli scritti conterranno imputazioni maggiori e meno vere, non che espressioni più offensive. L'autore d'una tale scrittura di gravame secondo le circostanze ed a misura del pericolo, che produrre potrebbe la di lui persona, verrà sfrattato da quel dato luogo, da tutta la provincia, e, trattandosi d'un'estero, anche da tutti gli Stati ereditarj. Pena.

Capo Sesto

Delle gravi Trasgressioni politiche contro le Disposizioni e gl'istituti Pubblici, spettanti alla Sicurezza comune.

§. 72.

Offesa fatta alla guardia.

Ogni offesa verbale o reale contro una guardia civile o militare è grave Trasgressione politica. Le offese verbali si puniranno coll' arresto di tre giorni sino a un mese; le reali con un mese fino a tre mesi d'arresto.

Pena.

§. 73.

Casi d'inasprirla.

Qualora una delle suddette due trasgressioni abbia avute delle conseguenze per aver effettivamente impedito all' Impiegato o alla guardia l'esercizio del suo ufficio o servizio, il Reo sarà condannato ad un rigoroso arresto di tre mesi sino a sei.

§. 74.

Vilipendio delle patenti, ordini etc.

Pena.

Parimenti si rende reo di grave Trasgressione politica colui, che lacera, leva via, ovvero col lacerare, sporcare od in qualunque modo vilipende le patenti, gli ordini o qual si vo-

voglia documento affisso od esposto per pubblica notifica sottoscritto dalla Superiorità. Se questa trasgressione procedesse da leggerezza o petulanza, la pena consisterà in ventiquattr'ore d'arresto da prolungarsi sino ad una settimana, oppure in una pena afflittiva di dieci bastonate sino al numero di venticinque. Scoprendosi poi nell' esame che vi sia stata la mira di oltraggiare la Superiorità, o quella d'impedire la pubblicazione e l'esecuzione d'un Ordine emanato; la pena consisterà in arresto rigoroso d'un mese sino a tre mesi.

§. 75.

Danno recato alla pubblica illuminazione;

Chi appostatamente spezza o danneggia in qualunque modo una lanterna destinata alla pubblica illuminazione, sarà punito con arresto di tre giorni sino ad un mese.

§. 76.

A'ponti, cataratte, argini etc.

Chi maliziosamente atterra o guasta un ponte, una cataratta, una diga (un' argine) un margine od un riparo, con cui viene consolidata la sponda de'fiumi e de'ruscelli, oppure garantiti i precipizi sulle strade maestre, o vie pubbliche e presso a'ponti, sarà punito con arresto d'un mese sino a tre mesi a misura che vi

Pena.

si scorgerà un maggior grado di malizia, non che a proporzione del danno cagionato. Qualora il trasgressore avesse involato il legname da lui atterrato, gli verrà inflitta anche la pena di Furto.

§. 77.

a' segni esposti per rendere avvertito chi passa.

Pena.

Chi toglie via o danneggia a bella posta qualunque segno piantato per evitare una qualche disgrazia, è generalmente reo di grave Trasgressione politica, e sarà comunemente punito con arresto di tre giorni fino a tre mesi; rilevandosi però un maggior grado di malignità, e risultandone danno, con arresto rigoroso della stessa durata.

§. 78.

Trasgressioni contro le norme di Polizia di dare in nota i forastieri che arrivano, e i cangiamenti degli abitanti.

Dovendo esser un' oggetto di sommo rilievo per la pubblica Ispezione quello d' avere un' esatta notizia di tutti gli abitanti non che de' forestieri, si risguarderà e si punirà come grave Trasgressione politica qualunque inosservanza delle ordinazioni emanate per ogni loco in particolare riguardo a tale oggetto. I casi di tali trasgressioni sono:

Pena pe' proprietarj delle case.

a) quando il proprietario, l' amministratore, il sequestrario, o chiunque presiede all' amministrazione

ne d' una casa non notifica nel termine prescritto i cambiamenti nati riguardo a' suoi inquilini. La pena consisterà in cinque fiorini sino a cinquanta secondo la differenza delle Città e la rendita delle case.

b) Quando chi subaffitta camere a settimana, o a mese, oppure dà da dormire ad alcuno, ommette di notificare ogni cambiamento nel prescritto termine di ventiquattr' ore. La pena sarà di fiorini cinque, e replicandosi la trasgressione, verrà raddoppiata. per chi le subaffitta;

c) Qualora un albergatore, che ha il permesso d' alloggiare forastieri, non notifica, com' è prescritto, quelli, che pernottano da lui. La pena è la medesima stabilita in *b*. de' locandieri abilitati ad albergare.

d) Qualora in un' osteria, non abilitata a dare alloggio, venisse albergato alcuno per restarvi la notte. La pena consisterà in fiorini cinque per la prima volta, la seconda nell' istessa pena ed una settimana d' arresto, la terza poi si chiuderà l' osteria. Di quelli, che non lo sono.

Pena di chi si da in nota falsamente.

e) Qualora taluno nella Lista da farsi si notificasse con un nome, o titolo falso, o mentisse la propria professione od altre circostanze, da cui la pubblica Ispezione può essere indotta in errore. La pena ne sarà tre giorni sino a un mese d' arresto. Rilevandosi dalla perquisizione, che il trasgressore abbia effettivamente avuta la mira di deludere la Superiorità, la pena consisterà in arresto rigoroso della durata suddetta. Se poi dalle circostanze della persona si manifestasse qualche scrupolo, se il trasgressore è suddito, ma non dimorante nel luogo, ove il fatto è seguito, finita la condanna sarà sfrattato dal luogo; se poi è straniero, lo sarà secondo le circostanze anche da tutti gli Stati Ereditarj.

§. 79.

Pena degli artisti, che accettano lavoranti senza certificato;

Un maestro artigiano, il quale accetta un lavorante non provveduto del solito attestato o certificato in regola, verrà punito la prima volta con una multa di fiorini cinque, la seconda col doppio, la terza con arresto sino alla durata d' un mese; a misura poi che

vi

vi saranno delle circostanze equivoche, egli perderà il diritto di poter esercitare l' arte.

§. 80.

De' maestri di posta, che inoltrano passaggieri senza biglietto di posta;

Un maestro di posta, il quale, nel circuito di quattro stazioni dall' uffizio superiore di posta di ciascheduna provincia, inoltra chiunque persona venuta dalla capitale senza cavalli di posta, o senza almeno una cedola dell' uffizio di posta, prima che siano spirate due volte ventiquattr'ore, verrà punito per la prima volta con una multa di cinquanta fiorini, da raddoppiarsi alla seconda trasgressione. La terza poi sarà rimosso dall' uffizio di posta.

§. 81.

Per chi ritorna dopo aver avuto lo sfratto di tutti gli stati ereditarj;

Il ritorno d' uno, che abbia avuto lo sfratto da tutti li paesi ereditarj per ordine delle Istanze di Polizia, verrà punito la prima volta con un mese sino a tre mesi d' arresto, venendo poi colto di bel nuovo, sarà condannato coll' arresto rigoroso di tre sino a sei mesi.

§. 82.

di chi l' ha avuto da una provincia, o da un dato luogo.

Quegli, che dopo essere stato sfrattato da una provincia, o da un dato luogo per sempre o a tempo determinato, nel primo caso vi ritornasse, e nel secondo vi capitasse prima che spirato sia il

ter-

termine stabilito, sarà punito con arresto d' un mese sino a tre; cogliendosi di bel nuovo, sarà condannato ad arresto rigoroso della stessa durata.

§. 83.

Doratura di monete.

Pena.

Ch' indorerà delle monete corsive anche senz' intenzione d' ingannare altrui, sarà punito con arresto di un mese sino a tre mesi.

§. 85.

Il tenere illecitamente un Mulinello o Torchio da coniare.

Pena.

Chi senza permissione della Superiorità terrà in casa un cosiddetto Mulinello o Torchio (da coniare), verrà condannato oltre alla perdita degli stessi ordigni la prima volta ad una settimana d' arresto da prolungarsi sino ad un mese; reiterando la trasgressione, oltre all' arresto d' mese, se il reo sarà maestro artista, verrà punito colla perdita dell' esercizio della propria arte.

§. 85.

Pena di chi lo costruisce.

Allo stesso gastigo va soggetto colui, che costruisce un tal mulinello o Torchio (da coniare) senza ordine o licenza del supremo Dipartimento della zecca.

Ca-

Capo Settimo

Delle gravi Trasgressioni politiche contro i doveri d'ufficio pubblico.

§. 86.

Un pubblico impiegato, o subalterno, i quale fungendo il proprio uffizio, o servigio, osa fare delle offese reali (nelle quali sono specialmente comprese le catture fuori de' casi stabiliti dalle leggi) sarà punito la prima volta con arresto di tre giorni fino ad un mese; la seconda poi con arresto rigoroso della stessa durata.

Punizione d'un'Impiegato, o subalterno pubblico, il quale osa far delle offese reali, fungendo il suo ufficio, o impiego.

§. 87.

Se l' offesa reale fosse nata in circostanze, che diedero, o potevano dare adito ad un' affollamento di popolo, la pena consisterà in arresto rigoroso d'un mese sino a tre mesi.

Circostanze, in cui la pena viene inasprita.

§. 88.

Chi si spaccia per pubblico impiegato o subalterno, anche senza intenzione da per se stessa illecita, sarà punito con arresto di tre giorni sino a un mese.

Pena di chi si spaccia per impiegato o subalterno pubblico anche senza cattiva intenzione.

Ca-

Capo Ottavo

Delle gravi Trasgressioni politiche contro la sicurezza della vita.

§. 89.

Divisione delle gravi Trasgressioni politiche contro la sicurrezza della vita.

Le gravi Trasgressioni politiche, che attentano alla sicurezza della vita, si possono ridurre a due classi:

a) Oprandosi contro i comuni doveri naturali dell' Uomo, ovvero contro l' espresso comando della Legge; b) ommettendosi di fare ciò, ch' è o espressamente prescritto dalla Legge, o che il farlo è un dovere assoluto incombente alla condizione, alla professione, all' impiego, o a qualche dato rapporto. Nella impossibilità di specificare espressamente tutti li casi, ne' quali siffatte azioni od ommissioni cimentano la sicurezza della vita, qualora in caso di morte o di grave ferimento seguito, risultasse dalla perquisizione la scoperta d' una simile colpa, colui, sul quale questa ricade, verrà proporzionatamente condannato all' ar-

arresto semplice o rigoroso d' un mese sino a sei mesi; secondo le circostanze poi l' arresto sarà anche opportunamente inasprito.

§. 90.

La pubblica vigilanza si trova determinata a stabilire ancora delle norme speciali per le seguenti trasgressioni contro la vita, e di fissarne particolarmente il gastigo. Se taluno ferisce o lede se stesso col proponimento di togliersi la vita, qualora egli mosso da proprio pentimento abbia desistito dal compiere il suicidio, sarà citato davanti alla Superiorità, ove gli si farà una seria ammonizione sull' orribilità del di lui attentato, offendente tanti doveri. Tentativo di suicidio.

§. 91.

Sospeso essendosi il compimento per accidente, o contro la volontà di chi agisce, dovrà questi esser condotto in sicura custodia, e tenersi sotto rigorosa ispezione fino a tanto che con rimedj morali e fisici ricondotto sia all' uso della ragione, ed a riconoscere i suoi obblighi verso il Creatore, verso lo Stato e verso se stesso, si mostri pentito del passato, e faccia sperare un durevole miglioramento per l' avvenire. Sospeso accidentalmente.

§. 92.

§. 92.

Contro l'omicidio compiuto.

Seguita essendo la morte, il corpo del suicida, accompagnato dalla sola guardia, verrà condotto in un sito vicino al cimitero, e sotterrato da' servi di giustizia.

§. 93.

Contro il bagnarsi negli stagni, fiumi. etc.

Chi si bagna ne' fiumi, o stagni (peschiere) fuori de' siti a ciò destinati dalla Superiorità; e così chi d'inverno a bella posta si mette a sdrucciolare sul ghiaccio fuori de' tratti destinati a tale divertimento; finalmente chi al tempo d'un divieto emanato per l'insorto pericolo s'arrischia tutta via di camminare sopra la lastra di ghiaccio, sarà punito con arresto di tre giorni sino ad un mese.

§. 94.

Norma per le femmine rimaste incinte da commercio illegittimo.

Una donna, rimasta gravida da commercio illegittimo, dovrà al momento del parto chiamare una levatrice, un maestro d'ostetricia, oppure una donna di proposito per farsi assistere. Se essendo sorpresa dal parto, o impedita di poter chiamare ajuto, avesse abortito, o se la creatura nata viva fosse morta nelle prime ventiquattr'ore dopo il parto; sarà in dovere di notificare il parto a per-

sona

sona autorizzata ad esercitare l'arte ostetricia, e dove questa non fosse pronta, a qualche individuo della superiorità, mostrandogli l'Aborto, o la creatura morta.

§. 95.

Pena di chi occulta il parto.

L'occultazione del parto seguita contro questa Legge verrà dopo il ristabilimento dell' occultante punita con arresto rigoroso di tre sino a sei mesi.

§. 96.

Il correre incautamente colla carrozza, od a cavallo.

Chi uccide o ferisce mortalmente qualcuno, buttandolo a terra colla carrozza, o col cavallo, sarà punito secondo le particolarità del caso con arresto di tre giorni sino a tre mesi. Inoltre secondo le circostanze gli si proibirà d'andare più in carrozza o a cavallo.

§. 97.

Il correre velocemente colla carrozza, o a cavallo.

Rilevandosi dalla perquisizione, che il correre con troppa velocità in carrozza, o a cavallo contribuito abbia a tale accidente, questa circostanza si risguarderà come aggravante, e nel dettarsi la pena si dovrà aver particolar riguardo a ciò, che stabilito è nel §. 179. contro chi corre

ve-

velocemente in carrozza ed a cavallo.

§. 98.

Chi eserctta la medicina, o la Chirurgia senza licenza, facendone professione,

Pena.

Chi s'ingerisce di curare ammalati come Medico o Chirurgo, facendone un mestiere, senza esservi stato autorizzato nel modo prescritto dalla Legge, sarà punito con arresto, e in proporzione del tempo, in cui avrà illecitamente esercitato questa professione, e del danno con ciò cagionato con arresto rigoroso d'un mese sino a sei mesi.

§. 99.

Pena contro uno straniero.

Se il trasgressore sarà straniero, terminata la pena, sarà sfrattato da tutte le provincie ereditarie.

§. 100.

Vendita di medicamenti proibiti.

Pena del proprietario della spezieria, che non ne fosse consapevole.

Per la vendita di medicamenti proibiti sarà punito tanto il Proprietario che il Provveditore (primo giovine) della spezieria, e il giovine subalterno. Se il Proprietario non ne sarà stato informato, onde non si possa accusarlo che d'avere mancato d'invigilare giusta il suo dovere, sarà punito con una multa di venticinque fiorini sino a cinquanta; la seconda volta con una di cinquanta sino a cento fiorini. Facendolo poi la terza volta, gli

gli si leverà la direzione della spezieria, e sarà costretto a mantenersi un Provveditore.

§. 101.

Avendolo saputo.

Se il Proprietario della spezieria sarà stato informato della vendita, per la prima volta verrà punito con una multa di cinquanta fiorini sino a cento; la seconda con una di cento sino a duecento; e se taluno fosse rimasto danneggiato da'medicamenti somministrati, s'infliggerà particolarmente contro di lui secondo le consequenze di maggior o minor rilievo anche la pena d'arresto rigoroso d'un mese sino a sei.

§. 102.

Pena del Provveditore.

Il Provveditore colpevole di negligenza nell' invigilare, la prima volta sarà punito con arresto di tre giorni sino ad un mese, e la seconda col rimuoverlo dall'impiego; essendo egli stato consapevole della vendita de'medicamenti proibiti, subirà la pena d'arresto rigoroso d'un mese sino a sei, e sarà dichiarato inabile di poter mai più servire in una spezieria.

§. 103.

Pena de' giovani di spezieria.

Quel giovine di speziale, che vende medicamenti proibiti con presaputa del padrone, subirà la pena d'arresto per un

mese

mese sino a tre mesi; qualora poi l' avesse fatto senza che il padrone lo sappia, sarà punito con arresto rigoroso di tre mesi sino a sei mesi secondo le circostanze. Replicando egli questa trasgressione, s'aggiungerà nella sentenza di doversi al medesimo levare l'attestato di pratica, e ch'egli mai più sarà abile a servire in qualità di giovine di speziale.

§. 104.

Preparazione di medicamenti falsi o cattivi.

Qualora un medicamento sia o falsamente preparato, o fatto di spezie o droghe, che abbian già perduto la loro virtù medica, oppure lavorato o custodito in un recipiente o vaso sporco, o nocivo alla salute, sia per causa della materia, ond' è composto, sia per altre cose statevi anteriormente mescolate; si punirà il giovine speziale, il Proprietario, o il Provveditore della spezieria, qualora uno di questi due ultimi possa essere incolpato d'aver mancato della dovuta vigilanza. Ogni Medico, che, visitando un'ammalato, scoprirà un simile disordine, è in dovere di darne parte alla superiorità, altrimenti egli stesso ne sarà risponsabile.

§. 105.

§. 105.

Penade'garzoni speziali.

Il giovine di speziale sarà punito con una settimana d'arresto, e la seconda volta con arresto rigoroso della medesima durata. La terza volta poi sarà condannato a dover nuovamente servire da garzone fino à tanto ch'egli sia al grado di sostenere un nuovo esame, dandovi prove di sufficienti cognizioni, non che dell' esattezza necessaria nel preparare i medicamenti.

§. 106.

Del proprietario.

Il proprietario della spezieria sarà punito la prima volta con una multa di cinquanta fiorini, e ricadendovi, con una di cento fiorini. Succedendo però spesse volte disordini di tal genere, gli si metterà un Provveditore a tempo indeterminato.

§. 107.

Del provveditor della spezieria.

Il Provveditore della spezieria sarà in tale caso punito con una settimana d'arresto; la seconda volta coll'arresto inasprito dal digiuno; ricadendovi spesse volte, verrà rimosso dall' impiego di Provveditore.

§. 108.

Scambiandosi li medicamenti nelle spezierie.

Qualora nella spezieria venissero scambiati i medicamenti, o si sbaglias-

se

se nel dispensarli, colui che gli avrà dispensati verrà punito con una settimana d'arresto; da esser però prolungato sino a tre mesi, od anche inasprito, allorchè la disattenzione sarà stata maggiore, o ripetuta.

§. 109.

Spaccio di medicamenti interni od esterni, senza licenza.

Ad eccezione delle spezierie autorizzate, ed anche di quelle, che i Medici e Chirurghi di campagna tengono nelle loro case, è proibito di vendere qualunque medicamento interno od esterno, sotto qualsivoglia forma o denominazione senz'averne conseguita particolare licenza dalla superiorità. Il trasgressore di questo divieto sarà punito con arresto d'un mese sino a tre mesi; se la vendita sarà stata continuata per più tempo, l'arresto sarà inasprito; qualora poi constasse dalla perquisizione, che l'illecito spaccio di medicamenti abbia causate delle conseguenze nocive, s'infliggerà la pena d'arresto d'un mese sino a sei mesi.

§. 110.

Si toglierà al trasgressore tutta la provvisione di tali generi.

Il venditore è pure in obbligo sotto comminazione d'una pena duplicata di consegnare alla superiorità tutto quello ch'egli si trova avere di medicamenti preparati, materiali, e strumen-

menti o ordigni. Gli esteri colpevoli di tale trasgressione saranno sfrattati da tutti gli stati ereditarj.

§. 111.

Ignoranza de' Medici.

Qualora un Medico nella cura d'un ammalato abbia secondo la decisione della facoltà, commessi tali errori, da'quali risulti ignoranza, e l'ammalato ne sia morto, caduto in languore o ridotto all'impossibilità d'accudire alla sua professione, verrà al medesimo interdetta la Pratica fino a tanto ch'egli in un nuovo esame da farsi presso la Facoltà potrà dimostrare d'avere acquistate le cognizioni, che gli mancavano.

Pena.

§. 112.

Ignoranza de'Chirurgi

La stessa pena avrà luogo contro un chirurgo, il quale abbia sconciatamente fatta un'operazione ad un'ammalato, il quale ne sia morto, o restato essenzialmente danneggiato nella persona.

§. 113.

Trascuranza per parte de'medici o chirurgi.

Un Medico o Chirurgo, il quale dopo avere accettata la cura d'un'ammalato, venga convinto d'averlo poscia essenzialmente negletto con effettivo pregiudizio della di lui salute, verrà condannato ad una pena di cinquanta sino a duecento fiorini.

§. 114.

Trascuranza de' propinqui dell' ammalato.

Pena.

Dimostrandosi, che coloro, a'quali per dover di natura, o per averne assunto l'impegno incombe il governo d'un'ammalato, gli abbiano lasciato del tutto mancare la necessaria assistenza medica, dove potevano procurargliela, saranno condannati secondo le circostanze ad un mese sino a sei mesi d'arresto.

§. 115.

Illecito Traffico di veleno.

Secondo le norme vigenti nessuno potrà negoziare con arsenico, o qualsisia altra specie di veleno senza esservi autorizzato dalla Superiorità mediante un'apposita licenza in iscritto. La pena del commercio illecito con veleno verrà determinata secondo la differenza delle persone, che fanno un simile traffico, e del modo, con cui l'avranno fatto.

§. 116.

Pena de' mercanti non autorizzati, ancorchè osservino le norme prescritte.

Un negoziante o bottegajo, il quale abbia fondaco o bottega formale, e venda veleno senza licenza, osservando però ciò, che le leggi prescrivono su tale articolo, se sarà colto la prima volta, verrà punito colla perdita delle merci ed un'ammenda di fiorini venticinque sino a cento a proporzio-

zione delle di lui facoltà; ricadendovi la seconda volta, oltre ad una pena pecuniaria del doppio sarà punito con un mese d'arresto; la terza poi si dichiarerà decaduto del diritto di tener negozio.

§. 117.

Non osservandole.

Se un negoziante o bottegajo, non autorizzato a trafficare con veleno, ne vendesse senza osservare le cautele prescritte; sarà subito la prima volta, in cui verrà colto, decaduto del diritto di tener negozio. Rilevandosi dalla perquisizione, che questo illecito traffico sia stato in cotal modo continuato per più tempo, oppure che qualcheduno ne sia stato pregiudicato nella vita o nella salute, la pena consisterà in arresto rigoroso d'uno sino a sei mesi secondo l'importanza delle circostanze e delle conseguenze.

§. 118.

Mercajuoli che vanno girando, i quali trafficano coi veleno senza licenza.

I Mercajuoli, che vanno in giro, o que'che vanno per le case portando in vendita polvere per i ratti o topi, tossicò per le mosche, risigallo per gli animali od altri generi velenosi, essendo colti verranno arrestati, e mandati alla Superiorità unitamente a questi loro effetti per esservi esaminati. Oltre

 al

al divieto di non poter più trafficare nelle case, a misura che avranno lungamente continuato questo illecito traffico, e forse anche cagionato del danno, saran gastigati colla pena di esposizione al pubblico, ed arresto rigoroso d'un mese sino a sei mesi.

§. 119.

Inavvedutezza nel vendere veleno.

Riguardo agli speziali, e que'negozianti, che sono formalmente autorizzati a poter negoziare con veleni, ogni ommissione delle cautele prescritte dalle leggi emanate su tale articolo, verrà punita come grave trasgressione politica.

§. 120.

Vendendone a qualcheduno senza certificato della Superiorità.

Pena.

Perciò venendo somministrato veleno a qualcheduno, il quale secondo la legge non sia munito della licenza della Superiorità, qualunque sia stato il pretesto di domandarlo, il gastigo consisterà in una multa di cinquanta fiorini per la prima volta, e la seconda volta nel dover chiudere il negozio.

§. 121.

Ommettendosi di tenere il libro di registro.

Rilevandosi dall'esame, che il libro di registro prescritto per la vendita del veleno, o non sia stato tenuto, o nel tenerlo osservato non siasi il metodo stabilito dalla legge, tale negligenza

ver-

verrà punita per la prima volta con cinquanta fiorini d'ammenda, la seconda con cento fiorini, e continuandosi, si chiuderà il negozio.

§. 122.

Scoprendosi della trascuraggine nel separare le merci velenose dalle altre, nel segnarle o nel rinchiuderne i recipienti, ne sarà risponsabile quello, ch'è alla testa del negozio o della spezieria. Per pura trascuratezza delle dovute cautele soggiacerà per la prima volta alla penale di venticinque fiorini, la quale si raddoppierà per chi verrà colto replicatamente.

Negligenza nel custodire o nel separare il veleno.

§. 123.

Se una simile trascuratezza avrà portata la conseguenza, che le merci velenose si siano effettivamente scambiate con altri generi, onde taluno ne fosse morto, o danneggiato nella salute, la pena verrà determinata secondo il grado stabilito nel §. susseguente.

Pena, se taluno ne resta danneggiato.

§. 124.

In quelle arti o professioni, ove si fa uso di veleno o di generi velenose, il maestro o quello che dirige, dovrà sempre tenerlo sotto custodia. Ommettendo egli questa cautela, ed essendone taluno danneggiato, verrà pu-

Norma per gli artisti, che fanno uso di veleno.

Pena dell' inosservanza.

punito con una settimana sino a tre mesi d'arresto, il quale secondo le circostanze sarà anche inasprito col Digiuno.

§. 125.

Pena contro chi vende droghe non conosciute.

Alla pena stabilita nel §. 122. andrà soggetto ogni negoziante, il quale porrà in vendita un genere cosiddetto di Drogherìa, la cui qualità, anche senza esser dedicata ad uso di medicina, fosse stata fino ad ora sconosciuta, prima che sia stato esaminato dalla Superiorità.

§. 126.

Chi fa o accomoda armi di fuoco proibite.

Pena.

Chi fa un'arma da fuoco proibita o sospetta per la qualità della medesima, oppure colui, che venendogli portata un'arma di tal sorte da accomodare, non la trattiene, e non ne dà parte alla Superiorità, sarà punito con arresto di tre giorni sino ad un mese; qualora poi qualcheduno fosse stato effettivamente ferito o ucciso con tale arma, con arresto rigoroso d'un mese sino a tre mesi.

§. 127.

Chi ommette di custodire arme da fuoco cariche.

I cacciatori, e chiunque tiene in casa arme da fuoco cariche, sono obbligati a custodirle da ragazzi e da altre persone inavvedute ed inesperte. Chi om-

ommette questa cautela, qualora alcuno ne resti danneggiato, verrà punito con arresto d'una settimana sino ad un mese, il quale sarà inasprito secondo il grado maggiore di negligenza manifestatasi; da cangiarsi però in arresto rigoroso, se taluno ne fosse stato gravemente ferito od ucciso. Pena.

§. 128.

Pena di chi inavvedutamente spara un'arme da fuoco.

L'istessa pena proporzionata alle conseguenze dannose dovrà subire colui, il quale, anche senza cattiva intenzione, inarca e fa scoccare un'arma da fuoco contro qualcheduno senza essersi prima assicurato che non sia carica.

§. 129.

Alterando la notificazione dell' epoca, in cui taluno è morto.

Colui, che, venendo fatta la visita d' un cadavere, indica falsamente l'epoca, in cui cessò di vivere, facendo che il morto venga perciò sotterrato, o notomizzato prima di quello che è legalmente stabilito per prevenire che non si seppellisca o notomizzi uno che pare, ma che non è ancora morto sarà punito con arresto rigoroso d'un mese sino a sei mesi. Pena.

§. 130.

Ommissione delle dovute cautele riguardo a'ragazzi.

Generalmente quelli, che per dover di natura, o per l'impegno assuntosi hanno l'inspezione sopra ragazzi od altre

ed altre persone incapaci di difendersi da pericolo.

tre persone incapaci di guardarsi e di difendersi da' pericoli, sono risponsabili della trascuratezza dimostrata nell'adempimento di questo dovere. Perciò se un tal ragazzo, o una tal persona viene uccisa o gravemente ferita, quegli o quella, a cui addossata viene la dimostrata mancanza di dovuta attenzione, avrà una pena d'arresto di tre giorni sino a tre mesi, la quale entrandovi un grado maggiore di negligenza, verrà inasprita con digiuno e percosse.

§. 131.

Pena di chi lascia i ragazzi in balía di loro stessi in luoghi pericolosi.

Verrà particolarmente inflitta la pena d'arresto rigoroso d'uno sino a tre mesi contro coloro, a'quali incombe il governo d'un ragazzo, o l'inspezione sopra il medesimo, qualora il fanciullo, che sta sotto il loro governo, o la loro ispezione, avesse perduta la vita, o si fosse danneggiato nella salute, o nel corpo per essere stato lasciato in balía di se stesso in un sito pericoloso pe' ragazzi. Si prolungherà la durata del gastigo, e questo verrà inasprito con percosse, qualora si fosse tentato di celare la disgrazia succeduta ad un ragazzo.

Inasprimento della pena, occultandosi la disgrazia.

§. 132.

§. 132.

Una femmina conscia d'essere infetta di mal cattivo o generalmente che si attacca, la quale tacendo o celando questa circostanza, entra in servizio in qualità di balía, sarà punita con arresto rigoroso di tre mesi inasprito da percosse.

Pena d'una balia infetta di mal cattivo, che cerca d'occultarlo.

§. 133.

Ommettendosi d'esporre in un nuovo edifizio i segni prescritti per avvertire chi vi passa, l'architetto, o chiunque ha l'ispezione della fabbrica, verrà punito con una multa di dieci sino a cinquanta fiorini per ciascheduna volta. Se alcuno sarà stato danneggiato per causa d'una tale ommissione, secondo le circostanze del caso, oltre alla multa s'infliggerà la pena d' arresto d'un mese sino a tre mesi.

Ommettendosi d'esporre i segni d'avvertimento in una fabbrica.

Pena.

§. 134.

Il proprietario d'una casa, o d' un' edifizio, o colui che ne ha l'ispezione, temendosi che qualche pezzo rovini, è obbligato a far chiamare immantinente un'architetto a farne la visita, e prima di tutto ad assicurarlo. Scoprendosi in seguito, che questa precauzione, riputata necessaria secondo l' opinione de'periti in arte, sia stata om-

Ommettendosi di dare il rapporto allorchè si teme che la fabbrica rovini.

Gastigo, ancorchè non rovinasse.

mes-

messa, ancorchè non fosse effettivamente seguita la rovina, l'ommissione verrà punita con venticinque sino a duecento fiorini.

§. 135.

Se rovinando, taluno ne fosse stato ferito, o ucciso.

Essendo effettivamente seguita la caduta, senza che alcuno ne resti danneggiato, il gastigo verrà aumentato sino a cinquanta ed anche sino a cinquecento fiorini. Qualora però alcuno ne sia stato ucciso, o gravemente ferito, il colpevole sarà punito oltre alla multa con arresto rigoroso d'un mese sino a tre mesi.

§. 136.

Pena d'un architetto, rovinando uno de' suoi ponti, o fabbriche da lui dirette.

Un architetto, che intraprende una fabbrica con de' ponti, (cosiddette armature) o deve assicurare una parte dell' edifizio col puntellarlo, cadendo il ponte (l'armatura) o l'edifizio, anche senza che alcuno ne resti danneggiato, sarà punito la prima volta con una multa di venticinque sino a duecento fiorini. La seconda volta oltre alla pena pecuniaria sarà obbligato per l'avvenire di prendere un'altro architetto per farsi assistere di volta in volta nelle sue fabbriche sotto comminazione di perdere il diritto di poter più fare l'architetto.

§. 137.

§. 137.

Se qualcheduno resta ucciso, o gravemente ferito da un' edifizio o ponte (armatura) caduto, l' architetto sarà condannato non solo ad una multa di cinquanta sino a cinquecento fiorini, ma gli verrà anche proibito di dirigere fabbriche fino a tanto ch' egli non provi innanzi a Periti in arte d' aver sufficientemente migliorate le sue cognizioni in questa parte d' architettura. Se taluno ne resta ucciso o ferito gravemente.

§. 138.

Manifestandosi dalla perquisizione d' uno de' casi contenuti nell' antecedente §. una crassa ignoranza dell' architetto, subito dopo arrivato il primo caso della caduta suddetta gli verrà proibito d' assumere in avvenire la direzione di qualunque fabbrica. Crassa ignoranza dell' architetto.

§. 139.

Chi locherà una casa o bottega fabbricata di fresco, o vi andrà a stare, nelle città ed altri luoghi, ov' esiste una legge apposita, senz' averne ottenuta la permissione previa la visita della Superiorità, sarà condannato secondo la varietà delle circostanze a perdere la pigione di sei mesi, oppure a otto giorni d' arresto. Pena di chi va troppo presto a stare in una casa o bottega fabbricata di fresco.

§. 140.

140.

Occultandosi una violente alienazione di mente.

Scorgendosi contrassegni d' una forte alienazione di mente in una persona, saranno obbligati coloro, da' quali abita, a darne sollecitamente parte all' Ispezione di Sanità, e dove questa non esistesse, alla Superiorità, sotto pena d' arresto per tre giorni sino ad un mese, secondo il tempo, in cui questo accidente sarà stato occultato, e secondo che le circostanze saranno state più o meno importanti e dannose.

§. 141.

Ommettendosi di far la denunzia d'un animal rabbioso.

Qualora in un cane o in qualunque animale si scorgono segni d' effettiva rabbia, o tali da poterne conghietturare che la rabbia possa scoppiare, chi ommetterà di farne la denunzia, sarà condannato ad arresto di tre giorni sino a tre mesi; se poi la rabbia scoppiasse con danno di persone e d' animali, il detto arresto sarà rigoroso.

§. 142.

Chi tiene animali nocivi senza licenza.

Nessuno potrà tenere animali feroci od altri, la cui natura è nociva, senza licenza speciale della Superiorità. Trasgredendosi questo divieto, l' animale sarà sul fatto allontanato, ed il proprietario verrà in oltre punito con una mul-

multa di cinque sino a' venticinque fiorini secondo la qualità delle circostanze.

§. 143.

Se taluno ne resta danneggiato.

Se uno di questi animali, tenutosi senza licenza della Superiorità, avrà danneggiato qualche persona, la multa verrà aumentata a proporzione del danno da venticinque sino a cento fiorini.

§. 144.

Ma anche quando la Superiorità accorda la licenza di tenere un' animale feroce, il proprietario dovrà sotto propria responsabilità custodirlo in modo sicuro, onde, se taluno ne fosse stato danneggiato per essersi negletto questo dovere, verrà condannato a pagare la somma di dieci, sino a cinquanta fiorini.

§. 145.

Trascurandosi gli animali domestici che abbiano de vizj.

Ogni proprietario d'un'animale domestico di qualunque specie, a cui noto sia qualche vizio, o qualità maligna del medesimo, dovrà tanto tenendolo in casa, che facendone uso fuori, custodirlo e trattarlo in modo, che nessuno possa esserne danneggiato. Chi ommette questa precauzione, sarà condannato, ancorchè non fosse insorto alcun danno, ad una multa di cinque sino a venticinque fiorini; nascendo poi realmen-

mente qualche danno, ad una penale di dieci sino a cinquanta fiorini.

§. 146.

Pena chi gli aizza, o stuzzica.

Rilevandosi dalla perquisizione del danno recato da un' animale, che l'accidente sia nato per averlo taluno aizzato, stuzzicato, o per avervi in qualunque modo appostatamente contribuito; il colpevole sarà punito con una settimana d' arresto da inasprirsi secondo le circostanze con digiuno e con percosse.

Capo nono

Delle gravi Trasgressioni politiche contro la Salute.

§. 147.

Le disposizioni contro la peste restano rimesse al Cordone militare.

Siccome le trasgressioni delle norme vigenti per tener lontana la peste fanno temere le più funeste consequenze per la salute generale, ed aumentato viene il pericolo da qualunque ritardo de' provvedimenti; così quest' oggetto resta totalmente rimesso al cordone militare, dal quale i trasgressori verranno sen-

ten-

tenziati secondo le leggi generali già esistenti in materia di Cordone di Peste e di contumacia, e quelle, che si troverà opportuno d' emanare particolarmente secondo le circostanze, ed il pericolo del momento.

§. 148.

Pena di chi nasconde effetti d'un morto di malattia contagiosa.

Celandosi alla visitazione di sanità qualche effetto attinente ad una persona morta di malattia contagiosa, o non eseguendosi ciò, che la commissione di sanità ordina riguardo al totale annichilamento, o spurgamento degli arnesi, il colpevole sarà punito secondo le circostanze con arresto rigoroso di tre giorni sino ad un mese.

§. 149.

Contro gl' infermieri; servitù, gente di casa, che ne trafugano.

Gl' infermieri, la gente di servitù, o di casa, o chiunque leva qualchecosa degli effetti destinati ad essere distrutti o spurgati, sarà punito con arresto rigoroso inasprito con digiuno per una settimana sino a tre mesi.

§. 150.

Contro i servi dell' ospedale.

Quel servo d' ospedale, che trattiene per se, o vende qualchecosa degli effetti, di cui fu ordinato di doverli annichilare, sarà punito secondo la qualità delle circostanze e dell' esito con ar-

re-

resto rigoroso di tre sino a sei settimane da inasprirsi con percosse.

§. 151.

Contro coloro, che scientemente ne comprano.

Chi compra od in qualunque modo acquista scientemente qualche cosa degli effetti mentovati ne' due §§. antecedenti, sarà punito con arresto rigoroso di tre giorni sino ad un mese.

§. 152.

Contro chi contamina i pozzi, le cisterne &c.

Chi getta animali morti, o qualunque cosa, che possa rendere l' acqua impura o malsana, in un pozzo, in una cisterna, nel fiume, o nel ruscello, la cui acqua serve di bevanda, o a far birra per gli abitanti d' un loco, sarà punito con una settimana d' arresto; rimarcandovisi particolar malizia o perfidia, vi s' aggiugnerà la pena di pubblico lavoro di comunità e l' inasprimento dell' arresto con digiuno o percosse.

§. 153.

Contro chi vende carni d'animali non visitati secondo la norma.

Chi esercita un mestiere, col quale viene abilitato a vendere carne cruda, preparata, o cucinata in qualsivoglia modo, e vende qualche parte d' un' animale, che non sia stato visitato secondo la legge, verrà punito per la prima volta, oltre alla perdita della carne non visitata, o del prezzo ricavatone, con venticinque fiorini sino a duecento;

nel-

nella seconda trasgressione la multa sarà raddoppiata, e la terza poi il trasgressore perderà il diritto di esercitare il mestiere, e sarà dichiarato inabile a poterlo riacquistare.

§. 154.

Varj essendo i cibi provvenienti dagli animali, diviene necessario di quì aggiungere la seguente norma:

Trasgressioni delle leggi circa la malattia di bestiame.

Chiunque, manifestandosi una malattia di bestiami, occultasse un' animale ammalato a' medici di veterinaria spediti all' esame della cosa, oppure colui, che dopo essere stato dichiarato, esservi mortalità di bestiame, non osserva le regole generali già stabilite dalla legge tanto riguardo agli animali morti, che agl' infetti, ed a quelli che sono ancora sani, non meno che gli ordini da emanarsi secondo le circostanze, appartenendo alla classe de' villani, verrà punito con arresto di tre giorni sino ad un mese e con lavori pubblici di comunità per tutto il tempo della condanna; i trasgressori delle altre classi subiranno la pena d' arresto d'un mese sino a tre mesi.

§. 155.

Continuazione.

Qualora per essersi occultati gli animali, e per non essersi osservata la

Norma prescritta, il male si fosse dilatato, e da questo ne fosse nato un maggiore danno, la pena verrà raddoppiata, e secondo le circostanze s'infliggerà anche la pena d'arresto rigoroso.

§. 156.

Falsificazione delle bevande in modo nocivo alla salute.

Mercanti di vino, Brassieri, que'che bruciano acquavite ed altri liquori distillati, non meno che i Tavernaj o gli osti d'ogni qualità, da'quali si troveranno bevande composte in un modo nocivo alla salute, falsificate, o guaste,

Pena.

oltre alla perdita delle bevande in cotal modo composte, falsificate o guaste, saranno condannati secondo la quantità che ne verrà trovata, e la durata del tempo, in cui ciò sarà stato praticato, ad una pena di cento sino a cinquecento fiorini.

§. 157.

Pe'recidivi.

Contro i recidivi il suddetto gastigo verrà raddoppiato; commettendosi tal reato per la terza volta, oltre la pena pecuniaria, sarà inflitta quella di perdere il negozio, il mestiere, o il dritto di fare osteria.

§. 158.

Pena pel caso, in cui la bevanda alterata

Qualora esaminandosi una bevanda, vi si scoprisse una mescolanza od un' aggiunta riconosciuta sommamente noci-

civa alla salute, si dovrà subito annientarla, e la pena da dettarsi consisterà nella perdita del negozio, mestiere, od osteria, senza potervi esser più abilitati, vita loro durante, e inoltre in sei mesi d'arresto rigoroso. con aggiunte o mescolanze fosse sommamente nociva.

§. 159.

Un lavoratore di stagno, il quale, facendone vasi da cuocere e da mangiare, lo falsificasse col piombo, oltre alla perdita di quanta robba di stagno falso gli verrà trovata, sarà punito per la prima volta con una multa di venticinque sino a cinquanta fiorini; la seconda volta, ed anche la prima, qualora egli abbia esercitato questo nocivo mestiere per lungo tempo, o venduto molti di questi vasi fatti di metallo falso; oppure se taluno ne sarà stato effettivamente danneggiato, la di lui pena consisterà nel non poter più esercitare la professione. Falsificazione de' vasi di stagno. Pena.

§. 160.

Del resto ogni aggiunta, mescolanza o falsificazione, la quale o da per se stessa, o per gl'ingrendienti adoperativi, o per il modo di prepararli, o per i vasi, de'quali si fosse fatto uso per prepararli o custodirli, può comunicare una qualità nociva per la salute a Danni provvenienti in genere dalle me-colanze, falsificazioni, modo di custodire le cose etc.

 qual-

Pena. qualsivoglia genere di commestibile, dovrà essere trattata come grave Trasgressione politica, e punita secondo il grado del nocimento, ed il tratto di tempo, in cui questo dannoso contegno sarà stato continuato, con una multa di dieci fino a cento fiorini, oppure con tre giorni sino ad un mese d'arresto da inasprirsi secondo le circostanze con digiuno o percosse; trattandosi poi di circostanze più critiche s'infliggerà contro il Reo anche la pena determinata da' §§. 156. 157. 158.

Capo decimo

D'altre gravi Trasgressioni politiche, che offendono, o minacciano la sicurezza corporale.

§. 161.

Il mutilarsi. Chi si mutila da se, o si lede in qualunque modo appostatamente sarà punito secondo la qualità del fatto e delle circostanze con arresto rigoroso di quattordici giorni sino a tre mesi.

Pena.

§. 162.

Facendolo per sottrarsi al militare. Se il colpevole si sarà mutilato per sottrarsi al militare, esso verrà dopo ter-

terminata la pena tuttavia dato a quel servizio militare, per il quale sarà stato ancora trovato abile.

§. 163.

Lesione in rissa.

Pena.

Se in caso di rissa qualcheduno venisse leso in modo, che la lesione sia per lasciare visibili tracce e conseguenze, quelli ch'ebbero parte nella lesione saran puniti con arresto di tre giorni sino ad un mese; gli autori della rissa avranno sempre un gastigo più forte degli altri complici.

§. 164.

Contro gli accattabrighe (baruffanti.)

Rilevandosi dalla perquisizione, che uno de'complici sia stato già spesse volte punito per baruffe avute, e che perciò possa risguardarsi come accattabrighe (baruffante); l'arresto sarà inasprito con digiuno e percosse.

§. 165.

Maltrattamenti abusando della disciplina domestica.

Il Diritto di disciplina domestica non può in alcun caso estendersi a tal maltrattamento, onde il castigato venga ad esser danneggiato nella persona. Perciò qualora i genitori maltrattassero in cotal modo la loro prole, i Tutori i loro pupilli, il marito la moglie, o vice versa, il precettore e maestro gli allievi e gli scolari, i maestri d'arte i garzoni, ed il padrone la ser-

servitù, verranno puniti come rei di gravi Trasgressioni politiche.

§. 166.

Quando i genitori maltrattano la prole.

Pena.

I genitori, che maltrattano i loro figli, verranno chiamati in giudizio, ove per la prima volta si dovrà loro seriamente ed energicamente rinfacciare l'abuso che fanno del loro potere, ed il loro contegno snaturato e spietato; accadendo un secondo caso, si darà un rimprovero a'genitori, aggiungendovi la minaccia, che succedendo un altro maltrattamento, saranno decaduti della patria potestà, e la creatura sarà loro tolta via per essere altrove educata a loro spese.

§. 167.

Continuazione.

Ricadendo essi per la terza volta in questa colpa, od essendo il primo maltrattamento già grave da per se stesso, oppure l'indole de'genitori tale, onde poter temere che la creatura resti esposta ad un pericolo ulteriore, si dovrà subito la prima volta infliggere la pena sopraccennata, ed a tale oggetto passare d'intelligenza col Tribunale perchè segua la nomina d'un Tutore.

§. 168.

Continuazione.

Qualora i genitori non fossero in istato di supplire alla spese d'educazio-

zione; la Superiorità dovrà incaricarsi di collocare la creatura, ed il maltrattamento sarà punito con arresto inasprito dal lavoro di Comunità e percosse, e secondo la qualità del maltrattamento anche con arresto rigoroso d'una settimana sino a tre mesi.

§. 169.

Quando i Tutori maltrattano i loro pupilli.

Qualora un Tutore maltratasse il pupillo, sarà punito subito per la prima volta coll'essere rimosso dalla Tutela; e con un rimprovero in pubblico, se la tutela fosse lucrosa; caso poi che questa fosse senza pagamento, con arresto d'una settimana sino ad un mese.

§. 170.

Continuazione.

Se un tutore si rendesse nuovamente colpevole d' aver maltrattato in cotal modo un'altro pupillo, oppure se, trattandosi della prima volta, si verificassero le circostanze del §. 167. sarà dichiarato inabile ad assumer tutele per l'avvenire, ed in oltre gli s' infliggerà la pena stabilita nel §. 168. in tali casi contro i Genitori.

§. 171.

Quando marito e moglie si maltrattano l'uno l'altro.

Se un consorte maltratta l'altro nel modo contenuto nel §. 165., si citeranno ambe le parti, e dopo esaminato

il

il maltrattamento, si darà un forte rimprovero alla parte maltrattante; la quale secondo le circostanze verrà punita con arresto d'una settimana sino a tre mesi, e ricadendo per la seconda volta in tale eccesso, coll'inasprimento dell'arresto. Però sarà in balía della parte maltrattata di poter implorare la mitigazione, ed anche la remissione della pena, ed il giudice dovrà sempre avervi un'opportuno riguardo.

§. 172.

Quando i precettori o maestri maltrattano i discepoli.

Precettori o Maestri d'ambi li sessi, i quali maltrattano i loro allievi o scolari, saran puniti per la prima volta con arresto di tre giorni sino ad un mese; le altre volte poi oltre al dover subire questa pena testè indicata saranno dichiarati inabili all'impiego di maestri o di precertori.

§. 173.

Quando la servitù, o i garzoni maltrattati vengono dal Padrone, o dal maestro artista.

Il maltrattamento della servitù, o de' garzoni per parte del padrone o del maestro artista sarà punito secondo le circostanze della persona maltrattata e la qualità del maltrattamento con una multa di cinque sino a cento fiorini, o con arresto di tre giorni sino ad un mese; ricadendo spesse volte in tali eccessi, oppure se la qualità del maltrattamento

fa-

facesse scorgere una particolare spietatezza, l'arresto sarà inasprito con digiuno, o col rinchiudere più strettamente il colpevole.

§. 174.

Pena di chi ingombra le strade di notte con carri, botti etc.

Generalmente lasciandosi di notte tempo sopra una piazza o strada pubblica, davanti una casa, o bottega qualunque sorte di carri, legname od altri materiali da fabbrica, o merci in botti, casse, in somma qualche cosa, che possa mai danneggiare le persone, che vi passano, il proprietario sarà condannato ad una multa di dieci sino a cinquanta fiorini, o con arresto di tre giorni sino a quattordici giorni; ricadendo in tal mancamento, sarà raddoppiata la multa, ed inasprito l'arresto con digiuno ed arresto più ristretto.

§. 175.

Quando si debba infliggerla pena contro l'oste?

Per le carrozze appartenenti a viaggiatori, o pe' carri da vettura, i cui cavalli stanno nell' albergo, la pena verrà sempre inflitta contro l' oste.

§. 176.

§. 176.

Modo da contenersi allorchè per necessità si devono lasciare simili cose di notte tempo sulla strada.

Qualora per cagione d'una fabbrica, per grosse spedizioni di merci, per esser tempo di fiera, o per altre circostanze particolari, vi fosse la necessità di lasciare di notte tempo materiali da fabbrica, mercanzie, o carrozze sulla strada o nelle piazze; si dovrà di volta in volta darne parte alla superiorità, e porvi una o due lanterne come segno d'avvertimento; ommettendosi l'uno o l'altro s'incorrerà nella condanna stabilita nel §. 174.

Pena.

§. 177.

Pena se taluno ne resta danneggiato.

Se nel caso de' tre §§. antecedenti alcuno fosse stato effettivamente danneggiato; il colpevole sarà a proporzione del danno insortone condannato alla pena stabilita generalmente nel §. 89. per le gravi Trasgressioni politiche contro la sicurezza della vita.

§. 178.

Pena contro chi getta cose dalle finestre, o chi ommette di assicurare le cose poste o sospese in tali siti.

Chi mette, o sospende qualche cosa sopra le finestre, sugli sporti (poggiuoli) o qualunque sito della casa, che dia sulla strada, senza garantirla bastantemente che non possa cadere; oppure chi dalla finestra, dagli sporti, o da qualunque altro luogo getta giù

giù qualche cosa, onde possan restarne danneggiate le persone, che vi passano sotto, sarà condannato a pagare la somma di fiorini cinque sino a venticinque, oppure a tre giorni sino ad una settimana d' arresto. Se taluno resterà leggermente ferito da tale caduta, verrà raddoppiata la pena pecuniaria, ad inasprito l'arresto con digiuno, o percosse. Se taluno ne resterà ferito gravemente, ovvero ucciso, verrà secondo le circostanze dettata la pena contenuta nel §. 135. per tale caso.

§. 179.

Il correre colla carrozza od a cavallo rapidamente od incautamente nelle città e nelle contrade molto popolate o frequentate da molto concorso verrà punito con una multa di venticinque sino a cento fiorini, qualora il padrone fosse presente, e non lo vietasse al cocchiere, oppure quando egli stesso corresse in tal modo colla carrozza, o a cavallo.

Pena di chi corre velocemente ed incautamente: contro il proprietario della carrozza;

§. 180.

Se il proprietario della carrozza non fosse presente, oppure se, presente essendo il padrone, il cocchiere cacciasse i cavalli e corresse precipitosamente malgrado il di lui divieto;

Contro il cocchiere, o servitore.

to; così pure se un palafreniere, o garzone di cavalli cavalcando solo corre velocemente in contrade frequentate, in tali casi s'infliggerà la pena di quattordici giorni d'arresto contro il cocchiere, o garzone. Ricadendovi un' altra volta la pena sarà raddoppiata.

§. 181.

Contro i vetturini di città, che affidano i cavalli ad un servo senz' averlo presentato alla polizia;

Chi noleggia cavalli, e li fa condurre da un servo, il quale non sia stato presentato e trovato abile dalla Polizia, sarà punito con una multa di venticinque sino a cinquanta fiorini; inoltre sarà particolarmente risponsabile di qualunque danno verrà cagionato dal servo medesimo.

§. 182.

Contro i cocchieri e servi, che lasciano i loro cavalli all'aperto senza custodia.

Un cocchiere o servo, il quale lascia senza custodia cavalli attaccati al carro, o sciolti in luogo operto, ove scappando od in qualunque altro modo possono cagionare danno, sarà punito per la prima volta, e quantunque il danno non fosse seguito, con dieci colpi di bastone; replicando egli la trasgressione, o seguendone effettivo danno, la di lui pena consisterà in arresto d' un mese inasprito da digiuno e percosse.

§. 183.

§. 183.

Non essendo in somma fattibile di annoverare tutte le trasgressioni, dalle quali la sicurezza corporale può restar lesa, la pubblica Cura è impegnata a stabilire generalmente, che tutte le azioni e Trasgressioni, le quali possono facilmente essere da ciascheduno riconosciute come pericolose e nocive alla sicurezza corporale, debbano essere riguardate come gravi Trasgressioni politiche, e punite, massime quando rechino effettivamente delle conseguenze, secondo la qualità delle circostanze e delle persone con una multa di cinque sino a cinquecento fiorini, oppure con arresto di tre giorni sino a tre mesi.

Specifica delle azioni e trasgressioni contro la sicurezzà corporale in genere.

Pena.

Ca-

Capo Undecimo

Delle gravi Trasgressioni Politiche contro la sicurezza della Proprietà.

§. 184.

Regole per evitare la trascuranza de' mezzi, onde ovviare al pericolo d'incendio.

Il danno grande, spesso incalcolabile che nasce dagl' incendj rende necessario che la trascuranza di qualunque norma stabilita per ovviarne il pericolo, debba esser trattata e punita come grave Delitto Politico.

§. 185.

Riguardo agli architetti, muratori, o falegnami che trasgrediscono le regole fissate nell' ordine in materia d' Incendio.

Un architetto, mastro muratore, o falegname, il quale costruendo, o riparando una fabbrica, vi faccia qualche lavoro proibito dalla Legge emanata in materia d'incendio, oltre all' essere obbligato ad atterrare a sue spese il lavoro fatto contro l'ordine, ed a rifarlo secondo la legge, sarà punito per la prima volta con una multa di venticinque sino a duecento fiorini.

§. 186.

§. 186.

Commettendo più volte questa trasgressione, gli verrà raddoppiata la multa, ed essendone colpevole per la terza volta, gli si proibirà di poter mai più dirigere, o soprantendere a fabbriche. Pena contro li recidivi.

§. 187.

L'Ispettore, o capomaestro d'una fabbrica, in cui venga fatto qualche lavoro contro la legge apposita in materia di Fuoco, non potrà ingerirsi in tal lavoro contrario alle regole sotto pena di due settimane d'arresto. Contro gl' ispettori, e capo maestri.

§. 188.

Quel Vasellajo (vasaro), Lattaro, Chiavaiuolo (fabro), o chiunque mai fa stufe, ponendo queste o la canna d'esse contro le regole stabilite nell' ordine emanato in materia di fuoco, sarà condannato a pagare una multa di cinque sino a venticinque fiorini; ricadendo in tale colpa, il gastigo sarà raddoppiato. La terza volta il trasgressore perderà il diritto d'esercitare il suo mestiere. Contro quelli, che fannoo mettono le stufe.

§. 189.

Un lavorante, al quale venga ordinato di collocare una stufa, o una canna di stufa in modo soggetto a pericolo di fuoco, non dovrà ingerirsi Lavoranti, che mettono delle stufe in modo peri-

coloso rapporto al fuoco.

sì in simile lavoro sotto pena d'arresto di tre giorni sino a due settimane.

§. 190.

Quelli che vi fanno de' cangiamenti senza la visita del fuoco, e senza architetto.

Chi formerà delle stanze in soffitta, o qualunque fabbrica senz' architetto, o farà ne'cammini, nelle bocche delle stufe, ne' focolari, e nelle stufe stesse uno di que'cangiamenti, per i quali secondo la legge vi voleva la preventiva visita ordinata in materia di fuoco, sarà condannato ad una multa di venticinque sino a duecento fiorini; se il lavoro sarà effettivamente pericoloso per causa del fuoco, dovrà subito atterrarlo, e sostituirvi un' altro lavoro non soggetto a tal rischio.

§. 191.

Pena del garzone muratore o falegname, il quale vi s'impiega.

Un lavorante muratore o falegname, il quale si sia ingerito di fare un tal cambiamento, sarà punito con due settimane d'arresto, il quale, se il Reo fosse già stato un' altra volta punito, sarà inasprito con digiuno e percosse.

§. 192.

Contro gli spazzacammini, che omettono di far la denunzia degli oggetti pericolosi rapporto al fuoco.

Uno spazzacammino, che scopre qualche oggetto pericoloso per il fuoco nel cammino, nelle stufe, ne' focolari, nella bocca della stufa, o nelle cappe (nappe) de' cammini, è obbligato a dar-

ne

ne parte al maestro, è dove non vi fossero maestri, alla superiorità. Se il lavorante spazzacammino venendo a scopare, trovasse le cose nello stato di prima, dovrà informarne immediatamente la superiorità. La pena di chi ommette di fare questa denunzia è per ambi li casi arresto d'una settimana.

§. 193.

Contro i maestri spazzacammini, che non fanno uso del rapporto de' lavoranti.

Sarà condannato ad una multa di cinque sino a cinquanta fiorini quel maestro spazzacammino, il quale dopo l'avviso del lavorante ommetterà di fare la visita, e, scorgendovi effetivamente pericolo di fuoco, di darne avviso al padrone o all'amministratore della Casa, e nel caso, che uno di questi non v' avesse rimediato, di farne l'ulteriore rapporto alla superiorità.

§. 194.

Ommettono di rivedere, che i cammini siano scopati a dovere.

Questa istessa pena verrà inflitta contro quel maestro spazzacammino, il quale ommetta d'eseguire l'obbligo incombente al suo mestiere di visitare o di fare visitare di tratto in tratto i cammini del suo distretto, se siano scopati colla dovuta accuratezza.

§. 195.

Traffico di polvere da fucile.

Negozianti, o Bottegaj, che, trafficando con polvere da schioppo, ne

tengono nelle botteghe o in casa una provvista maggiore di quella ch'è permessa dall' ordine vegliante in materia d' Incendj, ovvero che non la custodiscono, com' è prescritto, saranno condannati per la prima volta alla perdita di quella polvere, che eccede la quantità fissata dalla Legge, o quella, che sarà stata mal custodita, e ad una multa di venticinque fiorini; per la seconda volta a perdere egualmente la polvere ed alla multa duplicata; venendo colti la terza volta, saranno puniti con un mese d'arresto e colla perdita della licenza di vender polvere.

§. 196.

Professioni, che hanno provvisioni di cose combustibili;

Chi professa un' arte, per cui tener deve provvisione di cose combustibili di qualunque genere, e le pone in soffitta, od in altri luoghi mal sicuri non guardati da muro o non segregati, com' è di dovere, sarà gastigato con una multa di venticinque sino a cinquecento fiorini secondo la qualità delle materie, e la quantità della provvisione.

§. 197.

Di fieno, paglia, o legna.

Dove vi sono canove, o magazzini destinati apposta per le provvisioni di fieno, paglia o legna, colui che

li

li ripone in altri siti soggiace alla pena fissata nel §. 196.

§. 198.

La servitù incombenzata d'accendere le stufe, che metterà a seccare la legna nella bocca della stufa, sarà punita con tre giorni d'arresto, e replicando la trasgressione, con arresto inasprito da percosse.

La servitù ne l'accendere le stufe.

§. 199.

Un facchino, cocchiere, guardiano di cavalli, o d' altri animali, una serva o chiunque va con lume aperto in una capanna (ripostiglio di strame) stalla, legnaja, o ne' luoghi dove si tiene carbone, paglia o fieno, sarà punito con una settimana d'arresto, il quale in caso di recidiva contravvenzione sarà inasprito con digiuno e percosse.

L'entrare col lume aperto in siti esposti a pericolo di fuoco.

§. 200.

Saranno puniti nello stesso modo i garzoni o i lavoranti di mercanti od artisti, i quali lavorano o manipolano con lume aperto in un magazzino o fondaco di materie combustibili.

Facendolo i lavoranti, o i garzoni.

§. 201.

Rilevandosi dalla perquisizione, che i loro padroni, o maestri non gli abbiano provveduti delle lanterne neces-

Contro i padroni, o maestri che non provvedono le necesserie lanterne.

sarie, questi saran puniti con una multa di cinque a cinquanta fiorini; e quel padrone, mercante o artista che venisse colto egli stesso nel caso de' §. §. 199. e 200. sarà condannato ad una multa di venticinque sino a cinquecento fiorini.

§. 202.

Contro chi fuma Tabacco in luoghi pericolosi per il fuoco.

Chi fuma tabacco in una stalla, in un magazzino di fieno o di paglia, oppure in una capanna (ripostiglio di strame) verrà subito catturato, e condannato ad una settimana d' arresto inasprito da percosse.

§. 203.

Contro chi trascura il fuoco fatto in campagna aperta, vicino alle capanne, mucchj etc.

Chi fa fuoco vicino ad una capanna, a un mucchio di fieno o di paglia, o ad un campo, ove la messe è tutt'ora in erba, oppure, essendo tagliata, non è ancora condotta via, chi trascura il fuoco fattosi in un bosco, senza spegnerlo del tutto; sarà punito per ciascheduna volta con una settimana d'arresto e lavoro di comunità; da inasprirsi con percosse secondo che le circostanze saranno più o meno pericolose.

§. 204.

Contro chi viaggia con torce passando bos-

Chi viaggia, o va in carrozza con torce, o fiaccole accese dovrà farle spe-

spegnere prima d'arrivare a ponti di legno, a luoghi abitati, od a boschi sotto pena di cinquecento fiorini; i maestri di posta sono in dovere d'avvertirne i forastieri, quando cambiano cavalli.

chi, ponti, luoghi abitati etc.

§. 205.

Dovere de' postiglioni, o vetturini in tali casi.

Sono obbligati i postiglioni, o vetturini d'avvertire nuovamente su di ciò i viaggiatori, che conducono, tutte le volte, che arrivano in tali siti, non che di fermarsi colla carrozza sino che sia spenta la fiaccola, sotto comminazione d'una settimana d'arresto inasprito da pubblico lavoro di comunità, e percosse.

§. 206.

Continuazione.

Qualora un viaggiatore con minacce, o violenza constringesse il postiglione o il vetturino a proseguire la corsa, dovrà questi notificare l' accaduto nel primo luogo, dove crederà di poter trovare sufficiente ajuto. Quivi la superiorità locale costituirà sommariamente il viaggiatore, e trattandosi di persone non conosciute, chiederà loro cauzione della multa, indi senza impedir loro di proseguire il cammino, dovrà subito dar parte di tutto il fatto all' ufficio circolare.

§. 207.

§. 207.

Diritto d'ogni luogo, dove alcuno passa con fiaccole.

Ogni paese sarà autorrizzato a trattenere qualunque viaggiatore, senza eccezione, il quale vi passa con fiaccole accese, dandone parte alla Superiorità, e questa procederà a di lui riguardo nel modo contenuto nell'antecedente §. 206.

§. 208.

Pena di chi occulta un' incendio.

Chi cerca d'occultare un'incendio vicino a scoppiare, oppure che ommette di farne la denunzia dopo ch'è già scoppiato, sarà punito con una multa di dieci sino a cento fiorini secondo la varietà del loco, e del pericolo maggiore o minore nato dall'occultamento.

§. 209.

Pene destinate generalmente per le azioni, dalle quali vi è ragione di temere il pericolo di fuoco.

Oltre a'casi specificati ne'precedenti paragrafi, anche tutte le altre azioni ed ommissioni, dalle quali si può facilmente prevedere pericolo di fuoco, come: il batter lino o canapa a lume aperto, lo sparare vicino alle case e capanne, oppure il farvi fuochi d'artifizio etc. etc. saranno punite secondo che corrisponderanno più o meno a' casi precedenti.

§. 210.

Furti di minor qualità.

Tutt'i rubamenti, che secondo i requisiti espressi ne' §§. 152. sino 156. della prima parte qualificati non sono ad esser puniti come delitti, soggiaceranno alla pena d'arresto semplice o rigoroso d'una settimana sino a tre mesi; secondo la qualità delle circostanze l'arresto sarà anche inasprito con lavori penosi, digiuno, e percosse.

§. 211.

Fraudolenze e furberíe di minor rilievo.

L'istesso gastigo avrà luogo ne' casi di fraudolenza, e furbería, quando li primi non fossero Delitti per esser accompagnati dalle circostanze specificate ne' §§. 161. e 163. e li secondi da quelle de' §§. 178. 179. e 180. della Prima Parte.

§. 212.

Misura della durata e dell'inasprimento della pena di queste Trasgressioni.

Si determinerà la durata della pena e l'inasprimento della medesima secondo la quantità della somma, non che della frode, della malizia, del pericolo, ed essendosi più o meno abusato dell' altrui confidenza.

§. 213.

Piccoli rubamenti fra propinqui.

Piccoli rubamenti fra marito e mogli, genitori, figli, o fratelli e sorelle, finchè vivono in comunione di famiglia, non possono esser soggetti a gastigo,

che

che nel solo caso, in cui il capo di casa ne facesse le ricerca, nel quale si procederà applicandovi il §. 210.

§. 214.

Chi prende parte in queste colpe.

L'aver parte ne'furti e nelle fraudolenze è grave Trasgressione di polizia, in quanto non sia divenuto Delitto secondo i §§. 165. e 166. della Prima Parte.

§. 215.

Pena di chi vi prende parte.

La pena di chi partecipa si determinerà generalmente secondo il §. 210.; in particolare poi si detterà un gastigo più severo contro coloro, i quali inducono gl'impuberi, ed altre persone deboli d'intelletto a commettere simili trasgressioni.

§. 216.

Quando cessino d' esser Trasgressioni politiche?

Li furti e fraudolenze sopraccennati, come anche la colpa d'averne participato, cessano d'esser gravi Trasgressioni politiche, seguita che sia la spontanea restituzione o bonificazione prima della scoperta giudiziale.

§. 217.

Chiavajuoli etc. che fanno grimaldelli, aprono serrature etc.

I Chiavajuoli (fabri) ed altri artisti, che lavorano al fuoco, i quali fanno grimaldelli (grammandelli) o chiavi maestre per persone sconosciute chiavi di forma sospetta, o data in sem-

semplice stampo, oppure quelli, che imitano chiavi, od aprono serrature a gente sconosciuta senza cautela e senza prendere le dovute informazioni; que' maestri chiavajuoli, i quali non custodiscono dovutamente gli ordigni da aprire (grimaldelli) o li confidano a mani mal sicure, saranno puniti per la prima volta con una multa di venticinque sino a cinquanta fiorini; in caso di recidiva trasgressione la pena sarà raddoppiata, e la terza volta poi perderanno il diritto d'esercitare la loro professione. Pena.

§. 218.

Quel servitore, o lavorante d'artista, ch'incorresse in una delle trasgressioni summentovate senza presaputa del padrone o del maestro, sarà punito con una settimana d'arresto rigoroso. Ricadendovi per la seconda volta, l'arresto verrà inasprito con digiuno e percosse, e trattandosi d'un estero, terminato il tempo dell'arresto, verrà sfrattato da tutti gli Stati ereditarj. Servi, o lavoranti artisti rei di questa trasgressione senza presaputa del loro padrone.

§. 219.

I rigattieri, i mercajuoli, che girano per le case, o chiunque traffica con robbe già usate, adoperate, o vecchie, comprandole, o prendendole in cambio da fanciulli impuberi, saran puniti secondo Pena de' Rigattieri, e mercajuoli che girano per le case, i quali comprano robbe da'

ragazzi impuberi. do le loro qualità personali, e secondo quella delle cose con una multa di cinque sino a cinquanta fiorini, oppure con pena afflittiva di percosse.

§. 220.

Pena contro i Recidivi, Contro i Recidivi la multa sarà raddoppiata, o inasprita la multa semplice con una settimana d'arresto, digiuno, e percosse. Scoprendosi dalla trasgressione replicatamente continuata, che i Rei non si siano corretti; esercitando essi un mestiere con esserne ascritti al corpo rispettivo, oper licenza avuta dalla Superiorità, perderanno il diritto d'esercitarlo; i sudditi che trafficano sennza licenza speciale, saranno mandati via dal luogo a tempo indeterminato, e gli esteri saranno sfrattati per sempre da tutti gli Stati ereditarj.

§. 221.

Giojellieri, mercanti di galanterie, orefici ed argentieri. I Giojellieri, que'che vendono galanterie (chincaglie), non meno che gli orefici ed argentieri, a'quali venisse esibito da comprare gioje, o generi d'oro e d'argento da qualchuno, il quale, calcolandosi le di lui circostanze, non può supporsi nè proprietario, nè mandato dal proprietario, sono obbligati a trattenere gli effetti ed il venditore, ed a farlo arrestare sul fatto, quan-

quando egli non fosse capace di legittimarsi a sufficienza. Chi trascura d'osservare questa norma sarà punito con una multa di venticinque sino a cento fiorini. Pena.

§. 222.

Chi comprerà in cotal modo mercanzie proibite, sospette, sarà punito secondo la diversità del valore delle merci con una multa di cinquanta sino a cinquecento fiorini. Pena di chi avrà comprata robba sospetta.

§. 223.

Anche gli orefici ed argentieri, venendo loro offerto in vendita oro e argento colato, il quale marcato non fosse, secondo le veglianti leggi, col nome d'un'altro orefice o argentiere a tal mestiere abilitato, sono in dovere di trattenere il venditore e di farlo arrestare. Ommettendo di farlo, oppure comprando essi argento od oro senza marca, incorreranno nella pena stabilita contro questa trasgressione nel paragrafo antecedente. Norma riguardo all' oro e argento colato.

§. 224.

Non solo i negozianti e gli artisti, ma ogni altra persona, a cui venga offerto in vendita, o in pegno tali capi (effetti), i quali per la loro qualità istessa facciano insorgere contro co- Dovere di fermare il venditore sospetto.

lui, che gli offre, il sospetto d'essere robba rubata, sarà in dovere di fermarlo, per quanto ciò sia possibile, e di farlo arrestare, nel caso ch'egli non si giustificasse. Chi per propria sua colpa ommette d'adempiere quest' obbligo, sarà punito secondo il §. 221.

§. 225.

Pena di chi compra mercanzie sospette.

Con questa stessa proporzione incorrerà nella pena dettata nel §. 222. chiunque compra una cosa sospetta nel modo suddetto, o la prende in pegno prestandovi danaro.

§. 226.

Pena della frode nelle misure e ne' pesi.

Essendo già negli appositi Regolamenti speciali stabilita la pena di volta in volta per chi trasgredisce gli ordini delle Tariffe, alterando la misura, il peso, o la qualità; il ricadervi per la terza volta, lo che dimostra l'infruttuosità delle punizioni precedenti, verrà punito come grave Trasgressione politica colla perdita dell'esercizio della professione.

§. 227.

Collusione di gente di professione, o mestiere per soverchiare il pubblico.

La collusione di più d'uno, o di tutti gl'individui d'una data professione, o mestiere con cui s'accordassero fra di loro coll'intenzione d'inalzare il prezzo d'una mercanzia o d'un lavoro a pre-

pregiudizio del pubblico, o di ribassarlo per loro proprio vantaggio, ovvero per cagionar carestía, sarà punita come grave Trasgressione politica a proporzione della parte, che vi prenderanno.

§. 228.

Pena di chi n'è autore.

Se lo fossero i capi dell'arte?

Pena degli altri complici.

Gli autori di tali collusioni saran puniti, secondo la maggior o minore importanza dell'oggetto, con arresto rigoroso d'un mese sino a tre mesi; e qualora i Capi dell'arte ne fossero autori, verranno inoltre deposti dalla carica e dichiarati inabili a poter mai più avere il posto di Capo. La pena degli altri complici, quanti mai ve ne fossero, consisterà in arresto inasprito da custodia ristretta e digiuno per il corso di tre giorni sino ad un mese, secondo che ognuno sarà colpevole d'avervi più o meno contribuito.

§. 229.

Collusioni de'lavoranti artigiani.

Qualora lavoranti artigiani colludessero, ricusando tutti e di comun concerto di lavorare, o usando altri mezzi, onde costringere i loro maestri ad una maggior mercede giornaliera o settimanale, o ad altre condizioni; i principali motori ne saranno puniti con arresto rigoroso per tre giorni sino ad

una

una settimana inasprito da digiuno e da pena afflittiva di percosse, e, secondo che saranno nativi dello stato, o esteri, avranno lo sfratto dalla provincia, o da tutti gli Stati ereditarj.

§. 230.

Pena contro chi esercitando un mestiere o professione, occulta le provviste di viveri, o ricusa d'esitarne.

Chi esercitando il mestiere, o la professione di vendere pubblicamente generi appartenenti a' bisogni del cotidiano mantenimento, occulterà le provviste fatte, o ricuserà di darne a qualsivoglia compratore, verrà punito, secondo che il genere sarà più o meno d'indispensabile necessità, la prima volta con una multa di dieci sino a cinquanta fiorini; la seconda volta con pena del doppio; la terza trasgressione porterà seco la perdita del diritto d'esercitare il mestiere, o la professione.

§. 231.

Pena qualora ne insorgessero Turbolenze.

Se i casi contenuti ne' §§. 226. 227. 229. e 230. avranno dato motivo ad una pubblica Turbolenza, la pena d'arresto semplice destinata per i due primi casi sarà cangiata in arresto rigoroso, nel caso però del §. 230. la perdita del diritto avrà luogo sul momento anche per la prima volta.

§. 232.

§. 232.

Qualora l'occultazione, o la ricusa contenute nel §. 230. avessero luogo al tempo d' un' attuale pubblica Turbolenza, il Reo oltre alla perdita del Diritto sarà gastigato con sei mesi d' arresto rigoroso; qualora però esso non avesse inoltre dimostrata l' intenzione di volere aumentare la pubblica Turbolenza, giacchè questo caso, cessando d' essere grave Trasgressione Politica, verrà trattato come Delitto a norma del §. 64 della Prima Parte.

Succedendo l' occultazione, o la ricusa in tempo d'una turbolenza attuale,

§. 233.

Tutt' i patti usurarj si debbono considerare gravi Trasgressioni politiche contro la sicurezza della proprietà. Siccome però l'usura prende tante forme diverse, e tanta astuzia s'impiega per immascherarla ed occultarla, che molto inviluppata ne viene e necessariamente protratta la perquisizione; così questo Reato resta rimesso all'attività d' un' Istanza separata a senso della Patente su tale oggetto emanata.

Patti usurarj.

Ca-

Capo Duodecimo

Delle gravi Trasgressioni politiche contro la sicurezza dell'onore.

§. 234.

Casi, in cui resta offeso l'onore.

Le gravi Trasgressioni politiche contro la sicurezza dell'onore, si chiamano Lesioni d' onore. I casi di lesione d' onore sono: a) venendo intaccato il buon nome d'alcuno con una mal fondata imputazione di delitto, senza però che questa imputazione avanzata si fosse a segno d'acquistare le qualità che a senso dal §. 188. della prima parte richieste vengono per costituire il Delitto di Calunnia. Se l'imputato non ne risente alcuna conseguenza dannosa, la pena dell'offensore verrà determinata a proporzione dell' imputato delitto, e consisterà in arresto d'un mese sino a tre mesi. Se l'incolpato n' avrà sofferto pregiudizio, l'offensore sarà punito con arresto rigoroso d' un mese sino a tre mesi.

§. 235.

§. 235.

b) Divulgandosi contro alcuno un' imputazione di grave delitto politico accompagnata da probabili, ma fittizie circostanze. La pena consisterà secondo la proporzione della colpa addossata in arresto di tre giorni sino ad un mese, qualora l'incolpato non ne abbia risentito alcun pregiudizio. Ciò succedendo, l'offensore sarà condannato alla pena d'arresto d'un mese sine a tre mesi inasprito da custodia più ristretta e digiuno. Continuazione.

§. 236.

c) Venendo a chiunque persona falsamente imputata un' azione, la quale verificandosi, può diminuire la civile estimazione dell'Imputato, e quindi avere una nociva influenza sul di lui avanzamento, sul corso de' suoi affari, o sulla di lui sussistenza. La pena consisterà, avutosi egualmente riguardo all' esito effettivamente nocivo. in arresto d'un mese sino a tre mesi, il quale secondo le circostanze sarà anche inasprito. Continuazione.

§. 237.

d) Venendo alcuno esposto alla pubblica derisione con Pasquinate (comunemente satire) con descrizioni figu- Pasquinate

 ra-

rative di qualunque genere, con mettervi il nome, o con contrassegni allusivi ed applicabili alla di lui persona.

Pena. La pena ne sarà arresto d'un mese sino a tre mesi.

§. 238.

Chi v' incorra? Nella pena dettata contro tutte le lesioni d'onore fin'ora mentovate incorre non solo il primo autore, ma anche chiunque altro s' occùpa di promulgare ulteriormente l'imputazione o la descrizione ignominiosa, e di procurarle maggior pubblicità.

§. 239.

Circostanze aggravanti la lesione d'onore. Se in questa trasgressione vi entrasse particolarmente il rapporto di riverenza dovuto dall' offensore all' offeso, ovvero quello di prossima affinità; questa circostanza si risguarderà come aggravante, e s'infliggerà in tal caso la pena d'arresto rigoroso d'un mese sino a tre mesi.

§. 240.

Continuazione. Anche il rapporto, che passa fra un superiore ed un subalterno, è parimenti aggravante in questa trasgressione: ed un superiore, il quale nell' opportunità offertagli dal proprio uffizio incolperà falsamente un subalterno, impedendoli con ciò di poter avanzare, o

o facendogli perdere in qualunqe modo il concetto riguardo al modo di accudire a' doveri del suo impiego, sarà costretto a ritrattarsi, riserbandosi all' immediato di lui Capo d'uffizio il determinare la qualità della pena ulteriore.

§. 241.

Chi insulta altrui sulla strada, o in luogo pubblico con nomi ingiuriosi, chi lo maltratta con bastonate, o lo minaccia ad alta voce, e per esser sentito, sarà punito a richiesta dell' offeso a proporzione del maltrattamento con arresto semplice o rigoroso di tre giorni sino ad un mese; si dovrà però sempre infliggere una pena più rigorosa, allorchè l'offesa sarà seguita in un luogo, ch' esige particolar decenza, o se il contegno dimostra, che il reo abbia avuto in mira di vilipendere una data classe di persone.

Insulti e maltrattamenti in istrada, ed in luoghi pubblici.

Pena.

§. 242.

Chi fa rimproveri ad alcuno per una pena legale da lui già subita, o rilasciata per connivenza, ovvero ad uno, che dopo la perquisizione giudiziale sia stato liberato come non convinto, o come non Reo, fino a tanto

Rimproveri per gastighi subiti, o rimessi.

to ch' egli si diporta onestamente, con intenzione d' ingiuriarlo, sarà punito secondo i rapporti della persona con arresto d'una settimana, o con venticinque percosse.

§. 243.

Medici, Chirurghi etc. che palesano i segreti delle persone affidate alla loro cura. Pena.

Un Medico, Maestro d'ostetricia, o una levatrice, che palesa i segreti d' una persona affidata alla sua cura ad altri fuori che alla superiorità, che l' interrogasse uffiziosamente, sarà punito per la prima volta col divieto di poter esercitare la professione per tre mesi; la seconda per un' anno; e la terza per sempre.

§. 244.

Gastigo della colpa medesima per gli speziali e direttori di spezieria.

Quello speziale, che abusa delle ricette per iscuoprire ad alcuno i segreti d' un' ammalato, essendo egli stesso proprietario, o direttore (provveditore) della spezieria, sarà punito con fiorini cinquanta; il giovine di spezieria con arresto, il quale dovrà esser inasprito secondo le circostanze con digiuno e custodia più rigorosa.

Ca-

Capo decimo terzo

Delle gravi Trasgressioni politiche contro la pubblica Costumatezza.

§. 245.

La sollecitudine della legislazione, seguendo il di lei scopo, non limita l'idea di pubblica costumatezza alle azioni, che da per se stesse capaci sono di dare scandalo e di produrre avversione; ma vi assoggetta anche quelle, che di loro natura contribuiscono a propagare la corruzione de'costumi, e quelle, con cui i disordini e la dissolutezza uniti vanno come solite conseguenze. Secondo questa determinazione si puniranno ne'casi quì espressi come gravi Trasgressioni politiche: a) reati di libidine b) l'andar mendicando c) i giuochi proibiti d) l' ubbriachezza.

Gravi Trasgressioni di Polizia contro la pubblica costumatezza.

§. 246.

Il commercio carnale fra fratelli e sorelle tanto germani, che uterini o consanguinei, co'consorti de'genitori, con quelli de'figli o de' fratelli e sorelle sarà punito come grave Trasgressione

Incesto.

ne

ne politica con arresto d'un mese sino a tre mesi, da inasprirsi secondo le circostanze con digiuno, custodia più ristretta, e pena afflittiva di percosse. Quelli, che dalla perquisizione saranno riconosciuti seduttori, subiranno la pena d'arresto rigoroso d'un mese sino a tre mesi. Terminato il tempo del gastigo, si provvederà ex officio, onde segua la separazione de'rei, e sia quindi levata ogni comunicazione fra di loro.

§. 247.

Adulterio.

Una persona maritata, che commette adulterio, come anche una nubile, con cui venga commesso adulterio, sarà punita con arresto d'un mese sino a sei mesi; però la donna sarà punita con maggior rigore, allorchè per causa del commesso adulterio può nascere dubbio sulla legitimità della creatura nascente.

§. 248.

Quando abbia luogo la perquisizione in caso d'adulterio?

Nulla di meno, eccetto il caso contenuto nel seguente §. 255., l'adulterio non potrà mai essere inquisito e punito ex ufficio, ma onninamente a richiesta della parte offesa. Ma anche questa non avrà più diritto di fare una tal richiesta, avendo perdonata espres-

sa-

samente l'offesa, che giunta era a sua cognizione, o tacitamente col non aver prodotta l'accusa entro il termine di sei settimane calcolabile dal giorno, in cui n'ebbe contezza. Anche la pena già dettata s'estingue tosto che la parte offesa si dichiara di voler nuovamente convivere col Reo. Questa dichiarazione non toglie però la pena dettata riguardo a' complici.

§. 249.

Quando uno di casa seduce una ragazza minorenne.

Un'abitante della stessa casa, il quale disonora una figlia, ovvero una parente minorenne del padrone o della padrona di casa, sarà punito con arresto rigoroso d'un mese sino a tre mesi secondo il di lui rapporto verso la famiglia.

§. 250.

Una serva, che seduce un figlio di famiglia, o un propinquo d'età minorenne, abitante in casa.

L'istesso gastigo s'infliggerà contro una serva di casa, la quale seduce un figlio di famiglia d'età minorenne, oppure qualche propinquo, che vive nella stessa casa. La perquisizione e la condanna di questi due casi di Trasgressione non avranno luogo che a richiesta de'genitori, parenti, o Tutori.

Pena.

§. 251.

Chi disonora una fanciulla con

Chi seduce e disonora una persona sotto promessa di matrimonio non adem-

promessa di matrimonio. adempita, oltre al diritto di risarcimento riservato alla persona disonorata, sarà punito con arresto rigoroso d'un mese sino a tre mesi.

§. 252.

L'unirsi in matrimonio illegittimo senza dispensa. Chi si fa sposare occultando un impedimento legale di matrimonio a lui cognito, senza averne prima ottenuta la dispensa in ordine; chi va in un paese estero per concludervi un matrimonio, che secondo le leggi del paese non potev' aver luogo, sarà punito con arresto rigoroso di tre mesi sino a sei mesi, e contro il seduttore s'infliggerà sempre una pena più rigorosa; l'arresto sarà poi anche inasprito, allorchè l'impedimento sarà stato occultato alla controparte, e quindi essa in tal modo indotta innocentemente a contrarre un matrimonio nullo.

§. 253.

Pena di genitori, che sforzano la prole a matrimonj illegitimi. Questa pena medesima verrà inflitta contro que'genitori, i quali abusando della loro autorità sforzassero la loro prole ad un matrimonio nullo secondo le leggi.

§. 254.

Commercio libidinoso. La punizione di coloro, che fanno commercio libidinoso del proprio corpo, è rimessa alla Polizia. Qualora

però

però una femmina venale desse scandalo colla pubblicità, seducesse i giovani, o continuasse tuttavia il commercio libidinoso, sapendo d'esser già infetta di morbo venereo, verrà punita con arresto rigoroso d'un mese sino a tre mesi.

§. 255.

Una donna maritata, la quale fa un commercio libidinoso, soggiace alla suddetta pena non meno, che una persona nubile, ancorchè il marito non abbia proposta alcuna querela. La circostanza d'esser persona maritata quella, che fa il commercio libidinoso, dovrà risguardarsi come aggravante ad effetto d'inasprire il gastigo.

Commercio libidinoso, trattandosi d'una persona maritata.

§. 256.

Rilevandosi dalla perquisizione, che il marito abbia acconsentito al commercio libidinoso della moglie, o che v'abbia presa parte o ne abbia manifestamente ritratto qualche profitto; esso sarà condannato alla pena più grave fra quelle dettate da' paragrafi susseguenti contro il Ruffianesimo.

Quando il marito o acconsente, o ne percepisce vantaggio.

§. 257.

Colpevole del reato di Ruffianesimo si rende: a) chi nella propria casa dà alloggio formale a femmina di mondo,

Ruffianesimo.

do, o ricettacolo per fare il di lei mestiere; b) chi fa traffico del procurare altrui simili persone; c) chi si lascia adoperare come mezzano in rapporti di questo genere.

§. 258.

Pena.

La pena del Ruffianesimo è arresto rigoroso di tre mesi sino a sei mesi; questa pena sarà prolungata rapporto alla durata, ed inasprita con digiuno e percosse, allorchè i rei avessero già per lungo tempo continuato a fare questo mestiere.

§. 259.

Pena per la trasgressione ripetuta.

Una persona già stata punita per lenocinio, venendovi colta nuovamente, sarà esposta al pubblico in un circolo con una tavola al petto, su cui vi sia scritto: *Per Ruffianesimo*, oppure: *Per Seduzione alla Libidine*, indi subirà la pena d'arresto rigoroso per sei mesi inasprito da digiuno e percosse: terminato il gastigo sarà mandata via dal luogo, ove abitava fin'ora, ed essendo estera, da tutte le Provincie ereditarie.

§. 260.

Locandieri ed osti, che danno Ricettacolo alla libidine.

Qualora locandieri o osti forniscano comodità ed occasione alla libidine, venendovi colti per la prima volta, saran

ran puniti con una multa di venticinque sino a duecento fiorini. Continuando a dar ricettacolo al vizio, saranno mandati via dall'osteria o dalla bettola, non che dichiarati per l'avvenire inabili a questo mestiere. Qualora questo ricettacolo sia stato dato dalla servitù senza presaputa del locandiere o oste, i rei saranno puniti come qualunque altro ruffiano.

§. 261.

Le misure da prendersi contro il mendicare unite sono con quelle, onde provvedere i poveri, e generalmente appoggiate alle Superiorità locali. Il mendicare diventa però grave Trasgressione politica, allorchè, non ostante gl'istituti per provvedere i poveri, taluno sia stato colto reiteramente nell' atto di mendicare, dimostrando con ciò la propria inclinazione all'ozio, ed essere stata infruttuosa la prima ammonizione, o il primo gastigo. Il mendicare.

§. 262.

La pena di tali trasgressioni è arresto d'otto giorni sino ad un mese; da prolungarsi sino a tre mesi secondo che il reato si sarà replicatamente commesso, e da inasprirsi con lavori Pena.

più

più penosi, digiuno e percosse, allorchè si scorgessero maggiori indizj d'incorreggibilità.

§. 263.

Il mendicare, con simulati difetti corporali etc.

Quel mendicante però, il quale per eccitare maggior compassione, finge d'avere difetti di corpo, piaghe, malattie etc., la prima volta che sarà colto, verrà subito condannato ad un mese d'arresto. Avendo egli per tal fine realmente leso il suo corpo, avrà luogo in tal caso la pena stabilita nel §. 161. contro la mutilazione, e l'intenzionata lesione del proprio individuo.

§. 264.

Ragazzi mendicanti.

Pena.

Trovandosi un ragazzo mendicante, il quale non abbia compiti quattordici anni, i di lui genitori o chi ne ha l'ispezione, qualora ne siano consapevoli, o gli l' abbiano essi medesimi ordinato, saranno puniti con arresto d'otto giorni sino ad un mese.

§. 265.

Chi presta i figli per condurli a mendicare.

Que' genitori, che prestano i figli, perchè altri se ne serva com' istromento di mendicare, saranno puniti nel modo contenuto nel §. 262.

§. 266.

Giuochi proibiti.

Il giuocare a giuochi proibiti involve la punizione tanto di tutti que'che giuo-

giuocano, come anche di quelli, che lasciano giuocare nelle loro case, e questa consisterà in una multa di novecento fiorini, toccando al denunziante un terzo della somma che verrà incassata; e qualora egli stesso fosse soggetto al gastigo, gli verra del tutto rimesso. Per quelli che non sono in istato di pagare la pena, la multa verrà convertita in arresto rigoroso d'un mese sino a tre mesi. Gli esteri colti per aver giuocato a giuochi proibiti, saranno sfrattati da tutti gli stati ereditarj.

§. 267.

Si punirà l' ubbriachezza in colui, che ubbriaco commise un' azione, la quale, se fatta non l' avesse in questo stato, gli verrebbe imputata come Delitto. La pena ne sarà arresto d' un mese sino a tre mesi. Se l' ubbriaco era già edotto dalla esperienza, che l' ubbriachezza l' esponga a veementi trasporti d' animo; l' arresto sarà inasprito, e trattandosi di reati più fieri, s' infliggerà arresto rigoroso di sei mesi.

L' Ubbriacarsi.

Pena.

§. 268.

§. 268.

Ubbriachezza inveterata.

Il vizio inveterato d' ubbriachezza negli artigiani e lavoranti alla giornata, che lavorano su' tetti e su' ponti di fabbrica (armature), che devono maneggiare cose soggette a pericolo di fuoco, ed in quella gente di servitù, la cui trascuratezza può facilmente cagionare un' incendio, sarà punito come grave trasgressione politica, da principio con pena afflittiva di quindici sino a venticinque percosse; e replicandosi la trasgressione con arresto di tre giorni sino ad un mese inasprito con digiuno e pena afflittiva di percosse. Ne' casi, ove la Superiorità viene in cognizione dell' ubbriachezza inveterata per esser questa pubblicamente nota, il gastigo sarà bensì inflitto *ex ufficio*; fuori però di questo caso solo previa querela de' maestri, o de' padroni.

§. 269.

Disposizione generale per i casi appartenenti alla disciplina domestica, allorchè diventano gravi Trasgressioni

Quantunque comunemente anche alcune mancanze di maggior rilievo rimetter si debbano alla sola disciplina domestica; nulla di meno questi disordini divengono Trasgressioni contro la pubblica costumatezza, eccedendo a segno che i genitori, curatori, precettori, pro-

propinqui, consorti, padroni ed altre simili persone si trovino costretti d' implorare l' ajuto della Superiorità. Questa sarà perciò in tali casi tenuta a prestarsi per togliere il disordine, e dettare previo il dovuto esame quel genere di pena, che crederà il più opportuno ed il più efficace secondo le circostanze.

politiche contro la pubblica costumatezza.

Ca-

Capo decimo quarto

Dell' estinzione delle gravi Trasgressioni politiche, e delle pene relative.

§. 270.

Estinzione delle gravi Trasgressioni politiche e delle pene relative.

Le gravi Trasgressioni politiche e le pene relative s' estinguono: colla morte del Trasgressore, colla pena pagata o sofferta, colla remissione della medesima; e colla prescrizione.

§. 271.

Colla morte del delinquente.

La morte del trasgressore toglie affatto la perquisizione, e tutti gli effetti della sentenza, se questa fosse già emanata, salvo il caso, in cui essa contenesse l' obbligo di risarcimento, o di compenso.

§. 272.

Colla pena subitasi.

La pena sofferta estingue la trasgressione in modo, che non si potrà più procedere ulteriormente riguardo alla stessa trasgressione, ancorchè dopo si manifestassero tali circostanze, le quali, se sapute si fossero, avrebbero dato luogo ad una punizione maggiore.

§. 273.

§. 273.

La remissione del gastigo, in quanto esso viene condonato, sortirà l' effetto medesimo come la pena sofferta. Colla remissione della pena.

§. 274.

La perquisizione e la pena s' estinguono mediante la prescrizione, allorchè il trasgressore dal giorno, in cui commise la trasgressione in poi, mai sarà venuto al caso d' essere inquisito, ed oltre di ciò qualora Colla Prescrizione.

a) non abbia più nelle mani alcun profitto derivante dalla trasgressione;
b) siasi prestato a quel risarcimento, che sarà compatibile colla natura della trasgressione; e
c) non abbia commessa alcuna grave trasgressione politica in tutto il periodo di tempo fissato per la prescrizione.

§. 275.

Il tempo per la prescrizione resta prefisso a tre mesi per i reati, contro i quali s' è stabilita la pena d' arresto senza inasprimento in primo grado, multa sino a cinquanta fiorini, e pena afflittiva di dieci percosse; a sei mesi per quelli, ov' è stabilita la pena d' arresto inasprito in primo grado, multa Tempo prefisso alla Prescrizione delle gravi Trasgressioni politiche.

 si-

sino a duecento fiorini, e pena afflittiva di venticinque percosse.

Il termine d' un' anno poi per tutte le gravi trasgressioni, contro le quali dettate sono pene più gravi, come pure per quelle, che portan seco la perdita di diritti, licenze, o facoltà concesse.

SE-

SEZIONE SECONDA

DELLA

PROCEDURA RELATIVA

ALLE

GRAVI TRASGRESSIONI POLITICHE.

Capo primo

Della Giurisdizione in merito di gravi trasgressioni politiche.

§. 276.

La Giurisdizione riguardo alle gravi trasgressioni politiche sarà esercitata dalle Superiorità politiche. Essa s' estende su tutto il distretto ad esse soggetto. Giurisdizione.

§. 277.

Questa Giurisdizione comprende, oltre l' indefessa vigilanza generale per impedire le trasgressioni, specialmente lo scoprimento delle trasgressioni commesse, l' indagine de' trasgressori e la procedura legale contro chi è accusato di trasgressione. Obbligo annesso.

§. 278.

Lo scoprimento delle trasgressioni commese, l' indagine de' trasgressori senza differenza di persona od oggetto, in- A chi spetti di scoprire le trasgressioni, ed i trasgressori?

incombe a quella Superiorità, nel cui distretto fu commessa la trasgressione.

§. 279.

Obbligo di comparire in seguito alla citazione.

Perciò chiunque si trova in quel distretto, venendo citato dalla Superiorità politica, è obbligato a comparirvi, dandole ragguaglio e rispondendo a quanto gli verrà interrogato intorno a gravi trasgressioni politiche, come pure eseguendo gli ordini relativi.

§. 280.

Anche per gli esteri; e in quanto siano tenuti.

A questo dovere soggiacciono anche i viaggiatori. Nulladimeno se proseguendo essi il loro viaggio, la perquisizione non ne viene difficultata, nè tampoco delusa, o se, trattandosi di persone cognite, la pena può tuttavia esser sempre inflitta contro di loro, ottenersi sempre, o farsi almeno cautare il dovuto risarcimento, non s'impedirà loro di proseguire il viaggio.

§. 281.

Quali viaggiatori siano da fermarsi.

Manifestandosi uno di quest' inconvenienti, si potrà co' mezzi opportuni obbligare il viaggiatore, secondo i varj rapporti della persona, e delle circostanze, a non partire, finchè non fu rilevato tutto ciò, ch' è necessario riguardo alla perquisizione, e data un' idonea cauzione riguardo alla pena.

§. 282.

§. 282.

A chi tocchi procedere contro l'accusato?

Generalmente dovrà procedere contro l' accusato la Superiorità del luogo, nel quale esso sarà stato colto; però secondo la qualità delle persone e della trasgressione vi saranno delle eccezioni concernenti la procedura in genere, oppure soltanto il profferir la sentenza e la punizione.

§. 283.

Eccezioni circa la qualità della persona.

Per la qualità della persona ha luogo un' eccezione riguardo a chi appartiene ad un corpo militare nostrale, o ad una legazione, rispetto a questi, nel caso di commessa grave trasgressione politica s' osserverà ciò, che fu prescritto nella Prima Parte §. 221.

§. 284.

Continuazione.

Un' eccezione ha parimenti luogo, quando l' accusato è persona nobile, ecclesiastica, graduata, impiegata in uffizio sovrano o pubblico, in servizio della Superiorità territoriale e locale, e quando la Superiorità stessa è parte interessata.

§. 285.

A chi tocchi procedere nel caso d' eccezione personale? Delegazione.

Fuori della capitale d' ogni provincia l' ufficio circolare dovrà procedere contro queste persone, e trattandosi d'una lontananza di maggior rilievo, richiedendolo le circostanze e l' importanza

del

del caso, dovrà spedirsi un uffiziante del circolo; ne' casi però meno rilevanti, e in quanto ciò possa esser di sollievo all'inquisito, l' esame potrà esser delegato alla Superiorità locale o ad un altro magistrato.

§. 286.

Eccezioni per la qualità del reato.

Dalla qualità della trasgressione s' eccettua il caso, in cui si tratta di società segrete §. 38—50., di trasgressioni contro le leggi di censura §. 57—69., di seduzioni de' sudditi a stabilirsi in paesi esteri §. 70., d' incitamento de' subalterni contro le Superiorità §. 71., e di suicidio tentato §. 91. In questi casi se ne farà subito il rapporto al governo provinciale, e si prenderanno frattanto quelle misure, che potran contribuire ad assicurare la perquisizione.

§. 287.

Autorità delle Istanze superiori riguardo alla delegazione.

Fuori di queste eccezioni contenute ne' quattro paragrafi antecedenti, l' istanza superiore, richiedendolo i rapporti delle persone o la connessione della cosa e delle circostanze, è autorizzato a richiamare il processo dalla curia ordinaria, e di rimetterlo ad un' altra.

§. 288.

§. 288.

Procedere contro chi si sottrae alla perquisizione.

Contro coloro, che si sottraggono alla procedura coll' allontanarsi, si dovrà procedere nel seguente modo. Se que', contro cui si deve procedere, s' allontana avanti che l' inquisizione sia incominciata, regolarmente non si dovrà inseguirlo per richiamarlo, ma solo porsi in corrispondenza colle superiorità politiche, affinchè il reo non resti impunito; se fugge dopo già incominciata l' inquisizione, potrà non solo essere inseguito e fermato, ovunque si ritroverà, ma si potrà anche domandarne la cattura e consegna ad un' altra superiorità.

§. 289.

Consegna alla perquisizione.

Questa consegna può domandarsi, anche trattandosi di trasgressioni, le circostanze delle quali non sono rilevabili che in un dato luogo.

§. 290.

Di quali persone debba esser composta l' Istanza, cui soggette sono le gravi trasgressioni politiche.

L'istanza, cui spetta l'inquisizione sopra gravi trasgressioni politiche, sarà composta d' un giudice e d'un attuario.

§. 291.

§. 291.

Qualità del Giudice, che presiede.

Non potrà esercitare l'uffizio di giudice chi non ha compiti ventiquattro anni, e riportato l'attestato di capacità, dopo un dovuto esame sopra il Codice penale. Tanto il Giudice, che l'attuario devono deporre il giuramento prima d'entrare in impiego.

§. 292.

Subordinazione delle Istanze Politiche.

In materia di gravi trasgressioni Politiche, le Istanze politiche sono subordinate al Governo Provinciale, e questo all' aulico Dicastero politico, come suprema istanza.

Capo Secondo

Dell' Investigazione delle gravi trasgressioni politiche, e della verificazione dell' entità del fatto.

§. 293.

Quando debba esercitarsi la Giurisdizione,

Allorchè la superiorità politica viene a congnietturare, o in cognizione d' una grave trasgressione politica, per fama, denunzia, o propria scoperta, si

si verifica il caso, ove essa ha da esercitare la giurisdizione concessale.

§. 294.

Essendo ogni superiorità politica in via d'uffizio obbligata all' indefessa vigilanza sopra tutte le leggi emanate e tutte le misure prese per mantenere l'ordine pubblico, dovrà in tutte le trasgressioni relative a queste leggi e misure, indagare fin anche la semplice fama, che le fosse pervenuta, sino all' origine, per convincersi del fondamento o della falsità della cosa.

Per fama giunta alla Superiorità?

§. 295.

La denunzia di trasgressioni commesse dovrà comunemente farsi da quegli uffizianti o subalterni, che sono destinati all' ispezione de' diversi rispettivi oggetti. Oltre queste denunzie d' obbligo chiunque altro è in diritto di denunziare le gravi trasgressioni a lui note.

Denunzia ex ufficio. Diritto di denunziare.

§. 296.

Le Denunzie possono farsi tanto in iscritto che a voce: però chi fa la denunzia non può mai restar celato alla superiorità. Quindi una denunzia in iscritto deve contenere il nome, la professione ed il soggiorno di chi n' è autore; il quale però salvo i

Denunzie, in iscritto a voce.

casi

casi de' §. 234. e 235. potrà domandare che non si palesi il di lui nome.

§. 297.

Denunzie anonime.

Sopra denunzie anonime, o ciò ch' è lo stesso, fatte sotto un nome ignoto, si potrà bensì aver riguardo alle addotte circostanze di fatto, senza però mai procedere contro il reo indicato in una simil denunzia, se non che, quando la verificazione delle circostanze di fatto venisse da se stessa a riferirsi a lui.

§. 298.

Verificazione dell' Entità del fatto.

Qualunque sia il modo, con cui la superiorità abbia rilevato qualche cosa spettante ad una grave trasgressione, dovrà essa sul momento verificare l'entità del fatto, e raccogliere tutte le circostanze, che possono contribuire al dilucidamento della cosa, o servire di scorta nell' ulterior procedura, onde confermare l'entità della commessa trasgressione.

§. 299.

Chi debba incaricarsene?

L' entità del fatto deve verificarsi da quell' istanza, cui tocca procedere secondo la qualità della persona, o della trasgressione. Nulladimeno è obbligata la superiorità di quel luo-

go

go, ov' è stato commesso il reato, ancorchè la procedura appartenga ad un altro foro, di rilevare quelle circostanze, che indugiando potrebbero soggiacere a cangiamento.

§. 300.

Nelle gravi trasgressioni politiche, secondochè queste lasciano o non lasciano tracce di se in un luogo, in una persona o in una cosa, l'istanza a ciò destinata dovrà rilevare l' entità del fatto nel modo che segue.

Modo di procedere nelle trasgressioni, che lasciano traccia di se.

§. 301.

L'inspezione oculare delle tracce rimaste in un luogo si farà necessariamente nel luogo medesimo, quelle sopra persona o cosa, nel solito luogo d' uffizio, in quanto il cambiamento del luogo non esponga lo stato della persona, o della cosa ad essere essenzialmente alterato.

Con Inspezione oculare.

§. 302.

Dove questo fosse da temersi, trattandosi di cose trasportabili, o si potesse sospettare, che venga a bella posta tentato un cambiamento in ciò, che rimane in loco, si dovrà garantirsene coll' apporvi il sigillo, rinchiudere, o porre le cose sotto opportuna custodia.

Cautele da usarvisi.

§. 303.

§. 303.

Chiamandovi periti dell'arte o de mestiere.

Se per determinare con precisione lo stato d' una trasgressione, si richiedessero cognizioni d'arte o mestiere, si dovrà chiamare i rispettivi periti dell' arte o mestiere per assistere all'inspezione oculare.

§. 304.

Quando si debba fare l' Inspezione oculare?

Quantunque l 'inspezione oculare debba sempre farsi senza indugio, nulladimeno diviene un dovere più pressante, la cui trascuranza esporrà alla più severa risponsabilità, quello d' accelerarla ne' casi, in cui per la natura dell'accidente una sollecita disposizione può ancora salvare o almeno diminuire il danno. In tale caso, oltre il chiamare i periti dell' arte o del mestiere, si procurerà, per quanto è mai possibile, d' aver pronte le persone e gli strumenti necessarj, onde adoperare sul momento i mezzi di salvezza, che venissero ordinati.

§. 305.

Esame di Testimoni.

Se riguardo a circostanze, che possono contribuire al dilucidamento dell' entità del fatto od allo scoprimento del reo, si dovessero avere delle testimonianze, si passerà subito all' esa-

me

me de' testimonj, qualora essi siano in loco o non molto distanti.

§. 306.

Quando questi possano altrimenti esaminarsi?

Dovendosi esaminare de' testimoni, le cui deposizioni non abbian certa relazione alle circostanze locali, essendo essi in una distanza considerabile, si ricercherà la Superiorità, ove si ritrovano, a volerli esaminare.

§. 307.

Quando nello stesso luogo?

Testimonianze, che connesse sono con circostanze locali, o che devono da queste trarre chiarezza e certezza, verranno sempre assunte nel luogo stesso, e chiunque viene citato, sarà obbligato a senso del §. 279 a comparire nel luogo destinato.

§. 308.

Verificazione dell'Entità del Fatto nelle trasgressioni, che non lasciano traccia di se.

Quando una grave trasgressione politica non lascia tracce di se, l' entità del fatto sarà rilevata nel tempo stesso, in cui si fa la perquisizione contro il trasgressore, secondo la norma dettata nel capo seguente.

§. 309.

Protocollo per la verificazione dell' Entità del Fatto.

Riguardo alla verificazione dell' Entità del fatto si dovrà tener un protocollo sotto l' ispezione dell' Impiegato che la dirige. Il motivo della verificazione servirà d' introduzione al protocol-

collo. Segue poi un' esatta narrazione delle circostanze rilevate nell' ordine, con cui una sarà succeduta all' altra.

§. 310.

Deposizione de' periti d'arte o del mestiere.

La deposizione de' periti dell' arte o del mestiere, si metterà a protocollo là dove il filo della narrazione lo richiede. Se questa deposizione si farà a voce, sarà inserita verbalmente e sottoscritta da' deponenti stessi. Volendo essi deporre in iscritto, se ne metterà a protocollo un' estratto de' punti più essenziali, compiegandovi però l' originale.

§. 311.

Esame de' testimonj col protocollarne le deposizioni.

Prima d' assumere la deposizione de' testimoni, si dovrà ammonirli del dovere, che hanno in conscienza e verso l' uffizio di dire la verità, e che si renderebbero colpevoli, dicendo scientemente una menzogna. Ne' casi più importanti, quando il giudizio lo crede opportuno, dovranno i testimoni corroborare con giuramento le loro deposizioni. La deposizione de' testimonj verrà inserita ad ogni punto, a cui essa si riferisce.

§. 312.

Si sentiranno anche i danneggiati.

In fine si esamineranno anche coloro, che furono danneggiati dalla trasgressione, circa la qualità e l' importo

del

del danno. Se il danneggiato non fosse al caso di determinare l' importo del danno, o che il di lui asserto paresse esorbitante, l' importo verrà rilevato e determinato col mezzo di stimatori imparziali.

§. 313.

Lettura del Protocollo.

Si leggeranno a' testimoni ed anche alle persone danneggiate le loro deposizioni state messe a protocollo, le quali verranno da essi sottoscritte: quelli, che non sanno scrivere, le corroboreranno con un segno di propria mano.

§. 314.

Come e dove si debbano fare le aggiunte? Sottoscrizione del Protocollo. Da chi debba farsi?

Finalmente si leggerà di bel nuovo tutto il contenuto del protocollo, ed occorrendo di farvi nuove annotazioni, l' aggiunta si porrà in margine al luogo relativo, senza però mutare il testo. Il protocollo chiuso in cotal modo, e così pure tutti gli allegati verranno sottoscritti dall' Impiegato dirigente e da chi l' avrà tenuto.

Capo Terzo

Dell' Esame dell'Accusato e del Costituto.

§. 315.

Quando debba farsi l' esame? Sospetto Legale.

Se rilevandosi l'Entità del fatto d'una grave trasgressione politica, emergono circostanze, le quali fanno cadere un sospetto legale sopra una data persona, si dovrà sottoporla alla perquisizione. Il sospetto è legale, allorquando le circostanze rilevate mostrano una tale connessione fra il fatto commesso ed una data persona, onde con probabilità si possa incolparla di aver commesso il reato.

§. 316.

Onde possa nascere?

Le circostanze, dalle quali risulta un sospetto legale, possono riferirsi alla persona, alle azioni od ai discorsi dell' accusato, al tempo, al luogo della commessa trasgressione, a cose o appartenenti all' eseguimento della trasgressione o provenienti da essa.

§. 317.

Comunemente si rimette al parer del

Attesa l' impossibilità di riportare tutte queste tanto varie e moltiplici circo-

costanze, si deve rimettere al parere dell' istanza il discernere, quali circostanze fondino un sospetto legale e quale sia l' importanza delle medesime. Nel discernerle però si dovranno sempre aver in vista le seguenti due regole:

giudice, il discernere le circostanze.

Regole particolari a ciò relative.

§. 318.

Primo: Circostanze meno importanti, allorchè sono isolate, acquistano maggiore importanza, combinandosene più d' una, e così vice versa le circostanze, che già da per se sole fonderebbero un sospetto legale, confrontandosi con altre, che si verificano, perdono spesse volte il loro vigore.

Prima Regola.

§. 319.

Secondo: L' essersi alcuno altre volte reso colpevole della stessa trasgressione; l' aver generalmente cattivo concetto e cattivi costumi; il viver in nemicizia con quello, che venne danneggiato dalla trasgressione; l' aver percepito o l' aver da percepire mediatamente vantaggio o guadagno dalla trasgressione: sono circostanze, le quali da se sole fondare non possono un sospetto legale, ma sono soltanto atte a rinforzare quel sospetto legale, che risulta da altre circostanze.

Seconda Regola.

§. 320.

Qual sospetto legale basti ancora per inquisire una persona?

Oltre il sospetto legale, che risulta dalle circostanze d' un' entità di fatto rilevata, il sospetto legale bastante per l' inquisizione d' una persona è pure fondato: allorchè a) nel caso del §. 288. riconosciuta viene una persona fuggita avanti l' inquisizione; b) scopronsi tracce, ordigni od oggetti d' una trasgressione presso alcuno, senza ch' egli capace sia di giustificarsi sul momento; c) si trova uno strumento scritto o sottoscritto di proprio pugno d' alcuno, donde si rileva una trasgressione da lui commessa; d) uno de' complici, senza essere stato portato nell' esame ad aver in mira una data persona, depone da se contro qualcheduno, allegando circostanze verificatesi nella perquisizione; e) uno conosciuto alla Superiorità per persona di ottima fama fa contro alcuno una denunzia formale relativa a circostanze note alla stessa Superiorità. Riguardo alle denunzie fatte da gente di cattiva fama e sconosciute, s' osserverà ciò che nel §. 297. fu detto delle denunzie fatte da persone anonime, f) finalmente ha subito luogo l' inquisizione contro colui, che senza dar segno di mente debole, accusa se medesimo

alla

alla superiorità d'aver commessa una trasgressione; e g) tanto più contro chi sarà stato colto sul fatto.

§. 321.

Quegli, che dev' essere inquisito, sarà citato, o condotto davanti la superiorità. Generalmente, trattandosi d' inquerire per gravi trasgressioni politiche le persone per l' addietro conosciute come gente d' ottimo concetto, e che non sono sospette di fuga, verranno semplicemente citate.

Quando si debba citare l' Incolpato?

§. 322.

Potendosi conghietturare dalle circostanze della persona o della qualità della pena destinata alla trasgressione imputata, che il reo si possa sottrare all' inquisizione; o se, seguita la citazione, egli non comparisse, dovrà esser condotto in giudizio dal fante della curia (o dalla guardia).

Quando farlo condurre?

§. 323.

Un' arrestazione formale non può aver luogo che ne' casi seguenti: a) ove la legge ordina espressamente l'arresto nel momento, in cui il reo viene colto; b) temendosi che la libertà dell' inquisito possa render vana la perquisizione; c) cogliendosi taluno, il quale era fuggito avanti o dopo

Quando passare all arrestazione?

po già incominciata la perquisizione; d) per trasgressioni, che danno pubblico scandalo; e) per risse, ove alcuno resta ferito; f) per resistenza fatta contro un impiegato fungente il proprio uffizio, ministri subalterni, o guardie. L' arrestazione seguirà però senza rumore, e con ogni possibile riguardo al concetto della persona, che dev' essere arrestata.

§. 324.

L' esame deve seguire sul momento.

Tostochè l'accusato comparisce avanti l'Istanza, si principierà senza dilazione ad esaminarlo. A tale oggetto si dovranno citare anche i testimoni, il danneggiato e chiunque altro, dal quale si possa aspettare qualche lume sul fatto accaduto, e per quanto sarà fattibile ad un tempo stesso; si dovrà pure avere alla mano qualunque cosa o traccia, che può mai spettare alla perquisizione.

§. 325.

Scopo del Costituto.

Lo scopo del costituto è: a) di porre in chiaro la trasgressione, qualora essa, o le circostanze, che l'accompagnano, non sono precisamente note; b) d'indagare se, ed in quanto l'inquisito sia colpevole; c) se abbia complici o correi; e finalmente, d) di

di procurare che sia resarcito colui, che fu pregiudicato dalla trasgressione.

§. 326.

Il costituto deve, per quanto è possibile, continuarsi senza interruzione, sino alla fine; oppure, essendovi bisogno di tenere più sessioni, si dovrà continuarlo, per quanto l'oggetto e le circostanze lo permettano, senza intraprendere frattanto altri lavori.

Esso dovrà esser continuato senza interruzione.

§. 327.

Il protocollo del costituto s' incomincierà dal motivo, per cui viene incaminata l' inquisizione. Precedendo la verificazione dell' entità del fatto, si dovrà cavare dal relativo protocollo le circostanze, su cui si fonda il sospetto legale contro l' accusato, rapportandosi ai paragrafi, che ne trattano. In altre occasioni si addurranno esattamente le persone e le circostanze, che vi spettano, affinchè chiaramente ne risulti la legalità della procedura.

Ordine, con cui il Protocollo dovrà esser formato.

§. 328.

S' incomincierà il costituto stesso con una seria ammonizione all' inquisito: essere lui in dovere di rispondere

Norma pel Costituto: ammonizione all' Inquisito.

dere scientemente e con verità ad ogni domanda; ch'esso, mentendo, o guardando un silenzio, dal quale apparisca patente malizia, oppure cercando di tergiversare, si tirerà addosso una pena più aspra.

§. 329.

Questioni preliminari.

Seguiranno quindi le domande circa il suo nome e cognome, l'età, patria, religione e genitori; se egli sia ammogliato? intorno al o alla consorte e figli, circa la di lui professione, circa l'ultimo luogo di sua dimora; se sia già stato altre volte inquisito? e finalmente per qual motivo venga ora costituito?

§. 330.

Qualora l'Inquisito ricusa di rispondere, o cerca delle scuse.

Se egli fosse renitente in rispondere alle interrogazioni fattegli, o se le sue risposte non fossero, che scuse non appartenenti all'oggetto; si ripeterà l'ammonizione fattagli da principio coll'aggiungervi la minaccia d'arresto. Perseverando egli tuttavia nel suo contegno, verrà punito con arresto fintanto, ch'egli stesso domanderà di essere costituito e prometterà di rispondere come conviene.

§. 331.

§. 331.

Se l' inquisito dice di non sapere il motivo, per cui si trova avanti l' Istanza, converrà indicargli la trasgressione imputatagli, e di quello, onde nasce un sospetto legale contro di lui, tanto quanto sarà necessario per metterlo al fatto dell' accusa. Se dice di non sapere il motivo dell' Inquisizione;

§. 332.

Negando egli il fatto, gli si domanderà, cosa possa addurre per infievolire le circostanze, che gli vengono rinfacciate; principalmente poi come egli, forse dalle circostanze del luogo e del tempo della commessa trasgressione, dimostrare possa l' impossibilità d' averla commessa. Se nega il fatto.

§. 333.

Se egli non è capace di farlo, si proseguiranno gli ulteriori interrogatorj ordinati in modo, che le circostanze e i mezzi di prova, noti all' Istanza ed a carico del reo, vengan successivamente a capitare, sostenendosi e rinforzandosi vicendevolmente, e l' inquisito resti in tal modo persuaso, che il negare ulteriormente inutile sarà a fronte delle prove, che ha avanti gli occhi. Continuazione degl' Interrogatorj.

§. 334.

Cosa si debba avere in vista riguardo alle risposte, e come contenersi accorgendosi d' una contraddizione?

Riguardo alle risposte date, si avrà particolare attenzione, se il costituito nelle sue risposte posteriori contraddica le anteriori. Scorgendosi una contraddizione; gli si leggerà il passo contradicente e quindi verrà interrogato: com' egli possa giustificarsi su di ciò?

§. 335.

Persistendo esso nella negativa.

Se in tali circostanze l' esaminato persiste nella negativa riguardo all' oggetto principale, o almeno riguardo ad uno o più punti essenziali, gli si opporranno le prove militanti contro di lui, gli si nomineranno i testimoni, e si procederà poi per covincerlo secondo la norma del capitolo seguente.

§. 336.

Quando l' inquisito passa alla confessione

Se l' inquisito passerà subito da principio o in seguito alla confessione, se ne assumerà la deposizione senza interromperla, dirigendola con domande intermedie in modo, che ne segua la compiuta narrativa del fatto effettivamente commesso e di tutte le circostanze concomitanti.

§. 337.

§. 337.

Rilevandosi, che vi siano de' complici.

Rilevandosi dall' indole della trasgressione o delle rispettive circostanze manifestatesi, che più persone possano avervi avuto parte; l'esaminato verrà interrogato anche riguardo ai complici, senza però inserire nella domanda cosa, con cui mediatamente od immediatamente alcuno venga con precisione indicato.

§. 338.

Scoprendosi altre trasgressioni, ed altre circostanze,

Estendendosi la deposizione ad altre trasgressioni diverse da quelle, per cui ora segue l' esame, si proseguirà il costituto anche a loro riguardo; e in quanto vi sia la necessità di verificare l' entità del fatto, si passerà posteriormente a rilevarla.

§. 339.

Da potersi facilmente risguardare come Indizj per inquisizione criminale.

Se il costituito si lascia scappare la confessione d' un delitto o di tali circostanze da potersi riguardare come legali indizj d' una perquisizione criminale, si dovrà proseguire ad assumere le di lui deposizioni senza punto manifestare una simile conghiettura, ma spedire la deposizione alla Curia criminale, e domandare: se l' inquisito debba esservi consegnato? Finatanto che arriva la rispos-

ta-

ta, si dovrà, a seconda delle circostanze, prendere le misure necessarie, affinchè l' inquisito non fugga.

§. 340.

L' istanza dovrà rilevare tutto ciò, che può contribuire a giustificare l' inquisito, o a diminuirne la colpa.

Siccome lo scopo dell' inquisizione è quello di rilevare da una parte: se l' esaminato sia veramente reo? così è dall' altra un egual dovere per il Giudice, oltre a quanto è prescritto nel §. 325., di dirigere talmente le interrogazioni date all' esaminato, onde ne risulti tutto ciò, che, senza dar campo a sutterfugj, può contribuire a giustificare l' inquisito, dimostrandolo o del tutto innocente, o almeno a scemarne la colpa.

§. 341.

Si dirigeranno gl' interrogatorj anche per rintracciare i mezzi di risarcimento, o soddisfazione.

Oltre il dovere in cotal modo rilevare tutto ciò, che servir può di schiarimento tanto riguardo alla trasgressione ed alle circostanze relative, quanto alla reità od innocenza del costituito, dovrà anche il Giudice dirigere le sue interrogazioni a ciò, che può somministrare i mezzi, onde procurare con ogni possibile sollecitudine risarcimento o soddisfazione a chi fu danneggiato od offeso dalla trasgressione.

§. 342.

§. 342.

Il costituto dovrà farsi assolutamente con decenza e placidezza: si eviteranno affatto tutte le denominazioni o espressioni ingiuriose contro il costituito. La serietà conveniente non dovrà degenerare in contegno aspro, nè tale, onde il costituito possa spaurirsi o perdersi d'animo. Il costituto dovrà farsi con decenza e placidezza.

§. 343.

Molto meno, e sotto severa responsabilità, si potrà adoperare mezzi violenti, o minacciar di volerli adoperare, abbagliar con denunzie e prove finte, o promettere d'infligger un gastigo più mite, o d'accordare l'impunità. Senza minacce, abbagliamenti, o promesse.

§. 344.

Se poi il costituito ricusasse di rispondere ad una domanda, o cercasse con aperte menzogne, risultanti da circostanze evidenti e dalle anteriori sue risposte, di solo protrarre l' inquisizione o di farla traviare, si dovrà trattarlo a norma del §. 330., coll' inasprimento però dell' arresto. Se l' inquisito cercasse di protrarre, a di far traviare il costituto.

§. 345.

Ogn' interrogazione, che fatta viene nell' esame, si registrerà su d'una e la risposta sull' altra colonna del Modo da inserire nel Protocollo gl' Interrogatorj e le Risposte?

del protocollo sotto un numero apposito e progressivo in serie continuata.

§. 346.

Come si debbano mettere a protocollo le risposte dell' Inquisito?

Sarà in arbitrio dell' esaminato il dettare la sua risposta parola per parola, nel qual caso si dovrà scriverla talquale. S' egli non fa uso di questo diritto, si scriverà sempre la sua risposta, ritenendosi per quanto sarà fattibile le identiche di lui espressioni, facendogliene subito la lettura, e chiedendogli, se in tal modo siano esattamente registrate? Volendo egli una mutazione, anche questa verrà registrata senza però cassare o mutare niente di quello, che fu già scritto.

§. 347.

Replicata lettura e sottoscrizione del Protocollo.

Finito il costituto, si leggerà nuovamente il protocollo all' esaminato, e gli si domanderà : se abbia qualche cosa da aggiungervi? facendoglielo quindi corroborare di proprio pugno, o con un segno di sua mano; in fine verrà anche sottoscritto da quelli, che compongono l' Instanza inquerente.

§. 348.

Quando il Costituto non può terminarsi in una sola sessione?

Se l' importanza del caso o la prolissità dell' inquisizione non permette di finirlo in una sessione, se ne dovrà addurre il motivo alla fine del protocollo della prima sessione; in ciascheduna delle seguenti sessioni si rimarcherà il giorno e l' ora, in cui queste si saranno incominciate e terminate: circa poi la lettura e sottoscrizione di questi protocolli parziali d' ogni sessione si osserverà il metodo prescritto.

§. 349.

Come si debba contenersi riguardo all' Inquisito negl' intervalli d' un costituto, che si prolunga per più sessioni?

Per l' intervallo d' un costituto prolungato per più sessioni, quelli, che secondo il §. 321. saranno stati semplicemente citati, devono far solenne promessa di non allontanarsi, nè tenersi celati sino alla fine della perquisizione. Riguardo a quelli poi, che secondo il §. 322. devono essere condotti in giudizio, è in arbitrio dell' istanza, secondo che l' esame sarà riuscito più o meno aggravante a loro riguardo, il determinare, se, e quando sia necessario di farli arrestare per garantire l' ulteriore perquisizione. Quest' arresto interinale non potrà però sottomettere l' inquisito nè a molestia

nè ad altra privazione che quella, ch' è necessaria per la sicurrezza della persona.

Capo Quarto

Delle prove legali.

§. 350.

Prova legale.

Dalle circostanze rilevate mediante l'esame si costituirà la prova legale: Se l'inquisito sia reo o nò della trasgressione imputatagli. Ciò, che si è rilevato, può anche essere insufficiente a provare legalmente la reità o l'innocenza dell'inquisito.

§. 351.

Per essere il Reo confesso, o convinto.

La colpa si risguarderà come legalmente provata, qualora l'inquisito o confessa d'aver commessa la trasgressione, od è convinto della trasgressione commessa.

§. 352.

Qualità della Confessione come prova del fatto.

Se l'inquisito confessa d'aver commessa la trasgressione a) avanti l'instanza; b) senza essere stato minacciato o violentato; c) in uno stato di mente serena; d) non con una semplice affermativa, ma bensì in una chiara depo-

posizione, la confessione avrà vigore di prova legale, ancorchè il fatto stesso non possa verificarsi.

§. 353.

Delle circostanze aggravanti.

Anche le circostanze aggravanti la trasgressione sono da riguardarsi per legalmente provate, qualora l'inquisito le deponga contro se stesso in una confessione fatta nel modo summentovato.

§. 354.

Confessandosi dall' inquisito bensì la trasgressione, ma non in uno le circostanze, che gli vengono addotte, solo la prima si risguarderà come legalmente provata, e riguardo a queste ultime sarà necessario di convincerlo con uno de' generi di prova annoverati nel §. 356.

§. 355.

Come una confessione possa essere infievolita?

Una confessione fattasi co' requisiti espressi nel §. 352. non verrà infievolita nè da una negativa o ritrattazione posteriore, nè da una deposizione di circostanze contraddittorie, a meno che l'inquisito non adduca un motivo soddisfacente della sua falsa deposizione, o non alleghi circostanze, le quali verificate rendono necessariamente dubbiosa la confessione fatta.

§. 356.

Prova legale per convizione.

Se l'inquisito nega la trasgressione o le circostanze stategli rinfacciate, potrà egli esser legalmente convinto; a) con Instrumenti suoi proprj o altri militanti contro di lui b) dal concorso delle circostanze e c) col mezzo di testimoni.

§. 357.

a) Con documenti olografi attestanti contro il Reo;

Per convincer legalmente l'accusato con Instrumenti scritti tutti o sottoscritti di sua propria mano di qualunque specie, si richiede: a) che l'instrumento venga esposto all'inspezione dell' inquisito; b) ch'esso riconosca la scrittura per sua propria, o consti in qualche altro modo la certezza, che quello sia suo carattere; c) che l'instrumento stesso mostri immediatamente la commessa trasgressione o almeno circostanze tali, onde per la loro qualità o connessione necessariamente dedurre si debba la trasgressione da lui commessa; d) finalmente che l'inquisito non possa darvi una spiega capace a giustificarlo.

§. 358.

Con altri, e di qual sorte?

Instrumenti tratti da'libri di battesimo, fede de' matrimonio o di morte, o rilasciati da pubblici uffizj, ovvero es-

estesi soltanto da persona impiegata autorizzata a rilasciare simili documenti, esercitando il dovere del proprio ufizio ed impiego, vagliono a fare una prova legale di ciò, che contengono.

§. 359.

Modo di convincere col Protocollo di Costituto?

Si risguarderà sempre come legalmente provato tutto ciò, che si trova notato ne' protocolli tenuti secondo le norme prescritte. Quindi se dalle diverse risposte risulteranno circostanze tali, la cui connessione mostri con evidenza la trasgressione commessa dall'inquisito, esso si avrà per legalmente convinto, ancorchè nieghi la colpa.

§. 360.

b) col concorso delle circostanze.

Quelle circostanze, che secondo il §. 316. fino §. 320. fondano ciascheduna un sospetto legale, concorrendovene più d'una, costituiscono una prova legale, purchè la loro qualità e connessione mostrino una tale relazione fra la trasgressione ed il trasgressore, onde, secondo un sano raziocinio e giusta il corso ordinario delle azioni umane, questi non possa se non se credersi autore della trasgressione.

§. 361.

Cosa debba comunemente osservarsi?

Nella convinzione per concorso di circostanze si dovrà però osservare, che ogni singola circostanza sia da per se legalmente provata; che circostanze passaggiere non sono bastanti da per se sole, ma devono almeno esser connesse ad una circostanza sussistente da per se sola o rilevabile da indizj permanenti; e finalmente, che l'inquisito non dia una spiega capace d'indebolire la forza provativa di queste circostanze.

§. 362.

Quali circostanze servan particolarmente a convincere?

Le seguenti circostanze serviranno particolarmente a convincere l'inquisito, qualora due o più d'esse siano comprovate, senza che' esso capace sia di togliere ogni dubbio su tal particolare: a) avendo egli fatto fare uno strumento, o qualunque altra cosa, che non poteva servirgli per la propria occupazione o mestiere, ma bensì per la trasgressione imputatagli; b) ritrovandosi tali strumenti presso di lui, o in un sito accessibile a lui solo, ovvero c) oggetti derivanti dal delitto, o qualunque traccia del medesimo nella di lui abitazione, od in un ripostiglio da lui prescelto; d) avendo egli per-

ce-

cepito immediato guadagno o vantaggio della trasgressione: e) narrando egli stragiudizialmente circostanze, che non possono esser note se non a chi abbia commessa la trasgressione, o v'abbia almeno preso parte; f) allegando egli per guistificarsi avanti alla Superiorità una o più circostanze, la cui falsità fosse evidente, o viene rilevata.

§. 363.

c) con testimonianze; a che si debba aver riguardo in tale caso?

Nella convizione per via di testimonianza si avrà riguardo alla credibilità di chi la fa, e nel tempo istesso alla qualità della deposizione.

§. 364.

Attestato d'un Impiegato giurato.

L'attestato d'un Impiegato giurato fa piena fede per produrre la convizione riguardo all'oggetto sottoposto alla di lui ispezione, qualora non venga reso dubbioso da qualche circostanza, sempre che confermi sotto vincolo di giuramento d'aver colto l'inquisito tal fatto, e d'averlo nel tempo stesso avvertito o arrestato.

§. 365.

Attestato de' periti d'arte o di mestiere.

Gli attestati de' periti d'arte o di mestiere fanno piena fede, in quanto si riferiscono all'arte o al mestiere della persona, che attesta.

§. 366.

§. 366.

Requisiti perchè un testimonio sia degno di fede.

Perchè ogni testimonio sia degno di fede si richiede: a) ch'abbia compito diciotto anni; b) che non sia stato dichiarato reo d'alcun delitto, nè mai stato inquisito per tal motivo coll'esserne licenziato per pura mancanza di prove; c) che non vi sia nemicizia fra lui e l'accusato; d) che non abbia da aspettar vantaggio dalla condannazione, nè danno dalla liberazione dell'Inquisito.

§. 367.

Requisiti d'un costituto di testimoni qualificato a convincere.

I Riquisiti d'una deposizione di testimoni qualificata a convincere il reo sono; a) che seguita sia a voce, davanti l'istanza, b) dopo l'ammonizione premessa nel modo prescritto nel §. 311. coll' aggiunta: che il testimonio debba occorrendo corroborare la sua deposizione con giuramento, ed esser pronto a confermarla in faccia all' inquisito; c) in uno stato, ove il deponente abbia il perfetto uso de' sensi, d) senza esservi stato nè sforzato, nè indotto in qualunque modo, e) di propria scienza e cognizione, f) contenga oltre ad una chiara e precisa narrazione del fatto o della circostanza, di cui deve testificare la verità, g) anche espressamente

la

la persona dell'accusato, marcandola con infallibili contrassegni ; h) che all' opposto la credibilità non venga infievolita da dubbi manifestantisi dal contenuto, nè i) dall'essere in contraddizione con circostanze già verificate.

§. 368.

Convincimento legale in quelle trasgressioni, di cui non sia rimasta traccia.

Per convincere legalmente ne' casi di gravi trasgressioni politiche, delle quali non sia rimasta traccia, si richiederanno sempre due testimoni, le cui deposizioni devono contenere le stesse circostanze essenziali, e riguardo a queste andare perfettamente d'accordo.

§. 369.

Quando la deposizione d'un solo testimonio basti a far prova?

Anche un solo testimonio degno di fede a senso del §. 366., la cui deposizione riunisce i requisiti prescritti dal §. 367. rende completo il convincimento, dopo che il fatto è legalmente confermato, senza che l' accusato sia capace di dare una giustificante dichiarazione sopra una circostanza per lui aggravante a senso del §. 320.

§. 370.

In tali circostanze anche la deposizione di quello, su cui fu commessa la trasgressione, o che ne venne danneggiato, rende completo il convincimento, purchè dalla condannazione dell' accu-

cusato non gli si competa nè soddisfazione, nè qualsisia vantaggio.

§. 371.

Esame d'un testimonio dimorante in altro territorio.

Se il testimonio dimora nel distretto d' un' altra Superiorità che quella, dove segue la perquisizione, questa dovrà ricercar quella a volerlo esaminare, spedendogli in tal caso anche gl' interrogatorj da darsi al testimonio, e comunicandole, per informarla dell' oggetto stesso, anche tutte le circostanze, che potrebbero esser necessarie a dilucidar la cosa con questioni ulteriori secondo la qualità delle risposte date da' testimoni.

§. 372.

Lettura della deposizione de'testimoni.

La deposizione de' testimoni dopo essere stata posta nel protocollo di costituto e firmata nel modo prescritto verrà mostrata all'Inquisito; e qualora egli negasse in articoli essenziali ciò, che fu deposto contro di lui, si passerà alla confrontazione de' testimoni.

§. 373.

Esame di più testimonj.

Essendovi più testimoni, si dovrà chiamarli ognuno separatamente, e dopo avergli di bel nuovo rammemorato il suo dovere di dir la verità, si prenderà punto per punto ogni circostanza aggravante l'Inquisito.

§. 374.

§. 374.

Sopra ogni punto confermato da' testimoni si dovrà immediatamente esaminare l' Inquisito : Se abbia cosa opporre alla persona, od alla deposizione del testimonio ? Se non fa alcuna opposizione fondata, si proseguirà nello stesso modo ad esaminarlo su tutt' i punti, e si metterà a protocollo tutto l' operato.

§. 375.

Diritto dell' Inquisito nel caso di confronto.

L' Inquisito è autorizzato ad opporre a quello, di cui l' istanza fa uso legale per convincerlo, tutto ciò, che può mai servir a comprovar la sua innocenza, o diminuire la sua colpa, od in qualunque modo contribuire a questo fine.

§. 376.

Prova legale d' Innocenza.

L' innocenza dell' Inquisito si avrà per legalmente provata, allorchè le circostanze, ch' eccitato avevano un sospetto legale contro di lui, saranno schiarite a segno di togliere affatto il sospetto.

§. 377.

Quando non si avrà per legalmente dimostrata nè le reità, nè l' innocenza.

Qualora però dagli oggetti rilevati mediante il costituto non si fosse veramente formata una prova legale di reità contro l' Inquisito, ma non si fossero levati però i motivi di sospetto legale contro

tro di lui; in tal caso non si risguarderà come legalmente provata nè la reità, nè l' innocenza.

Capo Quinto

Del Sentenziare.

§. 378.

Si dovrà dar sentenza sopra ogni perquisizione.

Si dovrà dare Sentenza sopra ogni perquisizione fatta per gravi trasgressioni politiche.

§. 379.

Che debba darla?

L' Istanza medesima, che inquerisce, deve anche profferire la Sentenza.

§. 380.

Prima di profferire la sentenza, si dovranno ciascheduna volta chiamare due individui della comunità del luogo, ove segue la perquisizione, intelligenti e d' illibati costumi, a' quali in presenza dell' Inquisito si leggerà attentamente il Protocollo formatosi nel costituirlo, ed essi pure dovranno sottoscriverlo.

§. 381.

In quel termine?

Generalmente subito dopo terminato il costituto si passerà a profferire la sentenza; se questo poi non fosse fattibile

per

per la qualità dell' oggetto, o per altri ostacoli rilevanti, si farà all' epoca più prossima, senza però interrompere la sessione prima d' aver terminato di votare.

§. 382.

Punti di deliberazione.

La base della deliberazione sarà il Protocollo di costituto, il quale verrà letto un' altra volta nell' intiero suo contenuto insieme co' documenti spettantivi, facendosi quindi rimontare la deliberazione a' seguenti tre punti di domanda: a) Se v' abbia prova legale, che l' Inquisito sia reo della trasgressione? b) quali circostanze aggravanti o mitiganti vi si combinino? c) qual pena venga in tali circostanze stabilita dalla legge per questa trasgressione?

§. 383.

Ognuno di questi punti verrà successivamente preso in esatta considerazione; essi serviranno di norma per tenere il Protocollo, nel quale dovranno esser citati i motivi essenziali per ciaschedun punto.

§. 384.

Indagine delle prove legali.

Qualora riguardo alla questione: Se vi sia prova legale di colpa contro l' Inquisito? opinato si fosse per la negativa; si prenderà in ulterior considerazio-

zione: Se l' innocenza dell' Inquisito sia legalmente dimostrata? oppure, se a fronte del non esservi prova legale di colpa, anche il sospetto legale sia bastantemente levato?

§. 385.

Sentenza d' innocenza.

Convalidandosi il primo caso, si profferirà subito la sentenza: Essere l' Inquisito riconosciuto innocente della trasgressione imputatagli.

§. 386.

Levar l'Inquisizione per difetto di prove legali.

Opinato essendosi per il secondo caso, si dirà nella Sentenza: Essersi levata l' Inquisizione per difetto di prove legali.

§. 387.

Condannazione.

Seguendo la decisione: Che l' Inquisito sia legalmente convinto della trasgressione; si passerà a ponderare le combinatesi circostanze aggravanti.

§. 388.

Circostanze aggravanti.

Nel determinare le pene per varie singole trasgressioni s' è già avuto riguardo alle seguenti circostanze aggravanti: a) all' essersi per più tempo continuata la trasgressione; b) alla replicata recidiva, e punizione quindi preceduta; c) alla grandezza del pericolo, che dalla trasgressione doveva prevedersi, d) al nocimento dell' effettivo esito;

to; e) al rapporto che passa fa il trasgressore, e colui, che fu danneggiato o offeso dalla trasgressione; f) trattandosi di seduzione di gioventù, o d' altre persone oneste; g) d' esempi perniziosi per le famiglie; h) o di scandalo pubblico. Si dovrà aver riguardo a queste circostanze, ancorchè non siano particolarmente espresse nella Legge.

§. 389.

Oltre alle sopraccennate circostanze sono aggravanti anche le seguenti: i) se per compiere la trasgressione, vi voleva più tempo, o preparativi, o si dovevano rimuovere impedimenti maggiori; k) se il reo sia stato capo, o in qualunque modo autore d' una trasgressione commessasi da più persone; l) s' egli abbia commesse più trasgressioni di diverso genere; m) se abbia cercato di protrarre, o di far traviare la perquisizione con circostanze fittizie; particolarmente n) nelle trasgressioni contro la pubblica costumatezza, quando il trasgressore sia persona ben educata, ed abbia un maggior grado di cultura. Continuazione.

§. 390.

Circostanze mitiganti secondo la varietà della trasgressione sono: a) Età pros- Circostanze mitiganti.

prossima all' infanzia, debolezza di mente, ovvero educazione sommamente negletta; b) condotta irreprensibile prima di commettere la trasgressione; c) se il trasgressore sarà stato sedotto da altri; d) se avrà operato per timore, o abbagliato dall' autorità altrui per forza di pregiudizio; e) in una veemente agitazione d' animo; f) guidato da circostanze accessorie; g) essendosi egli fermato sul tentativo, allorchè dipendeva da lui il compiere la trasgressione, ritrandone maggior vantaggio e causare maggior danno; h) se non si sarà procurato che un minor vantaggio; i) si sarà astenuto spontaneamente dal recare un danno maggiore; k) avrà cercato secondo le sue forze di risarcire il danno; l) avendo nel costituto di proprio moto scoperte tali circostanze, che il saperle ha posto altrui in istato d' ovviare del tutto, o di diminuire un danno imminente.

§. 391.

Questione rapporto alle circostanze aggravanti, o mitiganti.

Le circostanze aggravanti e mitiganti dovranno esser confermate da una prova legale nel modo medesimo come la trasgressione stessa. Quindi il Giudice dovrà rilevare dal Costituto formatosi, e ponderare subito tutto ciò, ch' ha rela-

lazione a tali circostanze, ed alla loro prova rispettiva.

§. 392.

Ponderandosi il terzo punto, si farà lettura della legge, che dispone riguardo alla trasgressione, di cui si tratta, e si detterà conforme a quella tanto il genere, che il grado di pena. Determinazione della pena.

§. 393.

Avendo l' Inquisito commesse più trasgressioni di genere diverso; s' applicherà quella legge, che fra queste trasgressioni determina la pena maggiore. Nelle trasgressioni di diversa specie.

§. 394.

Del resto rapporto al genere della pena si avrà presente ciò, che ne fu prescritto nel capo secondo della prima sezione §. 22—26. Genere di pena.

§. 395.

Il grado di pena verrà determinato secondo le circostanze gravanti o mitiganti, e secondo la loro preponderanza rispettiva si detterà una pena o un' inasprimento maggiore o minore. Determinazione del grado della pena.

§. 396.

In ogni Sentenza dovrà esser espresso il nome e cognome dell' inquisito, la trasgressione imputatagli, e il giorno Contenuto della Sentenza.

e l' ora, in cui fu incominciata la perquisizione e pronunciata la sentenza.

§. 397.

Continuazione.

Affinchè poi non resti alcun dubbio circa la legalità della pena o qualunque cosa concernente l' esecuzione della sentenza, si dovrà ulteriormente aggiungere nella medesima; a) se il condannato abbia commesso delle altre trasgressioni, o ripetuta la medesima trasgressione, dunque se sia già stato punito e per qual motivo, o se vi siano delle altre circostanze gravanti a suo carico; b) il genere della pena e secondo la qualità della medesima, il grado, la durata e l' inasprimento, che vi si dovesse aggiungere, c) finalmente si determinerà la soddisfazione od il risarcimento da procurarsi.

§. 398.

Riguardo al Risarcimento, o compenso.

Qualora il risarcimento o il compenso possa essere immediatamente determinato, questa determinazione verrà subito espressa nella sentenza. Se ciò non potrà effettuarsi immediatamente, si accennerà generalmente nella sentenza: competersi all' accusato risarcimento e compenso, riservandosi al medesimo di cercarlo in via legale. Questa via è riservata a ciascheduna delle parti,

ti, la quale non volesse contentarsi del compenso o del risarcimento stato immediatamente determinato.

§. 399.

La Sentenza risultante dalla conclusione de' voti verrà subito estesa in carta, letta verbalmente, e messa a protocollo, quindi sul fatto se ne farà la spedizione, e verrà sottoscritta del pari, che il protocollo stesso dal Giudice, da' due assistenti chiamati e dall' attuario. Compilazione della sentenza.

§. 400.

Qualora la Sentenza infligga una pena maggiore dell' arresto d' un mese, o gastigo corporale al di là di dieci colpi, o se la prova sarà costituita dal concorso di circostanze, prima di pubblicarla, si spedirà il Protocollo con tutti gli allegati alla rivista dell' uffizio circolare. Sentenze da comunicarsi all' Uffizio Circolare.

§. 401.

Se l' uffizio circolare non vi trova alcun ostacolo, rimanderà gli atti coll' apporvi semplicemente: *Vidi Uffizio circolare etc. etc.* Se poi esso s' accorgerà d' alcuni dubbj essenziali circa la procedura o la pena decretata, avanzerà gli atti accompagnati dalle sue rimarche al Governo della Provincia. Cosa debba farne l'uffizio circolare?

§. 402.

Sentenza da spedirsi al Governo provinciale.

Quelle sentenze, nelle quali la pena legale d' arresto si scambia in pena pecuniaria; viene dettato un gastigo afflittivo di venticinque colpi, arresto rigoroso di tre mesi, una pena pecuniaria nelle ville e picciole Città di dieci fiorini, e nella capitale di cinquanta fiorini; perdita di privilegj e diritti; sfratto da una provincia, o inasprimento di pena mediante esposizione al pubblico, inoltre e specialmente le sentenze contro il suicidio tentato, si spediranno avanti di pubblicarle con tutti gli atti al Governo Provinciale.

§. 403.

Come debba il Governo Provinciale contenersi in tal rapporto?

Il governo provinciale deve quì prendere in considerazione l' andamento della procedura e la sentenza pronunciata. Rilevando difetti essenziali nella procedura, i quali abbiano influsso sulla sentenza stessa, rispedirà gli atti col mezzo dell' uffizio circolare alla prima istanza colla dovuta istruzione e coll' ordine di spiegarsi, nell' atto che spedisce nuovamente gli atti: Se persista nella sentenza già profferita, oppure: Se pensi di mutarla, e come?

§. 404.

§. 404.

Que' Difetti, che non influiscono sul Pronunziare la sentenza, verranno bensì egualmente rimarcati, e riprese di ciò le istanze inferiori; mai però impediranno, che la sentenza venga presa in considerazione.

Continuazion.

§. 405.

L' attenzione del governo provinciale dovrà rivolgersi secondo il filo de' protocolli avanzatigli alle prove legali del fatto, alla reità o non reità dell' inquisito, all' entità e rispettiva importanza delle circostanze aggravanti o mitiganti, al genere, al grado ed all' inasprimento della pena.

Continuazione.

§. 406.

Eccetto i casi citati nel seguente §. sotto le rubriche a, b, e c. il Governo provinciale non ha il potere d' inasprire la sentenza, ma dovrà semplicemente o confermarla o mitigarla. La sentenza mitigata o confermata verrà subito spedita alla prima istanza per farne ciò, ch' è di suo uffizio.

Autorità del Governo Provinciale riguardo alla sentenza.

§. 407.

Le sentenze del governo provinciale verranno ancora preventivamente spedite con tutti gli atti del proces-

In quali casi le sentenze vengano avanzate al Dicastero Politico?

so al supremo Dicastero politico, qualora a) l' oggetto ne sia società segrete; b) le trasgressioni di censura contenute ne' §. 62. 64. e 69. e c) inducimento de' sudditi a stabilirsi in esteri stati, oppure qualora giudicato siasi lo sfratto da tutte le provincie ereditarie.

§. 408.

Pubblicazione delle Sentenze.

Le sentenze non devolute alle istanze superiori saranno pubblicate sul momento; quelle che richiedono la conferma d' un' istanza superiore, subito che ne saranno calate.

Capo Sesto

Del Ricorso e dell' impetrar Grazia.

§. 409.

Ricorso.

Contro la sentenza intimata può essere interposto il Ricorso, o impetrarsi Grazia.

§. 410.

Sopra cosa possa interporsi?

La querela del Ricorso è diretta o contro la legalità del procedere, contro il procedere, o contro la sentenza stessa; cioè: qualora a) uno doman-

mandi d'essere assolto, oppure che levata venga la perquisizione, quando la sentenza lo dichiara reo; b) domandandosi a fronte d' una sentenza, che ordina solamente di levare la perquisizone, d' esser assolto del tutto, oppure finalmente c) implorandosi un cambiamento nel genere e nella quantità della pena dettata.

§. 411.

Dove si debba dirigere?

Il Ricorso contro la superiorità politica verrà inoltrato al Governo provinciale; il Ricorso contro il Governo provinciale andrà all' aulico Dicastero politico.

§. 412.

Al Governo Provinciale.

Il Ricorso al Governo provinciale ha luogo contro quelle sentenze della superiorità politica, cui essa può dare esecuzione senza produrle al Governo provinciale.

§. 413.

Al Dicastero Politico.

Il Ricorso all' aulico Dicastero politico ha luogo contro quelle sentenze del governo provinciale, con cui esso avesse cangiato la sentenza dell' istanza, la quale assolveva il reo, ordinando in vece di levar la perquisizione, oppure quando in qualunque mo-

do

do inasprita avesse la sentenza penale da essa profferita.

§. 414.

Contro quali sentenze non abbia luogo il Ricorso?

Non si può interporre il Ricorso contro le sentenze del Governo provinciale, con cui quelle della prima istanza non siano state nel suriferito modo cambiate o inasprite; nè tampoco contro quelle emanate dall' aulico Dicastero politico.

§. 415.

Chi sia autorizzato a farlo?

Autorizzati sono ad interporre il Ricorso: lo stesso condannato, i di lui congiunti in linea ascendente e discendente, il o la consorte, il tutore; la superiorità per i propri sudditi; il maestro artigiano per i suoi lavoranti o garzoni; il padrone o la padrona per la propria servitù. Insorgendo un qualche dubbio sulla qualità, che autorizza al Ricorso, il ricorrente dovrà farla constare.

§. 416.

Termine per il Ricorso; trattandosi di sentenze, che vengono subito eseguite.

Contro quelle sentenze, cui la superiorità politica può dar esecuzione a senso de' §. 400. e 408. senza che siano ulteriormente riviste o confermate, qualora una di queste sentenze penali dettato abbia la pena afflittiva di percosse, il Ricorsso dovrà interpor-

si

si sul momento; fuori di questo caso esser notato sempre dentro il termine di ventiquattro ore al più calcolabile dall' intimazione della sentenza, e presentato regolarmente dentro tre giorni.

§. 417.

Secondo le circostanze e l' importanza dell' oggetto dovrà però l' istanza accordare fino a sei giorni di proroga per presentare il ricorso. Questo termine può esser prolungato secondo le circostanze.

§. 418.

Contro le sentenze, che devono sottoporsi all' ispezione dell' ufficio circolare, o alla conferma d' una Istanza superiore, dovrà insinuarsi il ricorso nel termine di tre giorni, e presentarsi in iscritto dentro gli otto giorni susseguenti. Termine per il Ricorso contro le sentenze, che vanno all' ufficio circolare.

§. 419.

Spirato questo termine non avrà più luogo il Ricorso. Spirare del termine.

§. 420.

Per cagione del Ricorso non può concedersi l' inspezione degli atti del processo. A richiesta però delle persone autorizzate a fare il Ricorso, e affinchè sappiano in quanto vi possano essere de' fondamenti da ricorrere, si dovrà loro communicare i motivi della Cosa debba la Superiorità comunicare al Ricorrente?

sen-

sentenza dentro il termine di ventiquattro ore dopo la richiesta fattane.

§. 421.

Come possa interporsi il Ricorso?

Il Ricorso può farsi a voce od in iscritto anche coll' ajuto d'un assistente, nel quale la parte abbia posto la sua confidenza, tanto contro le sentenze, la cui esecuzione a senso del §. 400 rimessa viene all' istanza politica, quanto contro quelle devolute alle Istanze superiori.

§. 422.

Contegno della Superiorità nel caso di Ricorsi fatti a voce.

I motivi di ricorso esposti a voce verranno dalla Superiorità messi a protocollo, e questo, dopo essere stato letto al ricorrente, si farà da lui sottoscrivere o confermare con un segno di proprio pugno.

§. 423.

Continuazione.

Presentandosi il Ricorso a voce od in iscritto contro quelle sentenze, le quali non prendono altro corso prima di esser eseguite, l' Istanza politica dovrà immantinente spedire la scrittura di Ricorso o il protocollo formatosi per tale oggetto con tutti gli atti del processo al Governo provinciale, allegando nella lettera d' accompagnamento i motivi, cui essa crede di opporre al ricorso.

§. 424.

§. 424.

Interponendosi il Ricorso contro una sentenza del Governo provinciale, questo dovrà spedirlo unitamente agli atti di perquisizione della prima Istanza all' aulico Dicastero politico, accompagnadolo coi motivi della propria sentenza.

F Ricorso contro Sentenze.

§. 425.

L' Istanza, alla quale vien fatto il Ricorso, dovrà nel ventilarlo procedere secondo la norma prescritta sul modo di sentenziare. Trovando la Procedura e la Sentenza conforme alle leggi, il Ricorso sarà rigettato; altrimenti riformata la Sentenza secondo la legge. Però il cangiamento non potrà mai consistere nell' inasprire una Sentenza, contro la quale s' interpone il Ricorso.

Norma per le istanze, ove il Ricorso perviene.

§. 426.

L' effetto del Ricorso è di sospendere sempre la punizione sino alla decisione dell' Istanza superiore; per altro circa l' ulteriore esecuzione della Sentenza questa ne resterà sospesa, in quanto essa non cagioni o non aumenti un qualche pregiudizio.

Effetto del Ricorso.

§. 427.

§. 427.

Quando nel caso di ricorso la prigionia computata venga nel tempo determinato per la pena?

Essendosi sentenziata la pena d' arresto, e trovandosi il condannato già in prigione; qualora la Sentenza esca più mite, si computerà nel tempo della pena la prigionia sofferta dall' intimazione della sentenza fino alla decisione seguita sopra il Ricorso. Venendo rigettato il Ricorso, non avrà luogo la computazione.

§. 428.

Chi possa impetrar Grazia, ed in qual caso?

Non potrà impetrarsi Grazia, cioè mitigazione o total remissione della pena dettata, se non se da quelli, che autorizzati sono ad interporre il Ricorso, e la supplica relativa dovrà presentarsi dentro il termine stabilito per il Ricorso stesso.

§. 429.

Effetto dell' impetrare Grazia.

L' impetrar Grazia sortirà sempre l' effetto di doversi sospendere l' esecuzione della sentenza, in quanto che diversamente la supplica fatta per tale oggetto sarebbe in parte o del tutto delusa.

§. 430.

Autorità delle Istanze riguardo al mitigare, o al condonare la pena.

Riguardo alle sentenze del §. 400. la mitigazione della pena è riservata all' ufficio circolare, e la total remissione al Governo provinciale; per quelle

le del §. 402. la sola mitigazione della pena spetta al Governo provinciale, la total remissione però n'è devoluta all' aulico Dicastero politico.

§. 431.

Le suppliche di grazia riguardo alle Sentenze, che secondo il §. 407. hanno da essere avanzate all' aulico Dicastero politico, dovranno essere umiliate al Sovrano stesso. Suppliche di Grazia da presentarsi al Sovrano stesso.

§. 432.

Non potendosi annoverare i motivi di Graziare; le Istanze politiche avranno presente, che in ciò non si dovrà principalmente riflettere se non al concorso di più circostanze mitiganti, o alla combinazione di quelle circostanze rilevanti non previste dalla legge, in somma nè accordare remissione di pene, nè tampoco avanzarne informazione suasiva al Sovrano senza motivi importanti. A cosa debbano le Istanze politiche aver riguardo ne' casi di Grazia?

Ca--

Capo Settimo

Della Pubblicazione, ed Esecuzione della Sentenza.

§. 433.

Pubblicazione ed Esecuzione della Sentenza.

Le Sentenze non devolute ad un' Istanza superiore devono esser pubblicate ed eseguite in ordine.

§. 434.

Luogo della Pubblicazione.

La pubblicazione dovrà sempre seguire nel luogo, ove si sarà fatta la perquisizione. Trattandosi però di quelle Trasgressioni, per le quali l'esempio del gastigo diviene più necessario atteso il pericolo minacciato dalle conseguenze dilatatesi, o per essersi scoperto, che siano state frequentemente commesse in un dato luogo; così anche riguardo a quelle Trasgressioni, che per la loro qualità avranno causato pubblico scandalo, la sentenza verrà pubblicata anche nel luogo, dove fu commesso il Reato.

§. 435.

Continuazione, e modo, con

Si rimette nell'arbitrio dell' istanza superiore il determinare, se vi sia, o meno, questa necessità, secondo la qua-

qualità dell'oggetto e delle circostanze. Ordinata essendosi la pubblicazione, questa dovrà seguire come negli altri casi penali. cui debba seguire?

§. 436.

Una Sentenza, con cui l'Inquisito viene dichiarato innocente, dovrà essergli notificata più presto che sia possibile, anche in giorno di Domenica o festivo. Essendo egli sotto custodia, verrà subito posto in libertà, e gli si consegnerà una copia della Sentenza. Per chi viene dichiarato innocente.

§. 437.

Dichiarandosi levata la perquisizione per difetto di prove, l'inquisito verrà nel primo giorno di lavoro condotto innanzi l'Istanza, gli si leggerà la Sentenza, di cui gli verrà anche consegnata una copia, ma nel tempo stesso gli sarà significato dal Presidente: che capitando nuove prove, dovrà nuovamente riassumersi la Perquisizione. Venendo levata la perquisizione per difetto di prove.

§. 438.

L'esecuzione d'una Sentenza, dove il Ricorso non siasi interposto, o ne sia già calata la decisione, seguirà nel primo caso subito spirato il termine stabilito per l'insinuazione del Ricorso; e nel secondo subito dopo la pubbli- Quando la Sentenza debba eseguirsi subito? e quando esserne differita l'esecuzione?

ca-

cazione. Solamente quando dettata viene pena corporale di percosse, si dovrà aver riguardo allo stato attuale di salute, e sospendere l'esecuzione fino dopo che il Reo sarà risanato.

§. 439.

Continuazione.

L'istessa cautela s'osserverà anche riguardo alle donne gravide o lattanti, qualora secondo il parere de' periti in arte la decretata pena d'arresto per esser di più lunga durata, o rigoroso potesse recar pregiudizio alla madre, o alla Creatura.

§. 440.

Luogo dell' Esecuzione.

Generalmente la Sentenza verrà eseguita nel luogo stesso, ove fu profferita. Nulla di meno si rimette nell' arbitrio del Governo Provinciale, qualora la distanza non sia troppo grande, l'ordinare ne' casi del §. 434., che il Condannato sia consegnato nel luogo, ove commessa fu la Trasgressione, e venga ivi punito.

§. 441.

Modo da contenersi riguardo a un Fuggitivo stato condannato.

Un fuggitivo stato condannato per gravi Trasgressioni politiche non potrà inseguirsi con lettere requisitoriali; bensì con ispedir la Descrizione della di lui persona agli uffizj circolari, ma soltanto ne' casi seguenti: riguardo a chi

chi avesse preso parte in società segrete specificatosi in a) b) e c) del §. 40.; a chi avesse indotto i sudditi a stabilirsi in esteri stati; e a chi avesse avuto lo sfratto da tutte le Provincie ereditarie.

§. 442.

Norma riguardo a' condannati a pena d' arresto.

Quelli, che sono condannati a pena d'arresto, si custodiranno in un luogo totalmente diverso da quello de' Carcerati criminali; riguardo però a' condannati impuberi si dovrà principalmente usare la precauzione, che durante il loro arresto restino sempre segregati da quegl' Inquisiti o condannati, il cui consorzio capace sarebbe di guastarne i costumi più di quello, che la punizione non potrebbe correggerli.

Impuberi.

§. 443.

Norma riguardo alla famiglia del Condannato.

Essendosi dettata la pena d'arresto per un sì lungo spazio di tempo, onde per l'absenza del condannato le faccende domestiche, o il mestiere di lui, oppure la sussistenza della famiglia potessero andare in decadenza, o soffrire un pregiudizio considerabile; la Superiorità farà le opportune disposizioni mediante il Foro competente dell'

ar-

arrestato per evitare possibilmente questo pregiudizio.

Capo Ottavo

Delle Spese della Giurisdizione in merito a gravi Trasgressioni politiche.

§. 444.

La Giurisdizione relativa è gratuita.

Tasse e risarcimento.

Bollo, e porto di lettere.

Tutti gli Atti dell'istanza politica riguardo alle gravi Trasgressioni relative si faranno per via d'uffizio: nè si potrà conteggiar tasse nè risarcimento se non che nel modo stabilito nella presente legge. Le scritture occorrenti nell'esercizio di questa Giurisdizione sono esenti di Bollo, e venendo spedite altrove, franche di spesa di posta.

§. 445.

Fornir le vetture.

Le vetture per consegnare un arrestato verranno date gratuitamente dalla Comunità mediante il cosiddetto *Vorspann*.

§. 446.

Attestati de' medici, Chirurgi,

Medici e Chirurgi, levatrici ed altri periti in arte sono obbligati a dare le

le loro denunzie, attestati e pareri gratuitamente. Venendo chiamati da un' altro loco, si dovran loro bonificare le spese della vettura e del nutrimeno. levatrici e periti in arte.

§. 447.

Si bonificherà la solita mercede giornaliera a chi sarà stato chiamato da un altro sito in qualità di testimonio, essendo persona che vive della pura mercede, e deve perderla per essere stato citato dal Giudizio. Testimoni, che vivono di mercede.

§. 448.

Viaggi fatti a piedi da persone, che non sono in servizio dell'Istanza politica, saranno pagati a ragione di dieci Carantani per ogni lega tedesca tanto nell'andata che nel ritorno. Viaggi a piede.

§. 449.

Tutte queste mercedi si pagheranno dall'Istanza politica, che fa l'inquisizione, nel momento che si saranno guadagnate. Spetta però all' Istanza il diritto di chiederne il risarcimento dall' Inquisito: a) quando egli è giudicato degno di gastigo; ovvero quando b) venendo levata la perquisizione per solo difetto di prove legali, l'Inquisito stesso ha fatto nascere l'inquisizione. Sborso delle spese, e diritto di farsele bonificare.

§. 450.

Risarcimento per il mantenimento durante l'arresto.

L'istanza è pure autorizzata in ambidue i casi ora mentovati a mettere in conto cinque carantani per ciaschedun giorno per il mantenimento durante l'arresto, qualora vi sia stato bisogno di provvederne l'Inquisito.

§. 451.

Quando abbia loco?

L'esazione di questo danaro non avrà però luogo se non in quanto questa non venga a difficultare la prestazione del Risarcimento aggiudicata all' accusatore, o non pregiudichi la sussistenza di chi v'è obbligato, e il mantenimento de'suoi.

Ca-

Capo Nono

Del modo di dirigere la Giurisdizione in merito a gravi Trasgressioni politiche, e della Ispezione generale riguardo alle medesime.

§. 452.

Per agevolare la Direzione e l'Inspezione della Giurisdizione in materia di gravi Trasgressioni politiche, gli atti ne saranno custoditi in un'Archivio (Registratura) separato, il quale verrà disposto nel seguente modo:

Archivj speciali di questa giurisdizione; Modo di disporli.

Primo: Gli atti spettanti ad ogni singolo caso, che fosse insorto, saranno raccolti in un Fascetto, marcato al di fuori con un numero. Tutti gli atti o scritture spettanti ad un processo si contrassegneranno col numero del fascetto e col numero particolare, sotto il quale si riporranno nel fascetto medesimo.

§. 453.

Secondo: Si dovrà tenere un protocollo generale di Repertorio, ove ogni Processo verrà inserito sotto una triplice rubrica, riportandosi al nu-

Si terrà un protocollo generale di Repertorio.

mero del fascetto, cioè: sotto il nome dell'Inquisito, sotto quello della trasgressione, e sotto quello del luogo, in cui la trasgressione fu commessa.

§. 454.

Formazione delle Tabelle annuali.

Oltre di ciò nell'archivio si formerà una Tabella annuale, in cui le Trasgressioni d'ogni specie saranno poste sotto una Rubrica, onde poterne rilevare quali Trasgressioni siano le più frequenti, e, confrontandola con quella dell' anno antecedente, osservare l'aumento o la diminuzione delle medesime.

§. 455.

Istanze incaricate dell' Inspezione superiore: Governi provinciali: Suprema Istanza politica.

Secondo la connessione stabilita nel §. 292. di questa seconda Sezione, il Governo Provinciale avrà l'Inspezione sulle Superiorità politiche della Provincia, e l'Aulico Dipartimento Politico l'avrà sopra tutt' i Governi della Provincia.

§. 456.

A quanto s'estenda l'Inspezione degli uffizj circolari?

Gli uffizj circolari non sono già Instanze separate riguardo alla Giurisdizione in materia di gravi Trasgressioni politiche: però in quanto secondo la norma del presente Codice invigilar devono alla Procedura e alle sentenze delle Instanze politiche, queste

te vengono ad essere sotto la prossima inspezione dell' uffizio circolare del loro Distretto.

§. 457.

In che consista l'Inspezione superiore?

Questa inspezione consiste nell'esser continuamente attenti, affinchè le Superiorità politiche esercitino accuratamente secondo la norma della legge la Giurisdizione accordata loro in materia di gravi Trasgressioni politiche. Ogn' Istanza immediatamente superiore, venendo interrogata su di qualche oggetto dubbioso, dovrà dare l'opportuna istruzione, correggere i difetti rilevati, e punire le trascuratezze manifestatesi in questo genere d'affari da se, o col farne ulteriormente il rapporto, se l'oggetto esigesse un gastigo, o un' assistenza maggiore.

§. 458.

A che debban guardare i Riferenti di circolo e di Provincia, viaggiando i distretti?

Del resto i riferenti de' circoli o delle provincie, dovranno ne' loro viaggi di visita risguardare l'amministrazione di questo ramo di giustizia come oggetto proprio e essenziale della loro attenzione, esaminando principalmente la qualità de' luoghi d' arresto, il trattamento de'condannati, la disposizione degli archivj; prendendo subito le misure opportune riguardo a ciò,

ciò, ch'esige correzione o riforma, e denunziando nel Rapporto da farsi gli altri difetti rimarcati.

§. 459.

Rapporti. In questi viaggi di visita dovranno finalmente esaminarsi con ogni accuratezza le tabelle ordinate nel §. 454. Rilevandosi da queste l'eccessivo aumento d'una specie di trasgressione, si rintraccerà possibilmente la causa del male, e parimenti, vedendosi scemare una trasgressione, che prima era predominante, la sorgente d'un sì salutare cangiamento, allegando il tutto nel Rapporto del viaggio di visita.



INDICE.

Della seconda Parte.

Sezione Prima.

Delle gravi Trasgressioni Politiche e delle pene ad esse dovute.

Ca-

Indice.

Ca-

Indice.

Indice.

Sezione Seconda.

Della Procedura legale contro le gravi Trasgressioni Politiche.

Ca-

Indice.

Ca-

Indice.

---

gina.

179



